RISPOSTA APOLOGETICA

P E R

L' *Assentista* Generale di Marina D. Domenico
di Chiara,

ALLA DOTTISSIMA, ED ERUDITISSIMA

Difesa de' Diritti della Regia Dogana di
Napoli.

An ſi quis atro dente me petiverit,
Inultus ut flebo puer?
Orat. Epodon cap.6. verſ. 15.

Illud dico præveniens, gloriæ mihi fore tua convicia.
Sanct. Hieronymus adverſ. Helvidium cap.10.

D. O. M.

D ecco finalmente, dopo il corso di cinque mesi, ed anche più, e'la ha surta la luce la voluminosa Difesa de' diritti della Regia Dogana contro l' Assentista generale di Marina. Egli contiene, e racchiude cotal volume le ragioni, che dottissimamente, e cariche di nobilissime erudizioni, si adducono per la Regia Dogana. Con sommo valore ei cerca sostenere la nuova intrapresa, di poter riscuotere i diritti doganali da qualunque merce, e roba nata, e manofatturata in questa Capitale, che nella Regia Darsina, o nel Molo, o sia Porto di questa Capitale, da gent' addett' al servigio della Regia Squadra, giornalmente si consuma, e che per mantenimento della medesima fa mestiere; o che a lei dall' Assentista si consegna alloraquando, sciogliendo le vele da questo lido, altrove naviga per comandamento dell' Invittissimo, e Gloriosissimo nostro Monarca. Contiene quello inoltre la risposta al brevissimo Ragionamento, fin dal dì 16. di Agosto del trasandato anno 1750. dato, fra soli otto giorni, alle stampe, per D. Domenico di Chiara Assentista generale di Marina. Ma perchè nella Difesa de' diritti della Regia Dogana, si è preso di mira l' Avvocato dell' Assentista principalmente, proccurandosi renderlo bersaglio del vasto campo di sapere dell' Autor di quella Difesa; noi colla presente scrittura, non intendiamo di farci campione, e difensore di quel meschino Avvocato, il quale ricevendolo in buona parte l' avvertimento datogli dal dottissimo Autore della Difesa, e ringraziandolo del dolcissimo compatimento per esso lui avuto, ha già per le mani gl' istituti di *ragion civile* (1); e speriamo che qual nuovo *Servio*,

 dan-

(1) *Difesa della Regia Dogana pag.* 128.

dando operam juri Civili (1), possa egli, il meschino, divenire un *indice vivo del Codice, e del Digesto, e d' infiniti legali Scrittori* (2); *possa con modestia maneggiar la penna*; e rispondere a tanti graziosi manicaretti, *quando veniet annis serior ætas* (3). Anzi nulla calendoci tanti dolcissimi motti, e penetranti, e tanti pezzi di erudizione così nobilmente adatti; promettiamo di non appiccar' affatto affatto brig' a rispondere; poichè, se quel meschino Avvocato, senza far male alcuno, e per un solo scrittolino dato fuor' in fretta, ed in furia, ha mancato poco a non correr la sorte di rimaner' assorto da un profluvio di erudizioni, e di avvertimenti, e ferolate; che ne sarebbe di noi, se per alleviare, e non già risturcare il Leggitore, volessimo un tantino allargarci a citare qualche verso di *Plauto*, *di Terenzio*, o cosa simile? (quali per altro non così nascosti ci sono, come altri figura) ad un tratto per lo meno ci si darebbe sul viso un rimproccio *Ciceroniano* in tal guisa: *Temporis igitur ratio, & ipsius dicacitatis moderatio, & temperantia, & raritas dictorum distinguet Oratorem* (4). E quindi noi per isfuggire, e sottrarci appunto da tale indubitata, e sicurissima riprensione, stimiamo appigliarci all' avvertimento dello stesso *Cicerone*, che ci h' ammaestrato. *Hoc, opinor, primum, ne, quotiescumque potuerit dictum dici, necesse habeamus dicere* (5).

Non è però, che noi non dobbiamo almeno torre la nera macchia, che si vuol' addossare dall' Autor della Difesa della Regia Dogana all' Avvocato dell' Assentista, cioè, che mercè *un Ragionamento dato alle stampe a favor dell' Assentista generale della Marina, bolle tutta questa Città di sdegno, e con torvo ciglio rimira la Regia Dogana, come un mostro voracissimo, che a forza d' ingiusti dazj, voglia ingojarsi le sustanze del cittadino, e del forastiero* (6); mentre se egli è, come l' autor della Difesa della Regia Dogana confessa, che *bolle tutta questa Città*; non è ciò derivato, nè deriva dal

(1) *Difesa della Regia Dogana pag.*151.

(2) *Difesa della Regia Dogana pag.*144.

(3) *Ibid. pag.*37.

(4) *Cicer. lib.*2. *de Orator.* §.60. *num.*247. *edition. Verburgii anni* 1724. *Amstelodami*.

(5) *Cicer. ibid. n.* 244. *in fin.*

(6) *Difesa della Regia Dogana pag.*4.

dal *Ragionamento dato alle stampe per l' Assentista generale di Marina*; poichè non questi, nè 'l suo Avvocato son giti faccendo spaccio di cotal Ragionamento per gli angoli, e cantoni, o per le piazze di questa Città, o in pubblico, o in privato; avendo costoro soltanto proccurato difender loro ragione, con quello spirito, che niente è discompagnato, o disgiunto da quella *modestia*, ch' era, ed è propria *per saper maneggiar la penna*.

Egli è peravventura questo il primo Ragionamento, o allegazione dat' alle stampe nel nostro foro in cose molto più gravi, e considerevoli, ch' ella non è la causa presente? certo che nò; essendovene pressoche infinite, e ve ne saranno, quali per esser maneggiate da valentissimi uomini, dovrebbono tirarsi appresso l' ammirazione d' ognuno; e pure così non è addivenuto, nè siegue. Dunque, non già il Ragionamento dato alle stampe; ma la causa, per cui quello si è dato alle stampe, è quella, che, come dice l'Autor della Difesa della Regia Dogana, fa sì, che tutta questa Città bolla, ed alla novità volga il ciglio.

Non già il *Ragionamento dato alle stampe* fa bollire questa Città; ma sì bene il pubblico arresto, e carcerazione nel largo del Castello Nuovo di mezzo dì (seguita molto prima, che dato si fosse alle stampe il Ragionamento per l' Assentista) di tre carrette cariche con 24. cantaja di lardo, necessario per la Regia Squadra, che dovea da questa Darsina far vela; cotal carcerazione fu quella, che tirò a se lo stupore *di tutta questa Città*: poichè quantunque le carrette stassero ivi all' ombra di que' pioppi fermate, senza che tampoco stati vi fossero ad esse attaccati cavalli per trasportarle; ma sì bene aspettando gli Usiziali della Regia Dogana, per darne loro il manifesto; si ferono, ciò non ostante, arrestar', e carcerare i Conduttieri. Questo sì, che fece bollire, non solo tutta questa Città, ma anzi lo stesso meritevolissimo Signor Cavaliero Presidente Assessore, cui, dappoichè ne gli furono, dopo un' informazione giudiziaria, date le preghiere da quel meschino Avvocato dell' Assentista, voll' egli condursi nel luogo dell'arresto per osservarne il vero. Ed in fatti, conoscendo, che molto impropria era stata la carcerazione; colla solita sua pur troppo sperimentata giustizia, ordinò, che restituito si fosse 'l lardo, ancorchè, per lo lungo trattenimento, mezzo marcito. E fu tanta, e tale la sua sincerità, e giustizia, che conoscendo il torto fatto all'

Assentista, ricusò di riceversi il dovuto diritto per l'accesso; quantunque giustamente, e per ogni ragione gli fosse dovuto.

Questo sì, e 'l voler fare soggiacer' a' dazj la Regia Darsina per le cagioni predette, è stata, ed è, qualora vero sia ciocchè dice l'Autor della Difesa della Regia Dogana, la cagione di far giustamente *bollire tutta questa Città*; e non miga *il Ragionamento dato alle stampe per l' Assentista*.

L' esser marcito, e tarlato nella Regia Dogana l'albascio fabricato in questa Città del povero Assentista (per cui n' ha costui risentito il danno di duc. 1016., dopo essersigli permesso mandarlo a valcare) è quello, *che fa bollire tutta questa Città*.

L' aver fatto carcerare nella propria casa un Lavoriero dell' albascio, dappoichè, ubbidendosi agli ordini della Regia Dogana, non più si facea quello lavorare; e dopo essere stato alcun giorno nelle carceri trattenuto senza veruna colpa, fu per la di lui innocenza, liberato; cotal passo certamente ha fatto *tutta questa Città bollire*, e non già il *Ragionamento dato alle stampe per l' Assentista*.

L' avere spedita citazione *ad informandum* contro l Amministratore dell' Assentista. non per altro, se non perchè, con rigorosa informazione si era fatto costare, ciocchè di buona voglia si confessava, e si dice, di essersi nella Regia Darsina immesso, ed introdotto il sartiame manofatturato in questa Capitale per servigio della Regia Squadra; non ostante, che *lis erat*, *& est sub judice*; quantunque poi non si fosse cotal citazion' eseguita. Questo sì, ed altro, è quello, che fa bollire tutta questa Città, e non già il *Ragionamento dato alle stampe per l' Assentista*. E pure quel mal costumato Avvocato, facendo uso di sua modestia in saper maneggiar la penna, nessuna rimembranza ne fece, e 'l tutto tacque.

Questi avvenimenti, crediam noi, che abbiano il bollore nella Città cagionato: E così andando la bisogna, ecco a favore dell' Assentista una forte speranza di essere per lui la vittoria della causa; poichè il bollore, che si dice dall' Autore della Difesa della Regia Dogana, indica una pruova molto chiara, e manifesta, di volersi sottoporre a dazio, non mai per lo innanzi riscosso, la Squadra marittima. Dunque la intrapresa della Regia Dogana è nuova; perchè soltanto alle nuove intraprese suole ciascheduno volger' il ciglio; e le sole cose nuove son quelle, che tiransi dietro lo stupore, l' ammira-

ra-

razione, i ragionamenti di ognuno: e quanto maggior'ella è la novità; tantopiù la maraviglia, lo stupore, e 'l discorso altrui cresce, e si avvanza. E quindi a proposito l' Avvocato dell' Assentista premise al suo Ragionamento, ciocchè *Cesare* avv sò: *Nemo est tam fortis, quin non rei novitate turbetur*.

Or si gridi, e si schiamazzi, che *bolle* tutta questa Città di sdegno, mercè un *Ragionamento dato alle stampe per l'Assentista*; e si proccuri in tal maniera far divenire l' Avvocato dell' Assentista oggetto dello sdegno, ed indignazione altrui; che quegli fidato alla sincerità di sua condotta, ed alla onnipotenza di colui, che gli animi, ed i cuori di ciaschéduno sa esattamente scorgere, e penetrare; e che come autor del vero, fa le cose tutte chiarire; e i nembi, che da altri proccuransi spargere, sgombrare; spera, che ognuno degnerassi di lui avere un benigno compatimento.

Ha egli bensì creduto *l'Avvocato dell'Assentista* col suo Ragionamento; e crediamo ancor noi colla presente mal fornita scrittura, d fen 'ere, e sostenere, non già solamente la giusta ragione *dell' Assentista di Marina*; ma principalmente il vero, e non apparente interesse del nostro amabilissimo Rè, e Signor nostro; poichè non è questo appalto perpetuo per l' Assentista odierno; nè ella è sua roba allodiale la Marina, e Regia Squadra; ma si tiene per soli sei anni (di cui già n' è decorso un'anno, e mezzo) e perciò, qualora si sottoponga la Regia Squadr' a cotanto gravoso dazio, non mai per lo addietro sofferto, perchè non dovuto; il danno, e lo svantaggio lo risentirà la Regia Corte, e non altri; mentre ognuno, che per l'avvenire dovrà attender' a cotal' appalto; saprà farsi il conto, e nel primo luogo sottrarne tutto ciò, che monterà cotal nuovo dazio. Ed ancorchè l'Autor della Difesa della Regia Dogana prenda a gioco, e schernisca, come fa d' ogni altra cosa, verità così costante, e conosciuta da tutta questa Città, che per questo ancora ella ne bolle, e ne grida; noi però mostreremo a suo luogo, quanto soda ella sia cotal proposizione dell' Avvocato dell' Assentista, ragionevolmente avvanzata.

Si censura inoltre il titolo del Ragionamento stampato a favor dell' *Assentista*; ma non arrestandosi soltanto alla censura del titolo, di cui or'ora vedrassine il peso; si passa a dire, che *per render della Dogana odioso il nome, si è voluto dare a credere nella prima parte con termini generali, che indistintamente pretende riscoter dazio*, du

A 4

da chiunque della Città voglia introdurre roba , per consumarla a proprio uso , e mantenimento nella Darsina (1).

Ma Sommo Dio ! con quale spirito , con quale buona fede si può addossare all' Avvocato dell' Assentista , ch' egli abbia voluto rendere della Dogana odioso il nome , con aver data una menzogna a credere , qual' è quella , che pretenda riscoter dazio da chi per proprio uso , e mantenimento introduca roba nella Darsina ? Come volea egli dare ciò a dividere , per render' odioso il nome della Dogana , quando il titolo del Ragionamento è questo : *Ragionamento per D. Domenico di Chiara Assentista generale di Marina , con cui si dimostra , non reggere la nuova intrapresa della Regia Dogana intorno alla riscossione pretesa de' diritti dalle merci , che produconsi , o manofatturansi in questa Capitale , e si consumano nella Regia Darsina ; ovvero dalla Regia Squadra marittima per fuori si estraggono per lo suo uso , e mantenimento* ? Da cotal titolo non si ravvisa , che favellasi dell' Assentista , giacchè per lui è il *Ragionamento* ? E se per lui è il *Ragionamento* , non si comprende , che delle robe , che quegli consuma per servigio della Squadra marittima nella Darsina si favella ? Molto più , che segue immediatamente , *ovvero dalla Regia Squadra marittima per fuori si estraggono* .

E' per avventura questo *Ragionamento* diretto a persone da dozzina , che non sappiano il vero senso de'titoli de'Ragionamenti discernere ; ovvero a que' gravissimi Senatori , avanti a cui si dee la causa trattare ? Se dunque a cotesti Signori quello è diretto , potea l' Avvocato dell' Assentista dar loro cotal menzogna a divedere , *per rendere della Dogana odioso il nome* ? Mai no . Dunque chi vuol rinvenire *nel giongo il nodo* ?

Si riprende ancora , che siasi il *Ragionamento* diviso in due parti , cioè una , che comprende il consumo , che si fa nella Regia Darsina delle merci , che nascono , o si manofatturano in questa Capitale ; l'altra , che riguarda la roba stessa nata , e manofatturata nella stessa Capitale , che dalla Regia Squadra si estrae , allorchè va per lo suo destino ; e si soggiugne : *Si scorge , che non sia stata intesa la Causa , perchè se di tal fatta a servigio della Regia Dogana si pensasse , come con esso vuolsi far credere , che si pensi ; troppo malamente s' intenderebbe la Loica , non che la Giurisprudenza . Se ella avesse avuta ragio-*

(1) *Difesa per la Reg. Dog. pag.*8.

ragione, da pretender dazio da sì fatte merci introdotte nella Darsina, per ivi consumarsi in servigio della marittima Squadra; era inutile lo sprecar parole, sul dazio dovutole, in volendole di là estrarre: chi non può il meno, non può il più: chi non può introdurvene per consumarla senza dazio: molto meno può senza dazio estrarnela (1).

La maniera di argomentare abbaglia; ma la fallacia, direbbe il Loico, sta appiattata nel ragionare *affirmativè*, o *negativè*; poichè il dirsi, chi non può introdurre nella Darsina roba senza dazio, tampoco può senza dazio indi estrarnela, *concedo*, direbbero i *Summolisti*. Per contrario: chi può introdurre roba nella Darsina senza dazio, può indi senza dazio estrarnela, *nego*, direbbero i medesimi; *& ratio est*, perchè colla introduzione, che da questa Città si fa nella Darsina, non si fa estrazione; e perciò vi si può introdurre; ma la estrazione siegue, allorchè per fuori Regno, o per altre parti del Regno si estrae; ed estraendosi, fa uopo vedere, chi estragga, se chi al dazio soggetto sia; o se chi da quello sia immune; mentre il primo dee pagare allorchè estrae; l'altro non già. E quindi l'Avvocato dell' Assentista, avendo ravvisata la Consulta della Regia Dogana, dappoichè fu dalla Maestà del Rè Signor nostro rimessa, con quella della Regia Giunta di Marina, al Tribunale della Regia Camera, ed ivi letto: *In quanto al primo punto, suppone la Dogana, che la Regia Darsina, sia un luogo separato, non già per natura, ma per effetto di legge, e disposizione del Principato, da tutto il rimanente corpo della Città* (2); dovea perciò egli dimostrare nel primo punto del suo *Ragionamento*, che la roba nata, o manofatturata in questa Capitale, e che nella Regia Darsina s'introduce, per ivi consumarsi dalla Regia marittima Squadra, non dovea, nè deve soggiacere a dazio; perchè non puossi dire la roba estratta dalla Città; non essendo la Regia Darsina separata da questa Città, tampoco per quel terribile *jus terrendi*, come quindi a poco diviseremo.

Or si mandi dall'Autor della Difesa della Regia Dogana (3) il suo Leggitore ad osservare *Adrien Baillet jugemens des Savans* nel *tom. 7.* al

A 5

(1) *Difesa per la Reg. Dog. pag.7.*
(2) *Atti per gli ordini dati da S. M. (Dio guardi) fol.13.*
(3) *Difesa per la Reg. Dog. pag.7. in calce.*

al *cap.* 13. della 2. *parte*; perchè noi mandiamo il nostro a riscontrarlo, non già nel *tom.* 7., ma nel *tom.* 1. *par.* 2. *cap.* 13. *Préjugès du Titre des livres*; dappoich' egli abbia letto il *cap.* 10. *Des Préjugès de la grosseur des livres*; nella prima parte del cui tomo *cap.* 14. §. 3. vi troverà ancora ciocchè siegue. *La Chicanerie est encore un vice assès commun aux critiques qui se font juges des livres*.

Tampoco egli è dovere astenerci di dire, che non sappiamo conoscere, com' essendo l'Autor della Difesa della Regia Dogana, uomo dottissimo, e sapientissimo, nel vasto campo del saper di cui, cotanto agiatamente spaziano le scienze tutte; nel tempo stesso, ch' egli biasima l'Avvocato dell'Assentista, d'aver'imitato lo stile di *Archiloco*, non si avvegga, che

Optati campos dum studet esse sui,

peggiore dello stile altrui si rende il suo; quandochè se 'l Ragionamento dato alle stampe per l'Assentista sia di stile rabioso, e maledico, o nò, noi ne facciamo giudici coloro, che l' abbian letto; potendo non pertanto dir noi di quell'Avvocato, ciocchè di *Archiloco* scrisse *Quintiliano*: *Summa in hoc vis elocutionis, cum validæ, tum breves vibrantesque sententiæ; plurimum sanguinis, atque nervorum; adeout videatur quibusdam, quod quoquam minor est, materiæ esse, non ingenii vitium* (1).

Molto meno dobbiam tacere, nè permettere, che chiunque legga il volume della *Difesa della Regia Dogana*, abbia a riputare l'Avvocato dell' Assentista, non solo un' *Archiloco*, ma un mendace, più che non furono i Parti stessi (2); giacchè si legge in quella: *Ma come la verità d' essi* (fatti), *non men dall' Avvocato, che dall' Attuario della causa gli venne negata*; fa perciò mestiere il dire, che prima, che si fossero umiliate a' Regali piedi del nostro amabilissimo Sovrano le preghiere dell' Assentista, più volte dall'Amministrator del medesimo, si proccurò con quel rispetto, che merita il degnissimo, e zelantissimo Signor Marchese Sopraintendente della Regia Dogana, dimostrargli, che non dovea l'Assentista soggiacere al dazio doganale per la roba nata, e manofatturata in questa Capitale, e che nella Regia Darsina introduce-

(1) *Quintil. Institut. Orator. lib.* 10. *cap.* 1.

(2) *Orat. lib.* 2. *Epist.* 1. *vers.* 112. *Invenior parthis mendacior.*

ducevasi, tanto per lo diario consumo, che si fa dalla Regia Squadra nella medesima Darsina, o Porto; quanto, allorchè le vele dal Porto, e dalla Darsina scioglie; e quantunque colla solita sua avvenenza, e nobil costume, si fosse dal Signor Marchese Soprintendente denegato poterlo permettere; egli stesso suggerì all'Amministratore, che ricorso si fosse alla Maestà del Rè nostro Signore; onde così fu eseguito; e si ravvisa perciò la supplica dell'Assentista (1), con cui tutto il contenuto della causa si narra. Indi rimesso l'affare alla Regia Giunta di Marina, da costei rappresentatosi alla riferita Maestà del nostro amantissimo Sovrano, che per trattarsi di affari toccanti la Regia Dogana, era uopo, che intervenuto in essa fosse anche il Signor Cavaliere Presidente Assessore (2); non la prima, ma avantichè la seconda fiata trattata si fosse la causa in quella Suprema Giunta, ne fù il riferito dottissimo, e meritevolissimo Signor Cavaliere Presidente Assessore, col contratto alle mani pienamente informato dall'Avvocato dell'Assentista; da cui si gli lasciò il contratto predetto, che va in istampa. Tutti questi fatti, se sono ignoti all'Autor *della Difesa della Dogana*; non sono nascosti agli anzidetti due gravissimi Ministri, quali colla loro sincerità, e nobil costume, non ci faranno mentire. Sicchè, se l'Autor della Difesa predetta non sapea, o non abbia voluto saper tai fatti, dovea astenersi di riputare per mentitore l'Avvocato dell'Assentista, ed anche quel meschino Attuario; e tampoco dire, che non mai si è *incommodato a favorirla* (3).

Ma a qual fine andiamo noi divagando in tali cose? il nostro scopo è soltanto di risponder' alle ragioni, che si confanno alla causa, e non miga già al gran numero continuato di rimproveri, nella dottissima Difesa contro l'Avvocato dell'Assentista, scagliati; nè a quel fondo di erudizione, che copiosamente si vede in quella sparsa, l'Autor di cui, secondo la comun' estimazione di tutti, n'è pienamente adorno, e fornito.

Noi dunque, prima d'imprender'a risponder'alle ragioni, con cui l'Autor della *Difesa della Regia Dogana* crede sostenere la sua intrapresa, dobbiamo confessare, che un tal'Autore, quantunque anonimo

(1) *Fol.2. atti per lo ricorso fatto dall'Assentista generale.*
(2) *Fol.4. di detti atti.*
(3) *Difesa della Reg. Dog. pag.113.*

nimo, sia valentissimo uomo, e dottissimo in ogni scienza; ma questo però non cagiona, nè opra, che ragionevole sia la sua impresa; in guisachè l'autorità sua, e 'l gran cumulo di sua dottrina, debba repentinamente persuadere altrui, che ciocchè egli scrive, ed avvanza, sia verità, e massima ferma da non poter crollare; imperciocchè a ciascheduno egli è noto l'avvertimento di *Quintiliano: Neque id statim legenti persuasum sit, omnia, quæ magni auctores dixerint, utique esse perfecta. Nam & labuntur aliquando, & oneri cedunt, & indulgent ingeniorum suorum voluptati: nec semper intendunt animum, & nonnunquam fatigantur* (1).

E' vero però, che noi, che non siamo *Avvocato flagionato*, ma poco avvezzi a maneggiare la ragion civile; a fronte di un tanto grande, e degno Uomo, quanto egli è l'Autor della *Difesa della Regia Dogana*, paventiamo non poco, e molto ci affanniamo; potendo noi si con ragione dire: *Verum ita se res habet, ut ego, qui neque usu satis, & ingenio parum possum, cum patrono disertissimo comparer* (2). Aggiugnendosi di vantaggio, che oltre di tutti quegl'incommodi, di cui lagnavasi quel quasi divin' Oratore avvenirgli nella sua causa; addiviene anche a noi quello, che *Temporis quidem certe vix satis habui, ut rem tantam, tot controversiis implicatam possem cognoscere* (3).

Ma siccome quegli ripose ogni sua fiducia in *Cajo Aquilio*, e coloro tutti, che seco doveano la causa di *Pubblio Quinzio* determinare; così, riponendo noi ogni nostra speranza nella incorrotta, e soda giustizia, e nel vasto sapere del venerando Capo di quel Tribunale Supremo, e di que' gravi Senatori, che la causa dell' Assentista di Marina debbono decider', e giudicare, diciamo anch'esso loro: *Quæ quo plura sunt, eo te, & hos, qui tibi in consilio adsunt, meliori mente nostra verba audire oportebit: ut multis incommodis veritas debilitata, tandem æquitate talium virorum recreetur* (4).

Quindi prima di venir' a risponder' alle ragioni addotte in difesa della Regia Dogana; abbisogna, che ci allarghiamo un poco nel narrare ciocchè avvenne in questo partito. Sin

(1) *Quintil. instit. Orator. lib.10. cap.1.*

(2) *Cicer. pro Publ.Quint. §.1. num.2. edit. Verburgii Amstelodam. ann. 1724.*

(3) *Cic.ibidem.3.*

(4) *Cic. ibid. num.4.*

Sin dal dì 14. di Febbrajo dell'anno 1749. la Maestà del Rè Signor nostro, per sua Secreterìa di Stato, Guerra, e Marina, con suo Regal ordine impose all' Eccellentissimo Signor Capitan Generale della Squadra Marittima Signor Balì Fra D. Michele Reggio, che, come Presidente della Regia Giunta di Marina, provveduto avesse per lo nuovo appalto dell'armamento, e mantenimento della Regia Squadra marittima; giacchè dovea nella fine di Agosto dello stesso anno aver compimento quello, che teneasi da Monsieur Toussaint Combe; con prevenire detto Eccellentissimo Signore, che per quanto toccava a franchigie, che godute avea il precedente Assentista, non si sarebbero concedute nel nuovo Assiento, o sia appalto, per ciochè riguardava la Regia Dogana (1).

In eseguimento di cotal'ordine Regale, dalla Reg. Giunta di Marina si ferono pubblicare i banni; dopo di cui alcune offerte comparir si videro; ma perchè certe pretendeano l'anticipazione di duc. 24. m., e l'assegnamento mensale di duc. 12. m.; e volevano soltanto somministrar' il mantenimento a prezzi certi ne' soli dominj del Rè Signor nostro, com' erasi accostumato nell'Asiento del Combe, e non già allorchè la Squadra marittima fuori de' dominj navigava; volendo allora, che dalla R. Corte si fosse pagato il prezzo, che si fosse speso per lo mantenimento; ed alcune, oltre di tali condizioni, e patti, pretendeano, che si fosse fatto un solo Asiento, così del mantenimento, ed armamento delle R. Galee, e somministrazione de' viveri a' Regj Vascelli, ed altri Navigli della Squadra Regale, come delle minotenze, e sartiame; non furono perciò quelle accettate; poichè volea la Maestà del nostro Monarca, che anticipazione non se ne fosse accordata; e che l' assegnamento mensale fosse stato di soli ducati settemila, da pagarsi in Sicilia; e 'l dippiù dell' importare, dopo l'aggiustamento de' conti. Volendo ancora, che sempre allo stesso prezzo si fosse il tutto somministrato, o che la Squadra fosse stata ne' suoi Regali dominj, o che fuori d'essi si fosse ritruovata; e finalmente, che tre appalti fatti si fossero, e non uno; acciò non si fossero inabilitati altri concorrenti; ed in tal guisa non n'avesse risentito danno la Regia Corte; secondochè tutto ciò si ravvisa da quanto si riferisce dal Signor Contadore di marina fu D. Giuseppe Emanuele Valle (2).

A 7 Nes-

(1) *Fol. 1. & 2. atti dell' Assiento di Marina dell' anno 1749.*

(2) *Fol. 12. ad 15. di detti atti.*

Neſſuno allora ebbe il coraggio di accettare tai patti; onde molto tempo decorſe, ſenza poterſi dar camino al proſeguimento dell' Aſſiento; allora quando, comparendo quell'odierno Aſſentiſta, che con dolce ironia, ſi appella *generoſo* dall' Autor della *Difeſa* della Regia Dogana, generoſamente fece accettare la offerta dall'Avvocato Signor D. Giam Battiſta Arnone, ſenza quell' anticipazione di ducati 24. mila, che godut' avea il Combe; col ſolo aſſegnamento di ducati ſettemila il meſe in Sicilia; e coll' obbligazione riſchioſiſſima di ſomminiſtrare in qualunque luogo, ove la Squadra ſi portaſſe, tutto ciò, che le abbiſogna, agli ſteſſi prezzi, per cui l' appalto fuſſe rimaſo nell'aſta fiſcale; e diviſe altresì quell' Aſſiento, che ſino allora era ſtato uno, in tre, acciò in tal guiſa ognuno l'agio avendo di poter concorrervi, maggiormente ſi foſſe vantaggiato il vero intereſſe del Re Signor noſtro; ſiccome ſi ravviſa dall' accettazione fattane dal rammentato Signor Avvocato Arnone (1). Potendoſi anche oſſervare dal Regal Diſpaccio de' 9. Giugno 1749., quanto gravoſa la Maeſtà del Rè ſtimava l'anticipazione, ed altre coſe, che richiedevanſi dagli altri (2).

Fra gli altri patti, che vi ſono nella offerta, evvi quello di dover pagare *i diritti di Dogana ſpettantino alla Maeſtà del Rè, così in proprietà, come in amminiſtrazione* (3); e per ciò che a'diritti degli altri Arrendamenti appartienſi, quantunque di queſti ſe ne foſſero conceduti gli ordini per le franchigie; ha la obbligazione l' Aſſentiſta di pagarne la ſomma in beneſizio della ſteſſa Regia Corte nell' appuramento de' conti, come ravviſaſi dal Regal Diſpaccio (4).

Egli però è d' avvertirſi, che cotal' Aſſiento (a riſerba delle franchigie; dell' anticipazione di ducati 24. mila; prezzi ſempre determinat' in ogni luogo; ed altro di ſopra narrato) fu fatto colle ſteſſe leggi, e patti dell' antecedente; ſiccom' eſpreſſamente ravviſaſi dalla poſtilla fatta dal Signor Contador di Marina, le cui parole debbonſi quì traſcrivere.

SIENDO EL PARTIDO, O ASSIENTO QUE SE HAZE CON LAS MISMAS CIRCOSTANZIAS, Y OBLIGAZIONES QUE EL

---

(1) *Fol.52. ad 53. di detti atti.*

(2) *Fol.22., & 23. di detti atti.*

(3) *Fol.33. lit.B. detti atti.*

(4) *Fol.109., & 110. detti atti.*

EL QUE ACTUALMENTE TIENE D. TOUSSAINT COMBE', NO ME OCURRE, QUE ANADIR A LAS REFLECCIONES QUE SOBRE EL HIZE, Y AZEPTO'; VASO LAS QUALES (DE QUE ACOMPAÑO COPIA) Y LAS QUE TENGO POSTERIORMENTE DADOS PERTINEZIENTES AL MISMO PARTIDO (1).

Di altri patti, e postille, che si considerano nella Difesa della Regia Dogana; ove sarà più opportuno, ne ragioneremo.

Seguì la licitazione, e noi non neghiamo, nè si è giammai detto, che non ci sieno stati Competitori; ma se costoro vi furono, avvenne propriamente *per lo generoso Assentista*, senza di cui, la Regia Corte, o dovea soggiacere a tutte quelle leggi, e patti, che vi erano nelle offerte altrui, ben note a chi ben c' intende, e liberarsi il partito per quel che altri volea; ovvero farsi in amministrazione per la Regia Corte; onde fu, che seguì lo strepitoso abbassamento di ducati 130. mila sull'intero partito, con tanti patti, e condizioni, quante narrate se ne sono, che nel precedente non v' erano in conto alcuno; quali di considerevol vantaggio ancora sono della Regia Corte.

Dal mese di Settembre dell' anno 1749., sino a Marzo dell' anno seguente 1750., dall' Assentista D. Domenico di Chiara s' introdusse pacificamente, e senza contraddizion' alcuna nella Regia Darsina, tutto ciò, che gli abbisognava per lo suo Assiento; cioè di quel che ivi dal Regno, o da fuori Regno immetteva, ne pagava i diritti spettanti alla Regia Dogana; tutto ciò, che in questa Capitale si fabbricava, e manofatturava, senza pagamento di diritto alcuno doganale; ma dovendo poi partir da questo porto la Nave Concezione; si vide posta in campo la pretensione della Regia Dogana, di voler riscuotere dal lardo, che per l' uso di quella doveasi consegnare, il diritto doganale, non ostante, che nato, e manofatturato egli fosse in questa Capitale; e non essendo stata valevole, nè preghiera, nè ragione per renderne persuasa la Regia Dogana, che cotal diritto non doveasi; fu l'Assentista obbligato, per non mancare al servigio Regale, ed alla premura, che aveasi per la sollecita partenza della nave, far deposito del preteso diritto.

Dopo ciò, altra pretensione si vide sorgere; poichè per la stessa roba

A 8 nata

(1) *Fol.* 55. *at.*

nata, o manofatturata in questa stessa Città, e che nella Regia Darsina dalla Squadra, e gente addetta al suo servigio, o in terra, o in quel picciol seno di mare, ove sono le Galee, e Navi ancorate, si consumava, e consumasi, si pretese ancora il diritto medesimo, sull' appoggio di alcune ragioni, che oggi così copiosamente si sono da maestra mano descritte nella dottissima, ed eruditissima *Difesa della Regia Dogana*.

Furono di bel nuovo replicate le preghiere, e rincalzate le ragioni dall' Assentista; ma scusandosi la Regia Dogana, e suo, per ogni verso lodevolissimo, e zelantissimo Signor Marchese Amministratore, di poterlo permettere; disse, che facea mestiere sporsine dall' Assentista supplica alla Maestà del Rè Signor nostro, per attenderne la sua Regal determinazione. Allora l' Assentista ricorse alla Regal Clemenza del nostro Monarca, ed il tutto umiliò a' suoi Regali piedi; e fu indi la supplica rimessa alla Regia Giunta di Marina (1); cui essendo ben noti, e presenti tutt'i patti dell'Asiento presente, e decorso, e ciocchè si è nel precedente Asiento praticato; dopo essersi due volte inteso l' Avvocato dell' Assentista; con esservi anche due volte intervenuto il degnissimo Signor Cavaliero Presidente Assessore della Regia Dogana, fu, dopo altro tempo, data fuori la Consulta a favor dell' Assentista. Ma fattasine altra contraria dal rammentato veneratissimo Signor Cavaliero Presidente Assessore; ambedue furono dal nostro Sovrano rimesse al Tribunale della Regia Camera, acciò con tre giustissimi, e dottissimi Signori Consiglieri aggiunti, avesse la causa decisa in termine di giustizia.

Si stimò allora farsi dall'Avvocato dell'Assentista, fra pochi giorni, una nota di ragioni, che dette alle stampe col titolo di *Ragionamento per D. Domenico di Chiara*, col dippiù, che viene censurato nella *Difesa della Regia Dogana*. Si ragionò in Ruota lungamente, debolmente dall' Avvocato dell' Assentista; dottamente da' Signori Avvocati della Regia Dogana. Doveasi decidere; si pigliò tempo dalla Regia Dogana; per cui finalmente si è data fuori cotanto dottissima, ed eloquentissima scrittura.

Questa dunque è la fedel narrazione degli avvenimenti di cotesta Causa, sinora seguiti; onde noi, dividendo in due Capi questa nostra risposta, speriamo dimostrare, che non reggano le ragioni, che si adducono

(1) *Fol. 1., & 2. Atti per lo ricorso fatto a S.M. dall'Assentista.*

ſono nella Difeſa dat' alle ſtampe per la Regia Dogana; ed in ciò facendo, proccureremo farla d' Avvocato, sfornito bensì d' ogni dottrina, e non miga già da *Ciruſico*; proſeguendo perciò lo ſteſs' ordine dal dottiſſimo Anonimo tenuto.

C A P O I.

Che la Regia Darſina non ſia un luogo ſeparato, ne per natura, ne per effetto di legge, e diſpoſizione del Principato, da tutto il rimanente di queſta Città; e che perciò, quantunque ſi doveſſe avere, come ſi hanno gli altri luoghi, ove ſono ſituate le Sbarre, poſs' ancora l' Aſſentiſta di Marina introdurvi roba nata, o manofatturata in queſta Capitale, Borghi, Diſtretto, e Caſali per uſo, e ſervigio della Regia Squadra, allorchè è nella Darſina, ſenza doverne pagare i diritti alla Regia Dogana.

QUel poverino Avvocato dell'Aſſentiſta, credetteſi di aver dimoſtrata ſua ragione, allorchè, per pruovare, che la Regia Darſina non ſia luogo diſtinto, e ſeparato da queſta Città (almeno per quanto ſi attiene alla riſcoſſion de'diritti doganali della roba, che nata nella medeſima Città, ivi s'introduce dall'Aſſentiſta per uſo, e ſervigio della Regia Squadra Marittima) intrapreſe, che quella, o era parte della ſteſſa Città per effetto di legge; o almeno edifizio continente della Città; o al più Borgo, o Diſtretto; alcun di cui, qual ora foſs'ella ſtata, non doveaſi diritto alcuno doganale per così fatta roba a tal'uopo neceſſaria, ſoddisfare. E dopo aver' egli nel ſuo Ragionamento dimoſtrato, che 'l Cittadino nella ſua propria patria, anche della roba, di cui fa mercatanzia, non ſia obbligato a ſoggiacere a tai diritti, qualora, ivi naſcendo, colà ſteſſo ſi conſumi (1) (e ſpezialmente per i Napolitani, aggiugniamo ora anche la grazia della

(1) *Ragionamento per D.Domenico di Chiara pag.*12.

della gloriosa memoria di Ferdinando il Cattolico (1)); passò poi a divisare, per qual ragione non sia la Darsina divisa, e separata da questa Città; ma essere o sua parte, ovver' edifizio continente; e facendo tornar in vita i morti, *richiamò in soccorso Aristotile da Stagira, il Pufendorfio dalla Svezia, il Bodino dalla Francia, Marco Varrone dalle Anticaglie di Roma, Paolo, Marcello, Alfeno, U'piano o da'lati degl'Imperadori Romani o dal Prefetto Pretorio di Alessandria; ed i dotti Chiosatori del Deuteronomio il Cuneo, il Nicolai* (2). Ma cotal soccorso, perchè dato da' morti tornati allo stante in vita, e perciò senza forza, e vigore; è riuscito inutile, e senza effetto; essendosene ognuno ritornato pe' fatti suoi *per aliam viam in Regionem suam.*

Son rimasi soltanto il *Cuneo*, e 'l *Nicolai* a sgridare contro l'Avvocato dell'Assentista, per qual cagione l'abbia egli chiamati in suo soccorso come *dotti Chiosatori del Deuteronomio*, quando giammai non lo sono di quello stati Chiosatori? Per lo *Cuneo*, si scusa il povero Avvocato dell'Assentista, ch'egli, per tale non l'abbia chiamato in soccorso nel suo Ragionamento; sapendo, che le sue opere gli vengono descritte da *Tommaso Pope Blount* (3) nella seguente guisa: *Extant Sardi venales, extat Satyra Menippea; extant libri tres de Republica Hebræorum; extat exercitationum oratoriarum inauguratio; extant orationes varii argumenti; extat animadversionum liber in Nonni Dionisiaca.* Per lo *Nicolai*, si schermisce, che abbia chiesto il suo soccorso, come chiosatore del *Cuneo de Republica Hebræorum*, e non già del *Deuteronomio*; e perciò se la veggano con chi spetta.

Ma senza che quegli avesse chiamati tanti testimonj in suo soccorso, per voler pruovare, che la Darsina non sia distinta, e separata da questa Città; bastava uno solo addurne; che costui subito gli avrebbe mostrato il contrario; questi è *Pomponio*, il quale, venendo in soccorso altrui (o da' fianchi dell' *Imperador Alessandro Severo*, o da altro luogo, noi non sappiamo, ma se la veggano il *Lampridio* (4), e 'l *Pan-*

---

(1) *Capit. Ferdin. Cathol. expedita Segoviæ* 5. *Octobr.* 1505. *inter capit.*, & *grat. Neap. capit.* 30.

(2) *Difesa della Reg. Dog. pag.* 19. & 20.

(3) *Censura celebriorum auctorum Londini* 1690. *fol. mihi* 659.

(4) *Lamprid. in Alexandro Severo in fin.*

Pancirola (1)) avvertisce: *Territorium est universitas agrorum intra fines cujusque Civitatis, quod ab eo dictum, quidam ajunt, quod Magistratus ejus loci intra eos fines terrendi, idest, summovendi jus habent* (2). Or se noi ringraziassimo *Pomponio*, che come *Dio ha voluto, ci ha fatto ciò sapere* (3), per provare, che la Regia Darsina sia *per effetto di legge* separata, e distinta da questa Città, che si direbbe di noi? la minor cosa, che anche noi saremmo un'*Archiloco*; ma perchè lo dice altri,

Quem penes arbitrium est, & jus, & norma loquendi (4)

perciò noi soltanto n' esamineremo la verità, e la forza; nel mentre quel troppo inetto Avvocato, ravvedendosi del suo errore, stia a gridare: *Heu quantum est, quod nescimus!* perchè noi avvalendoci di ciocchè scrisse ne'proprj termini di limiti, e divisioni il dottissimo, e sommo erudito *Goglielmo Goesio* de'valentissimi *Niccola Rigalto*, e *Giovanni Lorembergo*, diciamo, *in his magis conatus, quam successus est laudandus* (5).

Ma prima di venire a capo del vero, e chiaro intendimento di *Pomponio*, e di tutti que' valentissimi Autori nella *Difesa della Regia Dogana* addotti, affinchè non si creda, che anche noi siamo soltanto *avvezzi a pensare, che sotto nome di Territorio, non s'intenda mai altro, che il suo campo, o la sua vigna, o il terreno, su del quale un luogo, una Villa, una Città sta fabricata; e non esser questo un di quelli indovinelli, che si propongono a' fanciulli, a sciorsi come un gran problema* (6); fa mestiere notare alcune cose, per ben'intendere, che cosa voglia dinotar *Pomponio*, allorchè dic' egli, *Territorium est universitas agrorum intra fines cujusque Civitatis*; e perciò ci si permetta ripetere un poco la materia dal suo principio.

Allevati già *Romolo*, e *Remo* di soppiatto da *Faustolo* Sopraintendente degli armenti di *Amulio Rè di Alba*, ed ucciso costui, ed a *Numitore* il Regno restituito; concesse costui a' suoi nipoti *Romolo*, *e Re-*

---

(1) *Panzirol. de claris legum interpretibus lib. 1. cap. 43.*

(2) *L. 239. §. 8. D. de verbor. signif.*

(3) *Difesa della Dog. pag. 20.*

(4) *Horat. de art. poet. vers. 73.*

(5) *Wilelmus Goesius antiquitatum agrariarum liber singularis cap. 8. Quid limes, fol. mihi 69. edit. Amstelod. anni 1674.*

(6) *Difesa della Reg. Dog. pag. 23.*

e *Remo* alcuna terra, o sia campo, nel luogo stesso, ov'essi erano stati allevati, affine di colà una Colonia edificare (1). Era questo campo sito già nello stesso terreno *Albano*, o sia d'*Alba*. Edificatasi ivi la nuova Colonia, e datole il nome di Roma; angustissima era la estensione di quel campo che incominciò ad appellarsi *Ager Romanus*; onde *Fabio Pittore* (2) scrisse, ch'era quello in tempo di *Romolo* a guisa d'un'arco, a cui sembrava servir di corda il Tevere; ma debellati poi i *Ceniti*, gli *Antennati*, e *Crustumeri* da *Romolo*; incominciò tratto tratto ad ampliarsi; e sparsa indi tra'popoli vicini la fama del valore di *Romolo*, e della clemenza, con cui ricevea coloro stessi, ch'e' debellava; si aggiunsero seco molti valorosi uomini Etruschi col loro Capitano *Celio*.

Stabilitasi dipoi la pace co'*Sabini*, maggiormente crebbe, e si avanzò il campo, o sia quello *Ager Romanus*. Multati dopo i *Camerini*, prima della terza parte, indi della metà del loro campo, o terreno; e seguentemente a'*Fidenati*, e *Vejenti* tolt'ancora parte del loro terreno; tutto ciò ampliò il terreno, o sia quell'*Ager Romanus*. E così dopo, tutte quelle Città, quelle Provincie, que'Popoli, che furono in processo di tempo sottomessi alla Romana Repubblica, ed indi agl'Imperadori Romani, tutto veniva appellato *Ager Romanus*. E quindi sembra, che saviamente fu scritto: *Ager itaque Romanus, plena significatione sumptus, aut primus ille fuit ab Albano Rege concessus; aut ab hostibus ereptus inter cives distributus; aut jure imperii, cum populis victis civitas, legesque relinquebantur, sed Romano imperio obsequi tenebantur; ut primum Latini, deinde Hetrusci, aliique populi innumerabiles: aut dedititiorum, qui seu victi, seu clementia, virtuteque Romanorum invitati, sed ad sui defensionem, tuitionemque dedebant Romanis, quorum primi Medulli, post Campani: victae autem fuere penè totius terrarum Orbis Regiones* (3).

Tutto dunque quel tratto, e Regioni, e Provincie al Popolo Romano, nell'anzidetta maniera soggette, appellavansi *Ager Romanus*, o *Agri Romani*. In questo campo Romano dunque, vi erano, come si è detto

(1) *Liv. lib. 1. cap. 5., & seq. pag. 33. & seq. Edit. Lugd. Batavor. ann. 1738. curante Arn. Drakemborch.*

(2) *Apud Sigonium de antiquo jur. Civium Roman. lib. 1. cap. 2.*

(3) *Vid. Notam ad Carol. Sigon. loc. cit. num. 28. in fin.*

detto, Regioni, Provincie, Città, Paghi, Vichi, ed altre abitazioni. La Provincia comprendeva più Città, Colonie, e Municipj; quali tutte componevano la Provincia; per esempio la *Pisidia*, la *Licaonia* &c., ed era questa, parte di quel Campo, e terreno Romano. La Città conteneva un certo determinato luogo, o sia circuito di campo racchiuso, e terminato da' confini di quella; e questa porzione, o sia unione di campo, o terreno in tal guisa terminato, appellavasi *Territorio*; siccome la unione di più Città, Colonie, e Municipj appellavasi Provincia; e quindi dottamente scrisse l' eruditissimo *Giacomo Cujacio*: *Præsides sub jurisdictione, & cura sua habent, non unum Territorium, sed plura; non unum Municipium, sed plura Municipia, Universitatem Territorii, & Universitatem Civitatum . . . . . . Territorium est Universitas agrorum unius Civitatis. Provincia est Universitas plurium Civitatum, Municipiorum, Coloniarum; sed idem tamen est in Provincia, quod in Territorio, ut etiam suos quisque Magistratus provincialis fines, hoc est, terminos Provinciæ suæ non excedat in jure dicundo* (1).

Or dunque, siccome un complesso, diciam così, di più Città, Municipj, e Colonie contenute tra certi limiti, e confini, veniva appellato Provincia; così un complesso di campi circondato, e racchiuso da' fini, e limiti di alcuna Città, chiamavasi, e si nomina *Territorio*; in guisachè fin dove stendevansi, e giungono i confini della Città, ivi giugne il Territorio di quella.

Inoltre, egli è da sapersi, che per nome di Magistrato, non vuolsi già intendere ogni spezie, diciam così, di Magistrato, che vi sia nella Città, come per esempio in Roma era quello del *Pretore Urbano*, quello del *Pretore Pellegrino*, quello de' *Censori*, quello de' *Questori*, e tanti altri; ma sotto nome di Magistrato, tutti questi, e tutti que' che in una Colonia, Municipio, Prefettura, ed altro luogo erano, venivano compresi; onde leggiamo da un frammento della legge *Mamilia* ciò che siegue: *Quæ Colonia hac lege deducta, quodve Municipium, Præfectura, Forum, Conciliabulum constitutum erit; qui ager intra fines eorum erit; qui termini in eo agro statuti erunt, quo in loco terminus non extabit, in eo loco is, cujus is ager erit terminum restituendum curato; utque recte factum esse velit*

(1) *Cujac. ad lib. 2. Digest. tit. 1. de jurisdict. tom. 7. edit. Neap. pag. 99. lit. E.*

velit; *idque Magistratus*, *qui in ea Colonia*, *Municipio*, *Præfectura*, *Foro*, *Conciliabulo jure dicundo præerit*, *facito*, *ut fiat* (1).

Ciò premesso, deesi ancor notare, che *Pomponio* avvisa nel suo testo, che 'l Territorio *ab eo dictum quidam ajunt*, per la contesa, che vi era intorno alla denominazione, o sia origine di tal parola; poichè altri volea, che così si appellasse, quasi *Tauritorium*; o *Terribovium* (2); perchè nella edificazione delle Città, seguendosi da' Romani il costume degli Etruschi, si designava il terreno coll'aratro tirato da uno toro a destra, e da una vacca a sinistra, e 'l luogo *terebant*; altri lo chiamavano *Territorio*, perchè in tutto il distretto di quel luogo il Magistrato avea potestà *terrendi*, o *summovendi*; poichè precedendogl' i *Littori*, facevano costoro il popolo s'argare, onde *Livio* scrisse: *Lictor summove turbam*, & *da viam domino ad prebendendum mancipium* (3); ed altrove: *In prætorio tetenderunt Albius*, & *Atrius*, *Classicum apud eos cecinit*; *signum ab iis petitum est*: *sederunt in Tribunali Publii Scipionis*: *Lictor adparuit*: *summovente eo incesserunt*, ovvero, *summoto incesserunt*, come altri vogliono (4).

Molti, seguitando questa stessa denominazione, scrissero: *si rationem appellationis hujus tractemus*, *Territorium est*, *quicquid hostis terrendi causa constitutum est* (5); E quel *Silvio Flacco* stesso additatoci nella *Difesa della Regia Dogana* per errore dell' Impressore nella *pag*.3., ove di quello non parla, ma nella *pag*.4., scrisse: *Bellis enim gestis*, *victores Populi*, *terras omnes*, *ex quibus victos ejecerunt*, *publicavere*, *atque universaliter Territorium dixerunt intra cujus fines jus dicendi esset* (6).

Tut-

(1) *Vid.Rei agrariæ Scriptores Collectos a VVilelmo.Goesio fol.mihi* 339. *Edit. Amstelodam. ann.*1674., *ubi tria capita legis Mamiliæ extant.*

(2) *Cato in origin. lib.*5.

(3) *Livius* 3. 48.

(4) *Liv.*28.27. *edit. Amstelodam. ann.*1741. *curante Arn. Drakenborch.*

(5) *Frontinus de limitibus agrorum edit. Goesianæ fol. mihi* 41. *in fin.*, & 42. *Amstelodam* 1674.

(6) *Silvius Flacc. de condit. agrorum edit. Goesianæ fol. mihi* 3. *Amstelod. ann.*1674.

Tutto ciò avvertito, più agevolmente s'intende ciocchè *Pomponio* scrisse, cioè: *Territorium est Universitas agrorum, intra fines cujusque Civitatis, quod ab eo dictum, quidam ajunt: quod Magistratus ejus loci, intra eos fines terrendi, idest, summovendi jus habent*, ovvero, *habet*, come leggesi nelle Pandotte Fiorentine, e scrive ancora *Scipione Gentile* (1).

Allorchè dicesi, *Territorium est Universitas agrorum intra fines cujusque Civitatis*, non vuolsi già intendere, che ne'limiti, e confini di alcuna Città, vi sia un *Territorio*, e luogo, in cui avendo alcun Magistrato il *jus terrendi*, o sia l'esercizio di alcuna giurisdizione; sia perciò quel luogo distinto, e separato dal rimanente della Città; mai nò; mentre vuol'intendersi, che 'l *Territorio* di una Città sia tutto quel luogo, il quale è al di dentro de' limiti, e confini di qualunque Città; e quindi il dottissimo, ed eruditissimo *Dioniggi Gotofredi* (2), appresso a quella parola, *Territorium*, vi soggiugne, *Civitatis*; cioè, *Territorium Civitatis est Universitas agrorum, intra fines cujusque Civitatis*; in guisacchè tutto quel luogo, il quale si rinviene *intra fines Civitatis*, sia *Territorio* della Città; e quindi saggiamente il dottissimo *Cujacio*, come avvisammo, scrisse, ed ammaestrò: *Territorium est Universitas agrorum unius Civitatis. Provincia est Universitas plurium Civitatum, Municipiorum, Coloniarum* (3).

Ora per conoscersi quale sia il *Territorio* d'una Città, non deesi ricorrere già al vedere fin dove si stenda la giurisdizione, o il *jus terrendi* del Magistrato di quella Città; mentre questi ha il *jus terrendi intra fines Civitatis*, come vuole *Pomponio*; e perciò sarebbe *petere principia*, direbbe il *Loico*; ma deesi bensì ricorrere ad osservare, quali sieno i confini, e limiti di ciascheduna Città, per saperne il *Territorio*; e fin dove questo si stenda, e giunga; e per sapere quali sieno tai limiti, e confini, se al vero non ci apponiamo, deesi ricorrere a vedere, che cosa venga sotto nome di Città; ed allora vedrassi, che questa (come disse quel mal'accorto Avvocato dell' Assenti-

sta.

(1) *Originum ad pandectas lib. singular. apud Everard. Ottonem in Thesaur. tom.4. pag.1394.*

(2) *Dion.Gothofr. Corpus juris civil. ad hanc legem.*

(3) *Cujac. ad l. ultim. D. De jurisdict. tom. 7. edit. Neapol. fol. mihi 99. lit.E.*

sta (1)) *continentibus ædificiis finitur* (2) ; come vuole quel *maledetto Paolo*.

Ma acciò si vegga quanto assennatamente, e con maturezza, da Avvocato, e Giurisprudente parlò quell'Avvocato dell'Assentista, che ora già si *ha messi gl'istituti in mano*; soggiunse, che quella differenza tra *Urbs*, e *Civitas*, di cui egli sul principio fe parola (3), era una distinzione materiale, ma *propriamente ragionando, sotto nome di Città, non venivano già gli edifizj eretti, e costrutti al di dentro, o al di fuori delle mura; ma si bene una moltitudine, ed unione di Uomini, che compongono una civile Società, retta, e governata da leggi, e Magistrati, affine di ordinatamente vivere, e regolatamente* (4) ; e richiamò in suo soccorso per sostenere questa sua savia proposizione *Aristotile da Stagira*, *Bodino dalla Francia*, e *Cesare* da' Campi elisi ; e noi ora appelliamo in nostro soccorso anche *Luciano da Samosa*, il quale fa in tal guisa parlar' a *Solone* (5). *Civitatem enim non in ædificationibus inesse judicamus, ut sunt moenia, & templa, & navalia, sed ista quidem, uti corpus quoddam firmum, & immobile esse, ad receptionem, & securitatem civium; vim vero omnem ponimus in Civibus: hos enim esse, qui ista impleant, & gubernent, & perficiant omnia, & custodiant, quale quid in unoquoque nostrum est anima*. Indi quell' Avvocato soggiunse (6); *Ed in questo caso, quegli abitanti, e Cittadini della Darsina, non formano peravventura lo stesso Corpo con tutti gli altri, che sono in tutto l'altro continente della Città? si certo; perchè quelli hanno lo stesso dritto, che hanno gli altri di altri luoghi della Città; ed alle medesime leggi sono soggetti, ed obbligati*; e chiamò ancora in suo soccorso l' *Apulejo* rapportato dal *Pufendorfio*; e 'l *Bodino*, che non già nel *cap. 12. del primo libro*, ove per errore dell'Impressore ci si addita nella *Difesa della Regia* Do-

---

(1) *Ragionam. per D.Dom. di Chiara pag. 15.*

(2) *L. 2. D. de verb. sign.*

(3) *Ragionamento pag. 15. & 16.*

(4) *Ragionamento per D.Domenico di Chiara pag. 17.*

(5) *In Dialog. Anacharsis, sive de exercitationibus, vulgo de Gymnasiis fol. mihi 900. tom. 2. edit. Amstelod. 1743.*

(6) *Pagin. 18. Ragionamento per D.Domenico di Chiara.*

Dogana (1) due volte; ma sì bene nel *capo 6. del primo libro* (giacchè appena questo contiene dieci capi; almeno come noi troviamo notato nel nostro *Repertorio*) il *Bodino* dunque, non già dimezzatamente, come si trascrive, ma più distesamente avvisa, che sovente sogliono litigj surgere: *Quia nemo hactenus, quantum intelligere possum, his definitionibus usus est, rem ipsam per se obscuram exemplis illustrare placet. Nam sæpe graves controversiæ, tum Principibus, tum etiam civibus inter ipsos intercedunt, propter harum rerum ignorationem: quin etiam illi ipsi disciplinæ civilis interpretes, a quibus civilis scientia petenda nobis erat, sæpe civium, ac peregrinorum jura, sæpius etiam Urbis, ac Civitatis appellationem confuderunt* (2); e quindi per torre i litigj, e non confondere la denominazione *Urbis*, *& Civitatis*, fece quella distinzione l' Avvocato dell'Assentista; per non esser colto, ed uccellato, a guisa degli Ateniesi, dallo equivoco ragionare.

Ma di grazia a che schernire cotanto l'Avvocato dell'Assentista per così sode massime profferite, quando, lo stesso *Alberico Gentile* addotto dall'*Autor della Difesa della Regia Dogana* (3) per rimproverare, e rinfacciare a quell'Avvocato il suo gran fallo, nel medesimo luogo, che vien citato, difende, e si fa campione di quel meschino; ed acciò non lavoriamo alla Mosaica, con raccogliere que' pezzolini, che fanno al nostro disegno; e ciocchè quello guasta, si getti nell' obblìo; fa mestiere tutto il suo contesto quì trascrivere: *Cæterum contigere videtur, ut intra fines quid sit, nec sit Territorii; siquidem in alieno agro, id: REGIONE, videmus inclusa, quæ jure Territorii, hoc est terrendi, ad alios spectant. SIC ISAURIA CLUSA AGRIS ROMANÆ DITIONIS, NON ERAT TAMEN ROMANI TERRITORII. Sexcenta hæc sunt. Et sic est aliquid intra fines, quod non est territorii, quoniam non est jus terrendi; item est aliquid extra fines, quod est territorium, quod est scilicet jus terrendi*. VERUM, HÆC NON ESSE EXTRA FINES CIVITATIS, NON INTRA FINES ALTERIUS CIVITATIS, RECTIUS CREDIMUS, NAM JURISCON-

CON-

(1) *Pagin. 20., & 21.*

(2) *Bodin. de Republ. lib. 1. cap. 6. num. 49. edit. Francofur. ann. 1591.*

(3) *Pagin. 22. & 23.*

SULTUS (e questi è *Alberico Gentile*, che anche parla (1)) *non dixit*, urbis, *aut* opidi, *sed* Civitat s, *quæ homines spectat*, *& eorum jus*; *adeoque cum sint homines*, *& jus eorum in agris illis separatis*, *clusis alia Regione*, *utique*, *& agri illi de territorio Civitatis censebuntur*. *Est quippe Universitas*, *hoc est collectio quædam juris intellectu*, *non tam unitio corporum*, *agrorum* (2).

Or parli *Alberico Centile*, e dica, che bisognava farla d'*Avvocato*, e non *da Cirusico*; parli, e dica, che quella *janua Coeli* (3), o che quel *Giove terminale* (4), stiano colà per *confine*, *e limite*; perchè noi diciamo, che non ha saputo, che dirsi quell' Avvocato. Parli l'*Alberico*, e dica, che per quella

Speciosa Regii Navalis janua, *finem indicat*;

la Darsina sia distinta, e separata dalla Città; perchè noi diciamo, che quegli non ha parlato di luogo *intra fines Civitatis*, nè di luogo *extra fines Civitatis*, ma di *Regione*, come diremo; e che non mai gli è venuto in testa di dire, che quella porta sia un contrasegno, un termine, un confine, con cui la *Darsina dal rimanente Corpo della Città venga separata*, *e distinta* (5).

Ma giacchè si adducono tanti esempj nella *Difesa della Regia Dogana*, fino a servirsi della stessa frase del *Gentile*, *sexcenta hæc sunt*; veggiamo un poco se questi si confanno al caso, di cui noi trattiamo; e se ciocchè tutti gli Autori addotti in quella *Difesa* insegnano, adattar si poss'alla Darsina.

Primieramente l'esempio degli Isauri feroci, che si chiamano in soccorso altrui (6), nulla ha che fare colla Darsina; perchè quantunque l'*Alberico Gentile* si valga di quello; ben' egli si adatta al senso, ed intendimento del *Gentile*; mentre favellando quel gravissimo Uomo, non già di territorio di Città, ma d'una *Provincia*, dice, che in essa vi puol' esser luogo, o *Regione*, che circondata sia da territorj, in cui altri abbia il *jus terrendi*, e non l'abbia in quel luogo, o *Regione*; e perciò si spiega così: *Cæterum contigere videtur*, *ut intra*

(1) *Difesa per la Regia Dog. pag.* 22.
(2) *Alberic.Gentil.ad l.*239. *§.territorium D.de verbor.signif.*
(3) *Difesa della Dog. pag.*47.
(4) *Ibid. pag.*45.
(5) *Difesa della Reg. Dog. pag.*32.
(6) *Difesa della Reg. Dog. pag.* 23.

tra fines quid sit, *nec sit territorii : Siquidem in alieno agro*, *idest REGIONE*, *videmus inclusa*, *quæ jure territorii*, *hoc est terrendi*, *ad alios spectant*. *Sic Isauria clusa agris Romanæ ditionis*, *non erat tamen Romani Territorii* (1).

Or che vi sembra, si può quindi trarre l' argomento; dentro a' confini della Città di Napoli vi è la Darsina, il *jus terrendi* di cui spetta ad altri; dunque non è del territorio della Città di Napoli? noi crediamo, che non regga cotal' argomento.

Ed eccone la ragione, nella stessa Città di Roma eravi il *Pretore Urbano*, e'l *Pellegrino*, di cui il primo avea il *jus terrendi supra Cives*, l'altro *supra peregrinos*; eranvi tanti altri Magistrati, per quanti ne rapportano l' *Ottomanno*, il *Sigonio*, il *Sallengra*, il *Grutero*, ed infiniti altri Scrittori moderni; oltre il *Livio*, il *Floro*, e cento altri; dimodochè tutti esercitavano giurisdizione nella stessa Città; era dunque quella distinta di territorio, perchè vi erano tanti distinti *jus terrendi*? mai no; e perchè? perchè tutto quel complesso di terreno, di campo, o sia *agrorum intra fines Romanæ Civitatis*, *erat Territorium illius Civitatis*; e 'l jus terrendi da uno si esercitava *supra certum genus personarum*; dall'altro sopra Uomini diversi; siccome senz' andar' a Roma, e non rimembrare le cose trasandate, oggidì veggiamo accadere nella stessa nostra Napoli, ove più Magistrati vi sono.

Ma per meglio intender l' esempio della *Isauria* addotto dall' *Alberico Gentile* al suo proposito; e dall' Autor della Difesa della Regia Dogana citato per provare, che la Darsina sia fuor del *territorio* di questa Città; sarà a proposito rammentare come l' *Isauria* si diceva *intra fines Romani imperii*, *& non Romani territorii*.

Avea il Popolo Romano, quasi la maggior parte dell' Asia, sotto al suo impero; e questa, porzione acquistat' a forza di guerra; e parte per disposizione fattane a di lui favore da *Attalo Rè de' Pergameni*, nominato *Filometore*, da cui gli furono lasciate la *Misia*, *Friggia*, *Eolide*, *Jonia*, *Caria*, *Doride*, *Lidia*, *Licaonia*, e *Pisidia*; quali Regioni erano propriamente situate nel *Gran Chersonese*, al di quà del *Monte Tauro*. Al di là del *Monte Tauro* poi seguitavano altre Regioni, e Provincie, possedute prima da' Rè della Siria, indi da *Alessandro il grande*, ed erano la *Licia*, *Pamfilia*, *Cilicia*,

(1) *Alberic. Gentil. loc. cit.*

ria, ed *Isauria*; quali ultime tre venivano tutte sotto al nome di *Cilicia*, che divideasi nella *Cilicia Trachea*, o sia *Aspra*, e *Cilicia Campestre*. Aveano i Romani occupata già la *Licia*, la *Panfilia*, e quella Regione propriamente detta *Cilicia*; ma la *Isauria*, non già; come quella ch' era situata nella Regione aspra, e quasi inaccessibile.

Fu la prima volta sottomessa al dominio del Popolo Romano da *Pubblio Servilio Vazia*, dopo il suo Consolato dell' anno 674. dalla edificazion di Roma, appellato poi *Isaurico* per così fatta conquista (1); non già per la nobiltà del luogo, ma dalla gravezza della fatica sofferta in essa. Ma quantunque fosse stata quella sottomess'al dominio del Popolo Romano; continuamente sottraevasi da quello, e ribellava, anche in tempo degli stessi Romani Imperadori; il che avveniva dalla sicurezza del luogo, e della Regione, presso che impenetrabile; onde degli *Isauri* scrive *Ammiano Marcellino* (2): *Diu quidem perduelles spiritus irrequietis motibus erigentes*; e quindi non potendo ritenergli sotto al suo dominio; affine di vietare le loro scorrerie, e ladrocinj, si stimò opportuno di tenergli circondati con Soldati armati; e perciò quel *Trebellio Pollione* dottamente addottó nella *Difesa della Regia Dogana*, scrisse. *Neque tamen postea Isauri, timore ne in eos Gallienus sæviret, ad æqualitatem perduci quavis Principum humanitate potuerunt. Denique post Trebellianum pro Barbaris habentur: & cum in medio Romani nominis solio REGIO eorum sit, novo genere custodiarum quasi limes includitur, locis defensu, non hominibus* (3); onde poi scrive il *Gotofredi*, *cum alioquin insolitum fuerit, ut in medio Romani Imperii solo, Regio aliqua, aliquo custodiarum militarium genere includeretur, quod in limite imperii tantum factum* (4).

Ciò premesso, abbisogna distinguere due tempi, cioè quello, in cui fu la *Isauria* sotto all' Imperio del Popolo Romano; ed allora, perchè quella Regione *erat in agro Romano*; non era *extra fines territorii Roma-*

---

(1) *Strab. lib.12.*, *Vellej. lib.2. cap.39. num.2.*, *Flor. epit. lib.3. cap.6.*, *Suppl. Titi Livii Crevier lib.93. n.1. edit. Parif. anni 1739.*, *Sigonius de antiqu. jur. Provinc. lib.1. cap. XI. de Cilicia.*

(2) *Ammian. Marcell. in gestis anni 353. lib.14. cap.2.*

(3) *Trebell. Pollio apud Gothofr. ad lib.9. C. Theod. tit.35. leg.7.*

(4) *Gothof. loc. cit. vers. Tandem subjicit, in fin.*

Romani; perchè il Popolo Romano vi avea il *jus terrendi*; in modo che scrive *Ammiano Marcellino* (1): *Cilicia*, *&* *Isauria provincia*, *bello piratico catervis mixtæ prædonum*, *a Publio Servilio missæ subjugum*, *factæ sunt vectigales*. E *Giustino* ancora avvisa: *Cilicia bello piratico perdomita*, *in formam Provinciæ redigitur* (2). Ed allora quando Provincie dell' impero del Popolo Romano le Ragioni divenivano; toglievansi loro le proprie leggi, e Magistrati; e quelle che alla Republica, e Senato piacevano, loro s' imponevano; e nuovi Magistrati si stabilivano; in guisache l' esercizio della giurisdizione, e 'l *jus terrendi* tolto loro veniva, ed a' Romani passava (3).

Quando poi scosse il giogo, e ribellò dal Popolo Romano, o dagl'Imperadori; allora, perchè non era più Provincia del Romano Impero; nè era parte di quello *agri Romani*; tampoco era *territorio* dell' Impero Romano. Quindi l' *Alberico Gentile*, uomo molto inteso, non solo della facoltà legale, ma della Storia ancora, e di altre scienze molte; allorchè si servì dell'esemplo della *Isauria*, volle intendere di quel tempo, in cui ella non era parte del *territorio Romano*, perchè non era parte *agri Romani*; e perciò egli scrisse: *Cæterum contigere videtur*, *ut intra fines quid sit*, *nec sit territorii*: *Siquidem in alieno agro*, *idest REGIONE videmus inclusa*, *quæ jure territorii*, *hoc est terrendi*, *ad alios spectant*. *Sic Isauria clusa agris Romanæ ditionis*, *non erat tamen Romani territorii* (4).

Or, che ha egli a fare questo esempio colla Darsina in carità. Questa è *clusa agris ditionis Invictissimi*, *atque Clementissimi Regis Neapolitani*, come lo è *Benevento*, di cui ne parleremo quindi a poco; ovvero è *sub ditione ejusdem*? Se è sotto al dominio gloriosissimo del nostro Monarca, non è da paragonarsi, nè cogl' *Isauri*, ne cogli *Sciti*; e perciò fa mestiere d'altri, che di *Pomponio*, e del *Gentile*, per dividerla dal rimanente della Città, *per effetto di legge*.

Ve-

(1) *Lib.*14.

(2) *Justin. lib.*40.

(3) *Vid. Cic. in Verrin.* 2. *cap.* 13. *Heineccium Antiquit. Roman. lib.*1. *cap.*4. *de jur. Provinciar.* §. 99. *& seqq. tom.* 4. *pag.* 252. *Edit. Genev. ann.*1747.

(4) *Alberic. Gentil. ad dict. l.*239. §. *Territorium de ver. sign.*

Veniam' ora alla dottrina dell' *Alciati*, che si rapporta nella *Difesa della Regia Dogana* (1); ed indi verremo a ragionare dell' esempio di *Benevento*, di cui si fa gran pompa. Ed acciò possiamo noi, in vece dell' *Avvocato dell' Assentista* comparirgli innanzi con quel rispetto, che deesi a cotanto gravissimo Autore; dobbiamo quì, non dimezzatamente, ma per intero trascrivere, ciocchè quegl' insegnò. Dopo d' aver' egli avvertito, che cosa sia *Diocesi*, *Distretto*, e *Territorio*, scrive così: *Sed finge aliquod Castrum a Principe fuisse de OMNIMODA Civitatis jurisdictione exemptum; an ejusdem territorii, vel comitatus dicetur? Et verius est, non esse: cum enim* Urbis Prætor, *vel Comes, jus terrendi eo in loco non habeat, non videtur de territorio, vel comitatu amplius esse. Quapropter si constitutum sit, ut ejus Castri legibus deficientibus, jus commune Romanorum observetur; constitutiones Civitatis, cui ante subjiciebatur, non observabimus. Quod si exemptum non esset, minime procederet, cum jus commune Romanorum mandet, Castra, quæ in territorio sunt, urbis suæ legibus coerceri* (2).

Propone egli dunque l' *Alciati*, che se dal Principe si sottragga, e si esenti, da tutta la giurisdizione della Città, un Castello; inguisachè non ve ne rimanga nè punto, nè poco (il che vuol dinotare quella breve parolina *OMNIMODA*, come scrisse *Lucrezio*

Ignis enim foret omnimodus, quodcumque crearet (3))

non può in tal caso, dic'egli, dirsi quello essere del Territorio di cotal Città; adducendon' egli saviamente la ragione, *cum enim Urbis Prætor, vel Comes, jus terrendi eo in loco non habeat, non videtur de territorio, vel comitatu amplius esse*.

Fermandoci quì un tantino, ed applicando alla Regia Darsina ciocchè dice l'*Alciati*, osserviamo di grazia, se l'argomento calzi bene. Possiamo noi fingere, che la Darsina per quella

Speciosa Regii Navalis janua finem indicat (4)

sia stata sottratta da ogni giurisdizione della Città? mai nò; ed eccone la ragione. Chiediamo con buon rispetto, che ci si dica, se due, o più Cittadini, andando pe' fatti loro per la Darsina, e muovendosi tra

(1) *Difesa della Reg. Dog. pag.* 25.
(2) *Alciat. ad l.* 239 § *Territorium, de verb. sign.*
(3) *Lucret. lib.* 1. *vers.* 684.
(4) *Difesa della Reg. Dog. pag.* 32.

tra di loro alcuna briga, onde avvenga o un' omicidio, o altro misfatto, *Urbis Prætor*, che in questa Città è la G. C. della Vicaria, gli appicca, se'l caso seco lo porti; ovvero *extra Territorium judici impune non paretur*? La risposta la dà la continua sperienza; perchè noi rispondendo col *Perezio*, diciamo: *Itaut ad ordinarium ejus Civitatis judicem, quæ proxima est mari, spectet jurisdictio, & coercitio criminum inibi commissorum* (1).

vide Roccum de officiis Rubric. 14. § 11. num. 9. et Rubric. 16. num. 51. ove parla del Prefetto delle Classe marittime e sua giurisdizione.

Ma acciò non ci si attacchi una controversia, per non finirla mai, qual'è quella, se debba in tai casi procedere il Giudice dell'origine, o quegli del luogo, in cui segua il delitto; noi proseguiamo oltre. Per la Darsina, e per quei abitanti, e famiglie, che ivi fanno domicilio, non vi sono leggi proprie; per contrario il dritto Romano impone: *Castra, quæ in territorio sunt, urbis suæ legibus coerceri* (2); Se alcuno di quelle famiglie commette un delitto, *coercetur Urbis legibus*? Se accade un litigio di congruo, di successione, o d' altra materia consuetudinaria di questa Città, con quali leggi, o consuetudini si decide? finora si è deciso *urbis legibus*; dunque non è la Darsina *exempta ab omnimoda jurisdictione*; dunque, *urbis Prætor habet* in quella *jus terrendi*; dunque, se 'l dritto Romano *mandat, castra, quæ in Territorio sunt, urbis suæ legibus coerceri*; e la Darsina *coercetur urbis legibus*; quella *in Territorio civitatis est*.

E veggasi, come l'*Alciati*, e 'l *Gentile* si uniformano di sentimento; poichè costui dopo aver parlato di que' benedett' *Isauri*, nella parola *CIVITATIS*, prosiegue così: *CIVITATIS) cum homines verbum respiciat, utique, & opidi, & pagi, & vici, si hæc alteri Civitati non subsunt, territorium est*. Dunque se *subsint alteri Civitati*, come la Darsina *subest* alla Città di Napoli, *territorium non est*; cioè non è divisa per lo *jus terrendi*.

Nè si creda, che in cotal guisa noi distruggiamo la giurisdizione dell' Eccellentissimo Signor Capitan Generale della Squadra marittima; nè il decreto della Suprema Regia Giunta di Guerra; nè di qualunque altro Tribunale; poichè quindi a poco divisiseremo tutto; mentre ora fa uopo ragionare dell'esempio di *Benevento*.

Questo esempio di *Benevento* appunto, si confà con ciocchè insegna l' *Al-*

(1) *Perez. ad lib. 11. Cod., tit. 12. de Classicis, num. 7.*

(2) *Alciat. loc. cit.*

Alciati; poichè fu sottratto da ogni giurisdizione del Regno; mentre tenendosi il Principato di Benevento da *Pandolfo*, e da *Landulfo* suo figlio Principi Longobardi, fu la prima volta nell'anno 1051. conceduto da Arrigo I. detto il negro, o sia II., come vogliono i Germani, a Lione IX., in iscambio dell'annuo censo di cento Marche d'argento, che pagava per la Chiesa di Bamberga; restando soltanto la contribuzione del cavallo bianco co' suoi arredi (1); e sebene allora non avesse avuta la sua esecuzione per le note guerre, che furono tra Arrigo, il Papa, e' Normanni; la ricevette poi nel Pontificato di Gregorio VII. nel 1077., per munificenza più tosto di Roberto Guiscardo, che nò (2); ma donata poi da Urbano VI. nel 1385. a Ramondello Ursino (3); ed indi nel 1416. dalla Reina Giovanna II. a Sforza Conte di Cotegnola (4); al cui figlio poi Francesco fu tolto di nuovo dal Re Alfonso I. d'Aragona nel 1441.; fu successivamente restituito alla Sede Apostolica in tempo di Pio II., unitamente con Terracina, da Ferrante I. d'Aragona, per la investitura del Regno, che da quel Pontefice ebbe (5). In tal maniera fu sottratto da tutta la giurisdizione di questo Regno, e de' Principi Gloriosissimi del medesimo.

Nè vien quella Città retta, e governata dalle stesse leggi di questa Capitale, nè del Regno; ed in esso *Urbis Prætor non habet jus terrendi*; nè quella è *sub ditione Regis Neapolitani*; ma *clusa agris Regis Neapolitani*; e perciò ora si ha, come appunto era la *Isauria* col rimanente della Provincia della *Cilicia*, e di tutto il *Romano territorio*. Ma non già per questo, quindi può trarsi l'argomento per pruovare, e sostenere, che la Darsina non sia territorio di questa Città.

Così anche di Pontecorvo, e di tutti que' seicento altri, che voglionsi. E perciò questi luoghi, o Città sono *in territorio*, ma chiamansi esenti; poichè ciascheduno sa la differenza, che v' è tra' Luoghi, che sono *in territorio*, e sono esenti; e luoghi, che sono de *territorio*

(1) *Lione Ostiense lib.2. cap.25.*, *Pietro Diacon. ad Ostiense lib.2. cap.84.*

(2) *Anon. in Chronic. Duc.*, *& Princip. Benev. n.15. apud Camill. Pellegrinum.*

(3) *Sommont. Storia di Nap. tom.2. lib.4. fol. mihi* 490.

(4) *Somm. loc. cit. fol.574.*

(5) *Autor. della Storia Civil. del Regno tom.3. lib.27.*

torio; come avvisa l'eruditissimo *Goffredo Cristiano Leisero* (1), ed *Ahasuero Fritschio*.

Gli esempj della Chiesa di Barletta, di S. Angelo a Nido, e di quanti altri mai trarre se ne possono da sì fatta *Storia Sacra*, non si confanno; poichè se una Chiesa, ancorchè posta in una Città, che soggiace alla giurisdizione d' un Vescovo, sia da cotal giurisdizione esente, ed altrui soggetta, con buona pace sia detto, non forma territorio separato; e la ragione si ha dallo stesso *Alciati* (2), il quale avvisa *Diœcesis græca vox est, qua administratio significatur: in jure nostro pro Provincia assumitur: Unde Ægyptiaca Diœcesis: Sed in patrum decretis, solet ad Episcoporum munus deflecti: non enim in primativa Ecclesia Episcopi Judicia exercebant, sed Sacra administrabant, curabantque: merito* διοίκησις, *idest procuratio, distributioque in eis proprie locum sibi vindicabat. Sicut ergo territorium dicitur, quatenus judex jus terrendi habet; sic Diœcesis dicitur, quatenus Episcopus jus administrandi Sacra habet. Acciditque in limitaneis vicis, ut non ejusdem sit Diœceseos castrum, cujus est territorii.*

E questa è la ragione, per cui si vede, che in Barletta vi sia quel luogo esente dall' Arcivescovo di Trani, e soggetto al Vescovo di Nazaret; perchè quantunque del territorio di quella Città, non è però della stessa Diocesi, o sia amministrazione; e lo stesso avviene a S. Angelo a Nido.

E quindi saviamente scrisse il *Fevret* (3), che la parola, *giurisdizione*, impropriamente si applica, ed adatt' agli Ufiziali delle Corti Chiesastiche; poichè da Eugenio II. in poi, si è loro attribuita la facoltà di tener carceri, come avvisa la *Nota* a *Fevret* (4). Anzi per ragionare più propriamente per lo nostro proposito, la Chiesa non mai è fuor del territorio; perchè al dire di *Ottato Melevitano* = *Ecclesia est pars Reipublicæ* (5).

B Ma

(1) *Jus georgicum lib.1. cap.24. num.6. de prædiis immediate Imperio subjectis. Vid. Fritschium Opusc. varia p.1. tract.27. axiom.9.*

(2) *Ad dict. leg.239. de verb. sign. §. territorium.*

(3) *Charles Fevret Traitè de l'Abus livre IV. chapitre I.*

(4) *Lit. Z. loc. cit.*

(5) *Vid. Henning. Arnisæum de subject. & exempt. Clericorum cap.3. num.1., Guil. Barclajum Traitè de la Puissance du Pape sur les Princes Seculiers.*

Ma passiam' ora alla dottrina di *Orazio Montano*; e prima di esaminarne la intelligenza, uopo è avvertire, che 'l dottissimo Autore della Difesa della Regia Dogana, dopo di aver rapportata la dottrina di cotal' Autore, soggiugne: ***Dunque come il territorio termina la giurisdizione, e la giurisdizione termina il territorio, nè adiviene, che aliquid est intra fines &c.*** (1). Con buona pace sia detto, e con quel rispetto, che si dee; la seconda parte di quella conseguenza, cioè: ***e la giurisdizione termina il territorio***, non è vera, nè si ricava da ciocchè il *Montano*, nè gli altri hanno scritto; mentre il territorio termina sì la giurisdizione; ma non già questa il territorio; e che ciò sia vero, osserviamo, che cosa dica il *Montano*.

Questo valentissimo uomo in due luoghi ha parlato del territorio, e della giurisdizione (2); nel primo di cui (3), dopo aver detto, che sotto nome di Regno vien compreso il territorio, e le stesse genti del Regno; perchè gli stessi popoli collettivamente sono, e formano il Regno; ed in tal guisa, il suggetto del Regno sono le stesse genti, in cui si esercita, e si aggira la potestà Regia; passa poi a dire, che cosa sia il territorio, ed avvisa: *Territorium autem est Universitas agrorum intra fines Regni; quicquid enim continetur intra fines Regni, in quo exerceri possit Regia jurisdictio, dicitur territorium Regni, a terrendo dictum l. pupillus §. territorium D. de verb. sign., non quod tota terra intra fines Regni, sit Regis quoad proprietatem: ne incidamus in errorem Martini in l. bene a Zenone C. de quatrien. praescript., sed tota jurisdictio intra fines Regni, ad Regem spectat; quia intra fines illos ipse solus terret*.

Indi prosiegue, che la giurisdizione in tal maniera è nel territorio, come appunto ella è la servitù nel fondo; ed essendo una cosa incorporale, non può cogli occhi apprendersi, nè osservarsi, se non se, che 'l luogo ove si esercita, la circoscrive, e termina cogli stessi fini del luogo; non essendo perciò il territorio suggetto della Regia giurisdizione; essendo cotal suggetto gli uomini, in cui quella si esercita: *Est autem jurisdictio*, egli scrive, *in territorio, sicut servitus in*

(1) *Difesa della Reg. Dog. pag.22.*

(2) *Mont. de Regalib. in princip. num.14., & verb. potestas constituendorum Magistratuum, num.21.*

(3) *In princip. num.14.*

in fundo; & uti incorporalis, ad oculum demonstrari non potest; nisi quod locus suppositus scribit eam circumscriptive ex finibus.

In questo luogo dunque il *Montano* nessuna cosa dimostra, ne avvisa contro di noi; nè cosa, onde trarre si possa, che la Darsina sia separata di territorio dal rimanente luogo della Città. Dice bensì egli, che 'l territorio termina, e confina la giurisdizione; ma non già questa il territorio; poichè, siccome la servitù non termina il fondo; ma questo tra'suoi proprj limiti restrigne la servitù, che in esso si usa; così il territorio restrigne la giurisdizione tra certi limiti. E quindi surge, che siccome la servitù non separa, nè divide un fondo da un' altro; così la giurisdizione non divide un territorio da un'altro; non essendo quella cagione efficiente, diciam così, della separazione del territorio; e quindi si vede, che non sia vero, che *Orazio Montano*, nè altri abbiano giammai detto, che la giurisdizione termini, e confini, ch'è lo stesso, che separare, un territorio da un' altro; il che più largamente appresso si diviserà.

L' altro luogo, ove il *Montano* di tal bisogna ha ragionato, tampoco cosa alla causa confacente dimostra; anzi il contrario, come vedrassi, allorchè tutto il contesto di quel valente uomo si voglia addurre, come la necessità, di farlo ci costrigne.

Egli dunque (1), dopo aver favellato della controversia, se concedendosi alcuna Terra, o Casale, s' intenda conceduta la giurisdizione; e se la giurisdizione sia feudale, e si tenga *jure feudi*; passa a dire, che uno possa esser padrone della Terra, o altro luogo, che sia, ed un' altro della giurisdizione; e soggiugne: *Jurisdictionis subjectum non est territorium, sed active residet in persona dominantis, passive vero in personis subjectorum, in quas exercetur, utrumque probatur in lib.1. Regum, cap.8., ibi:* Rex erit super nos, & judicabit nos.

E pure questo valente uomo, senza che *inciampato in qualche resia, o miscredenza si fusse, fin contro le Divine leggi* (2), ricorre ancor' alla Sacra Scrittura; sapendo egli bene, che questa, d' ogni polizia il fonte, e la retta norma sia.

Poi prosiegue: *Nec in l. pupillus, §. territorium, D. de verb. sign. dicitur (jurisdictio) territorio cohaerere; sed dicitur, quod Magistra-*

(1) *Montan. in dict. verb. Potestas constituendorum Magistratuum num.21. in quo loco laudatur ab Anonimo pag.22.*

(2) *Difesa della Reg. Dog. pag.19.*

gistratus intra eos fines, terrendi, idest summovendi, jus habent. Et sic sumit Jurisconsultus territorium pro finibus, intra quos jurisdictio exercetur, non autem pro subjecto, in quod passive exercetur; & bene quidem, quia si dicitur a terrendo, territorium, ut quid insensibile, non potest terreri, quia non est capax passionis. Igitur territorium terminat jurisdictionem; quæ cum sit quid incorporale, & ad oculum non cognoscibile, territorio, idest, finibus, seu districtu demonstratur, intra quos fines terret, idest, animadvertit in personas ibi commorantes, & delinquentes.

Seguitando dopo a ragionare della giurisdizione del mare, e dicendo, appartenersi quest' al Principe, al cui Stato, o Regno quello è vicino, soggiugne: *Aliquando jurisdictio nec territorio circumscribitur; ut quando conceditur in certum genus personarum* (com'è la giurisdizione dell' Eccellentissimo Signor Capitan generale della Squadra marittima) *scilicet in certas familias, vel in eos qui vivunt ex arte maris, ut est magnus Admiratus; vel in eos, qui exercent certam artem; his casibus jurisdictio exercebitur in personas sibi subjectas in omni loco, ubi morantur, intra tamen fines Regni ejus, qui talem jurisdictionem concessit absque Territorio.*

Da tutto ciò dunque rilevasi, primo, che vero non sia, che la giurisdizione termini, e distingua, o separi il territorio, come vuol trarne l' Autor della Difesa della Regia Dogana; il che fa ben' egli ad assentare, per dedurne poi tutte quelle conseguenze, che ha eloquentemente descritte, ed esagerate; poichè, come si è ravvisato, *Montano* il contrario dice; potendo essere la giurisdizione presso d' uno, il territorio d' un' altro; molto più quando quel luogo non sia *exemptus ab omnimoda jurisdictione civitatis*, o del Regno; com' è *Benevento* dal nostro Regno; maggiormente, allora quando la giurisdizione sia conceduta *in certum genus personarum*; com' è quella del' Eccellentissimo Signor Capitan generale della Squadra marittima, quale si esercita, non solo nella Regia Darsina sopr' alla gente addetta alla Squadra marittima; ma in qualunque altro luogo de' dominj del nostro Gloriosissimo Sovrano; e dove la Squadra si porta; e perciò molto bene a proposito avvertì l'eruditissimo *Andrea Knichen* (1): *Cum enim contenditur, utrum is, qui ordinariam, & quidem particularem habet jurisdictionem, possit eam*

(1) *De Originatione territorii cap. 5. num. 265.*

eam exercere, etiamsi territorio destituatur, non negatur eam competere posse sine territorio; quia ejusmodi jurisdictio, absque illo potest expediri; censetur etenim causa solummodo commissa, nec territorio innititur respectu exercentis tanquam Magistratus. Ed un'altro grave Autore anche avvisa: *Sunt tamen quædam jurisdictionis species, quæ non tam adhærent territorio, quantum personis certis, in quas exercent potestatem. Sicque Episcopus, quamvis non habeat territorium temporale, tamen in sua Diœcesi habet jurisdictionem, ut & Archidiaconus. Quare & habet Episcopus in personas sibi subditas jurisdictionem etiam extra suam Diœcesim. Id ipsum dicendum de Latrunculatoribus, qui potestatem habent a Præpositis Mareschalcorum, in latrones, & viarum obsides, & alios suæ jurisdictionis, quæ potius administrationi, quam territorio adhæret* (1).

E per adattarci più propriamente al nostro uopo, sentasi di grazia, ciocchè scrive l'anzidetto *Knichen*: *Nam*, dic'egli, *non est contra territorii indolem, ut alius quoque in eo jurisdictionem sibi vendicet peculiarem.... Quinimo quandoque alia etiam datur jurisdictio, quâ utitur DUX EXERCITUS: potest enim delinquentes in alterius territorio coercere, & ultimo supplicio in eos animadvertere: quæ tamen, quoad Subditos, domino ordinario non officit; Purpurat. cons. 528. num. 17. ex Bald. subjicens, quocumque loco sit exercitus, fingitur esse territorium Ducis* (2).

Ecco dunque, che da quanto dice il *Montano*, e da' rammentati valentissimi Scrittori, non può trarsine ragione, per separare la Darsina per effetto di legge dal rimanente della Città; anzi, che quella stia alla medesima unita, e tra' fini, e territorio di lei, chiaramente si rileva; e qualora, egli il dotto Autore della Difesa della Regia Dogana, voglia ciò trarne; noi anche ne deduciamo, che dicendo il *Montano*, che *quicquid est intra fines Regni, dicitur territorium Regni*; e ciocchè è nel territorio, e si consuma nel territorio, non è soggetto a dazio doganale, come nel seguente Capo si dimostrerà; così tutto ciò, che nasce nel Regno, e consumasi nella Darsina, la quale, secondo il *Montano*, è parte del territorio del Regno; non è soggetto a dazio. Che vi sembra, va bene que-

(1) *Gregor. Tholosan. Syntag. jur. lib. 47. cap. 21. num. 33.*
(2) *Knichen. loc. cit. cap. 4. n. 41., & seq.*

questa maniera di ragionare? ci si dirà, che nò; e se non regge questa; molto meno regge, che la Darsina sia separata da Napoli per ciò, che dice 'l *Montano*.

Per quanto si appartiene alla dottrina del *Cabedo* (1), crediamo, che tampoco si confaccia alla Causa della Darsina; nè che possa la medesima dividere dal rimanente della Città *per effetto di legge*; imperciocchè ragiona ivi il *Cabedo* della quistione, se conceduto alcun Casale, o altro luogo; la giurisdizione ancora cotal concessione comprenda; e facendo egli la distinzione dagli altri Autori rapportata, cioè se 'l concedente abbia, o nò la giurisdizione di quel luogo in tempo della concessione; poichè avendola, dice, che conceduta anche quella s'intende; passa poi a proporre un'altro caso, cioè, se il padrone d'una Città, o Municipio (alla cui giurisdizione soggiaccia un Casale, o altro luogo) conceda quella Città, o Municipio, si debba intender' ancora conceduta la giurisdizione, non solo della Città, o Municipio, ma anche di quel Casale; ed egli dice, che se questo Casale soggiaccia alla giurisdizione della Città, o Municipio, nel cui territorio egli è; s'intende anche la giurisdizione di tal Casale conceduta; se poi l'anzidetto Casale non soggiaccia alla giurisdizione della Città, e non sia perciò in suo territorio; quella conceduta non s'intende.

Ed acciò ravvisar si possa, se ciò dica il *Cabedo*, è mestiere toglier via il lavorare alla Mosaica, e l'intero contesto di tal'Autore trascrivere. Egli dunque, dopo aver detto, che cosa sia Città, che cosa *Castrum*, scrive (2): *Et Castro, seu Oppido, aut Municipio concesso, intelligitur concessa ejus jurisdictio, & territorium, si hæc erat sub dominio dominantis tempore concessionis; præsertim si donetur Castrum cum suis pertinentiis, ut per* Soares *allegat. 7.*

In Pago (3) *autem, aut Villa, quæ Municipio, aut Civitati subest ut membrum, quia est in ejus territorio, an veniat in tali concessione? dic quod sic, secundum* Covarruvias practic. cap. 1. a num. 10. *Quod intellige* (seguono le parole trascritte dal dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana) *si talis Pagus, aut Villa respondeat Municipio, aut Civitati, saltem quoad jurisdictionem; quia*

(1) *Decis.16. part.2. a num.3.*
(2) *Cabed. loc. cit. n.2.*
(3) *Num.3.*

quia tunc dicitur esse de ejus territorio; secus si quoad jurisdictionem non respondeat. sed per se jurisdictionem habeat, vel alteri subsit, quia tunc non dicetur esse de illius territorio.

Da tutto ciò dunque si deduce, che qualora sì fatto Casale, luogo, o membro soggiaccia alla giurisdizione della Città; colui a chi vien conceduta la giurisdizione della Città, s'intende, che conceduta anche gli sia la giurisdizione di quel luogo. Dunque, perciò la Darsina è separata dal rimanente della Città? ovvero a lei è unita, ed è nel suo territorio? la conseguenza ne la traggano gli altri; perchè noi ci veggiamo *confusi* a dedurnela.

Sentiam'ora il *Rigos* (1). Che mai pretende anch'egli dalla Darsina? costui dice: *Ex quibus facile colligis, concesso Territorio, non venire proprietates, & palatia; ratio est, quia ut dixi, Territorium proprie ad jurisdictionem refertur, non ad eas possessiones, quæ principalis dominii sunt.*

Bene sta, che conceduto il territorio, non s'intendano concedut' i palagi, e le ville; ma sì bene la giurisdizione; ma chi ciò ha negato giammai, ch' ha abbisognato far tutto ciò ammaestrarci dal *Rigos Consigliere d' un' Imperadore*? Questo stesso ce l'avea insegnato un'altro, il quale, quantunque non sia stato Consigliere d' un' Imperadore, è un tantino più del *Rigos*; costui è il gran *Ugon Donello*: *Cum homines sint proprie, in quos dici possit jus esse terrendi: unde territorium dictum volunt; non autem loca inanimata, quorum nullus est sensus* (2).

Ma fa uopo però avvertire, che per cotal'affare di *territorio*, e *jus terrendi*, sia un poco scabrosetto ricorrere al dritto Romano; e la ragione non vogliamo noi dirla, ma la dica *Ugon Donello* medesimo, il quale della seguente manier'avvisa. *Quæ loca, seu quæ territoria cuique Magistratui, & judici sint attributa, uniuscujusque Magistratus constitutio declarabit; hæc enim officia cujusque describit & partes, quæ cuique attribuit, ita & suum cuique locum ac territorium assignat. In quo nihil nos admodum juvare possunt officia, & descriptiones Magistratuum Romanorum; de quibus tam multi tituli extant initio tum Codicis, tum Pandectarum. Fuerunt enim illi Magistratus, accomodati ad formam Reipublicæ, & Imperii Romani*

(1) *Rigos ad l.239. de verb. sign. num. 31.*

(2) *Comm. jur. civil. lib. 17. cap. 12.*

mani. Ea forma cum imperio mutata, etiam Magistratus illi, eorumque potestas, atque officia exoleverunt. Consulendæ hic igitur uniuscujusque gentis, & nationis, itemque Civitatis, in qua versamur leges; & videndum quos Magistratus, & judices ferant Reipublicæ, quæ loca, quæque munia cuique attribuant (1).

La contesa però ella è, se la Darsina sia separata da Napoli, la quale, a nostro credere, con tutta la testimonianza di tant' *Illustri Autori d'ogni nazione, condizione, e stato*; non può, con proprietà dirsi, che sia per *effetto di legge* dal rimanente della Città distinta, e separata.

Tutto ciò da noi si è detto, non già per far uso di ciocchè scrisse quel valente *Bynkersboek*, molto a proposito citato dal dottissimo Autore della Difesa della Regia Dogana, cioè: *Mihi sedet luxuriantia ingenia comprimere*; ma si bene, per servirci di ciocchè soggiugne: *& simul inaneis scrupulos eximere animis hominum* (2). Del rimanente la contesa è intorno alla separazion del territorio, non già per ragione di quella giurisdizione, di cui finora si è favellato; ma si ben di riscossione di dazzj; nel cui caso, non deesi ricorrere a vedere, se un luogo della Città sia separato da tutto il restante corpo della stessa Città, perchè peravventura in cotal luogo un'altro vi eserciti giurisdizione ancora; mentre allora quando si dee o riscuotere, o esentare da dazio la Città, Borghi, e Distretti, e Casali; non si ricorre già a quelle savie riflessioni del dottissimo Autore della Difesa della Regia Dogana; ma al vedersi, se quel luogo sia parte, Borgo, Distretto, o Casale della Città; E perchè quel meschino Avvocato dell'Assentista, avea appreso da'Maestri della Giurisprudenza tal cosa (3); quindi ricorse anch'egli a tai mezzi; e chiamando in soccorso *Ulpiano* (4), trascrisse ciocchè questo *Giureconsulto* avea scritto: *Ædificia Romæ fieri etiam ea videntur, quæ in continentibus Romæ ædificiis fiunt*; perchè avea apparato dall' *Alciati* nella sposizione di quel *testo*, che mancando danajo al *Popolo Romano* per continuare la guerra contro *Antonio* nell'assedio di Modena, erasi imposto un dazio di quattr' oboli

(1) *Donell. comment. jur. civil. lib.* 17. *cap.* 9. *pag.* 37. *num.* 30.

(2) *Bynkersboek observ. jur. Roman. tom.* 1. *in epist. ad lector. edit. Lugdun. Batavor. ann.* 1749. *pag.* 10.

(3) *Alciat. in l.* 139. *D. de verbor. signif.*

(4) *In l.* 139. *de verb. sign., citata nel Ragionamento dell'Assentista pag.* 16.

boli (che noi crediamo giugnere a cavalli 28. della nostra moneta) da riscuotersi per ogni tegola, o sia embrice degli edifizj di Roma; ed allora, o per far soggiacere al pagamento di cotal dazio; ovvero esentarne altrui, nessuno ebbe tanta conoscenza, e sapere di ricorrere al vedere qual Magistrato esercitava giurisdizione dentro, o fuori Roma; e se in qualche parte di quella vi era territorio separato, perchè alcuno altro in quel luogo *jus terrebat*; ma solamente si ricorse al vedere, quali erano gli edifizj di Roma, e che cosa veniva sotto nome di Roma, e si disse *Ædificia Romæ fieri etiam ea videntur, quæ in continentibus Romæ ædificiis fiunt*; il che avea detto anche *Paolo* (1), e *Marcello* per testimonianza d'*Alfeno* (2), chiamati in soccorso da quel bersagliato Avvocato dell'Assentista; quali *Giureconsulti* per altro, erano un tantino più intesi, che non lo era il valentissimo *Gronovio* degli usi Romani, allorchè ci avvertisce, non già al §.14.; ove per errore dell'Impressore ci viene additato; ma al 4. del *cap.6.* del 3. *lib.* di *Grozio de jur. bell., & pac.*, che: *moribus Romanorum eousque patuisse territorium, quousque Magistratibus licebat incedere summoto.*

Nè dobbiamo in silenzio passare, che allora quando favellasi di riscossion di dazio doganale, affatto non è da ricorrersi alla giurisdizione contenziosa, e separazion di territorio; poichè altra cosa è il territorio, o sia giurisdizione contenziosa, e territoriale; altra ella è la giurisdizione, e territorio doganale; mentre un territorio doganale, o una giurisdizione di una Dogana, contiene sotto di se più territorj, e giurisdizioni contenziose tra di loro distint', e separate; come appunto si avvera in questa Reg. Dogana, la cui giurisdizione comincia dalla Provincia di Principato Citra, e giugne fino a'due Apruzzi; nel cui tratto vi sono presso, che infinite giurisdizioni contenziose tra di loro distinte. Anzi il territorio stesso, contiene, e comprende più territorj separati; e perciò il territorio di questa Regia Dogana comprende i Casali di questa Città; molti di cui, per quanto riguarda il territorio, o sia giurisdizione contenziosa, son separati dalla Città; e quindi l'*Ageta* scrisse: *Territorium est locus, ubi fundacus est, vel est locus illius territorii ubi residet fundacus; locus vero jurisdictionis fundaci est terra, in qua licet non sit fundacus, est tamen fundaco vicina* (3).

B 5 Or

(1) *In l.2. de verb. sign.*
(2) *In l.87. cit. tit.*
(3) *Aget. ad Moles de jur. Doban.§.6.memb.2.num.27.*

Or dunque, che vi sembra, è degno di biasimo quel tapinetto Avvocato, perchè sia ricorso, per difender sua ragione, a questa distinzione, e non già a quella del *jus terrendi*. Ma che aveasi a fare, per aver quel meschino Avvocato *largo campo di gridare a dritto, ed a traverso, o per tramandare alle stampe, ciocchè già tempo erasi notato ne' REPERTORJ* (1); ha egli nel suo Ragionamento tante cose inutili, insulse, e ristucchevoli *affastellate*.

Ma passando oltre, e lasciando pe' fatti loro le vaste popolazioni di Londra, e Pariggi, del Gran Cairo, e di Pekino, e la descrizione di Napoli, che non entrano in bucata colla Darsina; veniamo ad una proposizione, che si fa, quanto disfavorevole alla Regia Dogana; altrettanto vantaggiosa per l'Assentista; ma perchè noi siamo amatori della verità, e del giusto, e non ne vogliamo delle cause, se non ciocchè sia ragionevole, e quel che seco porta il proprio dritto; perciò fa uopo, che non l'ammettiamo.

Dicesi dunque (dopo addotto il testo di *Paolo*: *extra territorium, jus dicenti impune non paretur* (2)) *Per la qual cosa impune non paretur al Magistrato della Reg. Dogana entro la Darsina* (3). Piano un tantino, e non si avvanzi in cortesia una proposizione, e sentenza fatt'allo stante di tal guisa; perchè la Reg. Dogana, non può esserne di lei molto contenta, per lo danno, che potrebbene risentire, non già in tempo di questo Assentista, che non desidera l'altrui; ma forse di qualche tristo in avvenire; poichè quando si vuole la Darsina fuori del territorio, e della giurisdizione della Dogana; perchè, *se dalla Porta, ch'è al Molo, vogliasi entrare nella Darsina; allo stante escesi dal di lei territorio, e giurisdizione* (4); ne siegue una brutta conseguenza in danno della stessa Dogana; mentre le leggi doganali di questo maggior fondaco di Napoli, gli concedono la facoltà di poter' esigere il dazio doganale dalle merci, allora quando entrano nel suo territorio, o nella sua giurisdizione (5); or se si vuole, e re-

(1) *Difesa della Reg. Dog. pag. 6.*
(2) *In l. ult. D. de jurisd. om. jud.*
(3) *Difesa della Reg. Dogan. pag. 39.*
(4) *Difesa della Reg. Dog. pag. 46.*
(5) *Moles de jur. Doban. §. 6. membr. 2. num. 33., ove si distingue, il territorio del fondaco, e giurisdizione del medesimo; Aget. ad Moles loc. cit. num. 27., & seq.*

e replicatamente si sostiene, che la Darsina sia fuor del territorio, e della giurisdizione della Dogana, in tal guisa, che a lei nella Regia Darsina *impune non paretur*; ne surge quindi, che facendosi da fuori Regno venire nella Regia Darsina, quanto all' Assentista bisogna, e fa mestiere per lo suo appalto, non possa la Regia Dogana pretenderne diritto alcuno, fintanto che ivi si consuma; e la ragion'. ella è; perchè la roba non entra nel territorio, e nella giurisdizione della Regia Dogana; ed anche perchè nella Darsina *impune non paretur alla Reg. Dogana*. Che dite ora, regge questo argomento? egli è in tal caso voler la Darsina, non già per l'Isola d'*Isca*, o *Procida*, quali, ancorchè *extra territorium*, sono però nella giurisdizione della Dogana (1); o è volerla per la Goletta di Tunesi, la qual'è fuor di territorio, e della giurisdizione della Regia Dogana? crediamo dunque, che ben si poss' adattare al nostro proposito, ciocchè si scrisse d'*Evatlo* discepolo di *Protagora*: *sic ab adolescente discipulo, magister disciplinæ eloquentiæ inclutus. suo sibi argumento confutatus est, & captionis versute excogitatæ frustratus fuit* (2).

Oltrechè, non solo quando si va dalla Porta del Molo nella Darsina, si entra nella giurisdizione dell'Eccellentissimo Signor Capitan Generale della Squadra Marittima; ma anzi dalla Darsina fino alla conservazione del grano, tutta è giurisdizione dell' anzidetto Eccellentissimo Signore, secondo la ultima determinazione del Re Signor nostro; dunque anche per tutto quel tratto di strada, che vale a dire, avanti alla stessa guardia della Regia Dogana, alla medesima *impune non paretur*; e perciò si può ivi discaricar ciocchè si voglia; perchè non potrà giammai esser'alcuno astretto a pagamento di dazio; mentr' essendo quel tratto giurisdizione altrui, e perciò fuori del territorio, e fuori della giurisdizione della Regia Dogana; alla medesima *impune non paretur*.

Nò, questo non va bene; perchè ed ivi, e nella Regia Darsina ha giurisdizione la Regia Dogana, e ve l' ha esercitata, e ve l'usa, fino a tenerci la sua guardia, ed a diligenziare i navigli stessi, allorchè da fuori quivi approdano. Nè questo è distruggere la giurisdizione dell' Eccellentissimo Signor Capitan Generale della Squadra Marittima; nè i decreti della Regia Suprema Giunta di guerra; perchè: *Non est*

B 6 con-

(1) *Ageta ad Moles §.6. de Jur. Dob. memb. 2. num. 31.*
(2) *Aul. Gell. noct. atticar. lib. . cap. 10.*

contra territorii indolem, ut alius quoque in eo jurisdictionem sibi vendicet peculiarem (1); e quale, e quanta sia la giurisdizione del Capitan Generale della Marittima Squadra, da *Fulvio di Costanzo*(2) additata ne viene.

Molto più allorchè trattasi di riscossion di dazio; poichè allora sotto nome di Città viene ciocchè alla giurisdizione della stessa Città sta sottoposto; e sentasi perciò, diciamo anche noi, il più volte lodato eruditissimo *Andrea Knichen*: *Per posterius vero universa patria, singulæque Diœceses unumquoque territorium appellantur; quandoquidem in ditiones per territoria, & jurisdictiones distribuuntur; unde Civitatis nomen, quando de munerum, & tributorum peragitur argumento, licet alioqui finiatur muris, & ædificiis l. 2. de V.S., comprehendit omnes agros, pagos, & villas, quæ illius existunt jurisdictionis* (3). E costui anche ricorre al soccorso di ciocchè sottonome di Città viene, e si comprende.

Or dimostrato *con proprietà legale*, che la Regia Darsina non sia distinta, e separata da questa Capitale, e che sia *de territorio* della medesima, non ostante la porta, e la giurisdizione dell' Eccellentissimo Signor Capitan Generale della Squadra Marittima, che ivi si esercita; come non inducono separazione in Napoli le porte, i fossi, e le distanze, che framezzano tra questa Città, e suoi Castelli, in cui tuttodì s'introduce roba, al pari, e molto più, che nella Darsina, senza pagamento di dazio doganale; senza che la giurisdizione, che in quelli si esercita da'Signori Castellani, opri separazion'alcuna; dimostrato, replichiamo, tutto ciò; ne surge, che siccome la roba nata ne' Casali, Borghi, e Distretto, e nella stessa Città, non sia a dazio doganale soggetta, allorchè nella medesima Città si usa, e si consuma; così tampoco la Regia Dogana dazio alcuno possa riscuoter dalla stessa roba, che ne' rammentati luoghi nata, nella Regia Darsina, o nel Porto si consuma; essendo l'una, e l'altro parti della Città di Napoli, e dalla medesima non distinte per natura; e molto meno per effetto di legge, e del *jus terrendi*; e perciò la roba, che ivi si consuma, nella stessa Città dicesi per effetto di legge consumare. E quindi passiamo ad esaminare ciò, che delle Sbarre si favella.

L'eru.

(1) *Andreas Knichen de originat territorii cap.4. num.4.*

(2) *Costanzo in l.unic. C.de classicis lib.*XI.

(3) *Andr.Knichen loc.cit. cap.*1. *num.*242.

L'eruditissimo Autore della Difesa della Regia Dogana pretende, che quel birro, che di guardia sta nell'angolo del macello, che si vede a man sinistra nel cominciamento della strada del Molo, vi sia colà, come di sbarra, per terminare la giurisdizione, e territorio della Regia Dogana, con quella della Regia Darsina. Ma con ogni rispetto sia detto, da quanto finora si è rammentato, si ravvisa, che distinzione, o separazione di territorio, e giurisdizione non vi sia. Nè la Sbarra (ancorchè per tale vi stasse quel birro) opra separazione di territorio, nè di giurisdizione; poichè le Porte della nostr' amena Città, e tutte le Sbarre, che sono fuori d'esse, e propriamente quelle, che vengono descritte nella stessa *Prammatica* additataci nella Difesa della Regia Dogana, *cioè del Ponte della Maddalena*, *Casanova*, *Poggioreale*, *Capo di Chino*, *Capo di Monte*, *e di fuori Grotta* (1), tampoco hanno tanto vigore, o forza da poter' oprare distinzion', e separazione di territorio, e giurisdizione tra' Distretti, e Casali, e questa nostra Città; e conseguentemente molto meno può oprarlo, e cagionarlo un birro, che non già per una Sbarra (essendo le Sbarre soltanto quelle, che vengono annoverate nella mentovata *Prammatica*) ma per vegghiare, che dal molo non s'introduca in Città roba in contrabbando, colà sta di guardia. Ed in fatti, che Sbarra quella Porta non sia per lo birro, che sta in quel quadrivio, apertamente si ravvisa; poichè se ciò fosse, dovrebb' esservi l'altra Sbarra in quel *Giove Terminale*, ch' è l'altra via, che alla Darsina conduce; ma quella non vi sta, nè birri vi sono.

Ma dicesi, che quel birro possa diligenziare, allorchè la roba entra nella Darsina; e noi diciamo, chi ciò ha mai alla Regia Dogana negato poterlo fare? anzi l' Assentista le ne offerse il *manifesto*; e la stessa Regia Suprema Giunta di Marina nella sua dottissima Consulta, anche glie l' accorda, quantunque non mai per lo tempo andato siasi praticato; ma da cotal manifesto non dee perciò derivarne il potere riscuoter dazio alcuno; come non può riscuoterlo la Regia Dogana, allorchè la roba nata in Città, si manifest' alle Sbarre, per introdurla ne' Casali; o quella nata ne' Casali, per introdurla in Città. Il che volersi praticare per la Regia Darsina, ancorchè sia cosa esorbitante, e non mai accostumata (come non si è giammai praticato, nè si accostuma manifestare alla Regia Dogana, alcuna

(1) *Pragm. ann. 1692. de vectig., & gabell. tom. 5. vers. Primo.*

cosa, che da un luogo della Città, ad un' altro luogo della medesima, vogliasi, per consumarla, condurre) per togliere però qualunque ombra di dubbio, e la Regia Giunta glie l' ha permesso, e l' Assentista a soggiacervi si è offerto.

Ma la contesa è intorno alla riscossione del dazio; poichè dal manifesto, o sia professazione, non può surgerne la riscossione del dazio; mentre avvisa il *Cujacio*: *Cogamurque profiteri ea quoque, quæ vectigal non pendunt* (1); e *Dionigi Gotofredi* anche scrive: *Aliud est profiteri, aliud vectigal solvere. Cogimur etiam profiteri ea, quæ vectigal non pendunt* (2).

Noi però non sappiamo, che possa giovare alla Regia Dogana la rammentata *Prammatica* del 1692., che adduce in compruova della sua intrapresa; poichè, se si permette nel secondo capo di quella agli *Arrendamenti della farina*, *della Dogana*, *Grano e mezzo a rotolo*, *e Dritto proibitivo del tabacco*, *di poter visitare nelle Regie Castelle*, *Torrione del Carmine*, *nel largo del Castello*, *e Regia Darsina*, affine di rinvenirne i contrabbandi; dunque, ne surge, che, nè le Regie Castelle, nè la Regia Darsina sieno territorio, e giurisdizione separata; perchè se tali fossero, in esse *impune non pareretur* a tai visite, e diligenze; quali non potrebbono ivi seguire, nè praticarsi, quando quelle *extra jurisdictionem*, & *territorium* fossero.

Ma dappoichè dal dottissimo, ed avvedutissimo Autore della Difesa della Regia Dogana, si dice, che la Regia Darsina si debba riputare un luogo per effetto di legge, e disposizione del Principato, separato dal rimanente della Città; e che debbasi quell' a riguardo di costei avere, come si hanno gli altri luoghi, ove sono situate le Sbarre; e perciò non possa l' Assentista introdurvi roba per *imbarcarla* senza pagamento de' diritti doganali, *prima di uscire da' limiti della di lei giurisdizione* (3); fa perciò mestiere, che noi prima diciamo alcuna cosa; ed indi chiediamo, che cosa voglia intender' egli per quello *imbarcare*.

Per quanto riguard' *a' limiti della giurisdizione* della Regia Dogana di Na-

(1) *Cujac. lib.* 14. *observat. cap.*3.

(2) *Gotbofr. ad l. universi C. de vectigal. & comm.*

(3) *Difesa della Dogana pag.* 18. *nella rubrica del primo capo*, *e pag.* 56..

di Napoli per mare, questi molto si stendono; perchè *Isca*, e *Procida* anche sono di giurisdizione della Regia Dogana (1); e perciò fra tutto questo spazio di mare, non già solo nella Regia Darsina, secondo questa lettura, potrebbe l' Assentista consumare, ed imbarcare a suo talento roba sulla Squadra; perchè per quanto riguarda all' uscire da tai limiti, militerebbero le ragioni, che si divisaranno nell' altro Capo, allorchè ragioneremo della estrazione.

Se per limiti della giurisdizione della Regia Dogana, vuol sentirsi la porta della Darsina, e quel *Giove Terminale*; e di ciò se n' è ragionato già più di quelche la necessità della cosa avrebbe richiesto.

Il dubbio a noi rimane su quello *imbarcare*; mentre collocando ciò il dottissimo Anonimo nel primo capo della sua Difesa; e favellandosi nel primo capo del Ragionamento per l'Assentista della roba, che consumasi nella Regia Darsina dalla Squadra marittima; perciò uopo egli è, che distinguiamo (per torre quegli equivoci, di cui si carica, e si rimprovera l' Avvocato dell' Assentista) che cosa voglia intendere per *imbarcare*.

Se per *imbarcare* si pretenda l' imbarco, che siegue, allorchè la Squadra marittima da questo porto per altrove le vele scioglie; noi di ciò ne ragioneremo nel seguente Capo. Se poi brama, che s' intenda per lo consumo, che si fa sulle Regie Galee, Navi, ed altri legni addetti alla Squadra marittima, allorchè nel Porto, o nella Darsina ancorata si truova, o per isvernare, o per altra bisogna; e noi non sappiamo comprendere, come mai si possa pretender riscossion di dazio per quella roba, che s' imbarca per farne uso nello stesso Porto, e Regia Darsina, sia appartenente al vitto, sia per vestire i Forzati, e Schiavi, sia per ornare le Regie Galee, e Navi; e la ragione surge da più fonti; poichè per quanto appartiensi al vitto, che appellasi vitto in porto comunemente; non perchè questo si consuma sulle Galee in quel picciolo seno di mare della Darsina, ovvero nel Porto, si ha già per estratto dalla Città, non per altro, se non perchè si dee la roba condurre sopra i Navigli, ch' è quel preteso *imbarcare*; mentre la Squadra marittima, allorchè è nel Porto, si reputa parte della Città materiale, e de' suoi edifizj continenti, come appunto dichiara *Solone* presso di *Luciano*, allorchè distingue

 il

(1) *Aget. ad Molcs §. 6. de jur. Deb. membr. 2. num. 31.*

il corpo materiale della Città, dal politico, o sia civile società: *Civitatem enim*, dic'egli, *non in ædificationibus inesse judicamus, ut sunt mœnia, & templa, & navalia* (1); da cui si ravvisa, che sotto nome di edifizj della Città, vengano anche le navi, che sono nel Porto; della cui cosa molto bene intesi essendo que'savj Giureconsulti Romani, prescrissero: *Romæ autem* (*appellatio*) *continentibus ædificiis finitur, quod latius patet* (2); e l'altro: *Cum diceremus Romam nos ire, etiam si extra urbem habitaremus* (3); e perciò coloro, che abitano nelle Navi, e Galee, ancorchè, *extra urbem* abitino, diconsi anche dimorare in Città; perchè non può farsi un miracolo, e condurre le navi in Città; e quindi come parte componente della Città, e di sua sicurezza, diconsi *inesse ædificationibus Civitatis*.

E che le navi, e classe marittima sian parte componente della esterna struttura, ed edifizio della Città materiale, diciam così, non crediamo potersi contendere, ne contraddire; imperciocchè, siccome quel ceto, ed unione di uomini retto dalle stesse leggi, e Magistrati, compone la interna struttura della Città, o sia corpo civile, e politico insieme unito, affine di poter resistere agl' insulti, e violenze altrui (4); così tutto ciò, che materialmente alla conservazione, difesa, e presidio di questo corpo politico si attiene, egli viene sotto nome di esterna struttura della Città, o vogliamo dirla, Città materiale; le cui parti componenti sono gli edifizj, le mura, i Castelli, le Navi, ed altro. E quindi è, che la Squadra marittima, allorchè è nel Porto principalmente, parte componente ella è della Città materiale; e la gente poi, che la Squadra compone, o che a lei serve, è parte ancora del corpo politico, o sia interna Città. E quindi, siccome tutto ciò, che nasce, e si consuma nella Città, Borghi, Distretto, e Casali, non è soggetto a dazio doganale; così la medesima roba negli anzidetti luoghi nata, e che si consuma sulla Squadra, allorchè è o nel Porto, o nella Darsina, molto meno è sog-

(1) *Lucian. in Dial. de Gymnasiis* §.20. *tom.*2. *edit. Amstelod. anni* 1743.

(2) *Paul. in l.* 2. *de Verb. sign.*

(3) *Marcell. in l.* 87. *cit. tit.*

(4) *Hobbes de Cive tit. de libert. cap.* 5. *de causis, & generat. Civitatis. Pufendor. de jur. nat., & gent. lib.* 7. *cap.* 1. *num.* 7.

è ſoggett' a dazio; non oſtante, che per condurſi ſu di quella, debbaſi far uſo delle barche, o ſia imbarcare.

Oltrechè, chi non sa, che coloro, che ſono relegati in un luogo, diconſi far neceſſario domicilio colà: *Relegatus*, avviſa *Ulpiano*, *in eo loco, in quo relegatus eſt, interim neceſſarium domicilium habet* (1).

Ma poſto da parte tutto ciò, ed anche l'eſſer'il Porto e picciol Seno della Darſina, parte di Napoli; chiediamo in grazia, ci ſi dica, quella gente della Squadra è *in diſtrictu* di Napoli? non ci ſi potrà ciò certamente negare, poichè verſo occidente per terra, il diſtretto giugne ſin fuori grotta; eſſendo quegli abitanti Cittadini napoletani (2); e per mare, il Diſtretto di queſta Città ſino all'Iſoletta di Niſita giugne, come lo dichiara la *Prammatica*, la quale nel mentre parla della ſcala franca, ſpiega, che non ſolo il Porto di queſta Città, ma la ſteſſa Iſola di Niſita ſia Diſtretto della Città; eccone le parole: *Ci è parſo, con voto, e parere del Reg.Collat.Conſig. appreſſo di noi aſſiſtente, e della Regia Camera della Sommaria, di concedere univerſaliſſimo porto, e ſcala franca a tutti, e qualſivoglia Vaſcelli di confederati, e non proibiti da S. M., che con robe, e mercanzie, arriveranno al porto di queſta fedeliſſima Città di Napoli, Iſola, e Porto di Niſita* diſtretto dell' *iſteſſa Città* (3).

Dunque, ſe il Diſtretto per mare giugne ſino all'Iſola di Niſita, e coloro, che ivi conſumano la roba nata in Napoli, Borghi, Diſtretto, e Caſali, non ſono ſoggetti a dazzj; ancorchè debbaſi imbarcare; come ſi pretende dal diſgraziato Aſſentiſta cotal dazio per quella roba, che conſumaſi, o nel Porto di queſta Città, o nella Regia Darſina ſulla Squadra? il dritto comune dunque, e le leggi del Regno diſpongono, che ſi riſcuota sì fatto dazio?

Se mai poteſſe aver luogo la maſſima, che ſi eſagera dal dottiſſimo Autore della Difeſa della Regia Dogana, che la roba, che s'imbarca per conſumarſi ſulla Regia Squadra, o nel Porto, o nella Darſina, debba ſoggiacere al dazio doganale; dovrebbe anche ſoggiacervi quella, che alcuna brigata imbarca per conſumarla con lauto deſinare in Poſi-

lipo

(1) *In l. Filii §. Relegatus, D. ad Municipale, & de incol. vid. Ugonem Donellum comment. de jur. civil. lib.17. cap.12.*

(2) *Arreſt.602.*

(3) *Pram. 8. de vect., & gab.*

lipo, o altro luogo convicino. Ma in carità, ciò quando mai si è accostumato? quando mai si è preteso? ovvero, come pretender poteasi, se la legge doganale vieta diritto alcuno nel Distretto di questa Città riscuotersi? Nè ci si adduca qualche troppo recent' esempio; perchè *non quid Romæ fiat, sed quod fieri debeat spectandum esse*, avvisa *Papiniano*.

Per quanto poi si attiene a' vestiti, che si dànno a' Forzati, ed a' Schiavi; costoro si pongono addosso quelli nella Darsina; anzi ivi li consumano, perchè colà stanno la maggior parte dell'anno le Galee. Ma fingasi, che 'l caso portasse seco, che appena postesi addosso quelle schiavine, per dir così, dovessero subito le Galee far vela; ne potrebbe dunque per questo riscuotere il diritto la Regia Dogana? mai nò; poichè se non le vien permesso pretenderlo da coloro, che vestendosi di ricchissime stoffe, con esse immediatamente dalla Città per loro cammino, partono; come può pretenderlo dunque da que' mal conci arnesi, che quella gente addosso porta?

Se delle tende, se del sartiame vogliasi ragionare, o di qualunque altra cosa; e queste ove si consegnano, ed ove si usano? nella Darsina, cioè in Napoli, nel suo territorio, o almeno nel suo Distretto. Che poi le Galee escano per lo loro cammino; di quelle già preventivamente se n' è fatto uso; dunque che mai pretende la Regia Dogana di tali merci?

E se il dottissimo Autore della Difesa della Regia Dogana vuole la Darsina territorio separato, come, dic' esser le Castelle; e noi dic amo, in esse non s' immette continuamente, non solo roba da vivere sogett' a Dogana; ma anche galloni, seta, calze, cappelli, e vestiti per i Soldati in altra quantità, e d'altro valore, che non è ciocchè necessita per l' Assentista di marina? certo che sì; poichè l' Assentista del vestuario de' Soldati dee di tutto ciò la Truppa provvedere; e chiediamo ci si dica; si riscuote dazio per tutto ciò dalla Regia Dogana? mai nò; ma perchè nò, giacchè territorio separato sono le Castella? perchè non si deve, ci si dirà; dunque tampoco si dee di ciocchè nella Darsina si consuma, non solo per lo vitto; ma per tutto quel che per la Squadra abbisogna, e fa mestiere.

Di tutte le rammentate robe per altro, e non già del solo vivere, ragionò l'Avvocato dell'Assentista nel suo Ragionamento dato alle stampe(1);

anzi

---

(1) *Pag.* 6. 10. 21., *ed altrove*.

anzi nella veneranda Ruota del supremo Tribunale della Regia Camera; e perciò con poca ragione si gli addossa la mancanza, di non aver' illuminato il Pubblico, che 'l partito dell'Assentista, *non consista nella sola diaria somministrazione de' viveri* (1).

Il calcolo poi, che dall' Autor della Difesa dalla Regia Dogana vien fatto, con cui si vuole far'ascendere le razioni, che si somministrano, e 'l lardo, che abbisogna, a tanto poco numero, e quantità (2), non va a dovere; perchè non bene n' è stato informato da' computanti, di cui si è servito. In miglior forma ne sarebbe stato ragguagliato dall' Ufizio di marina. Quivi avrebbe appreso il dottissimo Anonimo quanto tempo stia la Squadra a svernare in questo Porto in ogni anno; quanto tempo prima di partire da' lidi si fa il rollo di tutt' i marinaj, e dialtra gente, che necessita per la Squadra, allorchè ella è armata; ed a cui somministransi le razioni; e per quanto tempo nel ritorno hanno costoro il soldo, e le razioni, fintanto che la Squadra non interamente disarmasi. Con tali veridici informi sarebbesi fatto, senza meno, il calcolo un poco più appurato, e forse sarebbe stato renitente in dire, che con una parola l' Assentista sacrifica 130. m. ducati in beneficio del Regio Erario. Non può certamente cotal beneficio rivocarsi in dubbio; anzi semprechè riuscirà agevole all'Assentista, ed al di lui Avvocato vantaggiar' il Regal'interesse; con somma lor gloria sono stati, e saranno sempre pronti, e solleciti in eseguirlo; contentandosi soltanto di paregiarne il conto, senza lucro, e guadagno veruno; poichè è tenuto ogni vassallo al suo Sovrano servire.

Il dottissimo, ed eruditissimo Autore della Difesa della Reg. Dogana, per far uso del suo solito gran sapere (a ciascheduno per altro contissimo, e da tutti, secondochè ragionevolmente merita, pregiato) si attacca (3) ad un passo del *Reggente Moles* nel Ragionamento dell'Assentista addotto (4), qual'è il seguente, *Item de victualiis, et aliis bonis comestibilibus, et quæ pro usu sunt, non solvitur jus fundaci, quia pro usu* (5); e quasi che la forza di quel Ragionamento si fosse appog-

(1) *Difesa della Reg. Dog. pag.* 57.
(2) *Ibid. pag.* 58.
(3) *Difesa della Reg. Dog. pag.* 60. *& seg.*
(4) *Pag.* 44.
(5) *Moles de jur. Doban.* §. 6. *membr.* 2. *num.* 18.

poggiat' a quel passo *del Moles*, con cui si esentano le merci bisognevoli per lo vitto, *quia pro usu*; egli divisa il dottissimo Autore della Difesa della Regia Dogana, che cosa sia l' *uso*.

Ma in verità in tutto il Ragionamento, ed in quel luogo, non mai si è fatta parola di uso; ma si bene si dette un succinto, e breve ragguaglio dell'intero diritto doganale; ed oltre gli altri autori, furono additati sette luoghi del *Moles* fra soli trentacinque righi di quel Ragionamento (1); poichè si accennò, che i principali membri, o parti componenti il diritto doganale sono il diritto *Plateatico*, o ciò che propriamente chiamasi diritto di Dogana, che a ragione di grana 18. per oncia, o sia d' ogni valore di sei ducati, si paga; si avvisò, che l' altro era il diritto del Fondaco, che sul principio fu imposto a ragione di grana 15. per oncia. Indi si disse, essere questi due i principali; perchè tutti gli altri sino a' carlini 14. 4. per oncia (a cui monta oggi l' intero diritto doganale, incluse le grana 23. sopra le robe non commestibili) sono soprainditti, e si additò il *Reggente Capecelatro nella decis.* 191. fra i molti, che quell' Avvocato avrebbe potuto addurne. Dopo passò a dire, che'l diritto di Dogana è imposto alla contrattazione, com'anche avea avvisato nel precedente capo del suo Ragionamento, e citò il *Moles*; e soggiunse, che da questo diritto di Dogana ne *vengono sottratt' i Cittadini*, *che nella loro propria patria contraggono* (e quì parlasi di contrattazione, non già d'uso) ed additò *il Rito unico della Reg. Cam.* sotto al titolo *De mercatoribus, qui faciunt se cives*; e trascrisse la dottrina del *Moles* così: *Item Cives in propria patria*, *quando ibi contrahunt*, *non solvunt jus Dohanæ*. E perchè avea fatta la distinzione tra 'l diritto di Dogana, e quello del Fondaco, ed avea detto, che 'l primo era addetto alla contrattazione; ogni esatta, e buona regola di ragionare richiedea, che avesse quegli soggiunto, che 'l diritto del Fondaco era addetto alla cosa, e si chiami perciò peso reale, e che debbasi soltanto dal compratore; ed addusse l' altra dottrina del *Moles*.

Soggiunse appresso, che quando la merce si vende a persona immune, ed esente; cotal diritto di Fondaco non devesi, ma si perde, avendosi per esatto; e nuovamente addusse il *Moles*. Seguentemente disse, che fra le persone immuni vengono descritti, ed annoverat' i Napoletani, e tornò ad additare il *Moles*. E finalmente avvertì, che il diritto del Fon-

(1) *Ragionam. pag.* 43. *ad* 45.

Fondaco non deesi delle robe commestibili, e di altre, che vengono descritte dal *Moles*; ed addusse ciocchè scrive il *Moles* stesso di sopra rapportato.

Or dunque, chi mai ha quì parlato di uso, a riserba del *Moles* stesso, il quale per addurre la ragione, perchè non deesi il diritto del Fondaco da' commestibili, dic' esser quella, *quia pro usu*? come dunque, e con qual ragione si rinfaccia a quel meschino Avvocato, cotanto scevero di dottrina a' purgatissimi occhi del sapientissimo Autore della Difesa della Regia Dogana, che *Parlar dunque d'uso proprio, allegar' autori, affastellare dottrine, e cosa ben' agevol a farsi, e potrà anche esser profittevole il parlarne, per farsi dar ragione* (1). E a chi mai dovea quello Avvocato parlare, se non se a tanti lumi della Giurisprudenza Romana, e delle leggi del Regno, e di qualunque più nobile scienza, quant' essi sono que' veri gravissimi Senatori, e Padri conscritti, che debbono la causa decidere? dunque l' allegar'autori, ed affastellar dottrine innanzi a costoro, poteasi quegli lusingare, essergli *profittevole parlarne per farsi dar ragione*?

Dunque se quell'Avvocato non ha parlato, nè in tal luogo, nè in altro del suo Ragionamento, nè di uso, nè di abitazione; perchè cotanto morderlo? perchè far' impazzir noi per rinvenire, e riscontrare *Alfeno nella l. 203. de verb. Sign.*? che quel maledetto Impressore ci dinota nella *l. 205.* A che addurre il *Gentile* anche quì, e tante altr'erudizioni? per convincerne peravventura, e rinfacciare, quel che non mai erasi nel Ragionamento detto? forse per fare smarrire quel meschino con tant' erudizioni, e dottrine? ma chi mai ha conteso, o ha negato essere l' autore di quella Difesa valentissimo, ed eruditissimo uomo, con cui non è da seder' a scrann' a quel tapinetto Avvocato. Dunque non avendo che far' alla nostra causa, nè *Alfeno Varo*, nè *Alberico Gentile*, nè tutti gli altri addotti; di buona voglia ci asteniamo di render ragione dell' *Alberico*, e di *Alfeno*, come pocanzi di *Pomponio*, del *Gentile*, e degli altri si è fatto; per non empier carta, e senza bisogno annojare altrui.

Ma si riprende, ed agramente si ripiglia quell' Avvocato, perchè egli abbia detto, che ne' magazzini della Darsina, l' Assentista riponga tutte le merci, di cui fa mestiere al suo appalto, *non già per mer-*

can

(1) *Difesa pag. 60.*

tantarle, *ma per lo necessario uso della Regia Squadra* (1); e quindi si fa conoscere, quanto impropriamente abbia quegli parlato; poichè il vender le merci alla Squadra, è mercantare, commerciare, e far negozio; e perciò malamente, e senza proprietà di parlare, e per isfuggire il divieto della *Prammatica* (2), siasi da colui tutto ciò detto; e prima di cominciar' il dottissimo Anonimo a mostrare con infinità di dottrina, che cosa sia il commerciare, e quale l'uso proprio, e proprio mantenimento, si compiace in tal guisa egli scrivere: *De' due Giureconsulti chiamati fra gli altri a consiglio da* Tiberio, *per assicurarsi*, *se lecitamente avesse potuto usar d' una voce poco latina in un suo editto*; *meritò* Marcello *il nome di Severo*, *perchè trattandosi d' una parola*, *francamente ad un' Imperadore rispose:* Hominibus dare potes, Cæsar, Civitatem Romanam, verbis non potes; *ma ne riportò quello di adulatore* Atejo Capitone, *perchè gli disse*: id tua causa recipiemus in posterum, & inter veteres referemus. *Ma* (*povero Avvocato dell' Assentista*) *qual nome darassi poi dalla posterità al dottissimo Giureconsulto dell' Assentista*, *che dopo aver dall'* a *alla* zeta *parlato di lui*, *come d' un uomo*, *che compra per vendere*; *vuol poi*, *che i Magistrati*, *che la Regia Dogana*, *Napoli tutta*, *stia alla sua parola*, *e creda*, *che il far l' Assentista*, *non sia fare il negoziante*, *e che il comprare per vender alla Regia Corte in servigio della Regia Squadra*, *non abbia a chiamarsi*, mercantare? *Non è ciò volerne più di* Tiberio, *poichè non si tratta più di far ricevere per latina*, *o toscana una voce*; *ma benvero di avere ad abbandonar le idee de' vocaboli*, *per non far pagare i vettigali*, *a chi gli dee pagare* (3)?

Or noi avendo chiamato l'Avvocato dell'Assentista, per rimproverargli, come ardito egli abbia,dl presumer mutare le idee de'vocaboli, per non far pagare i vettigali al suo Assentista? quegli ci ha risposto, che guardi il Cielo, ch' egli mai cotal sentimento abbia nudrito; ma ciò essere lo stesso, che accagionarlo di quel che non mai ha inteso dire; rimettendosi perciò al suo Ragionamento; ma qualora vogliasi ostinatamente di ciò caricarlo, senza sua colpa, coll'esempio di *Marcello*, e *Ca-*

---

(1) *Ragionamento pag.* 32.

(2) *Pram. dell' anno* 1724., *con cui si vieta riporre roba ne' magazzini*, *e Case*, *che hanno l' affacciata alla marina*.

(3) *Difesa pag.* 62. & 63.

e *Capitone*; ci ha detto, ch' egli vuol purgarsi di quella reità, che si gli addossa, e vuol mostrare, che non solo non abbia le idee de' vocaboli mutate; ma che nè di *severo*, nè di *adulatore* poss' egli dalla posterità meritar'il nome. Qual cosa non potendosegli negare, uopo è sentirlo.

Ci ha dunque egli detto, che giammai non può credere, che un *Giureconsulto* simile a *Marcello*, cotanto ardito, e presontuoso fosse stato, che voluto avesse *francamente a Tiberio rispondere* della maniera di sopra rapportata; poichè i Giureconsulti erano rispettosi in que' tempi, ed ora alcuni lo sono ancora; molto più, che *Marcello Giureconsulto* sotto *Antonino Pio* visse, e non già sotto *Tiberio*; e che altri non potea essere stato, che un *Marco-Pomponio-Marcello sermonis latini exactor molestissimus* (1); perchè *Tiberio* per altro fu soverchio affettatore, escrupuloso della latina favella (2). E fu cotanto molesto, e nojoso cotesto *Marco-Pomponio Marcello*, che un dì costrinse *Cassio Severo*, (a cui volle riprendere un solecismo, nel mentre difendea una Causa) di chieder permesso a' Giudici di dargli tempo, fin tanto che 'l suo Cliente provveduto si fosse d'un altro *Grammatico*, per contendergli; giacchè facea mestiere disputare, non già di dritto, e della ragion civile; ma d'un solecismo. E ci ha l' Avvocato dell'Assentista perciò fatto presente quel che lo *Svetonio* su questo proposito avvisa, che noi quì lo poniamo in nota: *Marcus-Pomponius-Marcellus sermonis latini exactor molestissimus, in advocatione quadam (nam interdum & caussas agebat) solœcismum ab adversario factum usque adeo arguere perseveravit, quoad* Cassius Severus,*interpellatis judicibus, dilationem petiit: ut litigator suus alium Grammaticum adhiberet, quando non putat is, cum adversario de jure sibi, sed de solœcismo controversiam futuram*. E proseguendo lo *Svetonio*, soggiugne. *Hic idem, quum ex* oratione Tiberium *reprehendisset, adfirmante* Attejo Capitone, *& esse illud latinum, & si non esset, futurum certe jam inde*. Mentitur, *inquit*, Capito. Tu enim, Cæsar, civitatem dare potes hominibus, verbis non potes (3).

Ed

(1) *Svetonius de illustribus Grammatic. cap. 22.*

(2) *Sveton. in Tiberio cap. 71.*

(3) *Sveton. de illustrib. Grammat. cap.22.*

Ed in fatti (è l' Avvocato che parla) un nojoso Grammatico, e non già un Giureconsulto quegli dovea essere; poichè *Favorino*, non solo, che non ebbe il coraggio di rispondere all'Imperador Adriano, quando da costui a tortamente fu ripreso, di aver pronunziata una parola poco latina, quantunque latinissima fosse quella stata; ma anzi sgridò i suoi amici, che voleano, che risposto gli avesse; e perciò essendo egli Savio, e Filosofo, si contentò di esser corretto, e così a' suoi amici rispose, come ci avvisa *Sparziano*: *Et Favorinus quidem, cum verbum ejus quoddam ab Adriano reprebensum esset, atque illi cessisset; arguentibus amicis, quod male cederet Adriano, de verbo, quod idonei auctores usurpassent; risum jucundissimum movit. Ait enim; non recte Suadetis, familiares, qui non patimini me illum doctiorem omnibus credere, qui babet triginta legiones* (1).

Avendo ciò l' Avvocato dell' Assentista detto, ha da noi tolto commiato. Per verità merita ogni lode quel buono, e savio *Favorino*; mentre in tal guisa egli avendo fatto, crediamo noi, che con maggior ragione avess'egli potuto a' suoi amici dire, quel che ad *Aristodeme*, *Demostene* soggiunse: *At ego plus recepi, ut tacerem* (2).

Ma non sappiamo comprendere, perchè affaticarsi cotanto in dimostrare, che l'Assentista mercanti, allorchè colla Regia Corte contratta; quandochè nessuno ha ciò alla Regia Dogana negato; e se nel Ragionamento si è detto, che la roba ne' magazzini della Regia Darsina si ripone, non già per mercantarla; ma per lo necessario uso della Regia Squadra; molto a proposito, e con proprietà di favellare, si è detto; poichè dovendosi tenere la necessaria provvista di quattro mesi per le Navi; tre per le Galee; e due per gli altri legni, e navigli in que' magazzini; ciocchè in essi si ripone, non riponesi già, *emendi*, *vendendique jure*, come vuole l'*Ulpiano* (3), ma *jure venditi*; perchè già sta a disposizione della Regia Corte; e se sta a disposizione di costei, non vi si pone per venderlo, o mercantarlo con altri; perchè è già mercato, o mercantato; e la differenza tra 'l mercantare, ed esser mercato, può da quello stesso *Alciati* nella

(1) *Spartian. in Adriano*.

(2) *Apud Gellium lib.* XI. *cap.* 9.

(3) *In Fragm. tit.* 19. §. 5. *apud Scultingium de jurisprudent. Antiustinian. pag.*621. *edit. Lips. ann.* 1738.

nella Difesa della Regia Dogana addotto (1) ricavarsi.

Ma il dottissimo Anonimo sa molto bene, che mercantare, vale lo stesso, che far della roba mercato, o sia, sporl' alla vendita; e perciò essendosi detto, *non già per mercantarla*, si è voluto dinotare, che la roba non riponesi in que' magazzini per esporla venale, il che vieta la *Prammatica*(2); ma vi si ripone per farne uso per la Squadra marittima, in esecuzione del patto suddetto.

E quantunque quando sta ne' magazzini, sia la roba anche in dominio dell' Assentista; non per questo, non si dice la roba venduta già; mentre *Ulpiano* avvisa: *Alienatum non proprie dicitur, quod adhuc in dominio venditoris manet: venditum tamen recte dicitur* (3); e quindi saggiamente disse quell' Avvocato, che non si ripone la roba colà per mercantarla; ma per lo necessario uso della Regia Squadra, a cui è già ella venduta.

Però con buona pace sia detto (giacchè siamo giunti come nuovi Stoici, a scrutinare la forza d' ogni parola) non sempre quel *commercio*, o *commerciare*, dinota far il mercadante; perchè *Paolo* servendosi della parola *commercio*, non si ha sognato giammai voler significare alcun mercadante, perciò scrisse: *Quando tibi bona paterna, avitaque nequitia tua disperdis, liberosque tuos ad egestatem perducis: ob eam rem tibi ea re* commercioque *interdico* (4).

Ma lasciando le curiose sottigliezze, e squittinj inutili, e non confacenti a chi gli brama, diciamo, che in quel Ragionamento, non mai si è preteso far parola, che, perchè la roba per uso della marittima Squadra serva; perciò debba l' Assentista del diritto doganale esser' immune; ma soltanto si è detto, che nascendo quella in questa Città, suoi Borghi, Distretto, e Casali; per le leggi doganali stesse, sia da ogni diritto di Dogana immune, e franca, qualora, vendendosi, contrattandosi, e mercantandosi in essi luoghi, ne' medesimi si consumi; perchè la roba, che nasce ne' rammentati luoghi, sempr' è immune, an-

---

(1) *Alciat. ad l. 66. de verb. sign.*

(2) *Prammatica dell' anno* 1724.

(3) *In l. 67. de verb. sign.*

(4) *Paul. lib. 3. sententiar. receptar. tit. 4. cap. 7. apud Schultingium jurisprudent. Antejustinian. edit. Lips. ann.* 1738. *fol.* 341.

ancorchè si mercanti, come vogliono il *Rito* (1), il privilegio rammentato conceduto a' Napoletani, il *Moles*, e tutti gli altri Autori; e lo stesso uso, e continua pratica giornalmente si osserva; imperciocchè tutt' i mercadanti, non già per proprio uso, ma *emendi, vendendique gratia* smaldiscono loro merci nate in detti luoghi; senza che nè essi, ne chi da loro compera, o per proprio uso, o per rivenderle, sian soggetti a diritto doganale, qualora quelle si consumino in Napoli, Borgi, Distretto, e Casali.

Nel capo seguente poi del Ragionamento, si disse, che quando la roba si estrae; dalla Regia Corte si estrae; e perciò o da lei dovrassi pagare il diritto; ovvero, essendo costei immune, non può diritto tampoco da essa la Regia Dogana pretendere. E per quest'alternativa nel Ragionamento fatta, si appicca nella Difesa della Regia Dogana, anche una briga, ed una disputa, per dimostrare, quando la Corte sia franca, e quando nò; e noi diciamo, ciò se 'l vegga colla Regia Corte, e col suo degnissimo, e quanto dottissimo, altrettanto zelantissimo Signor Marchese Avvocato Fiscale del Regal patrimonio; perchè noi non entriamo in tal contesa; diciamo bensì, che per troppo calore di difendere la Regia Dogana, manca poco, e si distrugga ogni privilegio fiscale, con tante ragioni, e squittinj, che fansi in quella Difesa; e perciò non calendo a noi cotal cosa, non è dovere porre la falce nella messe altrui.

Nè il *Rito*, che si rapporta, nulla pregiudic' alla causa presente; poichè in esso si parla della roba, ch' estraesi fuori, e non di quella, che consumasi quì; e perciò si dice: *Item illa, quæ portantur pro exercitu Regio, non solvunt, si ducuntur ad usum illorum, qui sunt in exercitu per familiares, & procuratores eorum; secus si emat quis merces portandas ad exercitum, ut vendat eas ibi* (2); quella parola *portandas*, non vuol dinotare già, che da un luogo del Distretto, si trasporti ad un'altro luogo dello stesso Distretto; ma ch'esca la roba dal Distretto, in cui nasce, e vada altrove fuor del Distretto; siccome tutte le leggi doganali stabiliscono; noi ora ragioniamo della roba, che nel Distretto nasce, ed in esso si consuma; per-

(1) *Rit. unic. de Mercatorib. qui faciunt se cives. Privileg. Regis Catbolic. anni* 1505. *cap.* 30. *Moles de jur. Doban.* §. 6. *memb.* 1. *num.* 22.

(2) *Rit.* 7. *de excomputis, qui proponuntur Curiæ, Rubric.* 33.

perchè della roba, di cui l'Affentifta provvedesi fuori del Diftretto, Borghi, e Casali di questa Città, ed in essi conduce per servigio, ed uso della Regia Squadra, ha pagato, paga, e pagherà il diritto doganale.

Di ciocchè poi esce da questa Città, allorchè la Squadra, da questo lido per altrove parte; ne ragioneremo nell' altro capo; preghiamo soltanto la Regia Dogana per ora, tener fermo a memoria, quel *non solvunt, si ducuntur ad usum illorum, qui sunt in exercitu per* familiares, & procuratores *eorum*; perchè molto meno dovrassi pagare, quando non solo per *familiares, & procuratores* si conduce; ma dallo Esercito, e Squadra stessa si trasporta, *ad usum illorum, qui sunt in exercitu*, come nel caso nostro addiviene.

Molto meno entra nel caso, di cui ora ragioniamo il *Larrea*, non già nella *decisione* 54., ove si addita per errore dell' Impressore (1), ma nell' *alleg.*54.; si perchè, quivi parlasi di roba, che da un luogo del Regno, a un' altro si trasporta per l' esercito; *quæ ad exercitum in eodem Regno trasportantur* (2); e noi parliamo, di ciocchè in Napoli nasce, ed in essa stessa Città dalla Squadra marittima si consuma; si anche, perchè ivi si ragiona secondo la disposizione delle *Leggi delle Partite* delle Spagne, che non hanno che fare colle leggi doganali di Napoli. Preghiamo però di nuovo la Regia Dogana, a rammentarsi bene nell' altro capo, ove della estrazione ragioneremo, che 'l *Larrea* vuole, che delle robe, che trasportansi per servigio dello esercito *expensis, vel periculo ipsius Regis, vel Gubernantium* (3), non debbasi pagare Dogana alcuna, come crediamo, che a spese, ed a rischio della Corte la roba nel caso nostro si trasporti; perchè vettura non pagasi dall' Assentista, o sia nolo, allorchè si estrae dalla Squadra; e 'l pericolo dell' incendio, e del mare, e di altri, che diviseransi, a carico della Corte vanno, e lei seguitano.

E quindi addiviene, che allora quando l'Assentista la roba, che necessita per la Squadra, immette in questa Capitale, per farne uso, o vogliamo dire, per somministrarla per lo consumo, che fassine da quella in questa stessa Città; allora, introducendosi cotal roba o da fuori Regno, o da' luoghi del Regno, debbe l' Assentista il diritto doganale pagare, come già lo paga; perchè per conto dell' Assen-tista

(1) *Si addita nella Difesa pag.*56.
(2) *Larrea alleg.*54. *num.*2.
(3) *Larrea cit. allegat.*54. *n.*3.

tista stesso quella s' introduce; ed a sue spese, e rischio quì s'immette. Essendo poi roba nata, o manofatturata ne' Casali, Borghi, e Distretto, o in questa stessa Città; perchè la roba a' diritti doganali non è soggetta, quantunque essa si contratti, si mercanti, o come meglio brami l'Autor della Difesa della Regia Dogana, di quella si faccia; semprechè però in questa stessa Città, Borghi, Distretto, e Casali, o dalla Squadra, o da chiunque altro, che sia, tal roba si consumi; allora diritto doganale l'Assentista pagar non dee, in eseguimento delle stesse leggi doanali.

Se poi cotal roba nata in questa Città, Borghi, Distretto, e Casali, si estragga per fuori; allor' al pagamento del dazio soggetta si rende; ma perchè questo dazio in tal caso pagar si dee, non già da chì vende; ma si bene da chì quella estrae, come si dimostrò nel Ragionamento, e si dirà anche a suo luogo; perciò fa mestiere osservare, chi in tal caso estragga, cioè se l'Assentista, o la Corte; se quegli, deesi il diritto da lui soddisfare; se la Regia Corte estragga, come già siegue nel caso nostro, come si divisera nell' altro Capo; ed in tal caso, se la Regia Dogana la vuole soggetta, dovrà quella il dazio pagare; se poi ella sia immune, come crediamo, con buona permissione però sia detto, ed allora non dovrà pagare.

Ed in tal maniera ecco tolto il dubbio, che si propone nella Difesa della Regia Dogana (1), cioè, o che la Corte sia immune quando estrae, e non già quando immette la roba quì; e ciò offende la legge della immunità fiscale; ovvero, che l' Assentista abbia avuta la franchigia soltanto quando estrae, e non già quando immette; e ciò non è vero, perchè franchigia l' odierno Assentista non gode. Svanisce, diciamo, cotal dubbio; poichè la Corte è sempre franca; l'Assentista presente è d' ogni franchigia scevero; e perciò, allorchè si estrae; il franco, ed esente, cioè la Regia Corte, estrae; quando s' immette, il suggetto, cioè l'Assentista introduce. Nè questo è il nodo gordiano, che a sciorre si propone, cui, senza offender le leggi, senza toccar' i privilegj della Corte, e senza dar franchigia all' Assentista, solvere non si possa.

Ma sì fatto problema proposto, si passa dopo (2) con soave, e dolce riprensione a rinfacciare a quel meschino Avvocato, che malamente abbia

(1) *Pag. 56.*

(2) *Difesa della Reg. Dog. pag. 67., e seg.*

abbia egli detto nel ſuo Ragionamento (1), che 'l voler riſcuotere tal dazio dalle merci, che quì ſomminiſtranſi alla Regia Squadra, *oltre il danno dell'Aſſentiſta, graviſſimo diſvantaggio alla Regal' Azienda cagionaſi, e ſi arreca; perchè ſoggettaſi alla Dogana, in ogni tempo avvenire, il biſognevole per la Regia Squadra, quando da neſſuna legge vi è obbligato*; e perchè alcuni righi avanti eraſi da colui detto, *che per ſol fine di vantaggiare l'intereſſe Regale, l'Aſſentiſta abbaſsò nell'atto dell'incanto i prezzi ſino a* 130. *m. ducati*(2); ſi ſcaglia perciò il dottiſſimo Autore della Difeſa della Regia Dogana contro l'Avvocato, e contro l'Aſſentiſta; di coſtui ſi dice, che per cagione della emulazione, che vi fù ſulla candela, e per la *decima*, e *ſeſta* da altri portate, a cotal prezzo ſi giunſe; e che ſe bene l'abbaſſamento fatto ſi foſſe da' prezzi dell'antecedente appalto; era ciò avvenuto, perchè allora in tempo di guerra, ed ora di pace l'appalto eraſi fatto; coſa, che conoſciutaſi dal Signor Contadore di Marina, eraſi lagnato colle poſtille appoſte alla prima offerta del preſente partito, che in tempo di pace metteanſi alle coſe gli ſteſſi prezzi, ch' eran corſi in tempo di guerra. E quindi dandoſi il titolo di *generoſo* all'Aſſentiſta, e di *ammirabile dottrina* a quel tapinetto Avvocato, *che apre gli occhi a' ciechi per far loro vedere, che 'l denegar le franchigie all'Aſſentiſta, graviſſimo diſvantaggio alla Regal' Azienda cagionaſi, ed arrecaſi*; con lungo favellare, dell'uno, e dell' altro ſi ſollazza.

Noi per verità, quantunque ſtiamo ſul propoſito di non riſpondere, ſe non ſe a quelche alla cauſa ſi attiene, e non già a tali ben'adatte ſalſette; non poſſiamo aſtenerci, di non dire, quel tanto ſolo, che alla cauſa conduce, ed all'onore dell'Avvocato, e dell' Aſſentiſta, che più d'ogni altra coſa quà giù pregiar ſi dee, e riputare.

Se l'Avvocato dell'Aſſentiſta diſſe, che per ſol fine di vantaggiare il Regal intereſſe, eraſi fatto il rammentato abbaſſamento di docati 130. mila; diſs' egli il vero, e vogliamo noi ciò ora dimoſtrare con quel, che 'l dottiſſimo Autore della Difeſa della Regia Dogana avvertiſce, per riprendere quello Avvocato, e l'Aſſentiſta inſieme.

Dic' egli dunque, che'l Signor Contador di Marina eraſi lagnato colle poſtille fatte alle prime offerte, che gli ſteſſi prezzi ſi richiedevano in tem-

(1) *Pag*. 38.
(2) *Ragionamento pag*. 38.

tempo di guerra (1); e noi foggiugniamo dipiù, che a riferba de' foli dazj, che fpettano alla Maeftà del noftro Gloriofiffimo Sovrano in proprietà, o in amminiftrazione, altri pagar non voleano; e richiedeanfi gli fteffi prezzi ancora, così ne' Dominj del Monarca noftro, che fuori, che accordati fi erano nel precedente partito; e voleano l' anticipazione di ducati 24. mila; l'affegnamento di ducati 12. mila il mefe; e fare finalmente un folo partito; e non già in tre divifo, come oggi fi rattrova.

Tutto ciò è vero, e noi conveniamo col dottiffimo Autore della Difefa della Regia Dogana, che avea ragione il Signor Contadore di lagnarfine; e lagnanze maggiori ne faceano quei zelantiffimi, ed attentiffimi Signori Miniftri della Regia Giunta di Marina; molto intenti, e ftudiofi del giufto vantaggio del Regal'Erario.

Ma giacchè egl' il dottiffimo Autore fuddetto, ha gli atti dell' appalto ravvifati; chi cotali offerte fatte avea? l'Affentifta prefente? mai nò. Quanto tempo decorfe dalle prime offerte, fino al punto di poterfi dar cammino all'appalto? mefi due, e giorni 11.; poichè la prima offerta fu prefentata a' 2. di Aprile (2); ed indi ne feguirono altre cogli fteffi patti tutte; e quella dell' odierno Affentifta a' 13. di Luglio del 1749. (3). Coftui fece la fteffa offerta degli altri, o quelle vantaggiò? le vantaggiò certo; perchè ricusò l'anticipazione; fi obbligò a tutt' i diritti, quali a fuo luogo defcriveremo; fi contentò del folo affegnamento di ducati fettemila il mefe; fi obbligò di confegnare i viveri agli fteffi prezzi fempre, così ne' Dominj del Re Signor noftro, come fuori; in guifachè, fe alcuno felice avvenimento fegua, per cui la Squadra debba ftare per un' anno, due, tre, ed anche per tutto il tempo dell' Affiento ne' Porti di Francia, delle Spagne, o altrove nel Ponente, o nel Levante, fempre a quel prezzo, che quì fi confegna, ivi ancora confegnar fi dee. E finalmente divife i partiti in tre, per dar' agio ad ognuno di concorrervi, ed effer fulla candela emulo, e contraddittore.

Fattofi ciò dall'Affentifta prefente, vi furono più lagnanze del Signor Contadore? ceffarono affatto; e molto più fi ferenarono que' zelantiffimi Miniftri; poichè l'Affentifta gli afficurò, che avrebbe fempre fatta fronte fulla candela. Or

(1) *Atti dell'Affiento dell'anno 1749. fol. 12.*

(2) *Atti dell'Affiento del 1749. fol. 6.*

(3) *Ibidem fol. 53.*

Or ci dica il dottissimo Autore della Difesa della Regia Dogana, l' Assentista fece vantaggio, o svantaggio al Regio Erario? Ma ciò tampoco basta; poichè dopo aver' egli stesso aperta la strada a più emoli, e concorrenti, colla divisione de' tre partiti, abbassò fino a duc. 130. mila, con quella *decima*, e quella *sesta*, che portò quella *intempestiva emulazione*; quali additamenti non vi sarebbero stati, se quel *generoso Assentista* avesse ceduto, e petto sulla candela non avesse egli mostrato.

Or che sembr' al dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, fu questo *generoso impegno*? è generoso questo Assentista, che: *Ut rei familiaris amplitudo cumuletur*, sta sposto al cimento *rei familiaris amplitudinem cumulatam perdere*; ovvero di paregiarne soltanto i conti, o al più picciolissimo profitto trarne, per mezzo di abbondante fondo investitovi?

Se dunque tutto ciò ha fatto l'Assentista presente, ragionevolmente disse il suo Avvocato, che per sol fine di vantaggiare il Regal'interesse, tutte le rammentate cose fece; e fino a' ducati 130. mila i prezzi degli altri abbassò.

Che poi abbia quegli detto, che 'l voler riscuoter' il dazio doganale da tutte quelle robe, e merci, che somministransi alla Squadra Marittima, svantaggio gravissimo alla Regal'Azienda cagiona, ed arreca; crediamo noi non solo, ma Napoli tutt'ancora, che così sia; e per dimostrarlo, senzachè ricorriamo a testi, ed erudizioni per quelle cose, che con mani toccansi, fingiamo, che uom abbia due poderi, uno di cui sia nel suo pieno dominio, che altrui a fitto abbia dato; e dell'altro per poco tempo, e stagione, l'amministrazion tengane; fingasi ora, che alcuno, che al reggimento di questo ultimo sovvrasti, voglia un censo, ed un tributo al primo podere, da pagarsi a questo ultimo, imporre; qual' entri ancora in saccoccia del padrone, ch' ha il diretto dominio d'uno, e la tenuta dell'altro; ed in giudizio poi dovesse piatirsi, e con esatta giustizia, e ragione decidersi, se siasi, o no cagionato danno, e svantaggio all' interesse di colui, che 'l pieno dominio ha del suo podere; ed utile, e vantaggio al padron diretto di quel podere, di cui altri n' ha soltanto la tenuta; quale mai la sentenza del Giudice sarebbe in questo caso? *il Giureconsulto Gajo* la pronunziarebbe così: *Damnum infectum est damnum non dum factum, sed quod futurum veremur* (1); perchè, quantunque ora il censo, e tributo, entran-

(1) *Cajus in l. 2. D. de damn. infec.*

trando nello stesso Erario, non diminuisca la rendita di così fatto padrone; allorchè poi il podere precario, chiamamolo così, si lasci, e 'l suo si ripigli; si rinviene il censo sul proprio, e di cui hassine il pieno dominio, con un' annuale tributo da pagarsi altrui, che sminuisca la rendita del suo, qualora nuovamente, compiuto il primo affitto, ad altri allogar lo voglia.

Applicando tutto ciò al caso nostro, diciamo, la Squadra marittima è del pieno dominio del Re Signor nostro; la Regia Dogana è in sua amministrazione; a riserba de' soli carlini tre imposti nel 1713. per rifacimento di cassa militare, la proprietà di cui è sua. Oggi truovasi dato in appalto tutto ciò, che alla Squadra abbisogna; quando si sottopong' a dazio, per lo tempo andato non mai pagato, la roba nata in questa Città, che alla Squadra somministrasi; quantunque oggi nel Regal' Erario entri cotal dazio; volendo il Rè Signor nostro lasciar l'amministrazione della Regia Dogana, rimane già la roba della Squadra perpetuamente schiava di sì fatto dazio; quale non più al Regal' Erario si applicarebbe, ma a'Consegnatarj della Dogana; onde poi dandosi a fitto, o in appalto il mantenimento della Squadra, chiunque vorrà quello appaltare, l'intera somma del dazio predetto in primo luogo ne sottrarrà; in guisa, che que'prezzi, che il Fisco pagarebbe meno; più cari, ed alterati dovrà pagare. E questo, di grazia, che cosa è, se non *damnum infectum est damnum non dum factum, sed quod futurum veremur?*

Dunque con ragione, e per solo zelo del vantaggio Regale, di quella guisa parlò quello Avvocato, non già per riportarne peravventura remunerazioni, e premj, di cui non è giammai stato quegli amante; ma si bene per solamente servire al suo Sovrano amabilissimo, e Gloriosissimo; sapendo colui, quale sia il dovere d' un vero Vassallo verso al suo Principe; cui deesi servire sinceramente, e senza que'fini d'ingrandir se stesso, o con ampio cumulo di averi; o con posti, ed onori più grandi; venendo quindi il Vassallo a servire al suo proprio Sovrano obbligato; sì perchè tanto le Divine, e l'umane leggi impongono, e richieggono; ed anche perchè, quella legge della civile Società, con cui un capo, che la regga, si è prescelto, obbliga, e richiede da questo corpo Civile, che ogni suo membro il suo Sovrano Capo rispetti, ed ossequj, ami, e serva, per ritrarne la sua Sovrana protezione, e difesa.

Ed ugualmente il nostro Clementissimo Padre, e Sovrano protegge, e di-

e difende il vassallo; che le ragioni del di lui Fisco sostiene; che colui, che da quelle dal Fisco proposte, si difende; e perciò ordina maisempre, ed impone, che per termini di esatta giustizia qualunque bisogna nel Foro si esamini, e si discetti; permettendo, anzi richiedendo egli l'amabilissimo nostro Monarca, vero padre della patria, che l'ugual ragione il suo Fisco, e'l privato nel Foro sperimentar debba. E quindi, o come meglio possiamo noi del nostro amantissimo Principe dire, che di Trajano, fu detto = *Sors, & urna fisco judicem adsignat. Licet rejicere, licet exclamare, hunc nolo, timidus est, & bona seculi parum intelligit; illum volo, quia Cæsarem fortiter amat. Eodem foro utuntur Principatus, & libertas. Quæ præcipua tua gloria est, sæpius vincitur fiscus, cujus mala causa nunquam est, nisi sub bono Principe. Ingens hoc meritum, majus illud, quod eos Procuratores habes, ut plerumque cives tui non alios judices malint* (1). Onde a dovere, e con ragione, noi tutti suoi veri fedelissimi vassalli, diciamo = *Regimur quidem a te, & subjecti tibi, sed quemadmodum legibus, sumus* (2). Risuona perciò, e risplende giustamente per ogni angolo, per ogni Regione, in ogni Provincia, per la Europa, anzi nel Mondo intero la majestà, e la umanità; la gravità, e la sincerità; la compostezza, e la ilarità del nostro piissimo Re; senza però, che alcuno di tai suoi Regali attributi, e singolari doni, dal Sommo Dio concedutigli, l'un l'altro sminuisca, e detragga. Ed a buon'equità possiamo noi gloriarci col dire = *At Principi nostro quanta concordia, quantusque concentus omnium laudum, omnisque gloriæ contingit, ut nihil severitati ejus, hilaritate; nihil gravitati, simplicitate; nihil Majestati, humanitate detrahatur* (3). Ed ancora dirgli possiamo = *Hactenus severus appares, ut te nihil lateat eorum, quæ fiunt; mitis autem, ut poenas irroges commissis minores. Ita Principis dignitatem ostendere studes, non sævitia, & atrociter puniendo: sed hoc agens, ut omnes ingenio tuo superemur, & te rectius, quam nos possimus nostræ saluti consulere, putemus* (4).

C Ma

(1) *Plin. paneg. Trajan. cap. 36. num. 4.*

(2) *Plin. ibid. cap. 24. num. 4.*

(3) *Plin. ibid. cap. 4. num. 6.*

(4) *Isocrates ad Nicoclem Regem de Regno administr. apud Erasmum Roterodamum tom. 4. pagin. mihi 613. edit. Lugdun. Batavor. ann. 1703.*

Ma tralasciando tutto ciò da banda (poichè peso per gli omeri nostri non è, il tessere, e descrivere le giuste lodi, e glorie di cotanto eccelso, ed augusto Monarca) veniamo a ragionare della *Prammatica* dell'anno 1724., lasciando le altre tre antecedenti, che sono dello stesso tenore (1). Si dice dunque, che con tali *Prammatiche*, vietasi a chi che sia di riporre ne' magazzini, case, ed altri luoghi vicini, o coll'affacciat' alle marine della giurisdizione dell'arrendamento della Regia Dogana di Napoli, mercatanzie, ed altre robe, acciò si evitino le fraudi. Dunque, s'inferisce, ne' magazzini della Regia Darsina non si possono riporre tutte quelle robe, che abbisognano all'Assentista per l'uso della Regia Squadra; per esser quelli, o vicini, o coll'affacciat' alla marina. E comechè l'intendimento di tali *Prammatiche* dovesse, per altro, prendersi da quella pubblicat' a' 13. di Agosto dell'anno 1696. (2), in cui si proibisce l'immetter roba ne' magazzini siti ne' luoghi, e marine diserte, ove non assistano ufiziali destinati dal Tribunale della Regia Camera, o da altri legittimi Superiori; si dice, che non avendo l'anzidetta *Prammatica* dell'anno 1696. rinovate le altre tre, cioè la 27. 38., e 46. *de extract.* date fuori prima di quella dell'anno 1724.; ma che questa rinovi soltanto le tre rammentate; quindi non sia da trarne argomento per la dichiarazione di quelle; tanto più, che non avendo la Regia Dogana giurisdizione nella Regia Darsina, debbasi questa riputar *luogo diserto, ed inabitato* rispetto alla Regia Dogana.

Prima di passar' oltre, egli è uopo, che diciamo, che la *Prammatica* dell'anno 1724., non vieta tenersi robe in case, o magazzini vicini alla marina; ma in quelli, ch' abbiano la facciat' alla marina; ecco le parole del Capo 6. *Che per lo stesso fine di evitar le fraudi, non si possano conservare le mercatanzie, o robe nelle case, o magazzini, che avranno la facciata alla marina*.

Questa Prammatica dunque parla di que' magazzini, che sono accosto al mare, e che la facciata sporge sopra di esso; altrimenti anche le case dentro alla Città, che hanno per qualche strada, o altezza la facciata, che riguardi la marina, incorrereb-

(1) *Vid. Pragm. 27. 38., & 46. de extract. sive exportat. animal., & aliar. rer. probib.*

(2) *Riportata nel tom. 5. delle Pram. sotto allo stesso tit. de extract.*

rebbero nella stessa disavventura ; e cotal proibizione mira solo, acciò non vi sia commodo , ed agio , da quella facciata , potersi la roba calar giù nel mare , o dal mare con funi , ed altri strumenti tirar su nelle case ; ma non già , quando la facciata nella marina non isporga , come non lo sono que' della Darsina , che non solo non hanno facciata , ma anzi per lungo tratto dalla marina son distanti ; come ciascheduno , che vuole , può ravvisare . Ma per risponder' alle nuove ragioni di presente addotte , ci sia permesso notare.

I Maestri della Romana Giurisprudenza hanno insegnato , che la interpretazione delle leggi sia molto propria , e buona , allorchè una prenda lume dall'altra , così tra di loro dichiarandosi (1) ; onde *Giacomo Cujacio* avvisò . *Bona est interpretatio , quæ fit mixtis duabus legibus , commixtit duobus legum capitulis . Bona interpretatio , quæ ducitur ex conjunctione duarum legum* (2) ; ed altrove avvertisce ancora . *Strictæ scripturæ auctoris , licet addere benignam interpretationem ex aliis legibus* (3) ; e la ragion' ella è , perchè non sempre una legge dichiara tutto , e perciò lascia il campo agl' interpreti , ed a' Giudici supplire il dipiù con un' altra legge ; principalmente , allorchè una legge con maggiore spezialità l' affare determina ; e quindi lo stesso gravissimo Autore scrisse . *Non omnia possunt exprimere leges ; pleraque supplenda nobis relinquunt ex aliis legibus* (4) . onde il *Giureconsulto Paolo* prescrisse . *Non est novum , ut priores leges ad posteriores trahantur* (5) . E quindi il *Donello* avvertì ; *Constat enim & priores*
„ *leges ad posteriores , & posteriores ad priores referri , quasi unæ*
„ *aliarum partes sint* , l.non est novum , & duab. seq.D.de legib. (6)

Ciò posto tre *Prammatiche* , o sieno leggi del Regno , vi furono prima , che vietarono il riporsi merci ne'magazzini , e case vicine , o coll' affacciat' alla marina della giurisdizione della Regia

C 2 Do-

(1) *L. Gallus* §. *ultimo . Duobus quasi capitibus legis commixtis D. de liber . , & posthum.*

(2) *Cujac. ad lib. 7. Digestor. Salvii Juliani l. 39. de evict.* §. *ultim. tom. 6. edit. Neap. fol. 393. lit. C.*

(3) *Ad lib. 2. Respons. Papin. l. 48. de rei vindicat. tom. 4. fol. 891. lit. C. & expresse definitur in l. Benignius 18. D. de legib.*

(4) *Cujac. ad lib. 5. Cod. tit. 10. tom. 9. fol. 476.*

(5) *In l. 26. D. de legib.*

(6) *Donell. in comm. de jur. civil. lib. 17. cap. 9. fol. 38. num. 40.*

Dogana di Napoli (1); date fuori, la prima nel 1635., l' altra nel 1644., e l' ultima di queste tre nel 1663.. Nell' anno poi 1696. si dette fuori altr' ordine, e legge, con cui fu vietata la stessa cosa; ma si dichiarò in essa maggiormente la proibizione precedente fatta; poichè si spiegò, che in nessun modo si fossero tenute robe ne' magazzini, e case site nelle *marine*, *e luoghi disabitati*, in cui non assistessero Ufiziali Regj (2).

Ecco dunque, che que' magazzini, e case, di cui si ragiona nelle tre precedenti *Prammatiche*, dichiarate vengono da quella del 1696., cioè i magazzini, e case, che sono ne' luoghi, e marine disabitate; molto più ciò si dichiara, poichè parlandosi nella prima *Prammatica* del 1635. di questa Regia Dogana, e de' due Apruzzi; siccome in quattro §. antecedenti si fa sempre menzione di questa Città; allorchè poi nel §. 6. si viene a cotal proibizione, non più si favella di Napoli; ma si prosiegue così. *E similmente proibiamo, che non si possa, nè debba tenere in magazzini, case, ed altri luoghi vicini con affacciata alle marine della giurisdizione dell' Arrendamento di detta Regia Dogana, acciocchè si evitino le fraudi predette per lo passato commesse* (3).

Dunque allora quando parlasi della giurisdizione della Dogana; e stendendosi questa da' due Apruzzi, e per mare da Gaeta a tutta la Provincia di Principato Citra; ha inteso di que' magazzini, e case site ne' luoghi inabitati, ed ove non sono Regj Ufiziali; come poi si dichiara nella rammentata *Prammatica* del 1696. E comechè la *Prammatica* del 1724. avesse rinovate le tre suddette *Prammatiche*, senza far parola di quella dell' anno 1696.; nessuna cosa di nuovo però in essa vi si è aggiunta; dimodochè venendo quel Capitolo delle sudette tre *Prammatiche* dichiarato dalla *Prammatica* del 1696.; allorchè vengono poi rinovate, senz' altra dichiarazione, o limitazione; la rinovazione non opra altro di positivo, se non se, di doversi quelle osservare, secondochè l' altra legge quelle dichiara.

Oltrechè la *Prammatica* del 1724. non parla di case, o magazzini vicini alla marina; ma *che avranno la facciata alla marina*; cioè che sporgano sul mare, ch' è quello, che da noi poc' anzi si è detto, cioè l' evitare il tirar su, e'l calare le mercatanzie.

Nè

(1) *Cit. Pram.* 27. 38., & 46.
(2) *Pragm. ann.* 1696. *de extract. animal. tom.* 5.
(3) *Pram.* 27. *de extract.*

Nè vale il dire, che non essendo la Regia Darsina di giurisdizione della Regia Dogana, si debbano perciò riputar que' magazzini, come siti in luoghi, e marine *diserte, ed inabitate*; giachè lo *scire leges, non est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem* (1). Non regge, diciamo, con buona permissione, tutto ciò, sì perchè, lo *scire leges*, fa conoscere, che la Darsina sia in territorio, e giurisdizione della Dogana; e perciò, che debbasi riputar quella, non già luogo diserto, come non lo è separato dal rimanente della Città, ma luogo popolatissimo, e parte della Città, siccome la legge, e gli occhi fanno *scire*; ed anche perchè, quando la Regia Dogana vuole, e le aggrade, ci manda i suoi custodi a vegghiarvi; come sovvente ha praticato; onde non sappiamo conoscere, come si possa la Regia Darsina considerare luogo *diserto, ed inabitato*.

Molto più, come si disse nel Ragionamento, che in molti luoghi di questa Città, vi sono case, e magazzini vicini, e coll' affacciat' al mare; e non mai si è loro vietato di tener robe, e merci in esse riposte; e ripetiamo, che nella Conciaria luogo vicino, e coll' affacciat' al mare, vi sono state, e sonovi mercatanzie di cuoi lavorat' in questa stessa Città, come tuttavia vi si lavorano, che sono quei appunto, che l' Avvocato dell' Assentista ha veduti, e vede, e con esso ogni altro ancora, prima *pender dalle mura della nuova strada per asciugarsi al Sole*, ed indi riposti ne' magazzini al di dietro di quelle mura stesse, ove rasciugati si sono.

Di vantaggio nella strada di Piaggia vi sono botteghe, e magazzini ripieni di lardo, ed altre robe salate, quali non si tengono già per uso del bottegajo; ma per mercantarle, e venderle a chiunque ne chiegga; anzi nella stessa Darsina v'è una simile bottega, in cui da questa Città in essa s' introduce, non già a rotoli, ma a cantaje, ed a salme, lardo, ed altre robe salate in questa Città, per venderle a chi abbia voglia comprarne; e sempre che occorre introdurvele, passano per avanti a quella nuova sbarra della porta della Darsina, senza che s' impedisca, e senza, che diritto doganale si paghi. Dunque tutti questi luoghi, anzi la stessa Darsina, per l' Assentista sono distaccati da Napoli; e sono di più luoghi *diserti, ed inabitati*; per gli altri poi, così no' lo sono. Ma noi non vogliamo più dilungarci su questo, perchè ba-

(1) *Difesa pag.* 73.

bastantemente nel Ragionamento quell' Avvocato ne parlò.

Passiamo oltre. Perchè l'Avvocato dell'Assentista disse nel suo Ragionamento (che ha avute più note, che nò n'ha finor' avute *Ugon Grozio*, ma con diversa fortuna, come per verità è stato dovere) che in que' magazzini la roba non immettevasi di libera, ed assoluta volontà dell'Assentista; ma per la obbligazione, a cui la Regia Corte l'ha sottoposto di tener sempre pronta la provvista di tutto il bisognevole per quattro mesi per le Navi, tre per le Galee, e due per altri navigli (1); dal dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, si domanda se la Regia Corte forzò con postille ad immetter la roba ne' magazzini della Darsina; ovvero l'Assentista tai magazzini richiese (2)?

Noi prima di risponder' a questa domanda; lo preghiamo dirci; per volontà dell'Assentista debbonsi tenere le provviste; o perchè la Regia Corte ha così costui obbligato? non potrà farsi ammeno dire, che l'obbligo l'impose la Regia Corte, come dalle postille si ravvisa (3), ed è di tal maniera, *pues si la urgenzia lo requiere, deberan aumentarsi a thenor de los avisos, que por los Ministros se le daran; y será obligado sin la minor dilazion in los remplazando a medida, que se consumiese alguna cantidad; y si faltare a esta precisa, y essenzial condizion, se proveherà el todo por los Ministros a quienes corresponde a danno, e interes del Assentista, y està obligado a manifestarlos, paraque se reconoscan* (4).

Or dunque se l'Assentista dee tenere cotal provvista, perchè a tanto l'ha obbligato la Regia Corte; se dee accrescerla, qualora ne riceva gli ordini; se dee mai sempre rimpiazzar ciocchè si consuma; se dee manifestar tutto, affine di riconoscersi; dove dunque hassi cotal provvista a tenere? dove deesi riconoscere? in altri magazzini, che in que' della Darsina? ma il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, non consiglierebbe certamente la Regia Corte, altrove tener riposta tal provvista; perchè in tal guisa, potrebb' alcun'Assentista defraudarla con non tenercela affatto; e mancare perciò agli urgenti bisogni di quella, non

(1) *Ragionam. pag.* 32.

(2) *Difesa pag.* 75.

(3) *Atti dell' Assiento del* 1749. *fol.* 60. *a t. cap.* 15. *del Sig. Contadore*, & *fol.* 13. *a t. lit. A.*

(4) *Citat. fol.* 13. *a t. lit. A.* & 14.

non per altro, se non perchè col *jus terrendi* si vuole la Darsina divisa dal rimanente della Città, e luogo *diserto, ed inabitato*. E sarebbe in vero un gran servigio della Regia Corte, tenere la Squadra, e le Galee nella Darsina, senza la necessaria provvista in que' magazzini.

Ma ci si dica di grazia, qualora non vi concorressero tutti que' motivi, che debbono esser di sommo peso, ed importanza nel tener' in luoghi sicuri la provvista per una Squadra; e si figurasse, che nella Regia Darsina vi fusse un padre di famiglia con tanta gente addosso, quanta è quella, che compone la Squadra, e Forzati; ove dovrebb' egli tenere la necessaria provvista di sua casa? nella casa stessa ove abita; dove per altro ciascheduno di noi, che non vuole andar' a bottega a comperar giornalmente, la tiena. Or se questo si pratica da ognuno, come vuole, che la Regia Corte faccia il contrario per cosa, che riguarda la difesa, e custodia dello Stato, e la sicurezza del Pubblico, e d'ogni Cittadino, che da quella vien difeso nella roba, e nella persona?

E quindi volendosi favellare con quella proprietà legale, che richiedesi, sgombra d'ogni passione; que'magazzini (ancorchè la *Prammatica* del 1724. potesse pure la Darsina comprendere) non sono que', di cui quella *Prammatica* ha parlato; ma sono, e debbonsi chiamare col nome di *Dispensa*, destinat' a conservare ciocchè serve per uso della Squadra. Ed in fatti quel *Servio Sulpizio*, che dopo la fraterna correzione di *Quinto Muzio*, progressi sommi fece nella scienza della Giurisprudenza Romana, fino a giugnere in istato di dargli dell' ammenda, nella seguente maniera avvisò, per testimonianza di *Aulo Gellio*. *Praterea de PENU adscribendum hoc etiam putavi.; Servium Sulpicium in reprehensis Scævolæ capitibus, scripsisse; Cato Ælio placuisse, non quæ esui tantum, & potui forent, sed tus quoque, & cereos in Penu esse, quodque esset ejus ferme rei causa comparatum. Massurius autem Sabinus in libro juris civilis secundo, etiam quod jumentorum causa apparatum esset, quibus Dominus uteretur, PENORI attributum dicit. Ligna quoque, & virgas, & carbones, quibus conficeretur PENUS, quibusdam, ait, videri esse in PENU. Ex his autem quæ promercalia, & usuaria in locis iisdem essent, ea sola esse PENORIS putat, quæ sint usui annuo* (1).

E quin-

(1) *Gellius noct. Atticar. lib. 4. cap. 1. in fin.*

E quindi si ravvisa, che stando la roba riposta in que' magazzini, per uso della Regia Squadra, e non già per tenerla colà sposta venale, e mercantarla; ma di già mercantata, e vendut' alla Corte; non possono altrimenti quelli chiamarsi, se non *Dispense*, e *Riposti*, in cui evvi ciocchè abbisogna per uso necessario della Squadra; ove per tutto il tempo andato mai sempre il bisognevole per la Squadra si è riposto, e conservato; e perciò la Regia Corte di que' magazzini l'uso agli Assentisti permette, e concede.

Ma vogliamo figurare, che si potessero altrove tenere tai *Riposti*, e che giorno per giorno si dovesse, da un polo all'altro, condurre quanto bisogna alla Squadra, o per lo diario mantenimento, o per qualunque cosa, di cui l'Assentista sia obbligato; e farne la distribuzione a guisa de' venditori, che osserviamo girar per le piazze, sposto alla pioggia, ed al sole nella Darsina; dunque per questo potrebbe la Regia Dogana riscuoterne diritto Doganale? e con qual ragione? perchè la Darsina è separata da Napoli per lo *jus terrendi*, ed è luogo *diserto*, *ed inabitato*? o perchè, quando s'imbarca la roba sulle Galee, e Navi, per consumarsi colà in quel seno di mare, si ha per estratta già da Napoli? bene, se così sarà, que' gravissimi Senatori, che dovranno la causa giudicare, ne daranno la loro sempre savia, e rettissima determinazione.

E tralasciando di risponder per ora a quanto dottamente in questo stesso primo Capo, dall'Autor della Difesa della Regia Dogana, si ci ammaestra sulla *legge Cæsar*, e di tutto il dippiù, che dalla pagina 77. fino alla 98. si contiene; di cui stimiamo meglio ragionarne nell'altro capo, ove della estrazione favelleremo, e per cui l'Avvocato dell'Assentista di quella si valse; passiamo ad esaminare la decisione del *Reggente Revertera*, che per provare, che nella Darsina della roba, che ivi consumasi, si debba pagar' il diritto doganale, nella Difesa si adduce; intendendo però noi sempre di ciocchè nasca in questa Capitale, suoi Borghi, Distretto, e Casali, o che in essi si manofatturi.

Dicesi dunque (1), che 'l *Reggente Revertera Scrittore di due secoli addietro, narra la contesa, in cui, dalla Regia Corte pretese la Regia Dogana, che non ostante il privilegio fiscale dell' immunità, dovesse al pari d'ogni altro pagarle nella immissione*

(1) *Pag.*98. *della Difesa*.

ne de' salami, *la gabella del grano a rotolo*, *di que' tempi imposta*, *colla espressa condizione*, ut nemo ab hoc onere immunis
„ esset, & exemptus, etiamsi aliquo privilegio, adhuc in corpore
„ juris clauso, munitus esset. *Dice*, *che fu deciso contro alla Regia Dogana*; *perchè nel caso di cui si contendeva*; Salsumina
„ erant res exercitui paratæ, quæ deserviebant pro victu, & alimonia nautarum, servorum, cæterorumque militum dictis Regiis
„ Triremibus adscriptorum; quia pro rebus illis Regius Fiscus ab
„ onere solutionis immunis esse debebat. *Colla occasione però di cotesta controversia circa la immissione*, *ne rimembra un' altra circa la estrazione*, *in queste brevi parole* „ Pro victualibus vero,
„ quæ in hac Civitate pro victu navigantium super dictis Regiis
„ Triremibus emebantur; an gabella solvi deberet; non fuit ne-
„ que discussum, neque decisum; sed ex relatione generalis The-
„ saurarii, & Providitoris dictarum Regiarum Triremium habi-
„ tum fuit, nunquam de similibus, & aliis victualibus in hac Ci-
„ vitate de Regia pecunia emptis, pro servitio Regiarum Triremium,
„ gabellam solutam fuisse (1). E dopo tutto ciò avvertitosi, si passa a nobili esclamazioni, ed a rimproveri contro l'Avvocato dell' Assentista.

Noi volentieri ci asterrebbomo di risponder' a sì fatta *decisione*, se non fosse, che passandosi quella in silenzio, nocumento arrecherebbe alla causa, qualora fosse, o parlasse, come si fa quella parlare dal dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana; e perciò necessità soltanto ci costrigne a rispondere; ma prima e' fa mestier' avvertire; che tra gli altri sublimi spiriti, ed ingegni, che vi sono in questa nostra amena Partenope, e che compongono, e formano buona, e la miglior parte della Repubblica letteraria, sopra ogni altro si è distinto, e lodevolmente, con ammirazione d'ognuno, si estolle, il non potersi a sufficienza commendare, il nobilissimo, eruditissimo, e di tutte le scienze pienamente fornito Sig. D. Francesco Vargas Macciucca Cavallero Gerosolimitano, meritevolissimo Presidente della Regia Camera della Sommaria, a cui noi annunziamo posti, e cariche più sublimi; di cui per altro il suo nobil costume, la conosciuta probità, e profondo sapere, ben degno ne lo rendono. Questo valentissimo, e grave personaggio, fra le altre sue nobilissime fatiche, dette fuori una lettera in data de' 21. Novembre 1741.,

D che

(1) *Difesa pag. 99., ove si adduce la decis. 548. del Revertera*.

che dirsíe al virtuosissimo Signor Roselli, Traduttore della Storia Universale, che va stampata dopo la prefazione della *prima parte del volume primo* di cotal traduzione; quel grand'ingegno dunque, fra le altre cose, molto severamente, e con ragione, riprende alcuni, che vogliono far dire agli autori, di cui si valgono = *Quelche vorrebbero, che avessero detto, e non quello, che realmente han detto; e tal altra, da spietatissimi Norcini, gli tagliano sul vivo; ond' è che poi vengan denominati Traditori, e non Traduttori. Che sì fatte licenziose licenze, le si avessero prese per l'addietro i Traduttori cogli autori già morti, che non poteano lagnarsi de' torti, che loro si facevano; alla buona ora. Ma qual maraviglia non sia, che oggi, che siamo in un Mondo assai più illuminato di prima, si trovin pur de' Traduttori così arditi, che senza menomo scrupolo, si mettano a tradurre le opere di autori viventi, svisandole, e guastandole di modo, che que' poverini sono costretti a chiederne giustizia al Supremo Magistrato della Repubblica delle lettere* (1). Sin qui dunque così maestrevolmente, e da quel grande uomo, ch'egli è, parla quello elevatissimo ingegno.

Certamente, e noi siamo per giurarne, che'l dottissimo Autore della Difesa della Regia Dogana, non mai avrà sotto gli occhi avuta cotal lettera; perchè se alcuna volta l'avesse peravventura osservata, farebbesi astenuto di far dire a tanti autori, ch' egli adduce nella sua dotta Scrittura, e spezialmente al *Reggente Revertera*, quel ch'è vuole, *che abbiano detto; ed avrebbe avuto scrupolo a svisare, e guastare* il Ragionamento dell'Avvocato dell' Assentista *di modo, che quel poverino è costretto chiederne giustizia al Supremo Magistrato della Repubblica delle lettere*; avendola seco fatta, non già da *Cirusico*, ma *da spietatissimo Nortino*; tagliandogli sul vivo della propria estimazione. Ma, giacchè noi siamo, la Dio mercè, viventi, uopo è, che rispondiamo, non di quella guisa, com'e' ha parlato, ma con ogni venerazione, e rispetto.

Il *Reggente Revertere* dunque, con buona pace sia detto, non mai ha parlato in quella decisione (2) della Regia Dogana, contro di cui si vuole, che siasi deciso; e sebene il dottissimo Anonimo, dica sul principio, che la contesa fu colla Regia Corte intor-

(1) *Storia univ. vol. 1. par. 1. pag. 6. dopo la prefazione*.
(2) *Revertter. decis.* 548.

intorno al pagamento *del grano a rotolo* di que' tempi imposto, che pretendea riscuotersi da' salami, e propriamente da seicento barili di tonnina; soggiugne poi, che *fu deciso contro la Regia Dogana*. E seguitando a ragionare dell'altro capo della decisione, ove si parla de' viveri comperati in Napoli; anche vuole, che'l *Reggente Revertera* abbia parlato di Dogana.

La contesa dunque fu coll'*arrendamento del grano a rotolo della carne fresca, ed altre robe salate*, quale nulla ha che fare colla Dogana; nè questo *arrendamento* viene compreso sotto al nome, nè fra' membri, e parti, che compongono quel diritto, che noi chiamiamo *Dogana*; di cui avvisa, oltre *il Moles*, e gli altri Autori, *l'Ageta*: „ *Partes vero, sive membra, & gabellæ,* „ *quæ sub hoc Dohanæ jure comprehenduntur, novem sunt. Primum jus plateaticum. Secundum jus Fundaci. Tertium jus Anchoragii. Quartum jus novæ gabellæ. Quintum jus Reficæ majoris, & minoris. Sextum jus ponderaturæ. Septimum jus mensuraturæ. Octavum jus exituræ. Nonum jus passagii, & ultimæ exituræ Regni. Quæ jura, veluti in uno Dohanæ verbo comprehensa, qui Dohanam emit; omnia prædicta emisse videtur* (1).

Guai per i consegnatarj del *grano a rotolo*, se questo fosse compreso sotto al nome di Dogana; perchè ora i consegnatarj di cotesta, allo stante appiccherebbero loro una lite, pretendendo; che avendo essi comperata la Dogana; anche quell'arrendamento loro sarebbesi venduto, ovvero *in solutum* dato.

Oltre di que' descritti dall'*Ageta*, vi sono li tre carlini ed oncia imposti nel 1713., e le ultime grane 23., quali tutti sin'oggi compongono questo nome di Dogana; senza che siavi il *grano a rotolo*.

Questo arrendamento per contrario ebbe la origine, prima da un denaro, o sien due cavalli, e seguentemente nel 1538. altri denari due furono accresciuti, che formarono un tornese. Nel 1550. fu imposto un'altro tornese per rotolo, che unito coll' anzidetto tornese, formarono un grano per rotolo; e di questo parla il *Revertera* nella sua decisione (2), siccome altrove anche n'avea parlato (3). Nel 1564. fu imposto un'altro tornese per la costruzione delle mura della Città, ed altri bisogni. Fu dopo un'altro

D 2 tor-

(1) *Aget. ad Moles de jur. Doban.* §. 6. *membr.* 1. *n.*22., & 23.
(2) *Revert. decis.* 548.
(3) *Cioè nella decis.* 455. 544.

tornese imposto , in modo , che fino a tal tempo ascendeva la gabella predetta a due grana per rotolo. Quali due grana, perchè imposte a suppliche della Illustre Città, furono dalla medesima *in solutum* date a' suoi Creditori nel 1626. , come avvisa l'*Ageta* (1) . Nel 1635., essendosi fatto un donativo d'un milione, fu a richiesta della stessa Illustre Città un'altro grano a rotolo imposto, che comprese anche l'olio; quale nel 1636. fu anco dato *insolutum* a' Creditori . Furono poi tutte e tre le grana ridotte per mettà nel 1649. (2); siccome di tutto ciò il rammentato *Ageta* contezza ne rende (3) .

Quindi si ravvisa , che'l *grano a rotolo* non mai è gito col nome di Dogana ; ma si riscoteva separatamente , molto più in tempo della decisione del *Revertera* ; sicchè non giustamente si dice dal dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana , che cotesta soggiacque .

Ma quel che vuol'egli ritrarne si è , che avvisando il *Revertera*, che domandatasi la riscossione di quello (ch'ei vuole, che sia il diritto doganale , il che non è) per la roba da vitto al *grano a rotolo* soggetta, che in Napoli compravasi , per servigio della gente addett' alle Galee ; si disse , che non mai si era pagato per tali robe comperate con danajo Regio ; debbasi quindi , allorchè non con danajo del Fisco , ma dell'Assentista (a cui non sia stata tramandata franchigia) così fatta roba si comperi . Questa conseguenza è vera , e noi non la neghiamo; ma è vera per lo *grano a rotolo*, per cui parla il *Revertera*; e non già per la Regia Dogana . E la ragione si è, perchè il grano a rotolo ha leggi differenti dalla Dogana; poichè questa , non può riscuotere diritto doganale dalla roba , che nasce in Napoli , Borghi , Distretto , e Casali, ed in essi si consuma , come più volte si è detto .

Il *grano a rotolo* per contrario , espressamente fu imposto , e si riscuote , per Napoli, Borghi , Distretto , e Casali soltanto , così della roba , che in essi nasce , come di quella , che da fuori viene , e negli anzidetti luoghi si consuma ; come dalle *Prammatiche* si ravvisa (4) . In oltre la Regia Dogana riscuote il dazio , allorchè si estrae fuori di Napoli, Borghi , Distretto , e Casali .

Il

(1) *Aget. ad Moles* §. 13. *de gabella carnis num*.47.
(2) *Pragm*. 21. & 22. *de vectigalib*., & *gabel*.
(3) *Aget. loc. cit. num*. 44. *ad* 52.
(4) *Prag*. 7. §. 19. *de vectig*., & *gabel*.

Il *grano a rotolo*, non può esiger dazio, quando la roba ne' rammentati luoghi non si consumi, ma fuori. E quindi il *Moles*, scrive: *Et in hac Civitate quoad gabellam unius grani pro quolibet rotulo carnis, casei, carnis salitæ, & aliarum mercium, pro quibus imposita est gabella, non prodest privilegium, quia ita fuit dispositum in impositione gabellæ, ut supra est dictum; Quovero ad jus Dohanæ sunt immunes, tanquam Cives, qui in propria patria non solvunt per Ritum in tit. de mercatoribus, qui faciunt se Cives, & dixi in tit. de jur. Dohanarum* (1).

Dunque parla il *Revertera* di quella guisa, che si vorrebbe aver parlato? gli è caduto mai in pensiero in quella *Decisione*, favellare della Regia Dogana, contro di cui si vuole, che fu deciso, e che poi pretese il diritto *pro victualibus, quæ in hac Civitate pro victu navigantium super Regiis Triremibus emebantur*? Signori nò, giammai di *Dogana* in quella *decisione* non si fa rimembranza.

E per quanto si attiene al *grano a rotolo*, l'Affentista già lo paga; perchè non avendo immunità, e dovendosi quello pagare per la roba, che in Napoli si consuma, egli vi soggiace; siccome paga la gabella della farina; il diritto di *Piazza maggiore*; *Scannaggio*; e tutt'i diritti doganali, allorchè panno, ed altre robe, introduce da fuori, in questa Città; pagandogli ancora per lo cacio, tonnina, baccalà, e finalmente di tutto ciò, che da fuori dal di là del Distretto, e Casali, nella Città introduce.

Ma se vuolsi giustamente ragionare, dalla stessa decisione si deduce, che la Regia Darsina sia giurisdizione, territorio, e parte di Napoli; altrimenti a tenore della legge di quel *grano a rotolo*, non si sarebbe potuto pretenderne la esazione, qualora la roba, che sulle Galee si consuma nella Darsina, si fosse riputata da Napoli estratta; e perciò noi ragionevolmente crediamo, che in vece di nuocere all' Affentista cotal decisione, maggiormente semprepiù vad'a render' evidente quella pur troppo chiara ragione, che si gli contrasta, e gli si contende.

E quindi surge ancora, che quel dover pagar *todos los derechos de Aduana*, nessuna ragione alla Regia Dogana somministra; poichè dovendo l'Affentista pagar' i diritti di Dogana, che a lui spettano pagarsi; non può, nè dee pagare que' diritti, che non ha, nè può avere la Regia Dogana; altrimenti sarebbe permettere

(1) *Moles de Immunitate* §. 7. *quæst.* 9. *num.* 12. & *seq.*

tere la riscossione di que' diritti, che le leggi fondamentali, con cui si sono quelli ordinati, ed imposti, vietano potersi riscuotere, e pretendere.

Avendo l'Avvocato dell' Assentista detto nel suo Ragionamento (1) per vie più comprovare sua ragione, e del suo cliente, che qualora dalla Regia Dogana si fosse prodotta, o additat' alcuna spedizione fatta per lo tempo passato, o di presente, per quelle robe, che nate in questa Capitale, nella Regia Darsina s' erano introdotte; sarebb' egli stato contento di soggiacere alla voglia della medesima, e di pagar' i diritti doganali ind' innanzi. Dal dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana (2), dicendosi, esser questa una disfida proposta con molta bizzarria, si soggiugne di accettarla, ma colle leggi di *Cavaleria*, *e de' Duellisti*, che descrivonsi dall' *Alciati* (3).

A dir vero, in sentir quel poverino Avvocato, *Duello*, è scappato via, e piaccia a Dio, che de' ristorativi ben millanta non abbia egli di mestiere, per fargli ritornar la lena; poichè, sebene sappia egli le leggi de' *Duellisti*; le sa soltanto sulla carta; mentre oltre dell' *Alciati*, l'ha lette nel *Rachelio*, nel *Maurizio*, nel *Gerardi*, nel *Madero*, e tanti altri, che trattano di simil faccenda; ed è tanto il timore, che ne concepisce, che a riserba di quelli, che descrivono tra *Orrata*, e *Diosippo*, *Curzio* (4), e tra *Turno*, ed *Enea*, *Virgilio* (5); e qualche altro, che quegli ha letto; non mai ha curato, anzi ha sfuggito di esserne spettatore.

E comechè la umana stultizia voglia, che rifiutare il duello offerto, sia incorrere in alcuna infamia; questa massima non è sempre vera ne' duelli, come almeno abbiamo letto in *Ermanno Conringio*, il quale ragionando appunto di simil faccenda, avvisa. *Fieri potest, ut te aliquis aggrediatur, cujus violentiæ tu plane es impar, ut adeo si velis te tueri, incidas in majus malum... Hic videtur jus naturæ non permittere, ut te cum præsentaneo vitæ periculo velis defendere; neque est contra fortitudinem hic fu-*

(1) *Pag.* 28.
(2) *Pagin.* 101.
(3) *De singulari certamine.*
(4) *Lib.* 9. *cap.* 7. *a num.* 19.
(5) *Lib.* 12. *Æneid.*

fugere; non enim fugis virtutis ergo; sed propter evitandum longe majus malum (1).

Le armi con cui intende pugnare il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, sono la *Prammatica* dell' anno 1724.; ma questa non adduc' esempio, nè spedizione alcuna fatta dalla Regia Dogana; e bastantemente vi si è risposto. L' altra è quella del Conte di S. Stefano dell' anno 1692. (2); e questa non impedisce, nè vieta, che la roba, che nasce in Napoli, Borghi, Distretto, e Casali, si possa immettere ne' magazzini della Darsina, come si vuol far parlare quella Prammatica; e tampoco fa divieto di potersi consumare nella Regia Darsina sulle Galee, e Navi; e molto meno nel Distretto marittimo di questa Città, che giugne fino a Nisita; come si è sopra divisato; poichè la roba sempre che sia nel territorio, e Distretto di questa Città, non puol dirsi giammai estratta; mentre per dirsi estratta, fa d'uopo di quel moto locale *a quo*, *ad quem*, di cui siamo stati ammaestrati; il luogo *a quo*, egli è il Distretto, è il territorio, sono i Borghi, sono i Casali; il luogo *ad quem*, è quello, ch'è *extra* del Distretto, e Casali; e perciò si dic' estrarre, cioè trarre, cavar fuori, ed al di là del Distretto condurre; e quindi leggiamo in *Orazio*: *qui rure extractus in Urbem est* (3); ed è ciò tanto vero, che 'l *Bodino* non ebbe riparo a scrivere. *Quare, qui extra Urbem quid, quod legibus vetitum erit, exportaverit, ut in aliam ejusdem provinciæ urbem transvehat; neque rem extra Civitatem exportasse, neque in legem commisisse dicetur* (4).

Ond' e, che la roba, che nasce nel Distretto, e s'imbarca per consumarsi nel Distretto stesso (perchè non può altrimenti provvedersi a' bisogni de' navigli, e della Squadra, ch'è nel Distretto, se non s' imbarchi, per consumarsi nel Distretto, non potendo le Navi, e Galee trasportarsi in Terra) non sappiamo conoscere, come si voglia dal dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, per estratta; quando quella si consuma nel Distretto medesimo; anzi nella stessa Città, di cui è parte la Darsina, e 'l Porto.

Nè

(1) *Hermann. Conringii Discursus ad Lampadium cap. 19. de jure armorum tom. 2. pagin. mihi 443. edition. Brunsvigæ ann.* 1730.

(2) *Prag. 51. de vectigalib., & gabell. tom. 5.*

(3) *Orat. lib. 1. sermon. satyr. 1. vers. 11.*

(4) *Bodin. de Repub. lib. 1. cap. 6. num. 49.*

Nè la *Prammatica* del 1724., nè le altre precedenti, parlano di tal faccenda; poichè ordinandosi in esse. *Di più proibiamo a i padroni, e marinari di qualsivoglia Vascello, o barca, che non debbano caricare, nè far caricare, nè tampoco ricevere, nè far ricevere niuna sorte di roba, o mercanzie sopra detti Vascelli, o barche, se prima non si sieno ottenute le spedizioni della detta Regia Dogana, acciocchè si evitono le fraudi* (1); parlasi ivi di ciocchè imbarcasi per estrarlo fuori; e non già di quelchè si ha da consumare nel Distretto; mentre parlandosi di spedizione, necessariamente si dà a dividere, che si favelli di ciocchè si cava fuori del Distretto; mentre quelchè nel Distretto si consuma, non è soggetto a spedizione; perchè la Dogana per le sue leggi stesse, non può riscuoterne diritto; ma dee pretenderlo da quello, che si trasport' al di là del Distretto.

Nè è da lasciare sotto silenzio, quanto in conferma di cotal' intrapresa prosiegue il dottissimo Autore della Difesa, cioè, che la *Darsina debbasi avere, a riguardo della Regia Dogana, come posta in territorio separato dal rimanente della Città, nè più, nè meno, che lo sono tante Chiese, e Monisteri, che l'adornano;* in cui, dice, non poters' immettere, nè da essi estrarre robe soggette a dazzj doganali. Ma questa proposizione è troppo generale; poichè se vuol' intendere per immissione, roba, che venga da fuori del Distretto, e Casali, senza pagamento di dazio doganale; dirà bene; e senza ricorrere a quella separazione di territorio, che non v'è; tampoco si può quella introdurre in Città, senza il pagamento. Se poi vuol dinotare la roba, che da' Casali, e Distretto in quelli s' introduca; e la proposizione non regge; perchè cotal divieto non v'è; nè perchè s'immette in quel figurato distinto territorio; si dee perciò riputar' estratta dalla Città, in mezzo a cui sono tante Chiese, e Monisteri, che l'adornano. E 'l voler porre questo in forse; non è addivenire, ciocchè si rapporta dal dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana (2) aver detto *Giovenzio Celso a Domizio Labeone*. *Aut non intelligo, quid sit, de quo me consulis; aut valde stulta est consultatio tua*; ma sì bene ciocchè lo stesso *Giovenzio* prosiegue (3); *plus enim quam ridiculum est, dubitare*.

E per

(1) *Pragm.* 27. 38. 46. & *Pragm. anni* 1724. §. 5.
(2) *Pagin.* 104.
(3) *In l.* 27. *D. Qui testam. facer. poss.*

E per dar fine a questo primo Capo, per cui la nostra sventura ci ha condotti, contr'all'antico sistema, e laconico stile, a divenir nojosi, ed asiatici; uopo è, che diciamo, che se quell' Avvocato insisteva per lo sollecito disbrigo della causa; ben ragion' e' n'avea, e 'l suo Assentista più; poichè costrignendolo la Regia Dogana a pagare sin dal mese di Aprile dell'anno scorso quel diritto, ch'e' non dovea; ogni ragion chiedeva, che premura n'avessero fatta, ed assistenza; il primo, com'attento Avvocato; l'altro, che danno soffriva, e soffrisce; avendo la Regia Dogana avuto più tempo di quello, che la necessità della causa richiedeva; mentre sin dal dì 15. Aprile dell' anzidetto anno, che dato si era l'avviso dalla Maestà del Re nostro Signore, al degnissimo Signor Presidente Vargas Assessore della Regia Dogana, acciò intervenuto fosse nella Regia Giunta di Marina per tale causa (1); da cui non prima del dì 11. di Luglio la consulta si dette fuori (2); dopo esser' in quella due volte, l'anzidetto meritevolissimo Signor Presidente, intervenuto. E rimessa dopo la causa al Supremo Tribunale della Regia Camera a'21. di Luglio (3), non si trattò, se ne' primi giorni di Settembre (4); che vale a dire, che già cinque mesi n'eran decorsi, e 'l povero Assentista pagava, e tuttavia paga quel diritto, che se debbasi, o nò, que' Supremi Senatori, che nella causa intervengono, determinar lo debbono. Tutto ciò si è detto, per fare scorgere, che anche i pensieri; non già soltanto le parole di quel meschino Avvocato, si vogliono sindicare. Ma questo avviene a chi *d'arco è disarmato; perchè uopo gli è, che sia di saetta ferito, ancorchè al feritore, non faccia onore.*

D CA-

(1) *Fol. 5. atti per lo ricorso fatto a S. M. dall' Assentista di Marina.*

(2) *Fol. 11. Atti per gli ordini dati da S.M.*

(3) *Fol. 4. ibid.*

(4) *Fol. 24. ibid.*

CAPO II.

Si dimostra, che l' Assentista di marina non sia obbligato a pagar' alla Regia Dogana i diritti di qualunque roba nata, o manofatturata in questa Città, Borghi, Distretto, e Casali, che sulla Regia Squadra s'imbarca per estrarsi per suo mantenimento, allorchè dal nostro lido scioglie le vele per qualunque luogo de' Dominj del nostro Clementissimo Sovrano, ovvero oltre di essi. Non somministrando ragione alcun' all'anzidetta Regia Dogana, l'esser quegli obbligato, di porre di suo conto la roba a bordo della Squadra; poichè cotal'obbligazione, porta seco soltanto la spesa del trasporto della roba da terra a bordo. E si conferma tutto ciò coll' esempio di ciocchè si è praticato per lo addietro.

PEr ben' intendere tutto ciò, che diviseremo in questo capo di risposta al savjssimo Autor della Difesa della Dogana, e del secondo capo della sua eruditissima scrittura, uopo è, che riepiloghiamo brevemente quanto disse l'Avvocato dell'Assentista nel secondo capo del suo Ragionamento.

Pretendendo la Regia Dogana riscuoter' il diritto doganale dalla roba, che nasce, o si manofattura in questa Capitale, suoi Borghi, Distretto, e Casali, e che si consuma dalla Squadra Marittima nella Regia Darsina, e nel Porto di questa stessa Città, allorchè stia a svernare, o che ivi si trattenga per suoi bisogni (della cui pretensione si è nell'antecedente capo ragionato) passa dopo a pretenderlo, allorchè la stessa roba nata, e manofatturata negli anzidetti luoghi, sù di quella imbarcasi, per suo mantenimento, quando dal Porto, e dalla Darsina parte per quel destino, che dalla Maestà del nostro invittissimo Monarca, imposto le viene.

L'Avvocato dell' Assentista, avendo nel primo capo del suo Ragionamento dimostrato, che della roba suddetta non debbasi diritto alcuno per

per le leggi doganali, allorchè quella, o nel Porto, o nella Darsina si consumi dalla Squadra; passò nell'altro capo ad avvisare, che tampoco l'Assentista sia obbligato a pagar diritto della stessa roba nata, o manofatturata ne' rammentati luoghi, allorchè essa s' imbarchi per estrarsi dalla Regia Squadra, che da questi lidi scioglie le vele, ed altrove naviga.

E per dimostrar quegli la verità di tutto ciò colle leggi doganali, disse, che le due parti principali del diritto doganale sono, il diritto *Plateatico*, che propriamente è quello, che chiamasi diritto di Dogana; l'altra il diritto del Fondaco. Disse, che ciascheduno, di qualunque contratto, che faccia nella sua patria, non deve alcun diritto doganale. Soggiunse, che molto meno lo debbono i Napoletani, che in Napoli contrattano, e mercantano; lo comprovò co' *Riti* della Regia Camera, col *Reggente Capecelatro*, col *Moles*, coll'*Ageta*, ed altri Autori, che ragionevolmente possonsi chiamar lume del diritto doganale del Regno nostro. Indi disse, che sebene della roba nata in Napoli, Borghi, Distretto, e Casali, diritto alcuno non debbasi, qualora ne' medesimi luoghi si consumi; debbasi bensì quello, allorchè da Napoli, Borghi, Distretto, e Casali la roba si estragga, e si trasporti per alcun luogo del Regno; o per fuori di esso si mandi. Soggiunse però, che le leggi stesse doganali obbligano al pagamento di tal diritto, non già colui, che vende, e consegna; ma colui, che la roba estrae, e cava fuori per alcun luogo del Regno, o per fuori del medesimo; e dimostrò questa proposizione, o sia massima, con quel che sù tal proposito scrive *Goffredo di Gaeta* interprete nobilissimo, e dottissimo *de' Riti* della Regia Camera, e 'l *Pisani ancora* (1); onde poi disse, ch'estraendosi la roba dalla Squadra, e non già dall' Assentista, costui a pagamento di diritto non era obbligato. Dimostrò finalmente, che la roba dalla Squadra marittima si estragga, e non dall' Assentista; e rispose a tutte l'obbiezioni, che contro di costui facevansi.

Posto dunque lo stato della contesa, ora egli è mestiere, che noi maggiormente comproviamo questo punto, e rispondiamo a quanto dal dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, da Maestro, si scrive in quel secondo capo della sua Difesa. Concedendosi, che 'l nostro

D 2 dirit-

(1) *Goffred. super Rit. Reg. Cam. Rubric. 2. num. 299. in fin.*, *Pisan. ad Goffred. loc. cit. num. 16.*

diritto doganale sia lo stesso, che quello antico *Portorio* de' Romani, come sembra, che lo voglia l'Autor della Difesa della Regia Dogana; sempre più si conferma, che questo diritto pagar debbasi, allora chè la roba si estragga, da colui, che la estrae, e la trasporta; e non già da chi la vende, e la consegna; poichè quello stesso *Giacomo Cujacio* nel medesimo luogo additatoci nella Difesa della Regia Dogana (1), lo ci dimostra, ed insegna.

Questo valente Uomo dunque, avvisando la differenza tra 'l censo, e 'l vettigale, e dicendo, che 'l vettigale pagasi *ex mercibus*, *&* *venalitiis*, *quæ huic oneri subjiciuntur*, *&* *quæ importantur*, *&* *exportantur*; soggiugne (per dimostrare, che non solo i mercadanti debbano pagarlo, ma chiunque la roba, e merce trasporti) *est enim hoc onus*, *non mercatorum*. *sed mercium*; *nam qui mercatores non sunt vectigal pro eis*, *quæ sunt in merce*, *QUAM VEHUNT*, *debent*. E di poi prosiegue ad avvisare quando, e da chi si frandi il vettigale, e scrive = *fraudati vectigalis crimen est*, *SI QUIS*, *QUÆ TRANSFERT non profiteatur ad Publicanos* (2.

Esaminando a passo a passo ciocchè dice il *Cujacio*, vedrem se confermi il nostro assunto. Dice e' dunque, che 'l vettigale, o sia portorio pagasi di quelle merci, e robe venali sottoposte al dazio, o vettigale, allorchè quelle s'introducono, o si estraggono; ed o che sia mercadante, o che tale non sia l'introduttore, o il trasportatore, sempre pagar dee il vettigale di quella merce, che trasporta; in guisa, che se colui, che la merce introduce, o estrae, non ne faccia la professazione, è manifesto a' Pubblicani, e Riscuotitori del vettigale, cade egli in commesso. Dunque da tutto ciò non si ravvisa chiaramente, che 'l vettigala, o Portorio, o sia il diritto doganale, pagar si debb' anche da colui, che introduce, o ch' estrae la roba? certo che si; dunque, anche secondochè avvisa il *Cujacio*, rimane maggiormente confermata la massima profferita, e comprovata dall' Avvocato dell'Assentista nel suo Ragionamento.

Inoltre *Dioniggi Gotofredi* lo stesso avvisa in tal maniera: *Earum* (*rerum*) *dominus portorium solvere debebit* (3); ch' è quel che scrive

---

(1) *Pagin.* 115. (2) *Cujac. ad lib.* 4. *Cod. tit.* 61. *de vectigal.*, *&* *commiss. tom.* 10. *edit. Neap. fol.* 1035. *lit. C. D.* *&* *E.*

(3) *Dionis. Gothof. ad lib.* 19. *Digest. tit.* 2. *leg. cum in plures §. vehiculum*, *D. Locati*, *&* *Conduct.*

ve il *Pisano* addotto nel Ragionamento (1): *Inde ab emptore ipso domino effecto, omnia solvenda sunt onera, quæ pro ipsis rebus extrahendis, asportandis, vebendis, ac pro ipsarum transitu, & sim libus, solvenda sunt* (2); e 'l suddetto *Dioniggi Gotofredi*, altrove anche avvisa: *Nam & qui mercatores non sunt, si quid mercis VEHANT, VECTIGAL SOLVUNT* (3).

E tutto ciò lo veggiamo noi dalla continua pratica porsi in uso; poichè comperandosi qualunque quantità di roba nata, o manofatturata in questa Capitale, suoi Borghi, e Distretto; non già il venditor di quella; ma il compratore il diritto paga, allorchè oltre, e fuori del Distretto, o per alcuno luogo del Regno, o per fuori di esso, la estrae, e trasporta; ed in questo caso la Regia Dogana, non già dal venditore, ma dal compratore il diritto esige; e contra costui ha essa la ragione a chiederlo, e non contr' al venditore. Ed è ciò tanto vero, che se la roba si estragga in contrabbando; la persecuzion della pena del contrabbando, non già contr'al venditore, ma contr' al compratore, e contra colui, che la estrae, alla Regia Dogana compete.

E quindi non nuoce al punto della controversia, nè ciocchè avvisa il *Cujacio* di sopra rapportato; nè quel dimezzato passo di *Cicerone* nella Difesa trascritto (4); poichè quantunque *Pietro Burmanno* (5) se ne valga per pruovare, che non bastava il solo manifestare, e professare la roba; ma che permettevasi dipiù a' Portitori, e Custodi di sciorre le salme, e riscontrare, ed osservare tutte le merci; nulladimeno *Cicerone* esortando il Senato a non ricever la *Legge Agraria* da *Servilio Rullo Tribuno* fatta stabilire; come quella, che sottoponea al vettigale alcuni, e sottraeva e colui, che fosse recato in piacere a *Rullo* stesso: *Hic tamen vir optimus, cum quem amat, excipit* (6), sog-

D 3 giu-

(1) *Pag.* 46.

(2) *Pisan. ad Goffred. de Gaeta super Rit. Reg. Cam. rubric.* 2. *num.* 16.

(3) *Ad tit.*4.*Cod.tit.*61. *de vectig.& commiss. ad leg.*6.*lit.G.*

(4) *Pag.*115.

(5) *In dissertat. de Vectigalib. Popul.Roman.cap.*5.*fol.mihi* 57.*edit. Leidæ ann.*1734.

(6) *Cic. contra Rullum Orat.*2. *cap.*22. *num.*60.*edit.Verburgii ann.* 1724. *Amstelodam. I capi di questa legge si rapportano dal Goesio nella raccolta, Rei agrariæ leges variæ fol.mihi* 354.

giugne: *Remittit hoc Rullo Cn. Pompejus: beneficio isto legis, benignitate Decemvirali nihil utitur; nam si est æquum, prædas, ac manubias suas Imperatores, non in monumenta deorum immortalium, neque in urbis ornamenta conferre, sed ad Decemviros, tamquam ad dominos deportare: nihil sibi appetit præcipue Pompejus, nihil vult se in communi, atque in eodem, quo cæteri, jure versari. Sin est iniquum, Quirites, si turpe, si intolerandum, hos Decemviros, Portitores omnibus omnium pecuniis constitui, qui non modo Reges, atque exterarum nationum homines, sed etiam Imperatores nostros excutiant; non mihi videntur honoris causa excipere Pompejum, sed metuere, ne ille eamdem contumeliam, quam cæteri, ferre non possit* (1).

Da questo passo di *Cicerone*, e da ciocchè ricavasi da tutt' e tre le Orazioni fatte al Senato contra di *Rullo*, deducesi, che 'l vettigale pagar doveasi da colui, che la roba trasportava, precedente la professazione, e manifesto, che a' *Decemviri*, per cotal'affare destinati, far doveasi.

Oltrechè, volendo il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, che la merce pagar debba il vettigale, e 'l diritto della Dogana; perchè cotal diritto non deesi, se non allora quando la roba *importatur*, come dice il *Cujacio*; colui che diviene padrone, allorchè quella *exportatur*, pagar lo deve, e non già il venditore, che mercè la vendita fattane, più padrone non è.

Quindi surge, che il voler pretender la Regia Dogana esser pagato dall' Assentista il diritto doganale della roba, che alla Regia Squadra venduta, si consegna in Napoli, siasi nel Porto, siasi nella Darsina (quali sono parti della Città, e dalla medesima per nessuna legge divise) e che dalla Squadra stessa *exportatur*; crediamo, con buona pace, che non sia ragionevole; perchè sarebbe lo stesso, che pretender dal venditore quel diritto, che da lui non deesi.

Molto più, perchè allora quando la persona, che compera, e che trasporta sia immune (come immune, ed esente è la Regia Corte, e per essa la sua Squadra marittima, per cui, e non già per negozio la Regia Corte compera) in tal caso, il diritto, che deesi dal compratore, per ragion della sua immunità, non deesi affatto, e si perde; riputandosi come soddisfatto, e pagato. *Si emptor est immunis, directus amit-*

(1) *Cic. ibid. cap.23.*

amittitur per Curiam, *quia habetur pro soluto a persona immuni*, *& illo modo dicitur Rex satisfactus*; secondochè scrive il *Reggente Moles* (1).

Or se il *Moles* ciò avvisa, allorchè trattasi di persona privata, ma di privilegio d immunità fornita; che dir si dovrà, quando la persona esente sia la Regia Corte, ch'estragga, e'l diritto de' consegnatarj, persone private, ancorchè l'amministrazione n'abbia la stessa Regia Corte? certo si è, che costesta ch' estrae la roba, e che di suo interesse perpetuo trattasi, e non già temporaneo, com'ella è l'amministrazione della Regia Dogana; non può, nè dee soggiacere a diritto doganale. Può dunque la Regia Dogana pretenderlo dall'Assentista quando costui non è obbligato per nessuna legge, nè comune, nè del Regno, nè dalle stesse leggi doganali, perchè è venditore? mai nò; mentre ogni dritto, ogni ragione alla Regia Dogana rampogna, ed è contraria.

Rampogna il dritto comune di potersi dal venditore riscuoter' il vettigale, perchè questo *emptorem forte sequeretur* (2); contraddicono il *Cujacio*, il *Gotofredi*, il *Moles*, il *Gaeta*, il *Pisani*; quali ultimi, de' *Riti*, e del costume delle leggi doganali si valgono, per tal proposizione dimostrare. Si oppone il dritto comune, potersi dalla Regia Corte, e dalla sua marittima Squadra riscuoter' il vettigale; perchè *Fiscus ab omnibus vectigalium præstationibus est immunis*; perchè *Res exercitui paratas præstationi vectigalium subjici non placuit* (3).

Lo vieta la legge del Regno, perchè; *Quæ portantur pro exercitu Regio non solvunt*, *si ducuntur ad usum illorum*, *qui sunt in exercitu per familiares*, *& procuratores eorum* (4); e molto più, allorchè non da servi, e famigliari, nè da proccuratori; ma dallo stesso Esercito, e Squadra marittima le robe si conducono. Denega la riscossione del diritto doganale farsi tanto dall' Assentista, quanto dalla Regia Corte, quello stesso *Larrea* addotto nella Difesa della Regia Dogana: *quoties res adducitur expensis*, *vel periculo ipsius Regis*, *vel Gubernantium* (5); come a spese, ed a rischio della Regia Corte, la roba, dalla Squadra stessa, e non da altri, si estrae, e si trasporta. Ricusa finalmente la

D 4 pra-

(1) *Moles de jur. Dohanar.* §.6. *quæst.*3. *num.*3.
(2) *L. debet* 27. *D. de Ædilitio edict.*
(3) *L. locatio*, §. *Fiscus*, *&* §. *Res D. de Public.*, *& vectig.*
(4) *Rit.*7. *Rubric.*33. *de excomputis*, *quæ proponuntur Curiæ.*
(5) *Larrea allegat.*54. *num.*3.

pratica, il costume, e ciocchè ne' precedenti *Assienti*, ed appalti si è osservato, come a suo luogo diviseremo; anzi dimostreremo.

Il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, concedendo, che la Corte sia la compratrice, e l' Assentista il venditore; indi passa a dire, che l' Avvocato dell' Assentista non dubita, che costui obbligato sia a pagare i diritti nella immissione della roba da fuori Regno, o da altri luoghi di esso dal di là de' Casali, e Distretto, in questa Città; *tuttochè la Regia Corte ne sia la Compratrice*; e quindi dovea egli l' Avvocato conoscere, che non era vera la general massima da lui addotta, sulle autorità non bene intese dell' *Imola*, e del *de Luca*, e di altri Scrittori, che le Dogane si paghino sempre da' compratori (1).

Che l' Avvocato dell'Assentista non abbia intese l'autorità dell' *Imola*, e del *de Luca*, e di altri Scrittori, non è maraviglia, e perciò merita il rimprovero fatto da *Quinto Muzio* a *Servio Sulpizio*; ovvero per maggiormente confonderlo, quella caricata fatta da *Giovenzio Celso a Domizio Labeone*, che al dire del *Brunnemanno*, *transiit in proverbium: Quæstio Domitiana* (2); essendo anche giusto che passi in proverbio: *Inscitia Basiliana*; perchè quegli dirà: *Non sum nescius, Scævola, ista inter Græcos dici solere* (3). Ma veggiamo veramente, se così la vada la bisogna.

Allorchè l'Avvocato dell'Assentista dice, che sia costui tenuto al pagamento del dazio nella immissione, sembra, che dica vero; poichè, alloraquando la roba nella Città, o dal Regno, o da fuori, immette; non è la Regia Corte, ma l' Assentista il compratore; e non per conto, e risico di colei, ma di costui s' immette; e perciò il volersi dire; or'e', cioè l'Avvocato, *non niega, che 'l suo Assentista sia obbligato a pagar' i diritti d'immissione, per la roba, che serve alla Squadra marittima, tuttochè la Regia Corte ne sia la Compratrice*; risponde l' Avvocato dell'Assentista, ch' e' ciò nega; perchè non mai ha detto, che la Regia Corte sia la compratrice, quando l' Assentista la roba immette; ma che questi stesso sia il compratore.

Se poi quel, *tuttochè la Regia Corte ne sia la Compratrice*, vuole sog-

(1) *Difesa pag.* 117.

(2) *Brunnem. ad l.* 27. *D. Qui test. fac. pos.*

(3) *Cic. lib.* 1. *de orat. cap.* XI. *num.* 45. *edit. Verburg.*

soggiugnervelo l' Autor della Difesa della Regia Dogana; faccia com'e' vuole; basta, che sappiasi, che quegli detto non l' abbia; non potendosi dir la Regia Corte compratrice di quella roba, che l' Assentista introduce in questa Città per suo conto, e rischio. Si dirà compratrice la Regia Corte, quando a lei l' Assentista la roba consegna; perchè allora il contratto si perfeziona; e quindi nel tempo, che l'Assentista introduce, perchè per conto suo introduce, ed immette, ch' è quello *introductor formalis* dell' *Imola*, e del *de Luca* non bene intesi; pagar dee il dazio l'Assentista.

Quando poi si consegn' alla Regia Corte la roba nata, o manofatturata in Napoli, Borghi, Distretto, e Casali, e di cui deesine, non il diritto d' immissione, ma quello di estrazione; perchè allora la stessa Regia Corte, per mezzo della sua Squadra marittima, la estrae; in tal caso, essendo ella la compratrice, cioè che dall' Assentista compera; come *exportatrix formalis*, sarebb' ella tenuta al pagamento del dazio, se immune, ed esente non fossene; ma perchè è tale, *directus amittitur, quia habetur pro soluto a persona immuni* (1); e perciò, se reputasi pagato, non può da nessuno pretendersi; e molto meno dall' Assentista; perchè come venditore, non è al diritto di estrazione tenuto, nè dalle leggi doganali obbligato.

Potrebbomo anche noi quì fare una sparata di erudizione, e versi, intorno alla materia de' vettigali; e dirne quanto mai n' han raccolto il *Bulingero*, il *Balmaseda*, e più eruditamente d' ogni altro il *Burmanno*; ma volentieri ce n' asteniamo; poichè paventiamo, che non n'addivenga quel che fu avvertito a quel *Crasso*: *Sed vide, Crasse, ne, dum novo, & alieno ornatu velis ornare juris civilis scientiam; suo quoque, eam, concesso, & tradito, spolies, atque denudes* (2); e perciò passiam' oltre.

Dicesi di vantaggio, che dall' Avvocato dell' Assentista siasi formato un raziocinio; cioè: *Il compratore, e non il venditore ha da pagar' i diritti di Dogana*; *dunque la Regia Corte compratrice, e non l' Assentista venditore arebbe a pagargli. Ma la Regia Corte è immune d' ogni vettigale, dunque nè l' Assentista, nè la Regia Corte debbe pagargli*. E soggiugnesi esser *falsa la maggiore*; *perchè non sempre il compratore, ma talora anche il venditore, può*

 con-

(1) *Moles loc. cit.*

(2) *Cicer. de Orat. lib. 1. cap. 55. num. 235. edit. Verburg.*

convenirsi, che gli paghi. E falsa la minore; perchè la Regia Corte non è sempre franca; ma lo è quando lo voglia essere; non lo è quando di sua immunità non voglia usare; o ad altri comunicarla: è perciò falsa la conseguenza, perchè o dall' Assentista, o dalla Regia Corte si hanno a pagare, a tenore di quelchè si è convenuto (1). In somma è falso tutto; veggiamo se la stessa sorte incontri la risposta.

L'Avvocato dell'Assentista non mai nel suo Ragionamento ha disputato di tal guisa; poichè egli disse, e noi pocanzi detto ancor l'abbiamo, che il dritto Civile, e del Regno impongono, che'l vettigale, o sia diritto doganale, che riscuotesi quando la roba si estrae, pagar si debba da colui, che la roba stessa trasporta, avendola prima comperata. Disse ancora, che la roba, che l' Assentista consegn' alla Squadra marittima, quando parte, da costei, e non da colui si estragga; perchè alla medesima si consegna nella Darsina, o almeno nel Distretto di Napoli; ove fintanto ch' è la roba, non mai dicesi estratta; e quindi, perchè la Regia Corte è immune; il diritto di estrazione non deesi, avendosi come soddisfatto.

Ne giammai si è negato, che alcuna fiata possa convenirsi, di doversi dal venditor pagare quel diritto, che dovrebbesi per disposizion di ragione dal comprator soddisfare; come tampoco si nega, che la Regia Corte poss'altrui la immunità concedere, o denegare. Il fatto sta, che questo, con buona pace, non fa sì, che'l raziocinio da quell' Avvocato fatto, falso sia; mentre l'Assentista con patto si è obbligato a pagare i diritti doganali; ma quelli, che interamente a lui spettano pagarsi, e che la Regia Dogana abbia azione di domandare: e questi già gli ha pagati, e li paga, allorchè, qualunque roba da fuori, nella Città introduce, che al diritto sia soggetta; il qual patto ha abbisognato propriamente, per togliere quella immunità, che han goduta i passati Assentisti; quali essendo essi per disposizion legale obbligati a pagar' i diritti doganali, come compratori, ed introduttori delle robe soggette alla Regia Dogana; per sottrarnegli, ha fatto mestiere una espressa concessione d' immunità; ma per que' diritti poi, che la ragion Civile, o del Regno non obbliga esso loro, ma altri; non hann' avuto bisogno di franchigia; perchè questa concedesi per render franco, chi è soggetto; ma per la estrazione della

(1) *Difesa pag.* 117.

della roba nata in questa Città, la quale non è mai soggetta, fintanto, che nella Città, e suo Distretto persista; e soltanto si rende sottoposta al diritto, quando si estrae; allora non è abbisognat' agli Assentisti la franchigia; perchè non essi, ma la Regia Corte ha estratto. Ne avrebbeno si bene uopo gli Assentisti, qualora, ritrovandosi la Squadra, per esempio, in Sicilia, o in qualunque altro luogo, quegli volessero quindi mandar colà la roba predetta; perchè in tal caso, non estraendo la Regia Corte; nè la roba trasportandosi *expensis*, *vel periculo*, come dice il *Larrea*, e 'l *Rito*, della Corte stessa; ma si bene a spese, ed a rischio degli Assentisti; per non essere stat' ancora consegnata; debbono gli Assentisti soggiacere al pagamento; perchè non hanno immunità, ma si sono a quell' obbligati.

Il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, per contrario, vuole, che quelle parole della offerta, con cui si disse dall' offeritore: *Obbligandomi soltanto, a tenore di detto Regal dispaccio, pagare i diritti di Regia Dogana spettanti alla Maestà del Re, così in proprietà, come in amministrazione* (1); e quelle parole del dispaccio: *El nuevo Asentista no deva gozar franquizias sobre ningun genero* (2); tai parole dunque, diciamo, vuole, che debbano seco portare, che allorchè la roba si estragga, debbasi dall'Assentista pagar' il diritto, per essersi convenuto, che da lui debbasi quello pagare, che al compratore sarebbe spettato.

Ma con buona pace sia detto, non regge ciocchè egli dice; mentre con tal patto, e dichiarazione, altro non si fece, se non che togliere all' Assentista presente quelle franchigie, cui il precedente godeva, e 'l precedente godeva quelle nella immissione della roba da fuori in Napoli, per esser' egli il compratore; ma della roba nata, e manofatturata in questa Città, Borghi, Distretto, e Casali, che alla Regia Corte consegnava, o per farne uso nella Regia Darsina, o per estrarsi dalla Squadra marittima, di franchigia non avea bisogno; perchè la roba si consumava in Napoli stessa, e suo Distretto; ovvero dalla Regia Corte si estraeva, quando la Squadra per fuori navigava. Ond' è, che la obbligazione presente si restrigne a pagar que'diritti, di cui era l'antecessore franco; giacchè l'odierno *no deva gozar franquizias*; ma le franchigie che dovrebbe godere per la roba

D 6 sog-

(1) *Atti dell'Assiento del 1749. fol. 33. lit. B.*
(2) *Ibid. fol. 109. a t.*

soggetta ; perchè per quella , che non è soggetta , non abbisognano franchigie ; e quindi non essendo soggetta la roba , ch' estrae la Corte ; perchè al mondo la roba è stata prima libera , e poi a' dazzj , e vettigali soggetta ; nel tempo , che la roba si è sottopost' al vettigale, si è sottratta quella , che per la Regia Corte , e suo Esercito , e suo Fisco (che che ne sia del privato patrimonio del Principe) necessita: perciò non ha cotal roba uopo di franchigia ; perchè non è stata giammai serva , nè soggetta . E crediamo , che questo sarebbe lo *scire leges* , se pur non erriamo .

Nè la obbligazion di dover pagare *todos los derechos de Aduana* ; ne le parole , *obbligandomi pagar' i diritti di Dogana* , seco portano un' obbligo di dover pagare tutto ciò , che la Regia Dogana pretende , o que' diritti , che non dall' Assentista , ma dalla Regia Corte si dovrebbono pagare , qualora la roba , ch' ella estrae , fosse soggetta , e suddita della Regia Dogana , mai nò ; e la ragion' ella è ; perchè allora quando trattasi di obbligazioni , e stipulazioni ; queste non si stendono già a tutto ciò , che lo stipulatore vuole ; ma a quel che si è espresso , e che 'l promissore dee ; poichè quel *Giovenzio Celso* consultat' ora dall' Avvocato dell'Assentista , rispondendogli , non con quella severità , che a *Domizio Labeone* rispose , insegna : *Quicquid adstringendæ obligationis causa dictum est , id nisi palam verbis exprimatur , omissum esse intelligendum est : aut certe secundum promissorem interpretamur* (1) .

E quind' i Scrittori hanno avvertito , che colui , che *tutto* pagar promette ; quel *tutto* non oltrepass' i limiti di ciocchè soltanto per dritto dee (2) ; onde addiviene ch' essendosi l' Assentista obbligato a pagar' i diritti di Dogana ; vuol'intendersi di que' , a cui egli , sfornito di franchigia , ed ogni altro uomo non esent'ed immune , sia tenuto; ma non già quelli che al mondo non vi sono ; perchè non mai si sono al mondo imposti sulla roba necessaria per la Squadra , ch' ella stessa estrae , e per suo uso trasporta .

E da ciò ricavasi ancora , che la proposizione dal dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana profferita , cioè , che la Regia Corte non sia franca , quando non lo vuole ; si avveri soltanto , quando , poten-

(1) *L.99. D. de verbor. obligat. vid. Voet ad pandectas lib.45. tit.1. num.43.*

(2) *Afflict. decis. 399. num.13. , Gratian. decis. 114. num.15.*

tendo conceder la immunità a colui, che seco contratti, di que' diritti doganali, che a colui spettano pagarsi, non glie la concede, nè permette; ma non già, che abbia se stess' a sottoporre a que' diritti, nella imposizion di cui, non mai è stata ella compresa; come non è compresa nel diritto di estrazione, che da lei, e non dall'Assentista si fa.

Dunque da tutto ciò, come legittima conseguenza, surge, e deriva, che quelle proposizioni dette dall' Avvocato dell' Assentista, ridotte in altra forma nella Difesa della Regia Dogana, ed in altro senso; false non sieno, ma anzi, che tante massime verissime siene, dal sapere, e dallo spirito, ed intendimento delle leggi dedotte, e ricavate.

Ma dicesi, che l'Assentista obbligato siasi di ponere la roba *de su quenta a bordo* (1); dunque, soggiugnesi, se vuole l' Avvocato dell' Assentista, che cotal'obbligo porti seco la spesa della condottura, e trasporto da terra a bordo della Squadra; ne siegue per necessità, che quelle parole comprender debbano anche la spesa della spedizione de' diritti doganali. Con buona pace sia detto, la necessità di seguirne tal conseguenza, non v'è; perchè l' obbligarsi di pagar la spesa della condottura, e trasporto da terra a bordo, non opera il conseguente necessario del pagamento de' diritti; perchè facendo in questo caso l' Assentista le veci di semplice trasportatore, che ha già venduta sua roba alla Regia Corte; altra obbligazione non ha, che soggiacere alla spesa, che vi vuole per la condottura; come più diffusamente quindi a poco dimostreremo.

Oltrechè per nessun modo può quell' obbligo di porre de *su quenta a bordo*, comprendere la spesa del diritto doganale; imperciocchè la ragion Civile molto chiaramente stabilisce, che uom, che per altri si obbliga, non possa cotal' obbligazione comprender più, di quel che, colui per cui siegue l' obbligo, debbe; ond' è, che non dovendo la Regia Corte diritto doganale, come si è dianzi detto, della roba, ch' ella estrae; non poteasi perciò l' Assentista obbligare a quel che la Regia Corte non era, nè è tenuta. E quindi ancora svanisce l' argomento fondato sulla *Prammatica del Cardinale Althann* (2), con cui si fa divieto di potersi da terra a mare imbarcare alcuna cosa, senza la spedizione; perchè quella ciò vieta a coloro, che son sogget-

D 7 ti al-

(1) *Atti dell' Assiento dell' anno 1749. fol. 60. cap. 12.*

(2) *§. 5. rapportato nella Difesa pag. 119.*

ti alle ſpedizioni, e dritti doganali; ma non già alle perſone immuni, per cui ſolianto potrebbene la Regia Dogana pretender'il manifeſto, o ſia profeſſazione; e molto meno comprende la Regia Corte; ſapendo molto bene il dottiſſmo Autor della Difeſa della Regia Dogana, che quella *Perſona loquentis*, non mai ſia compreſa nella general determinazione, de vettigali ſpezialmente; come oltre il dritto Civile, quella deciſione del *Revertera* per lo grano a rotolo deciſe (1). E perciò in queſto caſo, eſſendo la Regia Corte la compratrice, eſſa è colei, ch' eſtrae; e l'Aſſentiſta per contrario, non facendo altra moſtra, che di ſemplice vettore, non potrà altra obbligazione avere, ſe non quella di manifeſtare, e profeſſare la roba; la quale, ancorchè immune, è ſoggetta ben'anche alla profeſſazione(2); ch' è lo ſteſſo, che farne la ſpedizione; ma non già di quella deeſine pagar' il diritto; poichè ſpedire, non dinota pagar diritto; ma ottenere il permeſſo di eſtrarre, o introdurre la roba; ed allorchè ſi ſpediſce, o ſi manifeſta, ſe ſia roba ſoggetta, dovrà il diritto pagarſi; ſe immune, cotal diritto riſcuoterſi non puote; e quindi ſi ravviſa, che non è da applicarſi la diſpoſizione di quella *Prammatica*, e delle altre tre di ſopra rimembrate, per poter'il diritto doganale dall' Aſſentiſta, nell'anzidetto caſo, pretendere, nè riſcuotere.

Se poi la Squadra ſtia a ſvernare in Sicilia, per ragion di eſempio, o in altro luogo, e l' Aſſentiſta voglia da queſta Capitale mandar colà la roba, che ſi è obbligato ſomminiſtrarle; in tal caſo, perchè coteſta ſi eſtrae, non già dalla Regia Corte, o dalla ſua Squadra; ma ſi bene dall' Aſſentiſta, ed a ſue ſpeſe, e pericolo; allora ragion richiede, che l'Aſſentiſta paghi il diritto; perchè non può ancora chiamarſi la Corte compratrice di quella roba, che non ſi l'è conſegnata. Ma la conteſa or'a ciò non ſi aggira; ma alla roba, che quindi dalla Squadra marittima ſi eſtrae, precedente la conſegna ſe ne fa alla medeſima ne'magazzini della Regia Darſina; coll'obbligo della ſpeſa della condottur' a bordo. Ed ecco come giuſtamente, col buon ſenſo delle leggi, ſi ſviluppano tutt'i dubbj, che dal Dottiſſimo Autor della Difeſa della Regia Dogana ſi propongono (3).

Ora

---

(1) *Reverter. deciſ.* 548. *ibique de Marin. num.* 2.

(2) *Voet ad pandectas lib.* 39. *tit.* 4. *num.* 28.
Goffred. de Gaeta ad Rit. 1. *Reg. Cam. Rubric.* 3. *num.* 53.

(3) *Pagin.* 119. & 120.

Ora sì sembra luogo a proposito risponder' alle obbiezioni, si fanno all' Avvocato dell' Assentista intorno al *testo* della *l. Cæsar D. de publican., & vectigal.*, ed all' autorità del *Reggente Moles*, il sentimento de'quali, e la cagione per cui favellano, non ha saputo quegli comprendere.

L' Avvocato dell'Assentista dimostrò nel suo Ragionamento (1), che allora quando l' Assentista consegna la roba per imbarcarsi sulla Regia Squadra, che quindi parte, segua la consegna ne' magazzini della Regia Darsina, ove si fa il peso, la misura, e numerazione della roba; e che perciò seguendo la consegna nella Darsina, ch' è parte della Città; non dall'Assentista, ma dalla stessa Squadra indi si estragga; e quindi non esser' egli tenuto al diritto di estrazione. Soggiunse poi, che 'l doverla far condurre a bordo, riguardi soltanto la spesa della condottura, a cui era quegli obbligato, e lo pruovò ancora. Ma dopo passò ad un' altro argomento, a nostro credere, più strignente, e vigoroso; poichè disse, che quantunque la consegna seguisse, non già ne' magazzini della Darsina, ma a bordo de' navigli nel Porto, o nel picciolo seno della Darsina, tampoco potrebbesi dire la roba estratta, fintanto che nel Porto, o seno della Darsina quella sarebbe; poichè essendo il Porto, e la Darsina parte di Napoli, consegnandosi in essi la roba, in Napoli direbbesi consegnata; e perciò tampoco potrebbesi dir' estratta, ma tuttavia in Napoli permanente, e la Regia Dogana diritto di estrazione dall' Assentista pretender non potrebbe; perchè egli la roba non estrae; ma la Regia Corte, e la sua Squadra maritt.ma.

Per pruovare, che la roba, ch' è nel porto, sia nella Città stessa, addusse l' Avvocato dell'Assentista, ciocchè avvisa *Alfeno* (2); il quale adducendo il divieto fatto o da *Cesare*, come vuol l'*Ottone*, non già nella pag. 1626., ma nella 1677 (3); e prima di lui il *Cujacio* (4); o dal

D 8 *Con-*

(1) *Pag. 47. ad 50.*

(2) *In l. Cæsar D. de public., & vectig.*

(3) *Everard. Otton. in Thesaur. jur. tom. 5. P. Alfenus Varus ab injuriis veterum & recentiorum liberatus cap. 8. de responsis, & auctoritate Alfeni edit. Traject. ad Rhenum 1735.*

(4) *Cujac. ad lib. 4. cod. tit. 61. pag. 399. edit. Neap. tom. 9.*

Cenſore,come vogliono,che ſi debba cotal teſto leggere, il *Fornerio* (1); e 'l *Mornacio* (2); addusse, e traſcriſſe l' intera legge, non già per avvalerſi di ciocchè interamente in quella ſi diſpone; ma per dimoſtrare, che 'l Porto ſia della Città parte componente; perciò con carettere ben groſſo, notò le ſeguenti parole: *RESPONDI, TAMETSI PORTUS QUOQUE, QUI IN INSULA ESSENT, OMNES EJUS INSULÆ ESSE VIDERENTUR*; e ſeguitando a traſcrivere con carattere corſivo il rimanente del teſto, ſoggiunſe; *ecco dunque, che per effetto di legge, e diſpoſizione del dritto civile, non ſolo la Darſina, ma il Porto ancora è la ſteſſa coſa della Città, ed è parte di coſtei*.

Proſeguì a confermare coteſta maſſima coll'autorità del *Borrello*, e del *Santerna* (3); dicendo il primo *Civitatis appellatione continetur Portus*; ed altrove, *Portus dicitur de diſtrictu, & territorio Civitatis*. Scrivendo l'altro: *Quia quod eſt in Portu Civitatis, & quod fit, videtur factum in Civitate*.

Indi ſi ſervì del *Reggente Moles*, per confermare gli *arreſti* del Tribunale della Regia Camera.

Or quì ſi ripiglia quel poverino Avvocato in maniera, che non abbia egli ſaputo intendere la ſpiegazione di quel teſto; il quale rapporta il divieto fatto (o da *Ceſare*, o dal *Cenſore*, a cui ſi atteneva le leggi de' vettigali ſtabilire) di non eſtrarſi, dal dì 15. di Marzo in poi, le pietre per aguzzare i coltelli, e ferri, dall'Iſola di Creta; dal Porto di cui, prima dell' anzidetto dì, alcuna nave di quelle carica, ſciolte le vele avea, ed ivi, dopo di tal dì, da tempeſta riportata; per cui eraſi da *Alfeno* riſpoſto, non eſſer quella incorſa nella pena; nè aver'alla legge contrafatto; poichè eſſendo prima del giorno del divieto partita, nuocerle non potea l'eſſer' ivi dopo ritornata; giacchè non eſſendo di ſuo talento colà ritornata; ma coſtretta da forza della tempeſta; attender doveaſi il tempo primiero, e non già l'ultimo, in cui nuovamente era partita. E dopo di ciò, ſi continua una ſavia lezione. Ma

(1) *Guilelmus Fornerius Select. jur. lib. 1. cap. 25. in Theſaur. jur. Everard. Ottonis tom. 2. pag. 37.*

(2) *Mornac. ad l. Cæſar D. de public., et vectig., et. in l. 203. D. de Verbor. ſignificat.*

(3) *Borrel. de præſtant. Regis Catholic. cap. 9. num. 62. Santern. de ſponſion. mercator. p. 3. num. 39.*

Ma di grazia, chi mai ha negato, che tuttociò tal testo contenga? nessuno; imperciocchè lo stesso Avvocato dell'Assentista, prima di trascrivere le parole della legge, rapportò (1) queltanto, che la legge dispone; ma si volle egli servire, e crediamo non senza ragione, di ciocchè *Alfeno* insegna; che il Porto sia parte dell' Isola; e molto più lo dee esser della Città. Dunque qual riprensione merita quel tapinello? non altra, se non quella di aver'addotto un testo, ch' espressamente dichiara, che'l Porto sia membro, e parte della Città.

E in cortesia, la contesa contenuta in quel testo, qual'è, se non quella, che 'l *Pubblicano* pretendeva essersi dalla nave contravenuto alla legge, perchè, essendo quella uscita dal Porto dopo de' 15. di Marzo, era perciò dall'Isola stessa partita dopo cominciato già il tempo del divieto? Il padron della nave difendeasi, non già, come si vuole, colla ragione, che partendo dal Porto, non diceasi partire dall' Isola; ma con quella, che partita era prima del dì del divieto; e quantunque poi nel Porto fosse ritornata, e dopo tal dì nuovamente avesse le vele sciolte, questo era avvenuto dal successo della tempesta, e da'venti contrarj; e perciò riputar doveansi le pietre, prima, e non dopo del divieto estratte; *Alfeno* però rispose, che quantunque il Porto fosse lo stesso, che l' Isola; nulla dimeno riguardar doveasi il primo tempo della estrazione, e non già l'ultimo seguìto dopo il dì del divieto. Dunque il *Giureconsulto* afferma, che il Porto sia parte dell' Isola, e non già solamente della Città? Dunque ben'applicò il testo a suo favore l' Avvocato dell' Assentista? Dunque malamente si riprende dal dottissimo Autore della Difesa della Regia Dogana?

Ma, per ritornar' al filo della causa, soggiunse quell' Avvocato, che con ragione sovvente si rinviene determinato dalla Regia Camera, che quando alcun naviglio di mercatanzia carico, avendo il diritto pagato, prima di sciogliere le vele, nel Porto si rompa, e la mercatanzia nel mare sommergendosi, si perda; possa di nuovo il padrone di quella, altra simile quantità della stessa spezie caricarne, ed indi estrarla, senza pagamento di nuovo diritto; ed additò cinque arresti del Tribunale della Regia Camera (2); e disse, che la ragione di tantie uniformi decisioni, non altronde surta era, se non, perchè la mercatan-

(1) *Pagin.* 51.
(2) *Arrest.* 135. 187. 325. 3;3. *et* 707.

zia, che nel Porto era, non ancora riputavasi dalla Città estratta, e trasportata; come in fatti tal ragione n'adduceva il *Moles* (1).

Or quì di nuovo si rimprover' all' Avvocato dell' Assentista, che non adduca tal ragione il *Moles*; ma per vederne la verità, fa uopo trascrivere quì le parole di cotesto Autore: *Quando aliqui mercatores extrabunt a Portu aliquas merces, quæ demum naufragatæ sunt, solita est Regia Camera illas iterum extrahi facere, absque alia solutione dirictuum; quia habetur, acsi extractio facta non fuisset, argumento l. Cæsar D. de Publican.; quod per Regiam Visitam factam per Reverendis. Gasparem de Guiroga, & publicatam demum de Ordine Regiæ Majestatis die 15. Junii 1566., fuit restrictum, & mandatum, quod observetur in illis mercibus tantum, quæ naufragantur in Portu, vel ad vistam ex Portu, & ita observatur.*

Dunque da ciocchè scrive il *Moles*, si vede bene, che la ragione per cui la Regia Camera sia stata solita di permetter la estrazione di nuova roba senza pagamento di diritto, allorchè la prima siasi naufragata nel Porto, o *ad vistam ex Portu* (che sarebbe più favorevole a ciocchè ha scritto l' Avvocato dell' Assentista) è stata quella, *quia habetur ac si extractio facta non fuisset*. Dunque la roba essendo nel Porto, non può dirsi ancora dalla Città estratta.

Molto più, perchè adducendo il *Moles* il testo nella *l. Cæsar*, l' adduce, non già per pruovare, come vuole il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, che la nave dal Porto uscita, e nuovamente in esso ritornata colla merce per forza di venti, alla legge non contravenga; e si reputi, come se dal principio fosse quella uscita; ma l' adduce per pruovare, che 'l porto sia parte della Città, e che la roba, ch'è nel porto membro, e parte della Città, nella medesima si reputa essere; mentre il *Moles* non ragiona di nave, che uscita dal Porto, in esso colla merce ritorna; per cui avrebbe dovuto servirsi di quel testo per quanto contiene questo caso; ma favella di roba, che cavandosi dalla Città, e stando nel Porto, in esso si naufrighi; e che perciò non dicasi la roba estratta; e questo non può altrimenti dirsi, se non perchè *Portus quoque, qui in Insula essent, omnes ejus Insulæ esse viderentur* (2).

Molto più, perchè qualora il *Moles* avesse voluto addurre quel testo, per

(1) *Moles de offic. Magistr. Portul. §. 15. q. 2. num. 1.*
(2) *D. l. Cæsar.*

per pruovare, che la nave, che dal Porto sciolga le vele, ed ivi, per forza di vento ritorni, non contraveng'alla legge; oltre della incompetenza d'un caso coll'altro, non avrebbe trascurato egli di addurre ancora quel *Rito* della Regia Camera (1), che'l dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana avvisa; e per cui compruovare il *Gaeta* adduce la legge *Cæsar* (2).

Ond'è, che quando la roba è nel Porto, si dic'essere in Città; quando *ad vistam ex portu*, è nel territorio della Città; poichè come si è detto, il territorio per mare, oltrepassa il porto (3).

Nè li §. 1. e 3. della legge *Cæsar*, che non vi sono nel nostro testo, e molto meno lo undecimo che ci si addita (4); ma il 1.3.11. della *leg. Interdum D. de Public.* alcuna cosa hanno a fare colla causa presente; perchè ivi si parla della professazione, di cui bastantemente n'abbiamo ragionato; di cui per altro parla il *Plutarco* addotto nella Difesa della Regia Dogana (5), le parole di cui adduce il *Burmanno* (6), per pruovare, che debbasi la merce professare, o manifestare.

Nè la dottrina del *Pisani* (7), con cui si vuole mostrare, che la roba peranche nel Porto permanente, allorchè sia di già carica sulla nave senza le dovute spedizioni, sia di già contrabbando; onde sembra, che sia di già estratta, quantunque nel Porto tuttavia quella sia. Cotal dottrina, diciamo, non pruova, che debbasi la roba riputar' estratta; mentre a ben' intendere il *Pisani*, fa uopo rammentare ciocchè si è sopra avvertito; cioè, che la roba quando s'immette, o si estrae, sia soggetta primo alla professazione, ed indi al pagamento de' diritti, o vettigali, qualora non sia roba di persona immune; inguisa, che se quella non si manifesti, incorra già nel contrabbando; non miga solo per cagion del diritto non pagato; ma per la professazione non seguita; così

D 10 appun-

(1) *Rit. 1. R. C. Rubric. 3. de Fundaco Flogelli.*

(2) *Goffred. de Gaet. ad dict. Rit. num. 1.*

(3) *Pram. 8. de Vectigalib.*

(4) *Difesa pag.* 90.

(5) *Difesa pagin.* 90.

(6) *Petrus Burman. in dissertat. de vectigal. Popul. Rom. cap. 5. fol. mihi 57. edit. Leid. ann. 1734.*

(7) *Pisan. ad Goffred. di Gaet. sup. Rit. R. C. Rubric. 2. de jure Funduc. num. 386. & seq.*

appunto avvisa il *Giureconsulto Marciano*(1): *Quoties quis mancipia invecta professus non fuerit, sive venalia, sive usualia, in pœna commissi est*; e così scrive ancora il dottissimo *Giovanni Voet* (2); ed anche fra gli altri *Goffredo di Gaeta* (3); ond'è che quando ritrovisi la roba sulla nave senza la spedizione, cioè senza il manifesto, o professazione seguita; allora è quella contrabbando; non già perchè riputasi la roba estratta; perchè infatti non la è ancora, nel mentre è nel Porto; ma incorre nel commesso, perchè non è stata professata, o come noi diciamo, manifestata.

E perciò nell'anzidetto caso i Schiavi incorrono nella pena del commesso, non già perchè sieno quelli soggetti a vettigale; mentre come necessarj, e destinati *usus causa*, al vettigale non son sottomessi (4); ma sì bene, per cagione della professazione non fatta, siccome altrove anche avvisammo; ed apertamente scrive il *Gaeta*: *Item, quod dictum est, quod de aliquibus rebus non debet solvi gabella, tamen qui portat illas debet profiteri, seu assignare, alias incidit in commissum* (5).

Egli è da rammentar' ancora, come addietro avvisato abbiamo, che dalla professazione non derivane perciò il doversi pagar' il diritto doganale; poichè altro è professare, altro è esser' obbligato al pagamento del diritto; mentre la roba immune, o la persona esente, v'en' obbligat' alla professazione; ma al diritto non già; secondochè *Paolo* rapporta (6).

Ciò avvertito, allora quando il *Pisani*, adducendo la disposizione del *testo* (7), vuole, che la roba sulla nave caricata, e nel Porto tuttavia permanente, contrabbando reputisi, ancorchè indi partita non sia; non siegue perciò, ch' estratta già quella sia dalla Città; mentre sarebbe contraddire a ciocchè il dritto Civile, ed i Dottori avvisano, cioè, che il Porto sia luogo, e parte della Città medesima; e ne surgerebbe un' altra

(1) *In l. Interdum 16. §. quoties. D. de Publican., & vectigal.*

(2) *Voet ad pandectas lib. 39. tit. 4. num. 28.*

(3) *Gaet. ad Rit. Reg. Cam. Rubric. 3. de Fundaco Flagelli, num. 53., & seq.*

(4) *L. 5. C. de vectig. & commiss. Voet loc. cit.*

(5) *Goffred. de Gaet. loc. cit. num. 53.*

(6) *In l. 4. §. de rebus D. de public., & vectig. vid. Voet loc. cit.*

(7) *In l. Cotem ferro, D. de Publican., & vectig.*

altra contraddizione; cioè esser in Città, ed esser da questa estratta; ma bensì vuol' il *Pisani* dire, che sia contrabbando, non perchè sia la roba estratta dalla Città, allorchè nel porto si pone, per indi altrove trasportarla; ma perchè senza le spedizione, cioè senza quella polizza, da cui si ravvisi la professazione, si è imbarcata; e quindi, come si è detto, anche la roba immune è contrabbando, allorchè *vadit sine apodixa*, come dice il *Gaeta* (1); che con nome di SPEDIZIONE quella stessa *Prammatica* dell' anno 1724. nel duodecimo capo la nomina.

Onde, avendo l' Avvocato dell' Assentista detto, che la roba, allorchè sia nel Porto, non dicasi dalla Città estratta, sembra, che detto non abbia cosa contraria alla ragion civile, nè alle leggi del Regno; o che sia ripruovato da' Scrittori stranieri, e molto meno da' Regnicoli; e meno d' ogni altro dal *Pisani*; il quale per altro chiaramente dice, che non sia cotal roba dalla Città estratta, quantunque sulla nave caricata, allorchè soggiugne, che per lo padron della nave *nullum extractionis sive contrabanni delictum desumitur patratum, uti non discessurum a Portu, vel marina nisi omnes, quæ concurrere debent licitè ad extrahendum, vel asportandum, interveniant expeditiones* (2). Dunque se per lo padron della roba dicesi il contrabbando commesso, perchè la roba senza spedizione si è caricata sulla nave; per lo padron della nave per contrario, non dicesi commesso contrabbando di estrazione, perchè dal Porto non anche le vele ha sciolte, siccome vuole il *Pisani*; ne siegue che il primo soggiace alla pena del contrabbando, non per ragion della estrazione, quale non può dirsi seguìta fintanto che la roba sia nel Porto; anzi nel territorio della Città, e suo Distretto; ma sì bene per cagion della professazione non fatta; e preghiamo il dottissimo Anonimo a riflettere quello *estrahendum* del *Pisani*, che sembraci non essere lo stesso, che *estractum*.

Ed in conferma di tutto ciò, allorchè viene un naviglio da fuori in questo Porto, o nell' Isola di Nisita, se egli non manifesti subito ciocchè conduce, cade nella pena del commesso, come vuole quella *Prammatica* del 1724., e le altre precedenti; e pure la roba nella Città non è stata immessa ancora, in guisa che si possa dire commesso contrabbando d' immissione; e se il dottissimo Autor della Difesa della Regia Doga-

(1) *Goffred. de Gaet. Rubric. 3. de Fundac. Flagell. num. 55.*
(2) *Pisani ad Rit. Reg. Cam. Rubric. 2. de jure Fundac. num. 388.*

gana, vuole, che allora, entrando la roba nel territorio, e Distretto dalla Città, si dica già seguita la immissione; noi rispondiamo; dunque quando la roba dalla Città in alcun luogo del Regno, o fuori di esso si vuol trasportare, fintanto ch'è nel territorio, e Distretto della Città, non dicesi seguita la estrazione; essendo questi due termini di ragionare correlativi.

E quindi seguendo il manifesto, o professazione di quella roba, che alla Squadra marittima si consegna, o ne' magazzini della Regia Darsina; o si voglia anche a bordo de' navigli (il che non è perchè nel Porto la consegna siegue, cioè nella Città stessa) a diritto di estrazione l'Assentista non è tenuto; perchè non dicesi, da lui la roba dalla Città estrarsi; ma dalla Regia Corte, e sua Squadra, allorchè dal Porto le vele scioglie.

Tutto ciò avrebbe luogo anche a favor dell'Assentista, qualora la consegna seguisse *a bordo* de' navigli, ma questa siegue ne magazzini della Regia Darsina, come si dirà. Nè quel dover l'Assentista porre de *su quenta a bordo* le merci, induce a costui obbligazione di pagamento di diritto doganale; sì perchè trattandosi di roba venduta già alla Regia Corte, cotesta non deve diritto allorchè la estrae; e perciò nol dee tampoco l'Assentista, che la roba a bordo conduce, come semplice vettore, come si è detto sopra; sì anche perchè quelle parole, oltre della obbligazione della spesa di condottura da terra a bordo, non comprendono già, nè contengon obbligo di doverne pagar' il diritto doganale; il che l'Avvocato dell'Assentista dimostrò coll'autorità dell'*Imola* (1), e di altri autori, dicui dovremo far parola.

Ma dappoichè il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, proseguendo a sollazzarsi di quel poverino Avvocato dell'Assentista, in un colpo ferisce colui, e quel buon'*Alessandro Tartagna*, senza che male alcuno gli abbia costui arrecato; e perciò con nobile ironia, dicendo di colui, mordendolo, *or egli è di così prodigiosa lettura fornito, che tra Autori resi rarissimi* (e di costui) *perchè loro si è fatta la ingiustizia, di venderne le opere a peso di carboni* (2). Quindi noi per obbligo di Cristiana carità, siam tenuti a difendere, e sottrarre dalla derisione un morto, che anche alla cruda sferza si sottopone; perchè per quanto riguarda la ingiuria, si fa all'Avvocato dell'Assen-

(1) *Consil.* 51. *lib.* 3.
(2) *Difesa pag.* 121.

sentista; costui confessa da senno, e con ingenuità, di non esser di alcuna lettura fornito.

Or dunque noi intraprendendo brevemente la difesa di quel valente *Alessandro Tartagna*, dimostreremo, che 'l legger costui, non sia leggere già un libro degno da vendersi a peso di carboni; ma uno Scrittore, che nella conoscenza della ragion civile si abbia acquistato quel pregio, che con *ingiustizia* altri vuole barattarlo *a peso di carboni*; e ci sia permesso perciò proporre una *bizzarra disfida* simile a quella, che *Alberico Gentile* (1) propose: *Jam vero, aut tot est mihi succumbendum conviciis, & gloriosis clamoribus; aut de isto interprete morem tibi gerere debeo; morem geram.*

Le lodi, che a questo gran Dottore, e gran Giurisprudente si danno, se noi volessimo quì rapportarle, dovrebbomo fare più grande questa scrittura, di quel che la nostra disavventura, farla ci costrigne; ma poche n' accenneremo. Meritò egli per la sua gran dottrina esser chiamato: *Aureus Doctor, & immortalis, veritatis pater*; in guisa, che soleva egli sovvente dire: *Legibus vacavi, ut scirem, non ut eas venderem*; di modo, che il gran *Guido Pancirola*, uomo di molto purgato giudizio, non solo, che non lo reputò degno di cambiarsi la sua opera *a peso di carboni*; ma anzi di lui scrisse: *Absolutissimam tamen doctrinam, & magnam in docendo gratiam nactus, incredibili nominis celebritate claruit* (2); e proseguendo: *Denique doctrinæ adeo exquisitæ fuit, ut in proverbium profunditas Alexandri abierit.* Ed altrove: *Præter juris commentaria, præclara responsa* (tra qua' è quello addotto nel Ragionamento) *& magnæ in foro auctoritatis post se reliquit; a quibus recedere, nefas esse putatur.* Ed inoltre: *Vir miræ fuit modestiæ, & ab injuriis maxime alienus*; sebene ora a lui l' opposito addivenga. Ma a che dilungarci più nelle sue lodi? legga chi vuole il *Pancirola*, e vedrà qual mai giudizio n' han fatto di *Alessandro Tartagna* i più chiari Scrittori della giurisprudenza; perchè allora vedrassi, se merita l' Avvocato dell' Assentista scherno d' essersi servito, per dimostrar sua

(1) *Albericus Gentilis in Dialogo I. Scævola, apud Pancirolum de Claris legum interpretibus, pagin. mihi 544., edit. Lipsiæ ann. 1721.*

(2) *Pancirolus de claris legum interpretib. lib. 2. cap. 112. de Alexandro Tartagna.*

ſua ragione, dell'autorità d'un libro, a cui la ironia voglia, che ſiaſi fatta *ingiuſtizia di venderne le opere a peſo di carboni*; quale per altro ha meritato le note del gran *Molineo*.

Ma laſciandone di ciò formar giudizio a' Savj eſtimatori delle coſe; paſſiamo a dire, che dal dottiſſimo Autor della Difeſa della Regia Dogana, ſi riprende l'Avvocato dell'Aſſentiſta; come colui, che malamente abbia applicato al ſuo caſo, ciocchè l'*Imola* ſcrive; perchè coſtui parla di gabella, che pagaſi per *diſcaricare*; il caſo dell'Aſſentiſta è di gabella, che pagaſi per *caricare*. In verità ſe noi vogliamo nella ragion civile così ſottilizzare, dubito, che agevolmente non urtiamo in quello, di che lagnavaſi *Cicerone*: *Quæ lex, quod ſenatusconſultum, quod Magiſtratus edictum, quod fœdus, aut pactio, quod (ut ad privatas res redeam) teſtamentum; quæ judicia, aut ſtipulationes, aut pacti, & conventi formula non infirmari, aut convelli poteſt, ſi ad verba rem deflectere velimus: Conſilium autem eorum qui ſcripſerunt*, ET RATIONEM, ET AUCTORITATEM RELINQUAMUS (1).

E che ſia così, diciamo, che in quel Ragionamento (2) l'Avvocato dell'Aſſentiſta, per pruovare, che la obbligazione di porre la roba *de ſu quenta a bordo*, altro non portava, ſe non ſe la ſpeſa della condottura da terra a bordo, fra le altre ragioni, ſi ſervì dell'ammaeſtramento dell'*Imola*; il quale ragionando d'un caſo, e d'un'obbligo più ampio, che non è quello dell'Aſſentiſta; dice, e pruova, che *Meſſer Vittore*, che 'l ferro avea venduto, e ſi era obbligato *di aſſegnarlo in Porto Piſano, e diſcaricare al Ponte di Liano a tutto ſuo riſchio, e ſpeſe*, non era obbligato a pagar la gabella del ferro; ma il compratore; poichè, eſſendo la gabella addett'alla contrattazione, e dovendoſi ella ſempre pagare dal compratore; coſtui, e non il venditore dovea ſoddisfarla; e quantunque per patto ſi poſſa, la gabella, che ſpetta al compratore pagarſi, addoſſar' al venditore; nulladimeno, quel patto, ed obbligo di *Meſſer Vittore* venditore, di conſignare il ferro in *Porto Piſano, e diſcaricare al Ponte di Liano* A TUTTO SUO RISCHIO, E SPESE, non comprendeva la ſpeſa, e pagamento della gabella del ferro; e perciò ſcrive così: *Sed Dominus Victor promiſit aſſignare dictas mercantias in Portu Piſano, & oneratas ad Pontem Lau-*

(1) *Cicer. pro Cæcina cap.* 18. *n.* 51. *edit. Verburg.*
(2) *Pagin.* 55., & 56.

Laureum SUIS RISCO, ET EXPENSIS, *ergo cum promiserit Dominus Victor subire* PERICULUM, ET EXPENSAS, *& consignationes; & expensa gabellæ non sit onus concernens consignationem, & traditionem, sed contractum ipsum, idest conventionem, quæ continet venditionem, ut dixi; merito ista gabella non comprehenditur* IN DICTIS VERBIS; cioè *a tutto suo rischio, e spese* (1).

Dunque la ragione, per cui il venditore non era tenuto a pagar la gabella del ferro, era quella del *discaricare*, o *caricare*; ovvero quella, che dovendosi la gabella pagar dal compratore, quell' obbligo di porre il ferro *a tutto suo rischio*, *e spese* nel Porto di Pisa, non portava seco obbligazione di pagamento della gabella del ferro? noi crediamo, che questa ultima sia la ragione; e non già la diversità, che v'è tra 'l *caricare*, e *discaricare*.

Ed in fatti, che tutto quel *Consiglio* dell'*Imola* in altro non si aggiri, se non se nel dimostrare, che l'obbligo, e promessa di consignare in qualche luogo una merce *a tutto rischio*, *e spese* del venditore, non porti seco di dover' il venditore pagar la gabella della merce, che per altro spetta pagarsi dal compratore, non solo può ciascheduno leggerlo dall' intero contesto del *Consiglio* (che noi per verità, per soddisfare ad ognuno, dovrebbomo quì per intero trascrivere), ma può anche dall' *epitome* di quello ravvisarlo, che così ivi si legge: *Epitome: Licet venditor promiserit transferre, tradere, & consignare merces in certo Portu ad talem Pontem* SUO PERICULO, ET IMPENSIS; *non tamen tenetur solvere gabellam contractus, quia non est onus, & expensa rei tradendæ, sed conventionis, & spectat ad emptorem*.

Or veggiamo se stia ben' adatto alla contesa presente. Il diritto di Dogana dee pagarsi dal compratore, come si è detto, e pruovato addietro; egli è addetto al contratto, come vuole il *Moles*, e l'*Aggeta* (2); l'Assentista si è obbligato di porre *de su quenta a bordo*, o nel Porto, o nel seno della Darsina, la roba; la Regia Dogana pretende, che quelle parole *de su quenta a bordo* portin seco, che l' Assentista siasi obbligato pagar' il diritto doganale, o sia gabella; costui ciò nega, e dice, che quelle parole *de su quenta a bordo*, cotal' obbligazio-

(1) *Alexander conf. 51. num. 1. lib. 3.*

(2) *Moles de jur. Dohanar. §. 6. membr. 1. num. 18., ibique Aget. num. 38.*

zione non contengono; il suo Avvocato, per dimostrare tal verità, adduce l'autorità dell' *Imola*; il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, dice, che non bene si è la dottrina di quello applicat' al caso; or si chiede, chi dica la verità tra tutti costoro? colui a chi si attiene, arbitre ne sia, e giudice rigoroso.

Ma avendo voluto (l'Avvocato dell' Assentista) *accoppiare all'* Imola *altresì il* Cardinal de Luca, *di cui addita il discorso 63. num.9.; per la seconda volta inciampa nel medesimo abbaglio, di confondere il luogo dove si carica, col luogo ove si discarica* (1). A dir vero, crediamo, che ciò sia più tosto *caricare* l'Avvocato dell' Assentista; che pruovare doversi il diritto della roba, che dall'Assentista *si carica.* Noi ora *discaricheremo* quell'Avvocato; se poi debbasi il diritto della roba, che l'Assentista *carica*, spett' ad altri *discaricarlo*.

L'avvocato dell'*Assentista* dopo aver pruovato, che la consegna della roba siegue ne'magazzini della Darsina (2); rispose alla obbiezione, che faceasi; cioè, che la consegna sortisca *a bordo* de navigli; e perciò disse, che 'l porre *a bordo*, non dinotava colà far la consegna della roba; ma sì bene un' obbligo, che ha l'*Assentista* di far condurre ivi la roba, affine di sottrarre la Regia Corte dalla spesa della condottura; e perciò trascrisse le intere parole della postilla, che noi di nuovo registriamo: *Deberà subministrar todas las raziones de Marina, que se necessiten para los Navios, Galeotas, y Falucones por el precio, que se acordase; y entregar todos los utenzilios corrispondientes a ellos para su conducion, conservazion, y distribuzion, y ponerlos de su quenta a bordo* (3). Indi soggiunse, che da tai parole, altro non poteasi dedurre, se non se, che l'Assentista, altro ufizio non facea, se non di semplice conduttore della roba a bordo de'Navigli, e scrisse; *e perciò sembra a proposito ciocchè scrive il* Cardinal de Luca, *favellando di questa stessa bisogna di gabella*: „ Quia venditor in effe-
„ ctu dicitur solum introductor materialis, gerens partes simplicis ve-
„ ctoris; emptor autem est introductor formalis, habens rerum usum,
„ pro quo vera gabella solvitur; ed additò il discorso 63. *de Regalibus num.9. in fin.* (4). Dopo proseguì. *Molto più nel caso nostro cotal mas-*

(1) *Difesa pag.*123. (2) *Ragionamento pag.*48.

(3) *Atti dell'Assiento del* 1749. *fol.* 60. *cap.* 12., *quali parole sono trascritte nella pagina* 49. *del Ragionamento.*

(4) *Ragionamento pagin.*50.

massima si avvera; *poichè nelle parole trascritte*, *non si ragiona di consegna*, *ma soltanto di trasporto*: para su conduzion.

Dunque in tutto questo ragionare, l'Avvocato dell'Assentista, altro non vuol pruovare, se non, che il trasportar la roba *a bordo* non sia farne ivi la consegna; ma far il mestiere di semplice VETTORE, e materiale trasportatore.

Ragionando dopo, che tai parole non inducevan' obbligo di pagamento di diritto doganale; ed avendo addotta l'autorità dell' *Imola*, e trascrittene le parole, disse: *Or dunque applicando tutto ciò al nostro proposito*, *diciamo*, *che 'l diritto doganale*, *egli è un dazio addetto alla contrattazione*, *secondochè abbiamo avvisato*; *dunque deesi dal compratore soddisfare* (1). Ed additò il *Cardinal de Luca disc.* 63. *num.* 9. *de Regalibus.*

Egli è vero, che 'l caso, in cui scrisse il *Cardinal de Luca*, era d'introduzione, e non già di estrazione; ma la ragione, su cui egli poggia la forza del suo ragionare, non è già, nè la *introduzione*, nè la *estrazione*; e molto meno il *caricare*, o *discaricare*; ma si bene quella, che la gabella pagar deesi dal compratore, e non dal venditore, e per l'uso, e consumo, che della roba si fa; e perciò accidentalmente si ha quella parola *Introductor*; mentre, siccome ivi si parla d'*Introduttore*, così, qualora addivenga il caso di estrazione, come siegue nel fatto nostro; più che a proposito ella è adatta la dottrina del *Cardinal de Luca*; perchè parlandosi di gabella, che deesi pagare dal compratore, e non dal venditore; quando il compratore estrae, dirasse *exportator formalis habens rerum usum*, *pro* QUO VERE GABELLA SOLVITUR; e 'l venditore *exportator materialis gerens partes simplicis vectoris.*

Ed acciò si vegga maggiormente, se sia applicabile al caso, per cui l'Avvocato dell'Assentista, il *Cardinal de Luca* allegò; l'intere parole di cotesto scrittore quì trascriviamo.

Ac etiam pro mercibus, *quæ in gratiam mercatorum*, *per venditores usque ad Urbem asportantur*, *non ipsi venditores Dohanam solvunt*, *sed illi in quorum usum*, *& mercimonium in Civitate servire debent*; *adeout si emptor*, *in cujus gratiam per venditorem asportantur*, *sit cameralis*, *vel alias a vectigalium*, *& gabellarum onere exemptus*, *expediuntur mandata franchitiæ*; *ergo hujusmodi gabellæ solutio tamquam solvenda pro introductione formali*, *& cum effectu futuri*

(1) *Ragionam. pagin.* 56.

turi usus, seu mercimonii, solvi debet ab emptore, in cujus gratiam res asportatur; quia venditor in effectu dicitur solum introductor materialis gerens partes simplicis vectoris; emptor autem est introductor formalis habens RERUM USUM, PRO QVO VERE GABELLA *SOLVITUR*; e si noti di grazia quel PRO QUO, cioè USU, e non già, PRO QUA INTRODUCTIONE *gabella solvitur* (1).

Da tutta questa dottrina del *Cardinal de Luca*, ben si ravvisa, che la forza della ragione, per cui il compratore, e non il venditore sia tenuto la gabella soddisfare, non è già la introduzione; ma quello *VSUM*, che ha il compratore, *pro quo* VERE GABELLA *solvitur*. Anzi questo è un caso di maggior importanza, che'l nostro; perchè se il compratore, che non egli, ma il venditore introduce, è tenuto a pagar la gabella; molto più debbe lo stesso compratore pagarla, quando, o introduce, o estrae egli stesso; mentre sempre si riguarda l'uso della roba di chi sia, se del compratore, o del venditore; e per conto di chi la roba s'introduca, o si estragga; intendendo bensì noi per gabella, lo stesso, che il nostro diritto di Dogana. Dunque entra in Sacrestia il *caricare*, e *discaricare*? *inciampa per la seconda volta* l' Avvocato dell' Assentista *nel medesimo abbaglio di confondere il luogo dove si carica, col luogo ove si discarica*? ha bene quegli *all'Imola accoppiato altresì il Cardinal de Luca*?

L'Avvocato dell'Assentista, come si è veduto, dopo aver detto: *dunque* (il diritto doganale) *deesi dal compratore soddisfare*, addità (2) *il Consigliere Rocco nel Responso* 32. *num*.4., il quale nel fine di tal *numero* scrive: *Cum de* JURE EMPTOR, & *non venditor teneatur ad gabellarum solutionem*; Il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, dandogli subito una mentita, dice (3) „ *Dell' autorità poi del Rocco, e del Graziani* (per altro punto addotto, com' ora diremo) *non si sa capire, come possa prevalersene ad altro uso*, CHE A FAR VEDERE L'ANZIDETTA PRODIGIOSA SUA LETTURA; *imperocchè nè l'uno, nè l'altro dicon parola, che alla presente controversia appartenga. Il primo, perchè tratta di un caso, in cui*: „ Civitas Neapolitana, quæ præter Domini voluntatem emit „ merces, illasque INTRODUXIT, *con molta ragione disse*: ipsa te-

„ netur

(1) *Card. de Luca de Regal. disc.* 63. *num*. 9.

(2) *Pagin*. 56. *del Ragionamento*.

(3) *Difesa pag*. 124.

„ netur solvere gabellas ; quia de jure emptor, & non venditor tenetur
„ ad gabellarum solutionem ; *ed in conseguenza trattandosi d' introduzione*, *e non di estrazione* ; *confonde per la terza volta il moto* ad locum, *col moto* a loco, *per potersine avvalere al caso di cui si contende*.

Ora sì, che noi non possiamo più difendere l'Avvocato dell' Assentista; perchè avendo per la terza volta costui peccato, *confondendo il moto*, egli è uopo, che seco più non trattiamo; mentre chi la terza volta manca, *sit tibi tamquam Ethnicus, & Publicanus*; e spezialmente, allorchè trattasi di confondere il *moto*, dal cui regolamento, e distint' ordine, dal Sommo Onnipotente Motore, nella prima creazione dell' Universo, prescrittogli, ogni cosa ordinatamente reggesi, e si mantiene, come quello, per cui ogni cosa componesi, giacchè.

Omnia quum rerum primordia sint in motù (1) ;

e confonder' il moto, egli non è solo *guastare e svisare* tutte le cose corporee; ma anzi gli animi stessi, quali dalla confusione vengono perturbati; in guisa, che dandosi poi in preda all'ira figlia vera della confusione dell'animo, l'uomo acciecasi, e poco di altrui modestamente parla; e perciò *Tullio* ragionando de' *Doveri* degli Uomini, scrisse: *Sed quomodo in omni vita rectissime præcipitur*, *ut perturbationes fugiamus*, *idest* MOTUS ANIMI NIMIOS, *rationi non obtemperantes* : *sic ejusmodi motibus sermo debet vacare*, *ne aut ira existat*, *aut cupiditas aliqua*, *aut pigritia*, *aut ignavia*, *aut tale aliquid appareat* ; *maximeque curandum est*, *ut eos*, QUIBUS CUM SERMONEM *conferimus*, *& vereri*, *& diligere videamur*. *Objurgationes etiam nonnunquam incidunt necessariæ*, *in quibus utendum est fortasse & vocis contentione majore*, *& verborum gravitate acriore* ; *id agendum etiam*, *ut ne ea facere videamur irati*, *sed ut ad urendum*, *& secandum* ; *sic & ad hoc genus castigandi*, *raro invitique veniemus*; *nec umquam nisi necessario*, *si nulla reperietur alia medicina* ; SED TAMEN IRA PROCUL ABSIT, CUM QUA NIHIL RECTE FIERI, NIHIL CONSIDERATE POTEST (2).

E quindi, allorchè il *moto* non *confondesi*, non sieguono perturbazioni di animo, e molto meno ingiurie, ed opprobrj, e perciò lo stesso anzidetto grande uomo, lodando *Quinto* suo fratello, che sapea ben rego-

(1) *Lucret. lib.2. vers.309.*
(2) *Cicer. lib.1. de offic. cap.38. num.136. edit. Verburg.*

regolare, e non *confondere* i moti del suo animo, così gli scrivea: *Nullæ tuæ vehementiores animi concitationes, nulla maledicta ad nos, nullæ contumeliæ perferuntur; quæ cum abhorrent a litteris, ab humanitate, tum vero contraria sunt* IMPERIO, AC DIGNITATI (1).

Ma giacchè quel poco accorto Avvocato dell'Assentista (senza cattivo animo per altro) ha confuso il moto,

Motos præstat componere fluctus (2).

Diss' egli dunque, che 'l diritto doganale pagar doveasi dal compratore, e non dal venditore; ed additò il *Cardinal de Luca*, e 'l *Rocco*; del primo si è veduto, che fù ben', ed a proposito allegato; l'altro dice, che *de jure emptor, & non venditor tenetur ad gabellarum solutionem*; dunque questo Autore anche giustamente fù al caso adatto. Al dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, fa molta impressione quello *introduxit* del *Rocco*, quasi che l' introduttore soltanto debba pagare il diritto, allorchè comperi; e quando poi si estragga, non il compratore, ma il venditore debbe pagarlo; ma con sua buona pace, chi ciò dice? qual testo l'ha ordinato? qual'Autore l'ha scritto? noi abbiamo mostrato col *Cujacio*, col *Dionigi Gotofredi*, col *Goffredo di Gaeta*, col *Pisani*, anzi col *Testo* istesso (3), che sempre il compratore dee pagarlo, sia egli introduttore, sia esportatore; desideriam' ora, che ci si additi, chi il contrario dica, e poi si parli pure più severamente *di confusione di moto*; e poi beffisi ancora più agiatamente di quell' Avvocato la *prodigiosa lettura*, che *non tam reprehendenda est ironiâ, quam in testimonio* (4).

Ma venendo al *Rocco*; dunque, perchè costui ragiona del caso, che la nostra fedelissima Città aveasi pigliate le Salache dal Mercadante Inglese per supplire a' bisogni dell' annona, e quelle *in se ipsam introduxit*; perciò, parlandosi d' introduzione, o immissione, non è applicabile la dottrina del *Rocco*: *Cum de jure emptor, & non venditor teneatur ad gabellarum solutionem*? e chi non vede, che dopo del caso particolare, di cui il *Rocco* parla; passa egli alla massima, che *de jure emptor, & non venditor teneatur ad gabellarum solutionem*? Del-

(1) *Cic. ad Quintum Fratr. lib.*1. *cap.*13. *num.*32.
(2) *Virg. Æneid. lib.*1. *vers.*139.
(3) *L. Debet* 27. *D. de Ædilit. edict.*
(4) *Cic. in Brut. cap.*85. *num.* 292.

Della cui massima, oltre degli addotti Autori da noi, chi vuole, leggerla può presso di coloro, di cui il *Pisani* ne forma un nauseoso catalogo (1).

Passiamo alla dottrina del *Graziani*; proseguendo l' Avvocato dell' Assentista a ragionare della postilla *de su quenta*, e dicendo che quella parlava della spesa, e trasporto, che necessita per porre a bordo gli utensilj necessarj per la conservazione, e distribuzione della roba per la Squadra; allegò, come si è detto, di nuovo l'*Imola* (2); il quale scrivendo, che quando le parole della scrittura, e della promessa, espressamente non comprendano il pagamento della gabella, debbansi interpetrare contro colui, che nella scrittura, e promessa non chiara, ed aperta si fonda; soggiunse l'Avvocato dell' Assentista (3): *E che nel dubbio debbasi sempre determinare in esclusione del pagamento della gabella, su concordemente da' nostri Dottori avvertito*; ed additò il *Graziani nella discettazione* 777. *num.*28., e 'l *Rocco nel Responso* 32.*num.*6.. Il primo nel numero predetto scrive così: *Praesertim contra gabellarios, adversus quos in dubio est pronuntiandum pro non solutione gabellae*; ed allega *Bartolo*, *Ruino*, *Aimonio*, *Bossio*, *Surdo*, ed altri da *Surdo* stesso addotti. Il *Rocco* scrive: *Et in dubio, non deberi gabellas est judicandum*; ed adduce altri Scrittori. Il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, dice, che il *Graziani* parla d' uno *Statuto*, *mercè del quale stava prescritto*, non doversi la gabella di tutt' i stabili, che distraevansi; onde non sia quello applicabile al caso dell'Assentista.

Questo Autore tratta più cose in quella *discettazione*, e fra le altre, se doveasi la gabella di un predio dato in pegno per cagion di dote; dic'egli di nò, poichè lo statuto imponeva, quella pagarsi delle alienazioni; e che 'l dare a pegno, non era alienare, e distrarre, perchè il pegno rimane tuttavia nel dominio del debitore; molto più che lo statuto imponeva la gabella nella distrazione, ed alienazione de'predj, fuorchè quando davansi in dote; onde se non doveasi la gabella per la vendita, che faceasi per cagion di dote; molto meno doveasi dal pegno, che davasi per dote; perchè ne' statuti, con maggioranza di ragione, si fa

(1) *Pisani ad Goffred. de Gaet. super Rit. Reg. Cam. Rubric.* 2. *nu.* 16., *& seq.*

(2) *Pagin.* 57.

(3) *Pagin.* 58.

si fa la esenzione; ed allega *Baldo*, *Giasone*, *Felino*, e *Surdo*, e soggiugne: *Præsertim contra gabellarios, adversus quos in dubio est pronunciandum pro non solutione gabellæ*; ed addita cinquanta Autori.

Dunque da ciò vedesi, che quello passa dalla esenzione, ed ampliazione dello statuto, alla massima, che *contra gabellarios in dubio est pronunciandum pro non solutione gabellæ*; molto più, che addita tanti Autori, che ragionano non di statuto, ma della massima *de jure universali*; quale vien'affermata, e difesa dall'*Imola*, dal *Voet.*(1), e da altri; in guisa, che con maggior ragione può dirsi *sexcenta hæc sunt*. Egli è questo parlar della dottrina del *Graziani*; ovvero è far parlare a quel Ragionamento della maniera, che vorrebbesi si fosse parlato? o pure è *svisarlo*, e *guastarlo*, seco facendola *da spietatissimo Norcino*, *tagliandogli sul vivo*, *di modo*, *che debbasene chieder giustizia al Magistrato della Repubblica delle lettere?*

Ma egli pure è da notare, che nella Difesa della Regia Dogana si mandi l'Avvocato dell'Assentista a leggere, in vece del *Consigliero Rocco*, il *Vescovo Rocca* (2); e questo buon Prelato, allo stante, facendo giustizia a quell'Avvocato, e senza cerimonie, e prefazioni, incomincia subito a rispondere *Gabella de qua est controversia*, *spectat ad emptorem mercium*, *non autem ad venditorem* (3); e poi tutta via prosiegue a dire, che colui, che sia divenuto padrone della roba, dee la gabella soddisfare; e costui, che sa distinguere il moto *ad locum* dal moto *a loco*, avvertisce, *quando res traducuntur de loco ad locum*, *&* *in delatione solvitur vectigal*; *tunc hujusmodi expensas tenetur facere dominus rerum*. *Surd. Cons.307. num.* 8. *ubi. quod gabella solvenda sit a Portante* (4); e dopo per tre numeri continui, facendo ragione a quell'Avvocato, avvisa: *Siquidem prædicta verba* omnibus expensis, & pericolo *intelligi debent de expensis & periculis in asportatione*, *non autem de gabella solvenda*, *prout in terminis tradunt Alexander &c.* (5). Anzi questo stesso buon Prelato altrove pure grida: *Imo sufficit*, *quod possit quovis modo de* com-

---

(1) *Voet. ad Pandect. lib.39. tit.4. num.18.*

(2) *Difesa pagin.* 125. *in fin.*

(3) *Rocca disputat. jur. cap.* 74. *in principio.*

(4) *Num.* 8. *&* 9. (5) *Rocca loc. cit. num.* 42.

comprehensione (gabellæ) dubitari, ut sit contra gabellam judicandum (1). Or che vi sembra, chi è meglio adattato, *Rocco* alla causa dell' Assentista; o *Rocca* alla *Difesa* della Regia Dogana? o come calzerebbe bene quì alcuno di que' manicaretti, che sovvengono a quell'Avvocato, nel mentre *si ha messi gl'istituti in mano*; e vi sta facendo *una prodigiosa lettura*; ma perchè prima degl' Istituti, ha e' lette le *Istituzioni*, da cui ha appreso: *Vitandum etiam, ne petulans, ne superbum, ne loco, ne tempore alienum, ne præparatum, et domo allatum videatur, quod dicimus* (2); perciò egli ogni scherno soffrisce, ed ogni ingiuria.

Il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, continuando il consueto modo di favellare, s' inoltra nel dire, che l' Avvocato dell' Assentista, dopo aver fondata sua ragione *sopra un fallacissimo principio, e regola universale*, che le Dogane paghinsi da' Compratori, *passa a gonfie vele, solcando il vasto Oceano della Giurisprudenza, a dimostrare, che come l' atto della vendita, e compra colla Regia Corte, si perfeziona, e consuma in terra, quando l' Assentista consegna la roba alla Squadra marittima; se ne trasferisca in conseguenza in lei il dominio; e ove in lei il dominio siasene trasferito, a lei spetti pagarne come compratrice, i diritti della estrazione*. Soggiugne poi, esser questo un' *aggirarsi sempre come un' arcolajo*, e che non *importi*, che *la vendita si perfezioni in terra, che la consegna in terra si faccia, che la estrazione la faccia la Regia Corte; una volta, ch' ella ha convenuto coll' Assentista, ch' e' debba pagar todos los derechos de Aduana*. Ed indi vi affibbia benignamente *con quell'ago, e con quel refe, che si dovrà cucire la Darsina al rimanente della Città* (3):

. . . . Stulta est clementia, cum tot ubique
Vatibus occurras, perituræ parcere chartæ (4).

Noi per quanto si attiene all' obbligo di dover l' Assentista pagar *todos los derechos de Aduana*, crediamo bastantemente esservisi risposto, allorchè della stessa faccenda il dottissimo Autor della Difesa della Re-

(1) *Rocca disput. 79. num. 13. & 14.*

(2) *Quintilian. Institut. Oratoriar. lib. 6. Cap. 3. de risu pag. mihi 537. edit. Lugdun. Batavor. ann. 1720.*

(3) *Difesa pagin. 34.*

(4) *Difesa pagin. 127.*

Regia Dogana ha favellato; onde per non consumar carta, e per aver compassione della borsa dell' Assentista; e quelche d' ogni altra cosa preme, per non renderci viepiù nojosi a' gravissimi Giudici, e Senatori della causa; altra parola non faciamone; ma *mettendoci* noi per l' Avvocato dell' Assentista *gl' Istituti in mano*, incominceremo ad avvisare, che cosa mai questi ci facciano apprendere.

Ma per apparare l' insegnamento di essi, e' fa mestiere avvisare, che cosa mai disse l' Avvocato dell' Assentista, per indi poi conoscere, se dovea egli metterfi gl' Istituti in mano. Quegli dunque (1) in primo fondò la massima, che 'l diritto di Dogana, allorchè la roba si estragga, pagarsi debba dallo estraente, e non già da chi consegna, o vende; e trascrisse le autorità del *Gaeta*, e del *Pisani* (2), ed additò due *leggi* (3). Indi soggiunse, doversi esaminare, e conoscere, chi mai la roba estragga, se l' Assentista, o la Regia Corte, *allorchè* quella *imbarcandosi sulla Regia Squadra, per uso della medesima, e suo bisogno, si conduca: e per conto di chi, quella trasportisi.* Disse non esservi dubbio, che la Regia Squadra la roba estragga, e per conto di costei si trasporti. E per pruovare tutto ciò, disse, *il che è tanto vero, che se, lontano sia l' augurio, la roba si naufraghi, incendiisi, o altrimenti perisca; la perdita di quella la fa la Regia Corte, e non già l' Assentista, secondochè espressamente sta colla medesima convenuto, e stabilito nella offerta* (4), e trascrisse il patto della offerta, che leggesi nel *Capo* 6. (5). E se quegli disse, che dovea la Regia Corte perder la roba nel caso, che questa si fosse *naufragata, incendiata, o altrimenti fosse perita* (il che vuol'anche porsi a sindicato) disse bene, perchè oltre della *burasca, fuoco casuale, o celeste*, si fa nel patto mensione anche, se in *combattimento* la roba si perda (6).

Dopo d' aver quegli trascritte le parole del patto, proseguì egli a dire: *Quin-*

---

(1) *Ragionam. pag.* 45., *et* 46.

(2) *Goffred. da Gaet. super Rit. R. Cam. Rubric.* 2. *n.* 297. *in fin. Pisan. ad Goffred. loc. cit. n.*16.

(3) *L. Cum plures*, §. *Vehiculum D. locat.*, *L. Debet* 26. §. *quid ergo*, *D. de Ædilitio edict.*

(4) *Ragionam. cit. pagin.* 46.

(5) *Atti dell' Assiento dell'anno* 1749. *fol.*28. *a t.*, & 29. *cap.*6.

(6) *Atti dell' Assiento detto fol.* 28. *at. cap.* 6. *lit. A.*

Quindi dunque si ravvisa, che la roba va per conto della Regia Corte, ed a suo rischio; e perciò allora quando il rischio, e danno segue il compratore, s' intende già perfettissimo il contratto, e trasferito il dominio; ed additò la *legge Necessario D. de periculo, & commod. rei vendit.*; e continuò; *inguisachè seguita la consegna, il dominio passa in benefizio della medesima* (1).

Or contra di cotal ragionare di quel meschino Avvocato, si scaglia così agramente il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana per più pagine (2), che noi non possiamo, senz' arrossirne, rammentarlo. E' l'accusa di non aversi posti gl' Istituti di ragion civile in mano: e' lo riprende di non intendere il *Giureconsulto Paolo*; e tante altre cose, per cui noi abbiamo mestiere, prender' a prestanza dal dottissimo Autor della *Difesa* della Regia Dogana quel

. . . . *Quis talia fando*
Temperet a lacrimis? (3)

E per quanto appartiensi agl' Istituti, con cui vuole, che si sappia, che *Emptio tam sub conditione, quam pure contrahi potest*; questo crediamo, che lo sapea, la Dio mercè, quell'Avvocato; ma perchè nella causa, di cui ragionasi, non entra disputa colla Regia Corte intorno alla validità, o nullità della vendita della roba, che a lei l'Assentista ha fatta; e molto meno, se sia quella, o nò obbligat' a mantenere ed osservare la compera, e pagare il prezzo; nè altre simili contese, in cui entri il vedere, se la compra sia pura, o condizionale; perciò fatto savio dall' ammaestramento del *peritura parcere chartæ*, non si curò, ne pigliossi la briga *di mettersi in mano gl' Istituti di Ragion civile.* E quantunque la disputa sia colla Regia Dogana intorno alla sua pretensione de' diritti per lo contratto fatto tra l' Assentista, e la Regia Corte per la roba, che a costei consegnasi; ciò non ostante, non credette quell' Avvocato, entrare in tal' esame.

Ma giacchè ora a tal disputa il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana entrar' e' vuole; permetta pure a noi, che in luogo di quell'Avvocato rispondiamo; e presupponendo (con ipotesi lontanissima dal vero) che 'l contratto tra l'Assentista, e la Regia Corte sia condi-

(1) *Ragionam. pag.* 47. & 48.
(2) *Difesa pagin.* 158.; & *seguent.*
(3) *Difesa pag.* 156.

dizionale; non perciò *con tutta facilità n' arebbe*, l' Avvocato, *dedotto, che non in terra, ma in mare si debbe aver per consumato, e che non in terra, ma in mare, in certi determinati momenti, si trasferisca nella Regia Corte il dominio delle cose contrattate*; siccome francamente il dottissimo Autore della Difesa della Regia Dogana decide; poichè accoppiando quegli agl' Istituti di *Giustiniano* quel *maledetto Paolo*, e seco lui *Procolo*, *Ottaveno*, *e Pomponio*, avrebbe detto: *Quod si extiterit conditio, hæredes quoque obligatos esse, quasi jam contracta emptione in præteritum* (1). E perchè *iste maledictus Paulus, semper ita obscure loquitur, ut vix possit intelligi* (2), l'Avvocato dell' Assentista, senza che *eum per capillos interrogaret*, avrebbe chiesto in grazia al *Cujacio* di dichiarargli quelle parole di *Paolo*; e quegli l' arebbe risposto, *Paolo* vuol sentirsi: *quia impleta conditione, emptio retrotrahitur*; *tempus conditionis retrotrahitur ad tempus contractus l. necessario D. de pericul., & comm. rei vendit.* (3); e poi chiedendo nuovamente allo stesso, che cosa mai dett' avea Giustiniano negl' *istituti di Ragion civile*? anche gli avrebbe avvisato: *Si sub conditione, sc: emptio, ut existat conditio, quo casu emptio retrotrahitur, & puræ emptioni comparatur* (4); ed indi per massima generale lo avrebbe avvertito, che: *Hoc ideo fit, quia conditio, quæ existit, retrotrahitur, & perinde habetur, atque si stipulatio, quæ interposita est sub conditione, sine conditione facta fuisset. Hæc est natura conditionum, quæ contractibus adjiciuntur, ut retrotrahantur* (5). E seguentemente arebbe ravvisato dal *Gotofredi*: *conditione venditionis existente, venditio in præ-*

(1) *Paulus in l. Necessario 8. D. de pericul., & commod. rei vendit.*

(2) *Difesa pag.*130

(3) *Cujac. ad lib.4. Cod. tit.48. de peric. & com. rei vendit. tom.9. edit. Neap. pag.379. lit.B.*

(4) *Cujac. ad lib. 3. Institut. cap. 23. tom. 8. pag.1069. vers. quum autem.*

(5) *Cujac. ad lib.14. Digestor. Salvii Julian. tom.6. pag.88. lit. D. & E. edit. Neap.*

præteritum retrotrahitur, *ut quasi pure facta videatur* (1). E dopo sì, che *con tutta facilità n'arebbe* (l'Avvocato dell'Assentista) *dedotto*, che non in mare, ma in terra si debb' avere per consumato il contratto; e che non in mare, ma in terra si trasferisca nella Regia Corte il dominio delle cose contrattate.

E perchè trattasi di diritto doganale, n' avrebbe anche cercato il parere da' *Riti* del Tribunale della Regia Camera, e da essi gli sarebbe stato detto: *Item si venditio, & traditio mercis facta est sub conditione, vel die incerto, qui pro conditione habetur; existente conditione, & die incerto in tempore alterius gabelloti, jus Dobanæ erit illius, sub cujus tempore conditio extitit; quia existente conditione, purificatur contractus, & trahitur retro sub eo die, quo convenerunt, & tradiderunt* (2).

E quindi con maggior *facilità* avrebbe l'Avvocato dell'Assentista detto, che se il contratto si ha per perfetto sin dal tempo della sua conchiusione, e della consegna, non ostante la condizione; in guisa, che al gabelloto, che sia in tempo del contratto, e non già a colui dell' adempimento della condizione, il diritto doganale debbasi; avrebbe quegli detto, ripetiamo, che non in mare, ma in terra si debba avere il contratto per consumato; e che non in mare, ma in terra si trasferisca nella Regia Corte il dominio, allorchè ne'magazzini della Regia Darsina si le fa la consegna.

Di vantaggio un' altro *Rito*, che del diritto di Dogana anche parla, gli arebbe risposto con molta buona grazia. *Hoc jus acquiritur ubi, & quando traditio facta est*; e si noti di grazia l' esempio, e 'l caso più forte; *nam hæc conventio, ut portes mihi merces tuo periculo ad talem locum, non immutat, quin dominium sit translatum per traditionem, & tradidisse videtur, etiamsi ponderat, mensurat, vel signat merces*; a riserba del vino, allorchè di questo siasi convenuta la degustazione (3), quale anche siegue ne'magazzini della Darsina, come diremo.

E poi anche il *Revertera*, non già parlando del *grano a rotolo*, ma d' una contesa tra la Regia Dogana, e l' Arrendator del ferro, gli avreb-

(1) *Dionis. Goth. corp. jur. civil. ad lib.* 18. *Digestor in l. necessario* 8. *D. de pericul.*, *& com. rei vendit. lit. B.*

(2) *Rit.* 7. *de jur. Doban. Rubric.* 5.

(3) *Rit.* 4. *de jur. Doban. d. Rubr.*

avrebbe insegnato: *Quod si mercis venditio, & traditio sub conditione, vel die incerta, quæ loco conditionis habetur, facta fuerit, sequuta conditione, illi gabelloto Dohanæ jus erit solvendum, qui erat tempore contractus, non autem illi, qui reperitur tempore quo fuit sequuta conditio. Ita dicebatur in casu proposito, quod postquam dominium extiterat reservatum* (il che sembra esser molto più grave) *donec, & quousque pretium solveretur, eo demum soluto, retrotrahebatur ad tempus contractus; imo dici poterat illam dominii reservationem, potius fuisse suspensivam dominii translationis, quam proprie impeditivam, donec pretium esset solutum* (1).

Il *de Marinis* anche sarebbe accorso, e seguitando il *Revertera*, il *Lopez*, ed altri, avrebbe pure detto: *Quod quando est purificata conditio, emptio habetur, ac si contracta esset in præteritum, & ac si pure contracta fuisset* (2). Ma a qual fine addurre più Autori, se *sexcenti hi sunt*?

Or questo avrebbero fatto apprendere all' Avvocato dell' Assentista gl' Istituti di Ragion Civile, se e' gli si avesse in mano posti; e da quelli avrebbe poi dedotto, che qualora il contratto dell' Assentist' anche fosse condizionato; pure, per ciò, che si attiene a' diritti doganali, avrebbesi per perfetto fin dal principio, e dal tempo, che la roba si consegna ne' magazzini della Darsina; perchè a quel tempo la condizione si retrotrarrebbe; e perciò, dalla Regia Corte, che allora estrae, il diritto spetterebbe pagarsi; ma il *parcere chartæ* glie lo vietò.

Quel *maledictus Paulus* poi, che *semper ita obscure loquitur, ut vix intelligi possit*, gli avrebbe fatto anche apprendere, che non sempre la condizione apposta nel contratto, lo sospenda fino al suo adempimento, in guisa, che seguito l' adempimento, la condizione si retrotragga, e si abbia, come dal principio il contratto fosse stato puro, e d'ogni condizione scevero; ma bensì, che sovvente il contratto da principio sia perfettissimo, anche prima, che la condizione si adempia. E per conoscersi quando la condizione sia sospensiva, e quando non lo sia; ecco come risponde il *maledictus Paulus*: *Conditio vero efficax est, quæ in constituenda obligatio-*

(1) *Revert. decis.* 189. *in fin.*
(2) *De Marinis ad dict. decis.* 189. *Revert. num.* 3.

tione inferitur; *non quæ post perfectam eam ponitur*; *veluti*; *centum dare spondes*, *nisi navis ex Asia venerit*? *Sed hoc casu existente conditione*, *locus erit exceptioni pacti conventi*, *vel doli mali* (1). E perchè Paolo *semper obscure loquitur*, perciò abbisogna ricorrere al soccorso, ed interpretazione di quel gran *Binkershoek*, ad altro uopo spesso lodato.

Egli dunque volendo dichiarar *Paolo*, premette. *Agitur de loco*, *quo digerenda sunt conditionis verba*, *ut sit* efficax, *sive ut ipso jure operari queat*; indi avvisando, che la condizione allora sia efficace, e sospensiva, quando *conditionis placitum in constituenda obligatione fuerit insertum*; soggiugne: *Exemplum conditionis post obligationem perfectam interpositæ Paulus tale præbet*: Centum dare spondes, nisi navis ex Asia venerit? *Habemus heic obligationem*, *stipulationem puta*, *eique incontinenti*, *post clausos tamen contractus celebrati fines*, *adpositam conditionem*, nisi navis ex Asia venerit; *adeoque duo distincta a se conventionum tempora*, *licet momento tantum*. E volendo egli maggiormente spiegare *Paolo*; prosiegue: *Quæ Pauli mens ut clareat magis*; *interrogandi nota*, *quæ sequitur post τὸ VENERIT*, *ibidem eximenda*, *&* *voculæ SPONDES subjungenda videtur HOC MODO*: Centum dare SPONDES? nisi navis ex Asia venerit. *Ad obligationem verborum constituendam*, *post illud SPONDES*, *rogandi signo clausum*, *nil desiderari potest*: *adeoque perfecta est stipulatio*, *antequam conditio accedat*, *quod in casu dicti §. supponitur*. *Sin vero interrogationis figura*, *post τὸ VENERIT*, *servetur*; *jam magis dubitari posset*, *an non una*, *&* *eadem continuetur obligationis oratio*.

Dopo passa a spiegare gli effetti, che opera la condizion' apposta nelle stesse parole della stipulazione; e gli altri, allorchè quella siegue alla stipulazione. *Etenim*, dic' egli, *si inesset obligationi ipso jure operaretur*; *quia vero separata conventio est*, *valet quantum valere potest*, *per exceptionem videlicet*, *quemadmodum &* *cætera pacta*. *Manet igitur pura stipulatio*, *neque illa*, *quantumvis continuo*, *&* *uno quasi spiritu facta adjectio* NISI navis *&c. conditionalem facere potuit*, *utpute*, *cum non morentur in una obliga-*

(1) *Paulus in l. obligationum* 43. §. *Conditio D. de act.*, *&* *obligat.*

gationis sede pactum, *& stipulatio* (1).

L'esempio della condizione, che *inest stipulationi*, ce la somministra *Ulpiano*, dandoci per altro anche quello, che fa il contratto puro; ma si risolva in condizionale; così egli avvisa: *Nam si quidem hoc actum est, ut meliore allata conditione ab emptione discedatur, erit pura emptio, quæ sub conditione resolvetur. Sin autem hoc actum est, ut perficiatur emptio, nisi melior conditio afferatur, erit emptio conditionalis. Ubi igitur, secundum quod distinximus, pura venditio est: Julianus scribit, hunc, cui res in diem addicta est, & usucapere posse, & fructus, & accessiones lucrari, & periculum ad eum pertinere, si res interierit* (2).

Tutto ciò avrebbe l' Avvocato dell' Assentista appreso dagl'Istituti di Ragion Civile, e dalla oscurità di *Paolo*, rischiarita da tanti valenti uomini, e da *Ulpiano* medesimo; ma perchè il contratto fatto tra l' Assentista, e la Regia Corte, non è condizionale in nessun conto; perciò non doveasi da quello Avvocato su tal punto *sprecar carta*. E che non sia condizionale lo dimostreremo.

Del contratto condizionale *Ulpiano* ne somministra l'esempio, ed è quello, che si concepisce: *Perficiatur emptio, nisi melior conditio afferatur* (3); *Giustiniano* ne da un' altro, ed è: *Si stichus intra certum diem tibi placuerit, erit tibi emptus aureis tot* (4).

Or veggiamo se così sia il contratto dell' Assentista colla Regia Corte. Il contratto tra questi due contraenti consiste in quel; *Deberà subministrar todas las raziones de marina, que se necesiten para los navios, Galeotas, y Falucones por el precio, que se accordase* (5); qual patto coll'accettazione fatta, si è perfezionato; e potrebbomo noi concepirlo così: *Spondes* di somministrare tutt' i viveri? e l' Assentista replicò: *Spondeo*; finora non abbiamo condizione.

La maggior forza, che potrebbesi fare, sarebbe su quella postilla *los vi-*

---

(1) *Bynkershoek opera minora, Dissertat. de pactis cap.3. fol.141., & 142. edit. Lugdum. Batavor. Ann. 1744.*

(2) *Ulpian. in l.Quoties 2. D. de in diem addiction. Bynkershoek loc. cit.*

(3) *Ulpian. in d. l. quoties.*

(4) *Instit. lib.3. tit.24. §. 4.*

(5) *Postill. del Signor Contadore cap.12. fol.60.*

viveres deben ser a satisfacion de los ministros de marina, *y ofreziendose alguna duda sobra su calidad*; *se nombran expertos para que los reconoscan* (1).

E posto per primo, che questa fosse condizione, non sarebbe *efficace*, come dice *Paolo*; perchè; *Conditio efficax est*, *quæ in constituenda obligatione inseritur*; *non quæ post perfectam eam ponitur* (2); e nel caso nostro, non è la condizione inserita *in constituenda obligatione*, ch' è quella *Deberà subministrar todos los viveres*, ma *post perfectam eam ponitur*; e perciò il contratto non è condizionale; ma soltanto, allorchè i viveri non saranno a soddisfazione de' Signori Ministri di Marina, che sarà lo *existente conditione* di *Paolo*, *locus erit exceptioni pacti conventi*; e dirà il *Bynkersboek*: *Manet igitur pura stipulatio*.

Ne quell' esempio di *Giustiniano* è applicabile al caso nostro; poichè *Giustiniano* adduce per esempio della compera condizionale: *Si stichus intra certum diem tibi placuerit*, *erit tibi emptus aureis tot*; nel cui esempio, sebene la condizione sia inserita *in constituenda obligatione*; ciò non ostante, tampoco sospende il contratto; ma lo risolve più tosto in condizionale, nel punto stesso, che la condizione si verifica; siccome, oltre degli addotti gravissimi Autori, dichiara di vantaggio il valentissimo *Boemero* quel testo di *Giustiniano*: *si ita concepta fuerit (conditio ut* „si intra certum tempus displicuisset, res sit inempta, *resolvitur potius emptio sub conditione* (3).

E pure in tal caso la condizione ella è inserita *in constituenda obligatione*, il che non addiviene nel caso nostro, in cui prima si perfeziona la obbligazione, ed indi siegue la condizione; qualora vogliasi così chiamarla; sebene in verità l' anzidetta postilla non operi condizione alcuna, quando vogliamo col *Cujacio* dire, che cotesta venga cagionata soltanto dalla dizione *SI*, ovvero *NISI* (4).

Ma ancorchè quella postilla fosse condizionale, ciò non ostante, perchè non apposta nella obbligazione di somministrare il bisognevole per la Regia Squadra, ma dopo quella già perfetta; la stipulazione, e con-

E

(1) *Fol.*58. *capo* 2.

(2) *Paulus in dict. l.*43. §. *conditio D. de act.*, & *obligat.*

(3) *Boehmerus in lib.*3. *Instit. tit.*24. § 4. *lit. O.*

(4) *Cujac. ad lib.*18. *Digestorum fol. mihi* 711. *tom.*7. *lit.B.* & *C. Bynkersboek loc. cit. pag.*142.

e contratto sempre sarebbe puro, e non condizionale; ma facendosi il caso, che non fossero i viveri a soddisfazione; allora si risolverebbe in condizionale; ed in tal guisa siegue ciocchè *Ulpiano* avvisa: *Erit pura emptio, quæ sub conditione resolvetur* (1).

Quindi si ravvisa, che 'l contratto sia perfetto subito, che ne' magazzini della Darsina la roba si consegna, e si pesa, numera, o misura; e dopo che si è pesata, numerata, o misurata, la Regia Corte ne acquista il dominio; gli effetti di cui sono, potere usucapire la roba, consumarsila; e qualora perisca, perdersi per suo conto, e non già per conto dell'Assentista.

Il qual patto della perdita contenuto nel *capo 6.* (2), di dover' essere della Regia Corte il pericolo, nel caso d' incendio, naufragio, o combattimento; non è già apposto forse, perchè essendo il contratto condizionale, possa benanche il pericolo addossarsi dal compratore, pendente la condizione, come vuole il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana (3); ma si bene egli è una dichiarazione di ciocchè è della sostanza de' contratti di vendita, e compera; quali essendo perfezionati, trasferiscono ogni pericolo al compratore, come vuole *Paolo* (4); e l' *Imperador Alessandro* (5).

E comechè si possa nel contratto condizionale apporre il patto, che pendente la condizione, il pericolo, che può avvenire, sia del compratore, come vuole *Ulpiano*, allorchè avvisa: *Si in venditione conditionali hoc ipsum convenisset, ut res periculo emptoris servaretur, puto pactum valere* (6); quindi non deriva, che allora quando in un contratto vi sia spiegato, che 'l pericolo sia del compratore, sia perciò quel contratto condizionale.

Come per contrario, essendo il contratto tra l'Assentista, e la Regia Corte puro, e non condizionale; o almeno perfezionato, e purificato nella stessa Regia Darsina nell' atto dell'approvazione, e consegna de' viveri, ed altra roba; può ben dirsi, ch' essendo il pericolo della Regia Corte; il contratto sia perfezionato già; poichè gli effet-

(1) *Ulpian. in cit. l. quoties 2. D. de in diem addict.*
(2) *Fol.29. Atti dell'Assiento del 1749.*
(3) *Difesa pag.131.*
(4) *Paulus in l. necessario D. de pericul. & comm. rei vend.*
(5) *L.1. C. cit. tit.*
(6) *Upian. in L.10. D. cit. tit.*

effetti della perfezione del contratto sono quelli, che rammenta lo stesso *Ulpiano* per sentimento del *Giureconsulto Giuliano*: *Et usucapere posse, & fructus, & accessiones lucrari, & periculum ad eum pertinere, si res interierit* (1); e *Dioniggi Gotofredi* anche avvertisce, *perfectæ venditionis is est effectus, ut ab ea periculum rei spectet ad emptorem* (2); e può perciò benissimo dirsi, e ragionare dall'effetto alla cagione, come l'Avvocato dell'Affentista ragionò, allorchè disse: *Quindi dunque si ravvisa, che la roba va per conto della Regia Corte, ed a suo rischio; e perciò allora, quando il rischio, e danno segua il compratore, s' intende già perfettissimo il contratto, e trasferito il dominio* (3); e potea quindi benissimo additar' il *Giureconsulto Paolo* nella *l. necessario D. de peric., & comm.*, giacchè costui scrive: *Nam perfecta emptione periculum ad emptorem respiciet*; dunque, allorchè *periculum ad emptorem respiciet, perfecta est emptio*; ed in tal guisa sembra non avere sconciata la testa dal suo sito; e non averla, ove sono i piedi, collocata.

Tutto ciò si è detto per far ravvisare, che se l'Avvocato dell'Affentista si avesse messi gl' *Istituti di Ragion Civile in mano*, sempre ragioni molte chiare, ed aperte n' avrebbe da quelli tratte a favor del suo Cliente; del rimanente noi compatiamo il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana; poichè non avendo contezza di ciocchè avviene in tal'Appalto, o sia Affiento, molte cose asserisce, che dal fatto sono aliene; poichè la rammentata postilla fa chiaramente conoscere, che la roba si consegni ne' magazzini della Darsina, e non già in mare; mentre per dover'essere i viveri di soddisfazione de' Signori Ministri, e da essoloro appruovarsi, ed osservarsi, se sieno secondo il convenuto, debbe tutto ciò farsi nella Regia Darsina, ove risiede l' ufizio di Marina, a cui essi preseggono; nè costoro da questa Capitale partono, ne vanno sulla Squadra, come ognuno sa; sapendo ancora chi sieno i Signori Ministri di Marina, a cui attiensi la cognizione di tai viveri; e perciò il costume si è, che allora quando debbe la Squadra partire, si da l'ordine all'Affentista del numero, e quan-

E 2 tità

(1) *Ulpian. in cit. l. quoties D. de in diem addict.*

(2) *Goth. ad lib.* 18. *Digestor. tit.* 6. *de pericul., & comm. rei vend. l. necessario lit. E.*

(3) *Ragionam. pag.* 47.

tità della roba, che dee provvedere; questa si appronta tutta, indi si riconosce se sia di soddisfazione de' Signori Ministri, ed a tenore de' patti dell' offerta; ch' è quello, che la postilla prescrive: *Los viveres deben ser a satisfacion de los Ministros de Marina*; *y ofreziendose alguna duda sobra su calidad, se nombran expertos para que los reconoscan*; in maniera che la ricognizione si fa ne' magazzini della Darsina; ove, qualora si offrisca *alguna duda sobra su calidad, se nombran expiertos para que los reconoscan*. Riconosciutasi, e ritrovatasi la roba di loro soddisfazione, si fa la consegna agli ufiziali Regi così delle navi, come delle galee, di quelle razioni, per cui si è ricevuto l'ordine di somministrare.

Di tutto ciò l' Avvocato dell' Assentista non credette farne parola; ma soltanto dire nel suo Ragionamento, che la consegna seguiva ne' magazzini della Regia Darsina, nè ebbe pensiero dimostrarlo; mentr' essendo cosa molto certa, che si ravvisa dagli atti, come ora dirassi, e di cui gli stessi signori Ministri della Giunta di Marina sono pienamente intesi; credette bastevole asserirlo solamente nel suo Ragionamento; ma ora, che ogni cosa si pone in dubbio, noi per lui lo dimostreremo con gli atti stessi della offerta; ed a maggior cautela n'abbiamo in processo prodotto il certificato, e documento del Regio Ufizio di Marina (1).

Non possiamo però non restar sorpresi, come la gran sincerità, e buona fede del dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, abbia accoppiata la rammentata postilla, non già col *Capo 2.* della offerta; ma col *Capo 3.*, per indi trarne quelle conseguenze, che non gli vengono permesse, allorchè il *Capo 2.* della postilla, si accoppj col *Capo 2.* dell'offerta. Noi crediamo, essere ciò addivenuto per errore di alcuno copista; ma perchè cotal' errore nuocerebbe molto al povero Assentista; quindi è di bene, che quì trascriviamo il *Capo 2.* dell'offerta, ed all'incontro d'esso il *Capo 2.* della postilla.

Ecco

(1) *Atti degli ordini dati da S. M. (Dio guardi) con cui si è rimessa la Causa nel Tribunale della* Regia *Camera fol.* ...

Ecco dunque le parole della offerta:

CAPO II.

Mi obbligo Io sottoscritto, o la persona da me nominanda, consegnare tutti li cennati viveri, e generi di sopradescritti di tutta perfezione, buona qualità, e ricettibili; ed in caso, che dall'Officiali a chi spetta s'incontrasse differenza circa la qualità; quelli debbansi riconoscere dagli esperti eliggendi, uno da' Signori Ministri della Marina, e l'altro dalla persona, o persone nominande, ed eseguirsi li diloro pareri. E ritrovandosi tanto i viveri di Razione, quanto sciolti, o il pane fresco non recettibile, non possa Io, o la persona, o persone da me nominande, essere giammai molestato di persona, ma solamente obbligato ripigliarmi la roba di mala qualità, e provveder la buona; E LA RICOGNIZIONE DI DETTI VIVERI DEBBA FARSI NELL' ATTO STESSO DELLA CONSEGNA (1).

Ecco le parole del Cap. 2. delle postille:

CAPO II.

Los viveres deben ser a satisfacion de los Ministros de Marina, y ofreziendose alguna duda sobre su calidad, se nombreran Expertos, paraque los reconoscan (2).

L'avvedutissimo, e dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, conoscendo, che quel *capo secondo* della offerta gli dava del

(1) *Atti dell'Assiento dell'anno 1749. fol. 26. & a t. cap. 2.*

(2) *Atti dell' Assient. fol. 58. cap. 2.*

del fastidio molto, unito col *capo secondo* delle postille, ha stimato farla da savio, con lasciarlo in buon'ora pe' fatti suoi, e saltando il fosso a piè giunti, ha accozzato il *terzo capo* della offerta, col *secondo capo* delle postille; e di tal maniera ha cominciato a gridare: *Come potrà con tutta la sua dottrina accordar l'Avvocato degnissimo* (*si noti la dolcissima ironia*) *dell'Assentista, che nella Darsina si faccia la consegna, si trasferisca nella Regia Corte il dominio, ne vada a conto suo ogni pericolo, e rischio: e che poi* (e lo pone in mostra con lettere *di appigionasi* (1)) *NEL TEMPO DELLA NAVIGAZIONE, si abbia da riconoscer dagli Esperti, se sieno di buona, o mala qualità i viveri, che giornalmente in mezzo al mare, si avranno a consegnare da chi farà le sue veci, e ove non* sieno ricettibili, *ripigliarsi la roba di mala qualità, e provveder la buona* (2)?

Or quì si, che non ci vuole, nè *tutta la dottrina dell'Avvocato degnissimo dell'Assentista, nè la sua prodigiosa lettura,* con cui avess'egli a *profonder con prodiga mano i tesori della sua perizia legale* (3); ma solamente si richiede la buona fede di quell'Avvocato; perchè, quando essa abbia il suo luogo, non rimarranno *guastati*, e *svisat'* i fatti, e subito quello Avvocato senza *tutta la sua dottrina, accorderà, che nella Darsina si faccia la consegna; si trasferisca nella Regia Corte il dominio; e ne vada a conto suo ogni pericolo, e rischio.*

Per *accordare* tutto ciò, egli è uopo avvertire, che nelle trascritte parole del *secondo capo* della offerta, in nessun conto, e tampoco per pensiero, si fa parola di *navigazione*, che 'l dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, fa comparire con lettere *di appigionasi*; ma anzi si spiega troppo chiaramente, che *la ricognizione de' viveri si debba fare da' Signori Ministri di Marina nell'atto stesso della consegna*. I Signori Ministri di Marina risseggono in Napoli; e 'l Regio Ufizio di Marina si regge nella Regia Darsina, ove assistono i medesimi, e presseggono; onde se la ricognizione si dee fare *nell'atto stesso della consegna*; dunque ecco, che la *consegna* si fa nella Regia Darsina; e se nel tempo della ricognizione, la roba vien'

(1) *Difesa pag.134.*
(2) *Difesa della Reg. Dog. pag.142.*
(3) *Difesa pag.71.*

vien'approvata, e si *consegna*; ecco, che vien' il contratto perfezionato; ecco come calzano bene gl' *Istituti di Ragion Civile*: *Emptio tam sub conditione, quam pure contrahi potest. Sub conditione, veluti, si Stichus intra certum diem tibi placuerit, erit tibi emptus aureis tot* (1).

Dunque (per secondar' il volere del dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana) prima della ricognizione, ch' è quel *si tibi placuerit*, la compera sarebbe contratta *sub conditione*; siegue la ricognizione, e viene approvata la roba; ed ecco, che *extat conditio*; si consegna la roba; s' imbarca sulla Regia Squadra; che ne sarà dipoi? noi non vogliamo dirlo, ma *Proculus, & Octavenus emptoris esse periculum ajunt*. Anzi dippiù: *Idem Pomponius lib. 9. Digestorum probat*. E quel che maggiormente giova, che quel *maledetto Paolo*, che sempre oscuramente parla, questa volta, per farsi ben'intendere, altro non fa, che confermare ciocchè *Procolo, Ottaveno*, e *Pomponio* affermano (2). Ed ecco, come l' *Avvocato degnissimo dell' Assentista*, senza sprecar *tutta la sua dottrina*, que' buoni galantuomini di *Procolo, Ottaveno, Pomponio*, e *Paolo*; ed i fatti veri, e non *guastati*, nè *svisati*, in sua vece, hanno accordato, *che'l contratto si perfezioni in terra, e non in mare; che nella Darsina si faccia la consegna, si trasferisca nella Regia Corte il dominio, e ne vada a suo conto ogni pericolo, e rischio*.

Il *capo secondo* dunque della offerta, e 'l *capo secondo* delle postille parlano della roba, che si consegna nella Regia Darsina, allorchè la Squadra parte da questo lido; ora egli è uopo ravvisare qual *capo* della offerta contenga quelle parole così rotondamente poste in nota; *IN TEMPO DELL' A NAVIGAZIONE*. Queste leggonsi nel *terzo capo*, il quale per esser lunghetto, riuscirà un poco tedioso; ma noi non ne semo la cagione, la necessità di far conoscere il vero, e'l timor di non ricevere una mentita, come quella, che ha ricevuta il poverino Avvocato dell'Assentista di aver *negata la verità de' fatti* (3), a trascriverlo interamente ci costrigne; quindi preghiamo con ogni venerazione i Signori Supremi Senatori a soffrirne benignamente la noja. E 4 CA-

---

(1) *Difesa pag. 128., ove si rapporta il §. 4. degl' Istituti lib. 3. tit. 24.*

(2) *In l. Necessario 8. D. de peric., & comm. rei venditæ.*

(3) *Difesa pag. 11.*

CAPO III.

Della offerta.

Mi obbligo di somministrare li viveri alle Regie Galere, Navi, Galeotte, e Fillugoni tanto in questo Porto, quanto in tutti gli altri dominj di Sua Maestà, nelle due Sicilie, e Presidj di Toscana; con che però mi si debba dare l'ordine preventivamente competente per poter' ammanire le provviste, e prevenire il bisognevole a tenore delle note, che daranno i Signori Ministri di Marina; e dovendosi in detti luoghi, o fuori del Regno MANDAR LE PROVVISTE (quì si parla quando l' Assentista con proprj bastimenti manda lè provviste) non possa pretender la Regia Corte diritto veruno di tratta. E nel caso, che l' Assentista avesse ricevuto l' ordine di far provviste in qualche luogo de' pocanzi descritti paraggi, e si fosse dal medesimo adempito; ma poi o per qualche contrordine non si fosse eseguita la spedizione; o pure eseguita, non si fosse intieramente consumata la provvista ordinata; debbano gli viveri provvisti nel desti-

CAPO III.

Delle postille.

Los viveres que se inutilizaren en Campaña, y nò puedan darse por razione diaria, debben ser de quenta del Assentista, sin que para illos pueda pretender abono alguno, y podra venderlos a quien mas le combenga, con la franquizia si S. M. se le acordase, come los demas generos, que se excluyen de las Galeras (1).

(1) *Atti dell'Assiento del* 1749. *fol.*58. *cap.*3.

destinato luogo interamente, o il residuo d'essi restar per conto, e carico della Regia Corte, la quale debba esser tenuta a pagare intieramente il costo a'prezzi divisati; ed in riguardo della somministrazione di detti viveri ne' dominj di Spagna, e di Francia, ed altri qualsivogliano esteri, resti in arbitrio della persona, o persone da me nominande; con espresso patto ancora, che se nel TEMPO DELLA NAVIGAZIONE S' INCONTRASSE DIFFICULTA' da' Signori Officiali a pigliarsi i viveri suddetti, sotto pretesto, che non fossero di buona qualità, non possano ciò fare autoritate propria; ma ne devano richiedere l' Assentista, o chi farà le sue veci sì in mare, che in terra, e se ne debba fare la dovuta ricognizione dall' Esperti comunemente eliggendi; e dovendosi fare nuova provvista, si debba andare NE' LUOGHI DOVE SONO I RIPOSTI, fuori di quali non si possa comprar' altro, che quel tanto, che sia puramente necessario per il consumo in quell' intervallo di tempo, che ci corre per andare in detti Luoghi (1).

E 5 Dal-

(1) *Atti dell' Assiento del 1749. fol.26. a t. cap.3.*

Dalle trascritte parole dunque del *capo* 3. della offerta, e del *capo* 3. delle postille, ben si ravvisa manifestamente, che si parla de' viveri, che l'Assentista debbe provvedere in qualche luogo del Regno, o fuori d'esso, e che 'l medesimo Assentista manda con proprie imbarcazioni; ed in fatti dopo essersi in quel capo della offerta favellato de' viveri, che debbonsi provvedere ne' *descritti paraggi*, per ordine della Corte: si chiede il patto, che se nel TEMPO DELLA NAVIGAZIONE *s' incontrasse difficoltà da' Signori Officiali a pigliarsi* I VIVERI SUDDETTI, sotto pretesto, che non *fossero di buona qualità, non possano farlo autoritate propria*. Ed a questo *terzo capo* risponde il *terzo capo* delle postille, con cui si dice, che rendendosi inutil' i viveri, restar debbano per conto dell' Assentista; ma parla de' viveri, che l' Assentista altrove provvede; e spezialmente ne' Dominj di *Spagna, Francia, ed altri qualsivogliano esteri*; onde il voler applicare questo patto, a' viveri, che si consegnano nella Darsina, non va bene; come per contrario, qualora si vogliano accoppiare poche parole di questo *terzo capo* della offerta col *secondo capo* delle postille; egli è voler *confonder* da senno la consegna, che si fa nella Regia Darsina alla Squadra (quale debb' esser riconosciuta, ed approvata da' Signori Ministri di Marina) colla roba, che l' Assentista, ricevendone l'ordine, dee provvedere in altri luoghi. E questo non è rappresentare il vero stato della causa, e de' fatti; ma è aggiustarli a suo buon grado, con istrappare un fatto da un luogo, e con altro in tutto incompetente unirlo, ed accozzarlo; ed è volersi *far ragione quando si trovi, chi non voglia colla dovuta attenzione mettere al vaglio della verità* i fatti sinceri, e proprj (1).

Ma fingiamo di grazia, che si ragionasse de' viveri, che si consegnano alla Regia Squadra nella Darsina, quali si rendessero inutili, e marcioassi per lo camino; tampoco ciò farebbe, che la vendita non fosse perfetta, e che non fossene trasferito il dominio alla Regia Corte nel tempo stesso della consegna seguita nella Darsina. E che ciò sia vero, dobbiamo avvertire, che perfezionato il contratto, ogni vantaggio, o danno, che alla cosa venduta addivenga, al compratore appartiene; purchè però non sia danno, che nasca, e derivi da interno vizio della cosa venduta; poichè questo sempre siegue il venditore,

(1) *Difesa pag.*60.

re, il quale è tenuto a prestar la roba venduta buona, e non viziosa; il che però non fa, che la vendita, e la compera non sia già perfezionata sin dal tempo della consegna, e tradizione della cosa venduta. In tal guisa appunto determinò l'*Imperador Alessandro* (1. *Post perfectam venditionem omne commodum, & incommodum, quod rei venditæ contingit, ad emptorem pertinet. Auctor enim ex iis tantum causis suo ordine tenetur, quæ ex præcedente tempore causam evictionis purant.*

Sentasi ora il *Cujacio*, come più chiaramente ne somministra la spiegazione: *Sciendum quoque est, post perfectam venditionem re perempta sine dolo, vel culpa venditoris, periculum esse emptoris, nisi ex præterito vitio, quod fuit ante venditionem, & ignoravit emptor, res perierit. Cui exceptioni locus est etiamsi res tradita sit emptori, & perierit post traditionem ex præterito vitio, dummodo id ignoravit emptor* (2.

Ecco dunque come ben si adatta al caso nostro il *Cujacio*; il pericolo, che senza colpa, o dolo del venditore accade, com'egli è il naufragio, l'incendio, il combattimento, per cui la roba consignata si perda, è del compratore, e della Regia Corte, secondochè nella offerta si spiega, e si dichiara; il guastamento della roba, che può nascer da vizio precedente della roba consignata, per essere stata di cattiva qualità occulta, e non conosciuta, al venditore si attiene, *etiamsi res tradita sit emptori, & perierit post traditionem ex præterito vitio, dummodo id ignoravit emptor*.

La dichiarazione dunque fatta colla postilla (sempre favellando nel caso, che quell'adattar si potesse alla roba, che nella Darsina alla Regia Squadra si consegna) altro non contiene, se non quello stesso, che la Ragion civile dispone; in modo, che con quella non si rende il contratto, nè imperfetto, nè condizionale; nè la medesima postilla, o altra qualunque sia, opra, che non si trasferisca il dominio della roba nella Regia Corte nell'atto della consegna, che nella Darsina siegue.

Ma oltre di ciò, chi è, che non sappia, che quantunque segua la consegna, e si trasferisca il dominio della cosa venduta, possa be-

 nan-

(1 In l.1. C.de pericul., & commod. rei vend.

(2 Cujac. ad lib. 4. Cod, tit. 48. de pericul., & comm. rei vendit. tom.9. pag.381. lit.A.

nanche il venditore sopra di se pigliare alcun pericolo, che riguardi la perfezione, e qualità della cosa venduta, fino a tanto, che di quella non ne sia fatto uso dal compratore? a nostro credere, o nessuno, o pochi; e più d' ogni altro lo sa il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, che noi per nostro Maestro veneriamo. E quantunque la Ragion civile voglia, che perfezionato il contratto di vendita, e seguita la degustazione, o ricognizione della cosa venduta, il pericolo sia del compratore; ciò però non toglie a' contraenti la libertà, nè loro impedisce di convenirne il pericolo, che avvenga dopo la degustazione, o ricognizione, a carico del venditore. Questo l'avvisa *Ulpiano*: *Si vinum venditum acuerit, vel quod aliud vitii sustinuerit, emptoris erit damnum; quemadmodum si vinum esset effusum, vel vasis contusis, vel qua alia ex causa. SED SI VENDITOR SE PERICULO SUBJECIT, in id tempus periculum SUSTINEBIT, QUOAD SE SUBJECIT.* E poco dopo: *Aut igitur convenit, quoad periculum vini sustineat, & eatenus sustinebit. Aut non convenit, & usque ad degustationem sustinebit* (1).

Ed a ben' intendere tanto ciò che avvisa l' *Ulpiano*, quanto quel che l' *Imperador Alessandro* di sopra rapportato, stabiliscono, egli è da osservarsi l' impareggiabile *Ugon Donello*, il quale rammentando, e fissando sul principio la massima generale, *Aut enim res interit tota, aut fit deterior, aut integra manens, emptori aufertur. Omne hoc incommodum, si post venditionem contingat, ad emptorem pertinet.* Passa poi a distinguere tre tempi, o sieno casi, in cui l'incommodo, o pericolo, che avvenga, al venditore spetti; *Tribus temporibus incommodum etiam, quod POST PERFECTAM VENDITIONEM contingit, ad venditorem pertinet. Unum tempus est, si culpa venditoris res vendita perierit, aut deterior facta est.* E venendo alla proposizione pocanzi da noi avvanzata, egli prosiegue. *Tertium tempus est, cum incommodum ad venditorem pertineat, etiamsi nulla culpa, aut mora venditoris præcesserit, si initio convenerit, ut venditoris damnum esset, seu periculum, quocumque modo periret. Regula est certi juris, in contractibus valere, quod convenit, etiam si sit contra naturam contractus* (2).

Or

(1) *Ulpian. in l. 1. D. de pericul., & comm. rei vendit.*

(2) *Donell. ad lib. 4. Cod. tit. 48., ad l. post perfectam 1. de peric., & comm. rei vendit. num. 2. 3. 5. & 7.*

Or dunque, può la postilla, ch' è lo stesso, che un patto, oprare, che il contratto tra l' Assentista, e la Regia Corte, non sia perfetto, e che non si trasferisca nella medesima il dominio della roba, subito che a lei nella Regia Darsina si consegna, si numera, e si misura, precedente la ricognizione, ed approvazione de' Signori Ministri di Marina? noi, col disposto del dritto civile, e coll' avvisamento di tanti valentissimi Uomini, lumi della giurisprudenza, crediamo, che ivi si perfezioni, e non in mare; e che ivi il dominio si trasferisca, ed in mare non già. Del rimanente poi, che'l dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, voglia spesso spesso mandar l' Avvocato dell'Assentista *a mettersi in mano gl'Istituti di Ragion civile*, per apprendere, che *clavium traditione* si trasferisca il dominio; e che tenendosi le chiavi de'Magazzini dall' Assentista, il dominio non si trasferisca nella Regia Corte (1); noi, per quello Avvocato, lo ringraziamo del caritativo avvertimento, ma rispondiamo, che non è da mischiare l' aglio col porro; perchè noi parliamo della consegna reale della roba, allorchè la Squadra parte, ch' è un poco più di quel *clavium traditione*; che per altro, senza gl' *Istituti di Ragion civile*, ci dice quell' Avvocato, ch' e' sa, che *etiamsi claves horrei vinarii emptori traditæ non sint, perfecta est venditio, & periculum ad emptorem pertinet, si modo vinum sit degustatum* (2); e quindi allorchè la roba sia stata da' Signori Ministri di Marina riconosciuta, ed approvata, e ne segua della roba, non già delle chiavi, la tradizione, il contratto è perfezionato; mentre riserbatasi la degustazione per approvare la roba venduta, come vuole *Pomponio*, allorchè insegna: *Gustus enim ad hoc proficit, ut improbare liceat*; e dopo di lui il *Donello* (3); seguìta già l'approvazione de' Signori Ministri di Marina nella Regia Darsina, ivi il contratto resta perfettissimo, e purificato.

Ma giacchè noi favelliam' ora di pericoli, e d'incommodi della roba venduta; e ci troviamo *Donello* per le mani, e la contesa col dottissimo *Anonimo*, non è intorno alla vendita, che vi è tra la Regia Corte, e l'Assentista, ma di vettigale, che da cotal vendita

 vuol-

(1) *Difesa della Reg. Dog. pag.*137.

(2) *Cujac. ad dict.lib.4. Cod.loc.cit. pagin.*379. *lit.E.*

(3) *Pompon. in l.si in emptione D.de contrah. empt.*, *Donell. ad l.*2. *C.de peric.*, *& comm.rei vendit.num.*6.

vuolsi riscuotere; non sembra fuor di proposito rapportare ciò, che il gran *Donello* voglia, a chi spetti mai l'incommodo della gabella. Egli scrive così: *commoda post emptionem perfectam rei venditæ contingentia ad emptorem pertinent, l. 1. supra de pericul., & commod. rei vend. Functionum autem publicarum gravamen, etiam ad emptorem pertinet . . . ratio est, quia hæc onera rei venditæ cohærent, & a rebus ipsis debentur, ut necesse sit propter res, etiam earum rerum possessores conveniri* (1).

Ma per non trattenerci maggiormente su questo punto, di cui, senza l'ajuto degl'*Istituti di Ragion civile*, potrebbomo noi per l'Avvocato dell'Assentista, con presso, che infinite ragioni, leggi, e scrittori più celebri, scrivere un volume, passiamo perciò alle altre postille, e patti, che trascrive nella sua dottissima Difesa il savjssimo Anonimo.

Trascriv' egli alcune parole del *capo 6.* così della offerta, come delle postille (2); ed indi comincia a stupirsi, ed a maravigliarsi, come alcuni rischi corrano per conto della Regia Corte, ed alcuni per conto dell'Assentista; e spezialmente quelli, che possono avvenire alle minutenze, debbano andare per interi a danno dell' Assentista; e que' che a'viveri avvengono, debbano per conto della Regia Corte seguìre, qualora da fuoco casuale, o celeste, o burasca, o combattimento solamente segu ssero; onde poi deduce, che 'l contratto in mare si perfezioni; molto più, perchè debbe l' Assentista giustificare i viveri, che a bordo della Squadra si trovino, per esserne soddisfatto in alcuno de' rammentati accidenti; il che non sarebbe mestiere, qualora in terra seguisse la consegna, e la perfezione del contratto.

Noi per togliere la maraviglia al dottissimo Anonimo, dovrebbomo per interi trascrivere que' *capi sesti* della offerta, e delle postille; ma perchè daddovero poi diverrebbomo ristucchevoli, e nojosi, ce n' asteniamo; ma ne rammenteremo il contenuto; e dichiareremo quelch' essi contengono.

Le Navi, Galee, Fillugoni, Galeotte, ed altri Navigli, che compongono la Regia Squadra, sono del Re Signor nostro, e suo Regio Erario, e tutto ciò, che compone la Squadra armata posta in punto per

(1) *Donell. ad l. Fructus 13. num.2., & 4. C. de action. empt., & vend.*

(2) *Difesa pag.*133., *& seguente.*

per far vela, e per combattere; il che viene sotto nome di *dotazione* della Squadra. Allorchè si fa il partito, o l' Assiento, al nuovo Assentista, nel tempo della possessione, si fa la consegna di tutta la dotazione della Squadra, di cui si forma inventario; acciò poi in fine del partito possa la Regia Corte riavere la stessa roba, e dello stesso prezzo, e valore, che fu all' Assentista consegnata; in guisa, ch' egli è l' Assentista obbligato a mantenere sempre la stessa dote, e ciocchè si consuma far di nuovo, per poi apprezzarsi nuovamente nella fine dell' appalto; in maniera, che tutta la dote, o sia dotazione, come chiamasi, è della Regia Corte.

Tiene obbligo l' Assentista di spendere 300. ducati l' anno per accomodazioni; e risarcimento di danno, che peravventura patisse alcuna Galea, o da borasca, o da fuoco casuale, o celeste, o in combattimento; ma oltrepassando la spesa degli anzidetti ducati 300., il dippiù va a carico della Regia Corte; dee bensì l' Assentista produrre documenti, di ciocchè importa dippiù de' 300. ducati il risarcimento, per esserne sodd sfatto; non essendo dovere, ne ragionevole, che stiasi alla semplice assertiva dell' Assentista.

Dopo la spiegazione di tutte queste cose, si passa negli stessi *capi sesti* della offerta, e postille, a dire, che se il danno avvenga nella dotazione, (chiamiamola sempre così, perchè meglio saremo intesi) per cagione degli Ufiziali; perchè non è ragione, che ne sia l' Assentista responsabile, quindi sta espressamente convenuto, che 'l danno debba correre per conto della Regia Corte; la quale per non pregiudicarsi, dice colla postilla, che gli Ufiziali stessi lo ammenderanno, e saranno costretti a rifarlo; il che non tocca l' Assentista, poichè a costui soltanto pesa di non dover' egli dar conto di quel danno, che per colpa altrui alla dotazione addivenga; ond' è, che debbe la Regia Corte costrignere gli Ufiziali a rifarlo, qualora essi cagione ne sieno.

Si prosiegue a stabilire, che nel caso di naufragio, fuoco casuale, o celeste, o di combattimento, veng'a perdersi, che Dio l' augurio allontani, alcun Naviglio, e con esso la sua dotazione; in tal caso *se entiende extinguido, y chanselado el Imbentario*; senza che la Regia Corte possa pretender' alcuna cosa dall' Assentista, nè costui dalla Regia Corte; perchè tanto il corpo del Naviglio, quanto la sua dotazione interamente è della Regia Corte. Ma per quanto riguarda i viveri, che col Naviglio si perdessero, questi debbonsi dalla

E 8 Re-

Regia Corte soddisfare all' Asentista; poichè essendo roba di già venduta dall' Asentista alla Regia Corte; dee la medesima soddisfarne il prezzo convenuto nella offerta, ancorchè essi si perdano, e non possa la Regia Corte farne uso; perchè già essa il dominio n' ha acquistato.

Ma si fa forza dal dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, che dee l' Assentista giustificarli; mentre nella postilla dicesi, che se le *bonificaran los viveres, que justifique havia a su bordo* (1); dunque, dic'egli, se la consegna seguisse nella Regia Darsina, non avrebbe l'Assentista bisogno giustificare que' viveri, che a bordo del Naviglio naufragato, o altrimenti perduto, ritrovansi; perchè già se n' è fatta la consegna; ecco dunque, e' dice, che la consegna non siegue, se non a mare.

Prima di rispondere col fatto, preghiamo il dottissimo Anonimo, a dirci di grazia, se la consegna non è seguita prima, e prim' ancora non è trasferito il dominio nella Regia Corte di tai viveri; ma in mare in alcun determinato tempo, cioè allorchè si dispensa giornalmente la roba in mare alla gente della Squadra (2); come va poi, che prima di seguirne cotal dispensa, e consegna in quel punto, ch' e' stabilisce, e prescrive, seguendo la perdita di quelli con uno de' rammentati sinistri avvenimenti, la roba si perde per conto della Regia Corte, e non dell'Assentista? se la consegna non è seguita, nè il dominio trasferito; perchè il pericolo va a carico, non già dall' Assentista, ma della Ragia Corte? dunque si ravvisa, che quella consegna, e dominio, che e' vuole, che trasferiscasi, allorchè il Marinajo stia per imboccarsi il biscotto, o altri viveri, sia un parto d'un'ingegno molto sublime, e sollevato, ma non già parto, che derivi dalla verità de' fatti, nè dalla legge, e molto meno dagl' *Istituti di Ragion civile*, come si è di già dimostrato.

Ma venendo al fatto, diciamo, che con ragione, ma senza stupore, nella postilla dicesi, che saranno soddisfatti que' viveri, che giustificherà l'Assentista essersi trovati a bordo, nel caso del sinistro avvenimento; e ciò per due ragioni; la prima, perchè l'Assentista allorchè de' esser soddisfatto, non dee pretender ciocchè e' vuole, ma di tutta la roba, che consegna, così per lo diario mantenimento, allorchè la Squa-

(1) *Atti dell'Assiento del 1749. fol. 59. lit. B.*

(2) *Così vuole il dottissimo Anonimo pag.* 139.

Squadra è in Porto; come per quella, che consegna, quando parte per lo suo destino, ne riporta quì stesso il certificato, o sia ricevuta; quale dee produrre allorchè i conti appuransi ne' tempi nella offerta stabiliti; indi a tenor di quelli, secondo il numero delle razioni somministrate, ne vien' egli dalla Regia Corte soddisfatto; e tai certificati si fanno, non già confusamente; ma di ciascheduna Nave, di ciascheduna Galea, Galeotta, o d'altro bastimento il suo certificato; onde allorchè nella postilla dicesi, che saranno pagat'i viveri, che giustificherà l' Assentista esser' a bordo del Naviglio perduto; vale lo stesso, che debba egli produrre quel certificato, che apparisce già dallo stesso Regio Ufizio di Marina.

L' altra ragione, per cui ciò principalmente nella postilla dicesi, si è, perchè i viveri, che nella Regia Darsina si consegnano alla Squadra, ed a ciascheduno Naviglio, allorchè parte, non sono sufficienti per lo mantenimento d' una Campagna intera; poichè potrà portar seco la provvista di due mesi, o poco meno; mentre in un Naviglio, non creda il dottissimo Anonimo, che ci sia un magazzino tanto lungo, e largo, quanto son que', che si veggono nella Regia Darsina, o in altro luogo, ove si possa riporre roba da sostenere, e sostentare tre, quattro, cinque, sei, e fino a settecento persone per più mesi, mai nò; e quindi l'Assentista è obbligato di far l'approntamento in altri luoghi del Regno, e fuori d'esso, per ove l'ordine riceve, di altri viveri sempre pronti; ed oltre di ciò dee sopra ciascheduna Nave, Galea, ed altro legno, mandar persona con una buona borsa di quattrini; e tener corrispondenza per ogni luogo, acciò possa sempre, o con i viveri, che altrove si truovano approntati; o colla borsa, che dee subito approntarli, somministrare alla Regia Squadra tutto ciò, che vien' egli obbligato per mantenerla.

Di tai viveri, che si somministrano altrove, non può l'Assentista averne certificato quì; ma il suo Agente, o sia Maestro di Razione lo ritrae dagli Ufiziali della Squadra, a cui si attiene, nell'atto, che in Sicilia, in Ispagna, ovvero altrove, la roba consegna. Onde allorchè dicesi, che debba giustificare i viveri, che si truovano a bordo; vuol' intendersi di que' viveri, che in altri luoghi, finita la prima provvista quì consignata, si sono somministrati; ed in tal guisa crediamo, che cessi la maraviglia al dottissimo Anonimo. Se poi egli vuol figurare il caso, che nell' uscir dal Porto, il sinistro evento segua; ed allora la giustificazione dell' Assentista sarà il certificato, che dal Regio Ufizio di Marina nell' atto della consegna fatta quì, ne appare,

pare. E così crediamo, che rimanga svanita, e dileguata la obbiezione dal dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana promossa; giustificando l'Assentista i viveri che truovansi a bordo, senza che il con tratto imperfetto, nè condizionale sia.

Prosiegue il dottissimo Anonimo a trascrivere parte del *capo terzo* della offerta, e d a quella accoppia ora il *capo terzo* delle postille, e'l *capo quinto* (1); ma perchè altrove (2) si è compiaciuto di trascrivere altra parte di questo capo terzo della offerta, ed accozzarla col capo secondo delle postille; e perciò saviamente oprando, ora non istima a proposito, quel pezzo del capo terzo già reciso dal suo corpo, quì trascriverlo; lasciandolo colà ove l'ha situato a far quel senso, che vuol'egli, che faccia, ma non già quel che giustamente dee fare; quindi noi siamo in obbligo di tutto ciò renderne avvisat' i Signori Supremi Giudici, acciò con tal lavorìo alla Mosaica, la causa non patisca danno. Ma perchè noi abbiamo bastantemente ragionato de' *capi secondo*, e *terzo* così della offerta, come delle postille; perciò ci asteniamo farne altra rimembranza; ma brevamente ragioneremo del *capo* 5. delle postille appiccato al *capo terzo* della offerta.

Nel *capo* 5. della offerta, l' offeritore si obblig' ancor di consegnare, così al Battaglione della Marina, come alla Brigata dell' Artiglieria, e Guardastennardi, il pane di monizione fresco di once 26. in questo Porto; ma in viaggio poi, o in altri luoghi, in vece del pan fresco, si obbliga di somministrare diciaotto once di biscotto di farina cernita, o sia stacciata, per ciascheduna persona della rammentata gente; dippiù l'olio, candele di sevo, legne, e carboni (3).

Per contrario la Regia Corte, e per essa il Signor Contadore di Marina, vuole, che l'Assentista non solo debbe somministrare gli anzidetti viveri, *ma todos los viveres extraordinarios tanto en esto Reyno, quanto fuera de ellos per los prezios, que se accordasen a si pare los Navios, Galeras, Galeotas, Falucones, y otras Reales Embarcaziones; como para las Tropas de transporte con los utenzilios corresspondientes, y todos lo demas, que se explica en el capo* 1°; *y los que quedasen, o se inutilizasen seran de su quenta, pudiendo aplicar los utiles para las raziones de Marina, cabo, y Remo en el consumo dia-*

(1 *Difesa pagina* 140.

(2) *Pagina* 142.

(3) *Atti dell'Assento del* 1749. *fol.*28. *cap.*5.

diario en Puerto, y los que se excluiran, quederan de su quenta, come queda dicho al cap.3., y el pagamento se le barà de lo que legitimamente consumiere, y no de lo que embarcare (1).

Questa postilla dunque, o sia patto, obbliga l' Assentista alla somministrazione, non solo di que'viveri, che nel capo dell'offerta eransi spiegati, ma a tutti gli altri, che somministransi all' altra gente della Squadra. Ma egli è d'avvertire, che favellasi della somministrazione, che si dee fare tanto *en esto Reyno*, *quanto fuera de ellos*; e perciò non parlasi della roba, che s'imbarca nella Regia Darsina, allorchè la Squadra parte, e per cui è la contesa colla Reg. Dogana. Ma concedendosi, che anche a quella, che quì s'imbarca, potesse il patto stendersi; non perciò ne surgerebbe, che 'l contratto non si perfezionerebbe in terra nell'atto della consegna, che ne'Magazzini della Reg. Darsina si fa della roba, ma in mare; poichè se bene sia convenuto, che la roba, che s' inutilizza, vada per conto dell'Assentista, cotal patto non opera imperfezione di contratto, e molto meno, che la roba non s'intenda consegnata già ne' Magazzini stessi; mentre, come si è detto col disposto della *Ragion civile*, coll'avvisamento *di Cujacio*, e di *Donello*, anche dopo il contratto perfetto, e la tradizion della cosa, obbligato viene il venditore ad ammendare il vizio intrinseco della cosa; molto più allora quando egli a ciò si obbliga, senza che il contratto possa dirsi imperfetto; e la ragione si è, perchè quando addivenga il caso; allora dal compratore *in vim pacti* si oppone la eccezione di non esser tenuto al pagamento del prezzo, come, con ciò che avvisa il *Giureconsulto Paolo* (2), e dichiara il *Bynkersboek* (3), si è detto.

Ond' è, che 'l patto apposto di rimaner per conto dell'Assentista la roba, che si guasta, e s' inutilizza, non sospende miga la perfezione del contratto; molto più, perchè se prima di rendersi guasta, ed inutile, si naufraghi, si bruci, e si perda in combattimento; va tutto a carico della Regia Corte, come si è detto, e coll' immediato *capo sesto* si dichiara.

Nè il patto di doversi dalla Regia Corte soddisfare ciocchè legittimamente si consuma, e non quel, che s' imbarca, cagiona imperfezione

(1) *Ibid. fol.*58. *& a ter.*

(2) *In cit. l.*43. §. *conditio D. de act.*, *& obligat.*

(3) *Bynkersboek opera minora in dissert. de pactis cap.*3. *fol.* 141., & 143.

ne di contratto; e molto meno lo rende condizionale; e tampoco può oprare, che l'Assentista sia obbligato al pagamento de' diritti doganali; e la ragione si è, perchè allora quando si provvede la Regia Squadra, l'Assentista, non già a sua voglia la provvede, ma dalla Regia Corte riceve l' ordine d'imbarcare, per ragion di esempio, trenta mila, quaranta mila razioni; ed a seconda dell' ordine ricevuto, egli fa la provvista alla Squadra; onde qualora il caso addivenga (il quale finora non è anche seguito) che la Squadra per viaggio non consumi la intera provvista; ma ne restituisca in questa stessa Città alcuna porzione; allora nessuna ragione richiede, che l' Assentista obbligato sia a pagamento del dritto doganale. Non lo dee allorchè la roba si estrae; perchè la Regia Squadra la estrae, ed a lei si ha per venduta, e consegnata, in guisa, che se perdasi per alcuno de' rammentati accidenti, la Regia Corte, e non già l'Assentista la perde.

Oltrechè qual ragione richiederebbe, che l' Assentista fosse tenuto al pagamento del diritto doganale di quella roba, che non egli per suo piacere; ma la Regia Corte per esser ben provveduta di viveri, gl' impone, che le consegni in questa Città, per poi farla dalla Regia Squadra estrarre; e che indi, perchè non interamente consumata; quì rivenga? noi crediamo, che a buon' equità non lo sia tenuto.

Ma dappoichè il dottissimo Anonimo, che ha tanta buona grazia per l'Avvocato dell'Assentista (che sarebbe mercè, che meno glie n'avesse) e si degna perciò esclamare, che da tali postille, nessun' altro, fuorchè quegli, sarà di cotanto spiritoso coraggio fornito, che sappia dedurne, che la roba si consegni nella Darsina; che ivi si trasferisca il dominio; e che'l rischio a danno delle Regia Corte vada; egli è uopo ravvisare, se altri, fuorchè l'Avvocato dell'Assentista, tutto ciò sappia dedurne.

Abbiamo detto, che la Regia Corte l' ordine previene della quantità de' viveri, che imbarcar si debbono sulla Squadra; nel tempo stesso ella si è dichiarata, che debba pagar que', che consumerà, e non già que' che l' Assentista imbarcherà; in guisachè cotal postilla un tacito patto contiene, che se tutti a lei piacerà di consumarli, tutti gli pagherà; se non tutti, pagherà quelli, che consumerà.

Ciò premesso, preghiamo con venerazione il dottissimo Anonimo a dirci, un contratto di tal maniera stipulato, egli è puro, o condizionale?

nale ? è perfetto, o sospeso ? la risposta indubitata, senza che l'attendiamo, è quella pocanzi rammentata, che solo il *dottissimo Avvocato dell' Assentista* sa riputarlo perfetto, puro, non condizionale, e che trasferisca il dominio al compratore subito (1). Ma noi, per quello Avvocato, ringraziandolo dell' onore del *dottissimo*, diciamo, che non sia solo l'Avvocato inettissimo dell' Assentista à tuttociò dedurne; ma altri buoni galantuomini ancora, prima di lui, dedotto ne l' hanno.

Il primo, se non travediamo, egli è *Ulpiano*, il quale propone una vendita fatta nella seguente maniera. *Si res ita distracta sit, ut si displicuisset, inempta esset: constat non esse sub conditione distractam, sed resolvi emptionem sub conditione* (2).

Questo caso, crediamo, non esser dissimile nella sostanza dal caso dell' Assentista colla Regia Corte; poichè si vendono i viveri, che s' imbarcano, se li consumerà tutti; altrimenti sieno invenduti; ma ciò non ostante, quella roba *constat non esse sub conditione distractam*; ma quando addivenga, che non interi si consumino, *resolvi emptionem sub conditione*. Dunque se non è vendita condizionale, ma pura; il contratto è perfetto allora quando la roba si consegna nella Regia Darsina; poichè per mezzo della tradizione, e del peso, numerazione, o misura, il contratto, allorchè è puro, si perfeziona (3).

Ma tutto ciò ad altro non serve, se non se per dinotare, che 'l contratto sia puro, ci replicherà taluno; ma non già, che 'l pericolo sia della Regia Corte: egli è vero, però lo stesso valentuomo, altrove soggiunse: *Ubi igitur, secundum quod distinximus, pura venditio est, Julianus scribit, hunc, cui res in diem addicta est, & usucapere posse, & fructus, & accessiones lucrari, & periculum ad eum pertinere, si res interierit* (4). Dalle cui parole di *Ulpiano* ognuno dedurrà, che qualora il contratto sia puro, e perfezionato, il compratore può valersi della roba, ed a danno suo il pericolo ne vada.

E discorrendo un poco dagli effetti alla cagione (purchè non riceviamo ancor

(1) *Difesa pag.* 141.
(2) *Ulpian. in l.* 3. *D. de contrahen. emption.*
(3) *L. quod saepe §. in iis D. cit. tit.*
(4) *Ulpian. in l. quoties D. de in diem addict.*

ancor noi una reprensione di collocar la testa ove sono i piedi) diciamo, que' viveri imbarcati può usucapirli, e valersine la Regia Corte *pro emptore*? non ci si potrà ciò negare; può la Squadra valersine? se si bruciano, si naufragano, o in combattimento si perdono, a danno di chi cotal pericolo corre? della Regia Corte rispondè il rammentato patto. Dunque il contratto non è condizionale; perchè se tale fosse, replicherebbe quel buono *Paolo*: *Quod si pendente conditione res tradita sit, emptor non poterit eam usucapere pro emptore* (1); e se *Ulpiano* vuole, che 'l compratore usucapirla, e valersine possa, e che 'l pericolo ne porti; dunque il contratto è perfetto subito, che nella Regia Darsina si è consegnata; perchè indi in poi a disposizione della Regia Corte la roba sta; ed imbarcata che sia, l'accennato pericolo ne porta.

Di vantaggio *Giovanni Brunnemanni* nella spiegazione, ch'ei fa di *Ulpiano*, anche prima dell' Avvocato dell' Assentista, di *spirito coraggioso fornito*, deduce: *Placuit venditori, & emptori, ut si res displicuerit, esset inempta, quæritur an conditionalis sit contractus, an vero purus? utilitas quæstionis versatur in quæstione de rei periculo. Et posterius placuit, quia non est conditio suspensiva, sed resolutiva, ut in addictione in diem* (2).

Ed acciò il dottissimo Anonimo non sia così severo nel riputare cotal contratto condizionale, e non puro, e che dominio non trasferisca nella Regia Corte nell'atto della consegna, che fassi nella Regia Darsina, appiccandosi ad ogni parolina, ci permetta rammentarsegli un' avvertimento dello stesso *Brunnemanni*, qual'è: *In dubio potius conditio resolutiva præsumitur, & contractus purus, ac translatum dominium. Et sane non esse nos debere adeo curiosos circa verba; nam sufficit voluntatis declaratio, quod eo eventu velint a contractu recedere* (3).

Ed ecco, che non solo l'Avvocato dell'Assentista; ma *Ulpiano*, *Paolo*, il *Brunnemanni*, ed infiniti altri, se fosse permesso quì trascrivergli, di coraggioso spirito forniti, vogliono il contratto tra l' Assentista, e la Regia Corte puro, non condizionale; perfetto, non sospeso; che trasferisca il dominio nella Regia Darsina, ove la consegna siegue

(1) *Paulus in l. necessario D. de peric. & com. rei vendit.*
(2 *Brunnem. ad l.3. num.1. & 2. D. de contrah. empt.*
(3) *Brunnem. ad l.1. & 2. num.3. D. de in diem addict.*

gue a benefizio della Regia Corte; e che a danno di costei il pericolo vada. Ma a bene intenderci, noi non favelliamo del pericolo, che *ex vitio rei* addivenga; ma di quello dell' incendio, naufragio, combattimento; perchè: *Periculi verbum proprie ad casus fortuitos pertinet* (1). Onde noi crediamo, che da *quanto si è notato su de' patti del contratto coll' Assentista, dovrà certamente bastare a chiunque non voglia chiuder gli occhi all' evidenza, a persuaderlo, che'l suo Avvocato*, in nulla *si è ingannato a sostenere, che sia obbligato a far la sua consegna in terra* (2). E perciò noi passiamo ad esaminare *le altre fatiche della Regia Dogana*, con cui *dimostra, ch' egli l' Assentista espressamente abbia convenuto, che sia il pericolo del mare vada a carico suo*.

Trascrive il dottissimo Anonimo il *capo* 22. della offerta, ed a fronte d' esso pone il capo della postilla corrispondente a quelche nell' anzidetto capo si spiega; e per fodamente ragionar'anche noi, egli abbisogna, che l'uno, e l'altro quì rapportiamo.

CAPO XXII.	*CAPO XXIV.*
Della offerta.	*Delle postille.*
Dovendo l' Assentista INVIARE I VIVERI in qualche luogo FUORI di questa residenza, ove si trovassero a svernare le Regie Galere, Navi, Galeotte, e Fillugoni, se mai i bastimenti da trasporto fussero convogliati dalle Regie Galere, in tal caso sieno tenute le medesime rimorchiarle, quando sia calma (3).	*Deberà ser de la obligazion del Assentista el gasto de fleetes, y pelygro del mar, por ser combentencia suya la conducion de los viveres, y siempre que las enbarcaziones buyan en conserva de las Galeas, se le pueda acordar las remolquen en caso de calma* (4).

Da cotesti due patti dimostra il dottissimo Autor della Difesa della Regia

(1) *Donell. ad l.2. C. de pericul. & comm. rei vendit. num.5.*

(2) *Difesa pag.143.*

(3) *Atti dell' Assento del* 1749. *fol.35 cap.22.*

(4) *Atti dell' Assento del* 1749. *fol.62. cap.24.*

Regia Dogana, che 'l pericolo del mare vada per conto dell' Assentista; e noi coll'Avvocato di costui, non solo, che lo confessiamo; ma diciamo, che ciò non mai si è negato nel senso, e nel caso, di cui ne' rammentati patti si favella; però con buona pace dell'avvedutissimo Anonimo, questo non conduce alla contesa, che vi è tra l' Assentista, e la Regia Dogana; mentre costei pretende diritto non solo de'viveri, che l'ASSENTISTA INVIARA' IN QUALCHE LUOGO FUORI DI QUESTA RESIDENZA con suoi bastimenti di trasporto, quale non mai si è negato, o conteso pagare; ma lo pretende di quelli, che consegna nella Regia Darsina alla Squadra, allorchè parte, imbarcandosi sulla medesima, di cui non è *de la obbligacion del Assentista el gasto de flectes, y pelygro del mar*; perchè non è *por combentencia suya la conducion de los viveres*.

E se il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, degnato si fosse distinguere un caso dall'altro, non si sarebbe sfiatato con tant' esclamazioni, e rimproveri contro quel poverino Avvocato dell' Assentista; imperciocchè, che mai egli ha a fare il caso dell' imbarco nella Regia Darsina sulla Regia Squadra marittima, allorchè parte; e quando prima d'imbarcarsi, la roba si riconosce da'Signori Ministri di marina; si fa il peso, si numera, o misura; colla roba, che manda l' Assentista per suo conto per somministrarsi alla Squadra, ove si truov' a svernare; di cui ne riporta il certificato dagli Ufiziali, a cui si attiene, che nella Squadra sono, e di cui non si è nella Regia Darsina fatta ricognizione, ne peso, ne misura? Il pericolo del mare ragionevol cosa è, che vada in questo caso a danno dell' Assentista; perchè trasportandosi per suo conto & *expensis*, come avvisa quel *Larrea* nell' *allegazione*, e non nella *decisione* 54., il pericolo va a suo danno; perchè non è seguita consegna, ma si dee consegnare ove la Squadra a svernare ritrovasi.

Anzi con buona pace del dottissimo Anonimo, questo patto, a noi sembra, che maggiormente la ragione dell' Assentista confermi; poichè, se per la roba, ch' egli INVIA ove la Squadra sverna fuori di questa residenza, il pericolo a suo danno ne va, perchè non è consegnata; e per quella poi, che qui sulla Squadra s'imbarca, allorchè le vele scioglie dal Porto, il pericolo del mare è della Regia Corte; non solo l'Avvocato dell'Assentista, ma ognuno, che tratto non sia dalla passione, e che *ingenii sui non indulgeat voluptati*,

come

come avvisa il *Quintiliano*, sul principio di questa scrittura rapportato, ognuno, ripetiamo, ne dedurrà, che 'l pericolo sia della Regia Corte; che in lei il dominio si trasferisca; e che alla medesima in terra, e non in mare, la consegna si faccia.

Nè sappiamo, a chi con maggior ragione dovrebbonsi quelle parole, che gentilmente nella Difesa si leggono vergate, adattare, se all' Avvocato dell'Assentista, ovvero altrui, allorchè si scrive: *Non si può certamente parlar più chiaro, di quel che fece il Signor Contadore della Marina, per dimostrare, che il dottissimo Avvocato dell'Assentista* (per costui non parla certamente il Signor Contadore) *per difenderlo* (meglio direbbesi, difenderla) *in una causa sfornita di ragioni, abbia procurato abbaccinar la gente col folgorante splendor di sua dottrina, ma non già colla sodezza de' fatti. Quindi se di lui si può dire, che sia un indice vivo del Codice, del Digesto, e d' infiniti legali, ed eruditi Scrittori, tanti be' pezzi ne allega nel suo nobil Ragionamento* (sia più ben detto, nobilissima Difesa) *a riguardo però dell' istrumento, non solamente non ha voluto mostrarsine un' indice vivo, che anzi sembra, che l' abbia riguardato come tutto scritto nell' antica lingua Osca o Etrusca* (1).

E siccome noi di ciò ne lasciamo il giudizio a' giusti estimatori delle cose; così ancora *Antonio Agostino* facciam Giudice della verità della riprensione da *Quinto Muzio* a *Servio Sulpizio* fatta, secondochè, per rapporto di *Pomponio*, non già nella *l.1. D. de justitia, & jure*, ove per errore dell'Impressore si addita (2), ma nella *l. 2. §. Servius autem Sulpitius D. de origin. juris*; secondochè, diciamo, l' accuratissimo Anonimo avvisa; mentre, siccome vuole il rammentato *Antonio Agostino*, che ingannato siasi *Pomponio* nel riferire cotal fatto (3); così agevolmente abbaccinato ancor' egli sarassi il dottissimo Anonimo nel riprender cotanto acramente quel tapinetto Avvoca-

(1) *Difesa pag.* 144.

(2) *Difesa pag.* 151. *lit. b.*

(3) *Vid. Anton. August. de nominib. Jurisconsultor. in Thesaur. jur. Everard. Otton. tom.* 1. *cap.* 1. *fol.* 214., *Everard. Otton. in præfat. dict.* 1. *tom. fol.* 17. *column.* 2., *& libr. singular. de vit. Servii Sulpicii tom.* 5. *cap.* 4. *§.* 2.; *Muret. de orig. jur. apud Everar. Otton. tom.* 4. *pag.* 174., *Bynkersboek opusc. Var. argum. in prætermissis ad l.* 2. *D. de orig. jur. §.* 43.

vocato dell' Assentista; il quale per altro (quando manchi la verità della riprensione fatta da *Quinto Muzio* a *Servio Sulpizio*) non potrà certamente sfuggire, nè sottrarsi da quella di *Tullio*, da cui ci vien' avvisato, non darsi cosa più vergognosa, quanto l' imprender' a patrocinar le contese del foro, allorchè le leggi, e 'l dritto civile s' ignori: *Quid est enim turpius, quam legitimarum, & civilium controversiarum patrocinia suscipere, cum sis legum, & civilis juris ignarus* (1)? Siasi il fatto di *Servio* come si voglia, non v' ha dubbio però, che poco lodata da' dotti viene la condotta, ed aspro parlare di *Muzio*, secondoche il *Mornacio* n'avvisa: *Vidi autem*, dic'egli, *doctissimos, qui asperitatem istam sermonis damnarent in Quinto Mutio* (2).

Lodato sia il Cielo, che alla perfine una volta il povero Avvocato dell'. Assentista l' ha scappata, ed è stato fatto franco di rimproveri; giacchè soggiugnesi dal dottissimo Anonimo, ch' *erasi pensato a un' altro espediente per sottrarlo* (l'Assentista) *da un tal pagamento, e si era quello di ridurre a* Mesa, *tutto quel ch' egli ha da somministrarle* (alla Squadra); *ma il dottissimo suo Avvocato, non ha stimato affatto ricorrervi: onde non accade intrattenersi a confutare, ciocchè egli stesso col suo silenzio più non approva. La MESA non ha che far colla Regia Dogana; ma si è una franchigia, che si accorda dalla Regia Corte ad alcuni bastimenti per lo diritto della TRATTA in pochi determinati comestibili, a certo numero di persone, per certi, e determinati giorni, proporzionevolmente alle distanze de' luoghi, per donde si estrae* (3). Ed indi prosieguesi a dire, che la Mesa affatto sia sconosciut' alla Regia Dogana; e che se domandasi *a chiunque si voglia, non ve ne sarà uno, che non risponda, che sconosciuto affatto sia entro la Regia Dogana il nome, non che la pratica della MESA a riguardo de' diritti, che le spettano, e che mai non siasene risparmiato un carlino sotto questo specioso pretesto*. E si addita una fede, che fanno, non già *chiunque si voglia*, ma il Regio Doganiero, e Credenziere *totius pecuniæ* (4).

Ebbe

(1) *Cicer. in Orator. num.*120. *edit. Verburg. Amstel. ann.*1729.
(2) *Anton. Mornac. in l.*2. *§. post hos D. de orig. jur.*
(3) *Difesa pag.*156.
(4) *Atti per gli ordini di S. M. fol.* 52.

Ebbe sale in zucca quell' Avvocato a non ricorrere, nè approvare l' espediente, che *si era pensato* per sottrarre l' Assentista dal pagamento del diritto doganale, per mezzo della *MESA*; perchè, se chi *ciò pensò*, non n' esce netto di polvere; siccome non ne va di senza, *chi pensò*, che *l' estrazione giammai può dirsi fatta, se la roba non si carica, ed estrae, per fine di condursi da luogo a luogo*; qual tempesta mai di rimproveri gli sarebbe piombata addosso, *se egli stesso col suo silenzio* non l'avesse riprovato?

Ma avendogli noi domandato, se avendo egli passato sotto silenzio la ragione della *Mesa*, che si confacea a pro del suo Assentista, avealo fatto, perchè non l'approvava; o perchè altra ne fosse stata la cagione. L'Avvocato per esser un uomo ingenuo, e che non sa mentire, ci ha detto, ch' egli la passò in silenzio, non già, perchè non l'approvò; ma perchè vedendo, che chi quella ragione pensò, da giusto, e retto, fece uso di ciocchè gl' *Imperadori Diocleziano*, e *Massimiano* rescrissero: *Non dubitandum est judicem, si quid a litigatoribus, vel ab iis, qui negotiis assistunt, minus fuerit dictum: id supplere, & proferre, quod sciat legibus, & juri publico convenire* (1); quindi volendo, allorchè il *Ragionamento* compose, *parcere chartæ*, lo tacque, e passò sotto silenzio: Ma affinchè oggi veggasi, che noi non solo non riproviamo, ma anzi confermiamo cotal ragione; permesso ci sia l' avvisare, che vero non sia, che la *Mesa non abbia che far colla Regia Dogana*; e senza domandarsi *a chiunque si voglia*; ma solamente alla legge, questa risponderà, che *conosciuto sia entro la Regia Dogana il nome di Mesa*.

E che sia così, vogliamo questa volta ripeter la materia dal principio. Quantunque esatta, e rigorosa fossesi fatta anche presso a' Romani la riscossion de' vettigali; non fu però, che, per quanto riguardava l' uso proprio di ciascheduno, si fosse giammai pensato a' vettigali sottoporlo; anzi espressamente fu da quelli sottratto, ed esentato: *Universi Provinciales pro iis rebus, quas ad usum proprium, vel ad Fiscum inferunt, vel exercendi ruris gratia revehunt, nullum vectigal Stationarii exigant* (2); e siccome questa legge fu generale per tutti, prima però dall' *Imperador Nerone* fu a' Soldati la immunità conceduta per quella roba, che per proprio uso abbisogna-

(1) *L. unic. C. ut quæ desunt advocatis partium, judex suppleat.*
(2) *L. 5. C. de vectigalib. & comm.*

gnava; siccome ne rende testimonianza *Tacito*: *Militibus immunitas servaretur, nisi in iis, quæ vœno exercerent* (1); di che ne fa menzione anche l'eruditissimo *Burmanno* (2).

Fu cotal'esenzione da *Valentiniano*, e *Valente* confermata (3). Ma a Marinai, e coloro, che per servigio delle navi assistevano, non solo la immunità fu conceduta per quella roba, che per proprio uso abbisognava; ma anche per quella, che per proprio conto mercantavano, semprechè non fosse quella stata per conto di mercadanti; così leggesi nel *Codice Teodosiano*: *Solos Navicularios a vectigalis præstatione immunes esse præcipimus: omnes vero mercatores teneri ad supradictam præstationem in solvendis vectigalibus, absque aliqua exceptione, decernimus* (4); ed altrove ancora leggesi: *Ut nulla omnino exactio Naviculariis ingeratur, cum sibi rem gerare probabuntur. sed a præstatione vectigalium habeantur immunes* (5). E questo stesso fu anche da *Giustiniano* nel *suo Codice* aggiunto alla legge di *Valentiniano*, e *Valente*, da cui ravvisasi: *Vectigalium enim non parva functio est, quæ debet ab omnibus, qui negotiationis, seu transferendarum mercium habent curam, æqua ratione dependi: exceptis Naviculariis, cum sibi gerere rem probabuntur* (6).

E quindi *Giacomo Gotofredi* scrisse: *Immunitas Naviculariorum negotiantium per Orientem, a vectigali, seu portorio pro advectis mercibus a Theodosio Magno hac lege sancitur* (7); ed indi anche avvisò: *Ita quidem, ut & porro jubeat Navicularios a vectigalium præstatione immunes esse, dummodo sibi rem gererent, idest revera pro se negotiarentur* (8); e *Dioniggi Gotofredi* finalmente, parlando di tal gente, anch'egli scrive: *Exceptis Naviculariis; nam hi*,

(1) *Tacit. lib.* 13. *Annal. cap.* 13.

(2) *Burman. de Vectigal. Popul. Roman. cap.* 5. *pag.* 60. *edit. Leid. ann.* 1734.

(3) *L.* 3. *Cod. Theod. de immunit. concessa lib.* XI. *tit.* XII.

(4) *L.* 23. *Cod. Theod. de Naviculariis lib.* 13. *tit.* 5.

(5) *L.* 24. *Cod. Theod. cit. tit.*

(6) *L.* 6. *C. de vectigal. & commiss.*

(7) *Jacob. Gothof. ad dict. l.* 23. *Cod. Theod. cit. tit.*

(8) *Jacob. Gothof. ad l.* 24. *cit. tit.*

hi, qui sibi negotiantur a præstatione vectigalis sunt immunes (1).

Onde ravvisasi, che a' Marinai, e gente de' navigli, non solo concedevasi la immunità per la roba, che per proprio uso abbisognava, che a ciaschedun altro si permetteva; ma di vantaggio anche la franchigia permettevasi per quelle merci, che per conto proprio mercantavano.

Tutto ciò, che per dritto comune fu conceduto a' navigli, e loro gente; con leggi proprie del nostro Regno si è confermato sotto nome di *Mesa*, o *Mensa*, con permettersi loro, non solo la immunità della tratta, come vuol dar' ad intendere il dottissimo Anonimo; ma la franchigia delle gabelle, e vettigali, o sia del diritto doganale per la *Mesa*, o *Mensa*, o sia quella roba, che serve per proprio uso; e che sia ciò vero, senza domandarsene a' Signori Doganiero, e Credenziere, ed a chiunque altro, basta solo chiederne contezza alle nostre *Prammatiche*; perchè dalle medesime, senz'alterazion della verità, si risponde. 6. *Similmente si dà esenzione, e franchigia del pagamento dell'ancoraggio per gli loro vascelli; che per lo passato solevano pagare in detta Regia Dogana*. 7. *Si concede licenza di potere per lo ritorno del loro viaggio provvedersi di ogni sorte di vettuaglia, e viveri, e di ogni altra cosa necessaria per la MENSA de' loro vascelli, ed altre cose necessarie per detti vascelli, senza pagamento alcuno*; ed in fine si stabilisce: *Ordinando ancora alla Regia Maggior Dogana di Napoli, che debba eseguire, ed osservare quanto di sopra si contiene, con ogni facilità, ed agevolezza de' negozianti* (2).

E comechè questa Prammatica sia del 1633., fa d' uopo domandarlo ad un'altra più recente del 1692. del Conte di S. Stefano; restando noi per altro sorpresi, come il dottissimo Anonimo siasi compiaciuto tanto esagerarne un' altra del medesimo, dello stesso anno, nella sua dottissima Difesa, di cui già si è ragionato; senza pigliarsi la briga di ravvisare quest' altra; perchè se così si fosse fatto, peravventura non sarebbesi con tutta facilità detto, che la *Mensa* riguardi soltanto la tratta, e non già la Regia Dogana. Eccone le medesime parole di quella dell' anno 1633., che in questa si rinovano: *Si conce-*

(1) *Dionis. Gothof. ad l.6. C.de vectigalib. & commiss.*
(2) *Pragm.8. §.6. 7. & 10. de vectigalib. & gabel.*

concede licenza di potere per lo ritorno del loro viaggio provedersi di ogni sorte di vettovaglie, e viveri, e di ogn' altra cosa necessaria per la **MENSA** *de' loro Vasselli, ed altre cose necessarie per detti Vasselli senza pagamento alcuno*; e dopo: *Ordinando ancora alla REGIA MAGGIOR DOGANA DI NAPOLI, che debba eseguire, ed osservare quanto di sopra si contiene, con facilità, ed agevolezza de' Negozianti* (1).

Or dunque, basta il dire, *che non vi sarà uno, che non risponda, che sconosciuto affatto sia entro la Regia Dogana il nome, non che la pratica della Mesa, a riguardo de' diritti, che le spettano, e che mai non siasene risparmiato un carlino, sotto questo specioso pretesto*? Non basta certamente dirlo, quando due leggi del Regno espressamente ne favellano; ed assolutamente la esecuzione n' impongono alla Regia Dogana di Napoli.

La *MENSA* dunque riguarda la tratta solamente, o il diritto di Dogana ancora? le leggi del Regno vogliono l' una, e l' altra; perchè l'ordine spezialmente fu altresì diretto a questa Regia Dogana di Napoli. Dunque a chi dovrassi credere, alle leggi comuni, e del Regno, e leggi pur troppo recenti, ed alla continua pratica, e costume del Tribunale della Regia Camera, attestata da' Signori savissimi, ed esattissimi amatori della giustizia, e del costume, e riti di quel Tribunale pienamente Informati, per lo lungo esercizio del loro degno Ministero; ovvero ha egli a credersi ad una fede, che fa un Credenziere poco, o nulla versato in queste materie, per aver' egli non ha lunga pezza lasciato il suo armonico mestiere; ancorchè per altro da cotal fede nulla si rilevi? ma passiam' oltre, ed applichiamo ciocchè si è detto al fatto nostro.

Se dunque debbesi la *Mensa*, o sia *Mesa* a' Navigli stranieri; se franchi, ed immuni sono, non solo i viveri, ma tutto ciò che a loro abbisogna per l'intero numero delle persone, che vi sono per tutto il loro viaggio; in guisa, che se mille Navigli quì approdino, a mille e cento dar si debba la *Mensa* sufficiente per qualsivoglia lunghissimo viaggio, senza pagamento di diritti doganali; come, e per qual ragione non debbesi esentare dal diritto doganale la roba, che necessita pe' viveri ed altro bisognevole de' Navigli, che compongono la Regia Squadra? dunque dee questa, e la *Mensa*, che le fa mestiere, es-
ser

(1) *Pragm.8. alias 49. §.7. & 10. de Vectigal. & gabell. tom.5.*

ser di peggior condizione, che un Naviglio privato straniero? Adunque dee sottoporsi ad un' indovuto dazio il vero interesse del nostro amabilissimo, e clementissimo Monarca? quel Principe, diciamo, che per tener lontani gl' inimici Barbari da questa Capitale, e da' suoi Regni tutti, con tanto dispendio della sua Regal Corona, mantiene la sua Regia marittima Squadra; affinchè ciascheduno sia sicuro dagl' insulti, e depredazioni, che que' tentano, e proocurano delle sostanze, e delle proprie persone de' Cittadini; e questa Squadra appunto, ch' è la gloria del Principe, la difesa della Patria, la sicurezza de' Cittadini, si vuole ad un dazio, ad un tributo, ad un vettigale sottoporre? E quel ch'è peggio, che chi la difesa n'imprende, si vuole per poco attento, e per isconoscente del dovere d' un vero Vassallo. Ma oh e piacesse al sommo Motore, che siccom' egli di ognuno i cuori penetra, e vede; così agli altri ancora di ciascheduno il cuore manifesto, ed aperto facesse; perchè allora vedrebbesi, se quegli, che la causa ha difesa, al pari d'ogni altro, e maggior'ancora, abbia quella venerazione, amore, e rispetto, che un vero, e più che fedel vassallo, e creato, dee per lo suo Sovrano cristianamente nudrire.

Ma venendo *alle strette* (ripetiamo anche noi ciocchè disse l'Avvocato dell'Assentista) siamo già a quell'argomento, di cui crediamo, che non possane la Regia Dogana scappare; e questo è quello, che ne somministra la pratica, il costume, e la osservanza, la quale, come fedele, e sicura interpetre d' ogni legge; sempre in qualunque uopo si debbe attendere, e continuare; molto più allorchè trattasi di fitti fiscali, per cui i contraenti, sempre, secondo l'ultimo stato de' medesimi, intendono contrattare; e quindi egli è da esaminarsi, che cosa siasi mai praticato ne' precedenti Assienti, cioè, se allorchè la Regia Squadra è partita da questo Porto, sieno stati gli Assentisti obbligati a pagamento di diritto; poichè, se il doganal diritto si è pagato, segno egli è, che la estrazione fatta l' abbia l' Assentista, e non già la Regia Corte; qualora poi cotal diritto non siasi pegato; in tal caso la Regia Corte, e l' Assentista non già, ravvisasi, che quella abbia fatta.

Di vantaggio, mestier' egli è ancor' osservare, se allorchè la roba nata, o manofatturata in questa Capitale, Borghi, Distretto, e Casali, sia stata soggettata a diritto doganale, allorchè nella Regia Darsina si è dagli Assentisti introdotta, e qual diritto mai siasi da quella riscosso; per-

perchè in tal maniera vedrassi,chi mai voglia le novità promuovere.

E comechè i passati Assentisti godute abbiano le franchigie, ed immunità de'diritti doganali,e degli altri Arrendamenti; non è però,che non possa quindi la verità della cosa discernersi;mentre qualora la roba fosse stata soggetta a' diritti di Dogana,la franchigia avrebbe abbisognata; come per contrario, quando a quelli sottoposta non fosse stata, di tai franchigie uopo non avrebbe avuto; perchè avendo l' Assentista la libertà naturale, diciam così, che ha ogni altro cittadino; introdurre la roba ha potuto, come qualunque cittadino di franchigia sfornito, senza, che di questa premunito fosse. E quindi è, che 'l distintivo della roba suddita, o libera egli è la provvisione, ed ordine della franchigia.

Il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana su questo affare gravi, e lunghissime esclamazioni arringa; quali per altro sarebbero giuste, e ragionevoli, semprechè però tal fosse la bisogna, qual'egli col suo zelo l' ha stimata; imperciocchè, avendo ravvisati gli atti del passato Assiento, ha creduto, che con molti esempj di franchigie nella sua dottissima, ed eruditissima Difesa rammentati, e negli atti esibiti, abbia già la ragione di sua intrapresa, stabilita. Ma noi ci compromettiamo cogli esempj stessi far ravvisare, quanto siasi egli, per lo soverchio zelo, abbaccinato; e quanto da quelli la ragione dell' Assentista vieppiù si avvanzi; e che perciò con poca ragione l' Avvocato di costui malmenato egli abbia, e sferzato.

Prima di dar principio agli esempj, necessario egli è, rispondiamo a quanto il dottissimo Anonimo si affatica (1) nel trascrivere il dispaccio del Re Signor nostro de' 21. di Aprile dell'anno decorso 1750., con cui fu ordinato al sappientissimo Sig.Marchese D.Matteo di Ferrante meritevolissimo,e zelantissimo Luogotenente del Tribunale della Reg.Cam.della Sommaria,e d'ogni virtù pienamente colmo,ed adorno;ed al degnissimo Sig. Marchese D.Leopoldo di Gregorio vigilantissimo Sopraintendente,ed Amministrator Generale della Reg.Dogana acciò convenuto avessero co'Sig. Governadori degli Arrendamenti, la somma da pagarsi annualmente alla Regia Corte da ciascheduno d'essi Arrendamenti, per compenso delle franchigie, che ognuno dovea bonificare alla stessa Regia Corte de' generi sottoposti a' medesimi. Cotal' ordine Regale, diciamo, nulla ha che a fare colla conte-

(1) *Pag.* 159.

tesa presente; poichè l'ordine riguarda la transazione, o sia aggiustamento da farsi dagli Arrendamenti, di dare in danajo alla Regia Corte, ciocchè di franchigia davano, e danno agli Assentisti di Corte nella stessa spezie di roba; e di queste franchigie già l' Assentista di Marina non gode, ma le paga in danajo alla stessa Regia Corte. La contesa presente si è di far soggiacere l' Assentista al pagamento di quel diritto di Dogana, che non le si dee, e che non può riscuotere, attente le leggi doganali stesse; e per cui non pagare, non fa uopo immunità, e franchigia. Se poi il dottissimo Anonimo crede, che per la concordia seguita tra la Regia Dogana, e la Regia Corte intorno a tali franchigie, debba costei pagare, e soggiacere al diritto doganale per quella roba, che per suo conto consuma; non si attiene a noi imprenderne la difesa; ma dovrà vedersela colla stessa Regia Corte, e col savissimo, e zelantissimo Signor Marchese Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio. Diciamo soltanto, che sarebbe un bel negozio per la Reg. Dogana, e per gli altri Arrendamenti ancora, il pagar'in danajo quelle franchigie, che in ispezie si concedevano agli Assentisti, e riscuoter poi il dazio dalla roba, che per conto degli Assentisti s'introduce, e per quella ancora, che per proprio conto della Regia Corte si consuma. Ma veniamo agli esempj.

Si adduce (1) una franchigia spedita a' 8. di Novembre 1743. a favor dell'Assentista passato, con provvisioni della Regia Camera dirette al Maestro Portolano di Principato Citra, ed Ufiziali della Dogana di Salerno, per la estrazione da farsi colà di canne 12. m. di albascio; ed indi vuole il dottissimo Anonimo, che questa franchigia sia di estrazione.

Noi per verità non siamo valevoli a comprender, come si voglia cavar vantaggio da cotesta franchigia; quando l'albascio si estrasse da Salerno, per immettersi in questa Città per uso dell'Assiento; e questo si ravvisa dalle provvisioni stesse, che si additano (2); la contesa presente, non è per la roba, che l' Assentista immette, o da' luoghi del Regno, o da fuori Regno; perchè di questa è tenuto a pagare, e paga già il diritto, allorchè la introduce in questa Capitale; ma il litigio si raggira intorno alla roba nata, o manofatturata in Napoli, Borghi, Distretto, e Casali, che quì si consuma; o che la stessa roba dalla

F Re-

(1) *Pag. 164. della Difesa.*
(2) *Atti dell' Assiento del 1743. vol. 1. fol. 139. lit. A.*

Regia Squadra si estragga; ond' è, che questo esempio non ha che fare colla causa presente.

Altro simil'esempio per cantara sessanta di Risi estratti da Salerno, ed immessi in questa Città, si adduce (1), come ravvisasi da provvisioni spedite a' 28. di Maggio 1744., dirette al Maestro Portolano di quella Provincia, acciò avesse permesso quell' indi estrarre, per *immettersi* in questa Città dal passato Assentista (2); e quest' altro esempio egli è per immissione fatta in questa Capitale, e non già di estrazione; onde tampoco ha egli a fare colla causa presente.

Dippiù si produce (3) provvisione di franchigia degli 11. di Settembre 1745. dirette al medesimo Maestro Portolano, per estrarsi da Salerno canne 8. m. di albascio per *immettersi* in questa Città per servigio dell'Assiento (4). Ma questa franchigia è pure di roba da' luoghi del Regno in questa Città immessa; e perciò non riguarda il caso nostro.

Simile ancora se n'addita de' 7. Gennajo 1747. di canne 10. m. di albascio estratto da Salerno per *immettersi* in questa Città, per uso dell' Assiento; e quest' ancora è d' immissione fatta in Napoli da Salerno (5); sicchè non si confà al caso.

Ne rapporta un'altra de' 20. Marzo 1747. di cantara 16. di lardo trasportato da Castello a Mare per *immettersi* in questa Città (6); e questa è della stessa farina.

Accenna egli il dottissimo Anonimo un'altra franchigia de' 18. Marzo 1747. per l' estrazione di cantara 200. di salame da Gaeta (7); e noi diciamo, che anzi furono 400., cioè 200. estratte da Gaeta, ed altre cantara 200. dalla Marina delle Pietre del Garigliano; ma non mai si compiace dire, che furono indi estratti tai salami, *per quelli far' immettere in questa Città* (8); e conseguentemente questo altro esempio al nostro proposito non si attiene.

E si-

(1) *Difesa d. pag.* 164.
(2) *Atti pred. fol.* 221. *lit.B.*
(3) *Difesa d. pag.* 164.
(4) *Atti pred. fol.* 273. *a t. lit.C.*
(5) *Atti dell'Assiento del* 1746. *vol.* 2. *fol.* 37. *lit.D.*
(6) *Ibid. fol.* 46. *lit.E.*
(7) *Difesa pag.* 165.
(8) *Atti pred. fol.* 44. *lit.F.*

E finalmente altra provvisione di franchigia de' 23. di Settembre del 1748. si adduce, per estrarsi canne 10. m. di albaccio da Salerno per *immettersi* in questa Città (1); e questa similmente riguarda la immissione fatta da Salerno in questa Capitale, e non già estrazione di robe da questa Città per altrove.

Da così fatti esempj dunque si ravvisa, che non bene a proposito, il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, riprenda il Razionale, che per ordine della Regia Giunta di Marina, dette fuori la relazione, in cui egli dice, che dagli Atti dell' Assiento passato, non veggonsi provvisioni, nè franchigie per estrazione da questa Città, ma sibene per immissione; poichè a dir vero, quel buon' uomo del Razionale, nessuna cosa dice, che più che vera quella non sia; mentre da suddetti esempj non deducesi già, che le franchigie siansi spedite per estrazione fatta da questa Città; ma per roba altrond' estratta, ed in questa nostra Capitale, per servigio dell'Assiento, immessa, ed introdotta.

Se poi il dottissimo Anonimo voglia sentire per estrazione, quella che si fa, o si è fatta da Salerno, Castello a mare, Gaeta, e d' altri luoghi; e noi non glielo contendiamo; poichè la roba si dirà estratta in quanto a que' luoghi; ma si dirà altresì immessa in quanto a Napoli; mentre qualunque roba, che in questa Città s' immette, ed introduce, da alcun luogo certamente dovrà essere quella trasportata, ed estratta, semprechè dalla prima regione dell' aere per diritto non piombi in questa Città. Ma, come si è detto, il piato, e la contesa è della roba, che in questa Città, Borghi, Distretto, e Casali sia nata, o manofatturata, e poi nella Regia Darsina consumata; ovvero la stessa roba quì nata, dalla Regia Squadra quindi estratta; per questa estrazione dee il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana gli esempj legittimi addurre; perchè degli addotti noi non dubitamo; e perciò, allora quando l' odierno Assentista per suo conto, ed a sue spese, e con proprj navigli, o da essolui presi a nolo, la roba da Salerno, Castello a mare, Gaeta, e da qualunque altro luogo del Regno, o fuori Regno estrae, ed in questa Città la immette, ed introduce; pontualmente, e senza replica, secondochè sempre ha pagato, e tuttavia paga, soddisferà il diritto doganale. Onde si osserva già, che ciocchè quel probo, ed esatto Razionale ha riferito, pun-

F 2

(1) *Ibid. fol.* 158. *lit.* G.

punto non si allontani dalla verità, nè dagli atti delle franchigie.

Nè dalla estrazione de' salami con franchigia fatta da Gaeta di sopra rammentata, può il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana dire, siccome dice (1), che malamente l' Assentista odierno ha preteso non pagar diritto per alcuni viveri l' anno scorso da Gaeta stessa estratti; imperciocchè, non abbisogna così assolutamente asserire le cose; ma colla distinzione, e circostanze seguite; mentre, l'anno scorso una Nave della Squadra ritornata da fuori, si portò in Gaeta per premunirsi de' viveri, per indi ritornare nel suo destino; e l' Assentista la provvide colà di viveri stessi in Gaeta nati, e nel Porto di Gaeta glie li consegnò; onde la estrazione si fece non già dall' Assentista; ma dal Regio Naviglio, come la fa, allorchè da questo Porto le vele scioglie. La provvisione di franchigia per contrario sopra rammemorata è per roba, non già in Gaeta alla Squadra consegnata, ed ivi nata, e dalla Squadra estratta da colà; ma quella è per roba indi estratta per conto dell' Assentista, ed a sue spese, e rischio trasportata in questa Città; e perciò ragionevol' era, che a diritto doganale fosse stata soggetta; per cui non pagare gli facea mestiere la franchigia; e quindi semprechè l' odierno Assentista per suo conto, e con proprio Naviglio la roba da Gaeta, o altrond' estragga; giusto, e ragionevol' egli è, che 'l diritto paghi, siccome mai sempre l' ha pagato. Onde il trarre argomenti, ed illazioni da premesse differenti, e diverse, egli non è dimostrar sua ragione.

Nè noi neghiamo tutto ciò, che saviamente dal dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, si avvertisce (2), cioè che la Regia Dogana di Napoli sia maggior Fondaco; e che qualora da' luoghi di sua giurisdizione la roba si estragga, per trasportarsi in questa Città, basti dar colà sicurezza d'introdurla in questa Regia Dogana, per quì pagarne il diritto, senza che ivi possa esser lo estraente a pagarlo costretto. Come per contrario, non è permesso da questo maggior Fondaco la roba estrarre, ancorchè si voglia dar fidanza per immetterla in altro luogo, o Fondaco del Regno, ed ivi pagare il diritto; il che addiviene per ragion della preminenza, che questa Regia Dogana, come maggior Fondaco, conserva (3). Ma tutto ciò nulla conduce alla cau-

(1) *Difesa pag. 165.*
(2) *Pag. 166.*
(3) *Moles de jur. Doban. §.6. memb.2. num.27. ibiq. Aget. num.23.*

causa nostra ; nè alla medesima nuoce.

Nè quindi surge quella *regola inalterabile*, che 'l dottissimo Anonimo asserisce ; cioè, che siccome quando gli Assentisti passati hanno spedita roba contrattata in Salerno, Gaeta, o altro luogo della giurisdizione di questa Regia Dogana, n'hanno essi ottenute provvisioni di franchigia dirette per tai luoghi, con riscuotersine ivi soltanto la cautela di far realmente la roba immettere in questa Regia Dogana, e maggior Fondaco ; a cui poi si sono spedite simili, ed uniformi provvisioni di franchigia ; ma che poi, quando si è trattato di roba nata, lavorata, e contrattata in questa Città, e Distretto; allora altre provvisioni di franchigia non si sono spedite, se non se solamente delle dirette a questo maggior Fondaco, o sia Dogana (1).

Non solo, ripetiamo, che cotal'*inalterabil regola* affatto non sia vera;ma anzi la medesima è foggiata ora per trarne altre non vere conseguenze ; e che sia così, egli è da sapersi, che allora quando gli Assentisti, o altre persone immuni contrattano roba in Salerno, Gaeta, o altri luogh marittimi della giurisdizione di questa Regia Dogana, per immetterla in questa Città per mare ; allora, perchè la estrazione per mare da tai luoghi non puossi fare, senza darsi cautela a' Maestri Portolani d'introdurre effettivamente la roba in questa Città, e non già estrarla per fuori Regno, ed in conseguenza fraudare il diritto delle Regie tratte alla Regia Corte dovuto; e senza dar' ancora la cautela a que' Fondaci di Salerno, Gaeta, o altri della giurisdizione di questo maggior Fondaco, d'immetterla, ed introdurla in esso ; quindi si spediscono le rammentate provvisioni di franchigia, che diriggonsi così a' Maestri Portolani, o loro Sostituti, come agli Uficiali di detti Fondaci, acciò permettano la roba estrarre senza pagamento di diritto di tratta, e di Dogana. Ma venuta poi la roba in Dogana, si spediscono altre provvisioni dirette alla stessa Dogana di Napoli, acciò spedisca la roba senza pagamento di diritto alcuno ; e questo addiviene, perchè dovendo per necessità tutta la roba a' diritto doganale soggetta, che da' luoghi del Regno, e da fuori d' esso quì viene, nella Regia Dogana introdursi ; per poterla poi dalla medesima cavar fuori, fa d' uopo della provvisione di franchigia ; e quindi tutte quelle provvisioni di franchigie, che veggonsi spedite, e dirette a questo maggior Fondaco, sono state spedite, non già per

F 3 la

(1) *Difesa pag.* 166.

la roba nata in questa Città, e suoi Casali; ma per quella roba stessa, che prima è venuta da fuori; giacchè il dottissimo Anonimo non néga, che due provvisioni si spediscono; una per estrarsi la roba da' luoghi del Regno, ed immettersi in questo maggior Fondaco; l'altra per cavarla poi dal medesimo, e valersine per servigio dell' Assiento; ed ecco come non volendo confessa egli stesso il vero (1).

Ma qualora poi la roba venga, non già per mare, ma per terra da' luoghi del Regno, e della giurisdizione di questa Regia Dogana, allora, perchè non v'è diritto di tratta, ne v' ha di bisogno di licenza del Maestro Portolano; subito, ch'entra nel territorio di questo maggior Fondaco, si professa, e si manifesta per introdurla in esso, siccome impongono le *Prammatiche* del Regno (2); e ne rende testimonianza l' *Ageta* ancora (3); e quindi essendo la roba già in questo maggior Fondaco introdotta, si spediscono provvisioni di franchigia dirette a questa Regia Dogana, acciò faccia franco, ed immune il cotal' Assentista, o altra persona privilegiata, per quella roba, che dalla Regia Dogana dovrà spedire.

Nè per la roba nata o manofatturata in questa Città, Distretto, e Casali, ancorchè si contratti, si spedisce provvisione di franchigia; poichè già si dimostrò nel primo Ragionamento per l'Assentista di Marina; ed in questa scrittura pure si è accennato, che quella non sia a' diritti doganali soggetta; onde non essendo alla Regia Dogana suddita, non fa mestiere provvisione di franchigia per sottrarnela.

Oltrechè, allora dirigesi la provvisione, ed ordine di franchigia a questa Regia Dogana, acciò faccia spedire franca di diritto la tal roba; quando la medesima sia già in essa introdotta, come si è accennato; ma la roba che in questo maggior Fondaco introducesi, o è roba, che viene da fuori Regno, o da'luoghi del Regno dal di là del Distretto, e Casali di questa Città; imperciocchè quella nata, o manofatturata in questa stessa Città, Distretto, e Casali, non introducesi in questo maggior Fondaco; ma a dirittura trasportasi nelle Case, Botteghe, e Fondaci di questa Città, siccome la sperienza continua ci avvertisce; mentre chi fabbrica panni, drappi, tela, sarti,

(1) *Difesa pag.166. §.La Regia Camera*

(2) *Pragm.27. 38. 45. de extract. animal. & aliar.rer. probibit.*

(3) *Aget. ad Moles de jur. Doban.§.6.memb.2.a num.28.& seq.*

ti, ed altre merci in questa Città; drittamente dal luogo della fabbrica, nella bottega le trasporta; senza che sia, nè che possa esser nella Regia Dogana obbligato introdurla per pagarne alcun diritto;e la ragione l'anzidetta ella è; perchè non essendo a'diritti doganali soggetta, non debbonsi in essa riporsi, come or'ora diviseremo.

E quindi si vede, che le provvisioni di franchigia pocanzi rimembrate, dalla Regia Camera spedite per lo passato Assentista, dirette al Maestro Portolano di Salerno, ed Ufiziali di quella Dogana; o al Maestro Portolano di Terra di Lavoro, ed Ufiziali della Dogana di Gaeta, si sono lor dirette, perchè, estraendosi da que' luoghi per mare, affine d'introdursi in questa Città la roba in esse descritta; richiedevansi quelle, sì per ragion della tratta; come perchè doveasi la roba in questa Regia Dogana immettere. Ma le altre provvisioni poi dirette a questa Regia Dogana, e di cui il dottissimo Anonimo si vale (di cui ora ragioneremo) sonosi spedite,perchè la roba, si era di già immessa, ed introdotta da'luoghi del Regno in questo maggior Fondaco; siccome or che risponderemo agli esempj, ch'egli il dottissimo Anonimo adduce, maggiormente si chiarirà.

Ed affinchè non si asserisca da noi proposizione senza fondarla col disposto delle leggi, almeno per quanto la nostra, non *prodigiosa*, ma sfornita lettura, comporta; egli è d'avvertire, siccome già ciascheduno è inteso, che 'l diritto del Fondaco non riscuotesi per ragion della contrattazione; ma per ragion dell' albergo, e custodia, che fassi della roba nel Fondaco, o sia Casa Regia; imperciocchè avendo, o il Re Ruggiero, o lo Imperador Federico (1) eretti per lo Regno molti Fondaci, o Case Regie, fu ordinato che le merci (a riserba di quelle, che descrivonsi nella *Costituzion* del Regno (2), e dal *Moles* (3)) in tai Fondaci si fossero introdott'e conservate; ed indi con questa ragione di albergo, e di custodia, fu ordinato il pagamento di grana 15. per oncia (4); in guisa che per riscuoter cotal dazio, fu il necessario costume indotto, di riporre le merci ne'

F 4 Regj

(1) *Vid.Aget.ad Moles de jur.Doban.* §.6.*memb.*2.*num.*3.*& seq.*

(2) *Constit. Regn. Magistros Fundicarios ibiq; Isern.*

(3) *Moles loc. cit. num.*17.

(4) *Isernia in dict. constit. Magistros Fundicarios, Moles loc. cit. num.*7.

Regj Fondaci; poichè quel diritto, che prima *Vettigale*, o *Portorio*, oggi Dogana, si chiama; e che a ragione di grana 18. ad oncia riscuotesi (oltre de' sopraindittti) nelle Piazze riscuotevasi; e perciò propriamente appellasi diritto *Plateatico* (1), siccome prima presso a' Romani dicevasi *Portorio* quel vettigale, che ne' Porti riscuotevasi nella introduzione, o estrazione delle merci (2). E così ancora il diritto del Fondaco si nomina tale, perchè per la custodia, ed albergo, che fassi della roba nella casa, o Fondaco Regio, quello si paga; e quindi il *Rito* della Regia Camera avvisa: *Pro jure Dohanæ, vel aliorum jurium, ut Ponderaturæ, Exituræ, & similium, non invenitur, ut immitti debeant merces in fortia, vel custodia talium Gabellotorum* (3).

Ma la roba, che nel territorio del Fondaco nasce, ed ivi si consuma, non è a diritto di Fondaco soggetta, nè a quello di Dogana, o sia diritto *Plateatico*; mentre così dell'uno, come dell'altro sono immun' i cittadini nella propria patria (4); molto più dal diritto del Fondaco; mentr' essendo stato questo imposto per le robe, che altronde ne' Fondaci s'introducono; non debbonsi perciò quelle, che nel territorio del Fondaco nascono, nel Fondaco introdurre, nè il diritto pagare; e quindi ravvisiamo dalla *Costituzion* del nostro Regno (5), che sia stato dall'Imperador Federico imposto a' mercadanti, che da altri luoghi capitano con mercatanzie nelle Città, ove i Fondaci sono, a non riporre, nè conservar loro merci altrove, che ne' Fondaci designati, e per la custodia di quelle stabiliti: *Mercatores etiam*, sono le parole della Costituzione, *ad Civitates ubi sunt Fundaci venientes, exoneratis, & depositis mercibus, quæ fundicari debent in Fundicis, ubi, vel quo voluerint per civitatem hospitari permittant; pœna publicationis mercium mercatoribus imminente, qui alio loco merces fundicandas, sine speciali mandato Fundicarii, deposuerint, vel modo quolibet jus Fundici fraudare, seu furari tentabunt.*

Don-

(1) *Aget. ad Moles de jur. Doban. §.6. memb. 1. num. 27. & 28.*

(2) *Petr. Burman. de vectigalib. Popul. Roman. cap. 5. de Portoriis.*

(3) *Rit. 3. Rubric. 2. de Jur. Fundac.*

(4) *Moles de jur. Doban. §. 6. membr. 1. num. 22.*

(5) *Constit. Regni Magistros nostros Fundicarios. De offic. Magistr. Fundicarior.*

Donde apertamente si osserva, che la roba, che nel luogo, e territorio del Fondaco nasce, non debbe nel Fondaco riporsi, nè custodirsi, e molto meno il diritto del Fondaco pagare, allorchè nello stesso luogo, e territorio del Fondaco si consuma, e si contratta; imperciocchè, dovendosi cotal diritto per la custodia, ed albergo, che prestasi alle merci, quantunque volte queste non debbonsi nel Fondaco introdurre, e custodire; il diritto dell' albergo, e custodia, o sia del Fondaco, non debbono pagare.

Da tutto ciò apertamente si ravvisa, che allora quando si spediscono provvisioni di franchigia dirette al Regio Maggior Fondaco di Napoli, che spedisca, e faccia spedire franca di diritti la tal roba; quelle non sono già per roba nata, e contrattata in questa Città, suo Distretto, e Casali; perchè questa non riponendosi nel Fondaco, non vi abbisogna ordine per farla indi cavare franca di diritti; ma necessariamente quella è roba, o da fuori Regno, o da' luoghi del Regno, dal di là de' Casali, e Distretto, nel Regio Fondaco introdotta. E questa noi crediamo, secondo la nostra sfornita lettura, e come poco intesi della materia doganale, esser la verità della bisogna, e la vera *regola inalterabile*.

Ma passiamo agli altri esempj, e provvisioni spedite in tempo del passato Assentista, che vogliosi per franchigia di roba nata, e manofatturata ne' Casali, o in questa Città; ed in primo rispondiamo all'esempio della franchigia di cantara 580. di canape in frasca a colui conceduta a' 30. di Novembre 1748. (1); per cui la Regia Dogana, dal primo di Aprile 1749. per tutto il dì 10. Marzo 1750., n' ha pagati in danajo al medesimo Assentista ducati 812. 79. a conto di tal franchigia; siccome il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana avvisa (2); e costa da' documenti, e partite di Banco negli atti esibite (3); onde e' suppone, che 'l diritto di quello, come canape de' Casali, ascenda soltanto a' ducati 290; e perciò avendone la Regia Dogana pagati ducati 812. 79.; dic' essersi questi pagati, cioè ducati 290. per la immissione fattane da' Casali in questa Città; e 'l dip-

---

(1) *Atti dell' Assiento del 1746. vol. 2. fol. 160.*
(2) *Difesa pag. 177.*
(3) *Atti per gli ordini di S. M. fol. 54. a 60.*

dippiù per la estrazione fatta dalla Città *per via della Regia Darsina* (1).

Per chiaramente comprendere ciocchè dovremo dire, fa uopo avvertire, quel ch' anche il dottissimo Anonimo confessa, ma non interamente, cioè, che due spezie di canape in questa Città introduconsi, una che nasce, e viene dal di là de' Casali di Napoli; l'altra, che ne' Casali nasce. Per lo canape che viene dal di là de' Casali, allorchè nella Regia Dogana s'introduce, pagasi il diritto ascendente a carlini 15. e grana 7. ½ per cantaro; cioè carlini 5. per lo peso, e mezzo peso; e li restanti carlini dieci per gli altri diritti di Dogana.

Il canape, che viene da' Casali poi, e che in essi sia nato, soltanto è soggetto al diritto del peso, e mezzo peso, allorchè in questa Città, e Regia Dogana s'introduce, che monta alla somma di carlini 5. per cantaro; qualora poi si voglia estrarre da questa Città per altri luoghi del Regno, o per fuori, si paga il rimanente diritto ascendente a carlini 10. e grana 7 ½. Tutto ciò si ravvisa dalla fede del Credenziere Regio prodotta dalla stessa Regia Dogana (2).

Il diritto del peso e mezzo peso sopra a' canapi, si paga ancorchè nati ne' Casali, e che in questa Città s'introducono; perchè da cotal diritto non vengono esentat' i cittadini, essendo mercede di fatica, e non già vettigale, secondochè l'*Ageta* avvertisce (3).

E' necessario ancora distinguer' il canape detto in frasca, dal canape pettinato. Il primo chiamasi così, perchè è quel canape ruvido, e che non ancora sia stato pettinato; l'altro poi ognuno dalla sua denominazione comprende già esser quello, che al pettine sia stato.

Ciò posto, agevolmente si ravvisa il volontario equivoco, che prende il dottissimo Anonimo; mentre allora quando dal Tribunale della Regia Camera si sono spedite le provvisioni di franchigia *per cantara 580. di canape in frasca bisognevole per la fabbrica di cantara trecento di sarzia negra, e cantara duecento ottanta della medesima collo spago*, che dovea l'Assentista fabbricare in questa Città per servigio

---

(1) *Difesa pag* 177.

(2) *Atti degli ordini dati da S.M. fol.* 58. *a t.*

(3) *Aget. ad Moles de jur. Doban.* §. 6. *memb.* 6. *num.* 32. & 33. *de jure ponderatur*.

vigio della Squadra, come dalle rammentate provvisioni si legge (1); ben si vede, che sia stata la franchigia per immissione, e non già per estrazione; poichè, qualora per breve tempo vogliasi concedere, che sia il canape stato de' Casali, e non già venuto dal di fuori d' essi; anche la franchigia per la immissione richiedevasi, per cagione, che tal genere di roba, ancorchè de' Casali, per legge, e costume differente della Regia Dogana, è soggetto al diritto del peso, e mezzo peso, quando in questa Città s' introduce. E quindi non può trarre agomento la Regia Dogana contro l' Assentista presente, che la roba nata in questa Città, Distretto, e Casali, o quando quì si consumi, o quando dalla Squadra per fuori si estragga, sia a diritto doganale soggetta, perchè per detto canape la franchigia sia abbisognata; mentre cotal' argomento trarre si potrebbe, allorchè il canape de' Casali a nessun diritto fusse nella immissione quì soggetto.

Oltrechè come può egli il dottissimo Anonimo ciò assentare, quando il canape è stato in frasca per quì fabbricarsine *la sarzia negra, e collo spago*? se fosse stata provvisione di franchigia per estrazione, non sarebbe quella sola bastata; perchè l' estrarre da Napoli per fuori il canape in frasca, non è estrarlo per servigio della Squadra, la quale ha di bisogno di sarti, e non di canape in frasca.

Se ridotto in sarti, o sartiame si vuol' estratto, e' sà il dottissimo Anonimo, e sà ancora la Regia Dogana, che per lo canape ridotto in sarti, oltre de' rammentati carlini 15. 7 $\frac{1}{2}$, vi si richiede altro diritto allorchè si estragga da questa Città; perchè siccome ogni cantaro di canape in frasca è valutato, e stimato in tariffa per un' oncia; allorchè poi sia ridotto in sarti, un cantaro è stimato per once due; ascendendo il diritto a carlini circa 27. per cantaro; e vi sarebbero dippiù abbisognate le provvisioni di franchigia per lo diritto della Regia tratta, senza di cui non puossi il canape da questa Città estrarre, come ben sà il dottissimo Anonimo, e la Regia Dogana; quali dovrebbe produrre per far conoscere, che 'l canape *per via della Regia Darsina* s'asi estratto, o in sarti, ovvero in frasca; ma queste non essendovi, perchè estrazione l'Assentista non ha fatta; non dobbiamo noi equivocare, acciò col canape in frasca, non infraschiamo la causa ancora.

Nè

(1) *Atti dell'Assiento del* 1746. *vol.*2. *fol.*160.

Nè giova il dire, che 'l diritto del peso, e mezzo peso a ragione di carlini 5. per cantaro, sopra 580. cantara di canape in frasca, ascenda a ducati 290.; e per contrario l' intero diritto a ragione di carlini 15., e grana 7 $\frac{1}{2}$ monti a ducati 913. e grana 50.; de' quali avendone già la Regia Dogana pagati a conto ducati 812.79., si ravvisi, che tutto il dippiù sia stato per diritto di estrazione da questa Città, e non già d'immissione; giacchè allora quando si estragga da cotesta Città il canape de' Casali, si paghino i rimanenti carlini 10. 7 $\frac{1}{2}$ per cantaro; essendone di già stati pagati nella immissione gli altri carlini cinque per lo peso, e mezzo peso.

Non rileva, diciamo, cotal ragione; mentre oltre delle altre provvisioni, che dovrebbonsi esibire, siccome si è detto, si ravvisa, che sì fatt' assertiva non sia vera; poichè il canape in frasca, da questa Città non si estrae per fuori per uso, e servigio della Regia Squadra; mentr' ella ha di bisogno di sarti, e non di canape in frasca; e sarti s' introducono nella Regia Darsina, e non già il canape; e perciò gli altri carlini 10. 7 $\frac{1}{2}$ non sono per la estrazione; ma per la immissione del canape in frasca, com' ora diremo. Ed in oltre, se per diritto di sarti estratte da questa Città fossero le franchigie; ascenderebbe il diritto, non già a carlini 15. $\frac{1}{2}$, ma ad altro maggiore per cantaro; e perciò, siccome il diritto sopra 580. cantara di canape in frasca monta a ducati 913. e grana 50., a ragione di carlini 15. 7 $\frac{1}{2}$; così per 580. cantara di sarti, ascenderebbe a molto più; e conseguentemente, con buona pace, e con rispetto sia detto, si ravvisa chiaramente, che vogliasi equivocare quel che la Regia Dogana meglio di ogni altro sa, e conosce pienamente.

Ma di grazia, chi dice, che le suddette cantara 580. di canape in frasca, sieno state de' Casali, e non già di fuori Casali? la sol' assertiva altrui; e da tal' assertiva vuolsi trarne poi, che i ducati 812.79. pagati all' Assentista passato finora, sieno per estrazione fatta da questa Città, e non per immissione?

Noi diciamo, che sono per immissione, e non per estrazione; poichè il diritto del canape in frasca; che dal di là de' Casali in questa Città s'introduce, ascende già a carlini 15. 7 $\frac{1}{2}$ per cantaro; il che non si è compiaciuto dire il dottissimo Anonimo nella descrizione de' diritti del canape de' Casali, e di quello fuori Casali; ma parlando del canape fuori Casali, soltanto si è contentato dire, che allora quando s'introduce in questa Città, *si paga l'intero diritto*; ma quale, ed

a che

a che ascenda cotal diritto, *verbum nullum* (1). Ciò non ostante, la stessa fede del Regio Credenziere esibita dalla Regia Dogana lo dice, e l'attesta (2).

Dunque se il diritto del canape fuori Casali ascende a carlini 15. 7 ½ per cantaro; e perciò, sopra cantara 580. di canape in frasca di fuori Casali, il diritto monti a quella stessa somma di ducati 913. 50., allorchè in questa Città s' introduce; perchè dunque, e con qual ragione vuole il dottissimo Anonimo, che i ducati 812. 79. sìansi pagati all'Affentista passato, per conto del diritto di estrazione, il quale avrebbe molto più de' ducati 913. 50. importato sulle sarti; e non già vuol confessare, e dire quel che realmente è, di essersi pagati per conto del diritto d' immissione delle cantara 580. di canape in frasca, introdotto in questa Città dal dì là de' Casali?

Molto più, perchè non è vero, che ne'Casali si faccia quantità grande di canape; e fuori d' essi picciola; e che molta da' Casali se n' introduca, poca da fuori Casali; poichè se poca quantità apparisce per lo tempo andato da fuori Casali quì introdotto; e molta da' Casali; egli è ciò avvenuto, perchè ognuno per sottrarsi dal pagamento dello intero diritto, che v' è a quello di fuori Casali, si è ingegnato, ed industriato di farlo comparire per canape de' Casali; avendolo prima ne' Casali introdotto; e dopo da essi, con proccurate fedi delle Università, quì immesso per canape nato ne' Casali. Ed in fatti l' avvedutezza, e soprafin' attenzione del Signor Marchese Sopraintendente della Regia Dogana; e la oculatezza, e zelo del Signor Presidente Cavaliero Assessore, hanno a tal' inconveniente dato riparo; onde se tutto ciò costa pur troppo chiaramente a' rammentati Signori; e noi dall'Arrendator di grana 23, n' abbiamo contezz' ancora; con esagerazione dicesi dal dottissimo Anonimo, che poca quantità da fuori Casali; e molta da' Casali in questa Città se n' introduca.

Soggiugnesi, che avrebbe in tal caso dovuto il Tribunale della Regia Camera vedere, ed appurar prima di conceder la franchigia, onde dovea il canape introdursi, se dal di là de' Casali; ovvero da questi, per non sottoporre la Regia Dogana ad un grave interesse, e ad un danno lo stesso Regio Erario; giacchè per lo solo diritto di carlini 5. per

(1) *Difesa pag.*172.
(2) *Atti per gli ordini di S.M. d. fol.*58. *a t. lit. A.*

per cantaro, che doveasi all'Assentista dalla Regia Dogana bonificare sul canape de'Casali, n'abbia bonificati, e pagati carlini 15. 7. ½ per cantaro di quello fuori Casali.

Ma con buona permissione, diciamo, che le provvisioni di franchigia spedite dal Tribunale della Regia Camera, così per lo canape in frasca, come per tutti gli altri generi di roba, non sono state già spedite per lo pagamento, e bonificazione del diritto in danajo; ma per la franchigia in ispezie, cioè di far franco di diritto il canape, o altra roba, che sia; che vale a dire, che allora quando il canape, o altra roba, nella Regia Dogana introdotta, l' Assentista spediva, non si fosse da cotal roba diritto riscosso; ond'è, che non dovea il Tribunale vedere, se tutto, se mezzo diritto, o il solo peso, e mezzo peso doveasi pagare; poichè bastava, che la tal roba fosse stata soggetta ad alcun diritto, affinchè si fossero concedute le provvisioni di farsi quella spedire franca di diritto; senza dover vedere se da' Casali, o fuori d' essi la roba s' introduceva. Nè quindi derivava danno alla Regia Dogana; perchè bonificando ella le franchigie in ispezie, cioè spedendo il canape in frasca, o altra roba, senza riscuoterne diritto; nessun danno le n' addiveniva; perchè se allo intero diritto la roba, o canape era soggetto, non dovea riscuoterlo; se a parte di diritto quello era sottoposto, tampoco riscuoterlo dovea; e perciò non mai danno ne risentiva; siccome non l' ha risentito l' Arrendator delle grane 23. ad oncia sulla Regia Dogana, che ha fatte buone le franchigie in ispezie. Ma perchè la Regia Dogana ha voluto quelle bonificare, non già in ispezie, ma in danajo; stimando peravventura esserle più profittevole, per ritrarne il rilascio a suo benefizio del quarto del diritto, come leggesi dalle partite di banco dalla medesima presentate (1); perciò dovea ella attentamente badare, se il canape era de'Casali, o dal di là d'essi, per indi pagare all' Assentista passato, o carlini cinque a cantaro; ovvero 15. 7 ½; e perciò non deesi rifondere, nè all'Attuario, nè al Relatore, e molto meno all'Avvocato dell' Assentista, nè a chiunque altro, la poca cura.

Oltrechè il pagamento de' predetti ducati 812. 79. fatto al passato Assentista a conto del diritto delle cantara 580. di canape in frasca, fa credere ad ogni uomo assennato, che sia quello stato canape del di là

(1) *Atti per gli ordini di S.M. fol.54. lit. A.*

là de' Casali; e la ragione si è, perchè altrimenti, la somma, ed indefessa esattezza del Signor Marchese Sopraintendente, non avrebbe certamente pagata tal somma, qualora costato non gli fosse; che quel canape era del di là de' Casali; giacchè ha voluto pagar' il diritto in danajo, e non bonificarlo in ispezie, come le provvisioni di franchigia imponevano; nè è da supporre altrimenti; perchè in caso contrario, sarebbe questo stato uno sbaglio della Regia Dogana, che non dovrebbe recar pregiudizio, e danno all'odierno Assentista, per far riputare, che'l danajo siasi pagato per estrazione, e non per immissione; e riportarne perciò costui i panni logori, e stracci, come suol dirsi, e gli sbagli altrui rifare.

Ma che cotal danajo siasi dalla Regia Dogana all'Assentista Combè pagato per lo canape immesso, e non per lo estratto, cioè per la immissione di quello, e non per la estrazione; noi non vogliamo produrne altro documento, che la stessa confessione della Regia Dogana. Dalle partite di banco, dalla medesima negli atti prodotte, apertamente si legge pagato il danajo per la immissione del canape nella Regia Dogana, e non già per la estrazione fatta da Napoli. Eccone le parole: 1749. *a* 10. *Maggio*: *Il Signor D. Leopoldo di Gregorio Marchese &c. ducati centoventitre t.* 1. 1. *E per esso a Toussaint Combè Assentista generale dell' armamento, e mantenimento delle Regie Galee, e Vascelli, e sono per lo importo de' diritti di Dogana di cannavo in frasca legacce* 120. *cantara* 78., *e rotola* 23. *dal detto* COMBE IMMESSE, *e spedite in Dogana a* 16. *di Aprile prossimo passato, e dette cantara* 78., *e rotola* 23. *sono in conto delle cantara* 580. *che con provisione della Regia Camera della Sommaria de'* 30. *Novembre* 1748. *presso l' Attuario Carlo Pagano spedita a beneficio di dette Combe, si dice darsi in franchigia* (1); Ed oltre di questa partita, tre altre ancora dagli Atti se ne ravvisano (2).

Or dunque dicasi dal dottissimo Anonimo, che 'l danajo siasi pagato per la estrazione; perchè tutte le anzidette ragioni; anzi la stessa Regia Dogana, gridano, e confessano, che 'l diritto sia d' immissione. Ed esclamano ancora, che 'l vero abbiano detto l' *Attuario*, e 'l *Relatore*; e che molto meglio abbia il Tribunale della Regia Camera le provvisioni di franchigia in ispezie, e non già in danajo, spedite, ed ordinate. Nè

(1) *Atti per gl' ordini di S. M. fol.* 55.
(2) *Ibid. Fol.* 56. 57. & 59.

Nè posſiamo tacere di riſpondere ad una ragione, che 'l dottiſsimo Anonimo adduce contro l'Aſſentiſta per ripruovare la fede fatta dal Credenziere della Illuſtre Deputazione della Impoſizione di grana 23., e non già Credanziere dell' Affittatore; poichè dice, che *coteſta nuova impoſizione non ha luogo nella immiſſione, che ſi faccia* (de'canapi) *da' Caſali, ma ſibbene quando ſe ne voglia eſtrarre da Napoli* (1). Concedutoſi per breve tempo, che coteſta impoſizione non abbia luogo nella immiſsione de' canapi, che faſsine da' Caſali in queſta Città; ma ſoltanto de' canapi, che da fuori Caſali s'immettono; dunque, diciamo noi, i canapi dal paſſato Aſſentiſta immeſsi, e propriamente le 580. cantara, ſono ſtati canapi fuori Caſali; perchè, per immettergli ha dovuto valerſi della franchigia di tal' impoſizione; onde ſe queſta ha luogo ſolamente per que', che dal di là de' Caſali vengono in queſta Città; le cantara 580. ſono ſtate del di là de' Caſali. Ed in fatti, ch'abbia l'Aſſentiſta paſſato avuto di biſogno anche della franchigia di cotal'impoſizione pe' rammentati canapi, ſi è negli atti prodotta la copia eſtratta delle partite, e cartelle di ſpedizioni da' libri di tal' impoſizione del tempo del demanio, e non già dell'odierno Fittajuolo, acciò non dicaſi, che coſtui ſia intereſſato nell' Aſsento di marina; e da tali ſpedizioni ſi ravviſa, che la franchigia de'canapi in fraſca per cotal impoſizione ſiaſi al paſato Aſſentiſta conceduta (2); dunque ſecondo la confeſsione del dottiſſimo Anonimo, il canape è ſtato di fuori Caſali.

Che poi queſta impoſizione non abbia luogo nella immiſsione, che ſi faccia de' canapi de' Caſali in queſta Città; abbiſogna che prima il dottiſsimo Anonimo si aggiuſti co' poveri Aſſegnatarj ſu tal' impoſizione; acciò ad un tratto non reſtino di ſenza di cotal corpo, con una sì fatta, e franc' aſſertiva; perchè noi, che ſiamo Avvocato per ora dell'Appaltatore, quando accade, ſapremo dimoſtrare, che vi abbia luogo, e ch' egli un carlino a cantajo vi abbia, ch'è il quinto di ciocchè la Regia Dogana riſcuote; e perciò ecco ſvanito l'argomento della eſtrazione.

E trovandocigià a parlare del Credenziere delle grana 23., uopo è, che diciamo, che malamente ſia ſtato il dottiſſimo Anonimo informato, che Credenziere dell' Affittatore delle grana 23. ad oncia ſia colui, che

(1) *Difeſa pag.*177.

(2) *Atti per l' ordine di S. M. fol.*71.

che fece la fede, che non mai agli Affentifti paffati fi fieno date franchigie per le robe nate, o manofatturate in quefta Città, a riferba solo del canape in frafca, che fi è immeffo da fuori (1); che tal Credenziere, diciamo, fia Ufiziale dell'Affittatore di grana 23., malamente n'è ftato ragguagliato; mentre, fe perchè egli il dottiffimo Anonimo a fe fteffo chiegga: *chi è coftui*? ed egli fteffo risponda: *Un che vi tiene il di lei Affittatore intereffato nel corrente partito della Marina* (2) voglia perciò che fia tale, bene fta. Noi però non sappiamo fe cotefte due perfone fian contenti effere così tra di loro fcambiate; poichè avendo noi domandato: *chi è coftui, che ha fatta la fede*? ci è ftato rifpofto: *Giufeppe di Luca, Credenziere fi, ma della Eccellentifs. Deputazione di grana 23. ad oncia* (3). Avendo poi domandato: *chi è il Credenziere dell Affittatore delle grana 23. ad oncia*? egli, perchè ogni mattina fta in Dogana, e non può perciò il fuo nome mentire, ci ha rifpofto: *Filippo Jannicelli*.

Veniamo all'altra franchigia, che la Regia Dogana addita al Relatore, de' generi nati in quefta Città, e per fuori eftratti. Dice dunque, tal' effer la franchigia fpedita con provvifioni de' 20. Dicembre 1746. di *canne 658. e palmi 6. di panno roffo*; *di canne 516.*, *e palmi 6. di panno turchino*; *di 950. coppole di lana roffa*; *e di 1150. coppole turchine*; *di canne 5092., e palmi 4. di tela canavetta*; e tal' effer' ancora l'altra de' 16. Dicembre 1748. per confimili generi (4).

In verità noi reftiamo forprefi, come mai fi pofs'affermare, che tai generi defcritti, e per cui le franchigie fi fono fpedite, fieno generi nati in quefta Città, e non già da' luoghi del Regno immefs' in Dogana; quandochè da' libri fteffi della Regia Dogana, dalle cartelle, e libri di manifefto, molto bene fi conofce cotal verità.

Ma prima di venire al fatto, egli è d'avvertire, che anche dalle fteffe provvifioni di franchigia fi ravvifa, che le fuddette robe in effe defcritte, fieno robe, non già nate, e manofatturate in quefta Città; ma venute, ed immeffe nella Regia Dogana dalla Terra di S. Severino

G   di

(1) *Atti per lo ricorfo fatto a S. M. fol. 8. a t.*

(2) *Difefa pag. 160.*

(3) *Atti pred. dict. fol. 8. a t.*

(4) *Difefa pag. 178. Quefte provvifioni fi leggono negli atti dell' Affiento del 1746. vol. 2. fol. 35. e 192.*

di Principato Citra, e da altri luoghi del Regno. E che non fiane robe nate in quefta Città, apertamente fi legge, mentre fi ordina nelle rammentate provvifioni la franchigia delle fopra defcritte robe, che'l *Magnifico Affentifta D. Touffaint Combè farà fpedire da cotefta Regia Dogana, e fue impofizioni* (1). Abbiamo dimoftrato già, che la roba, che nafce nel territorio del Fondaco, non debbafi nel Fondaco riporre; perchè cotal diritto pagar non dee; onde deriva, che quando la roba fia nel Fondaco ripofta, ed immeffa, allora chiara pruova è, che non sia roba nata nel luogo, e territorio di quel Fondaco; ma da fuori d'effo venuta, e nel Fondaco introdotta, in efecuzione della legge del Fondaco fteffa, ch'è la *Coftituzion del Regno* (2), di cui pocanzi ragionato abbiamo, e le parole trafcritte.

Avvertita cotal maffima, quanto per legge certa, altrettanto per coftumanza, e pratica indubitata, ne furge quindi confeguenza pur molto ferma, e certa, che tutte le robe, di cui si fa menzione nelle provvisioni di franchigia del paffato Affentifta, dal dottiffimo Anonimo additate, fieno robe, non miga nate in quefta Città, come vuolfi dar' a credere; ma dal di là de' Cafali di quefta Città, nella Regia Dogana, e maggior Fondaco di quefta Capitale introdotte, ed immeffe. Ed eccone la ragione. Le robe, che nafcono nel luogo, e territorio del Fondaco, non debbonsi nel Fondaco riporre, e cuftodire; nè a ciò coftrette poffono effere, nè per legge, nè per pratica, fecondochè si è dimostrato; e molto meno debbono il diritto del Fondaco pagare, allorchè nel luogo, e territorio del Fondaco si confumano.

Per contrario tutte le robe, di cui si fa parola nelle rammentate provvisioni, erano di già in quefto maggior Fondaco di Napoli; poichè leggefi da quelle, che fi foffe fatto franco l'Affentifta Monfieur Touffaint Combè per canne 658., e palmi 6. di panno roffo; per canne 516. e palmi 6. di panno torchino; per 950. coppole di lana roffa, e 1150. coppole torchine; per canne 9092., e palmi 4. di tela canavetta, che l'anzidetto Monfieur Combè *farà fpedire da cotefta Regia Dogana, e fue impofizioni* (3). Dunque fe le anzidette robe doveanfi fpe-

(1) *Atti dell'Affiento del* 1746. *volum.* 2. *fol.* 35. *a ter.*, & 192. *a ter. lit. A.*

(2) *Conftit. Regni Magiftros noftros Fundicarios.*

(3) *Atti dell'Affiento dell'anno* 1746. *vol.* 2. *fol.* 35. *at.*, & *fol.* 192. *a t. lit. A.*

spedire da questa Regia Dogana; quell'erano in Dogana, e se erano in essa, da fuori il territorio, e luogo di questo maggior Fondaco erano venute, ed in esso immesse; poichè se fossero quelle state robe nate, o manofatturate in questa Capitale, suoi Borghi, e Distretto, non doveano, nè poteano esser astrette ad immettersi in questo Regio maggior Fondaco; siccome si è dimostrato; e siccome la stessa Regia Dogana meglio d' ogni altro sa; e se erano robe in questo maggior Fondaco state immesse; da fuori del Distretto, e Casali in esso erano state immesse, ed introdotte; e non già robe nate in questa Capitale, come francamente vuolsi dar' a divedere.

Tutto ciò basterebbe a dileguare l' esagerazioni, che si fanno su tali franchigie; ma acciò si conosca il volontario equivoco, in cui si vuol persistere, a sol fine di sostenere una impresa nuova contro al povero presente Assentista, crediamo, che maggior pruova da noi non poss' addursi, che quella degli stessi libri della Regia Dogana. Con questi dunque noi dimostreremo, che le descritte robe contenute in quelle provvisoni di franchigia, non sieno state robe nate, nè manofatturate in questa Citta, come il dottissimo Anonimo afferma; ma che sieno state da' luoghi del Regno nel maggior Fondaco di Napoli immesse.

Le due rammentate provvisioni di franchigia sono, una de' 20. Dicembre 1746., l'altra de' 16. Dicembre 1748. Nella prima si concede la franchigia al passato Assentista per panno, tela, e copppole, quali voglionsi fabbricate in questa Città, non per altro, se non perchè le provvisioni son dirette alla Regia Dogana di Napoli; e pure dalle cartelle, o sieno spedizioni fatte dalla stessa Regia Dogana, descritte nel libro del Credenziere *totius pecuniæ* della medesima, da noi negli atti presentate, si ravvisa, e si legge, che 'l panno sia venuto la maggior parte da S. Severino, ed alcuno da Piedemonte; la tela da Castello a Mare di Stabia; e le Coppole anche da S. Severino. Noi non abbiamo stimato quì trascriverne le copie delle spedizioni predette, per non recar maggior noja a' Signori Senatori, che debbono la contesa giudicare; ma si bene le copie legittimament' estratte dagli stessi libri del Credenziere *totius pecuniæ* della Regia Dogana, si sono prodotte (1); quali spedizioni si uniformano col libro del Credenziere *totius pecuniæ*, non già del

(1) *fol. 67. at. & 68. & at. Atti per gli ordini di S. M., & fol. 72. & at.*

Fittajuolo, ma della Illustre Deputazione della imposizione di grana 23., di cui anche se ne sono esibite le copie legittimament' estratte (1); da cui anche leggesi, che le descritte robe da' rammentati luoghi son venute; e si sono esemplate anche le stesse copie dal libro del Credenziere *totius pecuniæ* del Fittajuolo di grana 23; per far conoscere, come tai libri tra di loro si uniformano; e da esse si ravvisa, che tutte le robe, di cui si spedì la franchigia a'16.Dicembre 1748., sono tutte da S.Severino pervenute (2).

Ma Dio buono, tali cose non son ben note alla Regia Dogana! non sono cotesti suoi libri! i suoi Ufiziali non lo sanno! dunque a che rappresentar cose, e spacciarle per ferme, e sicure, quando da'proprj libri il contrario si ravvisa? non per altro, se non per sostenere l' incominciato impegno. La Regia Dogana non ha tutte le originali cartelle di spedizioni fatte dal passato Assentista? L'esibisca dunque, le produca, e smentisca così e l'Assentista odierno, e'l suo Avvocato; perchè da quelle si ravviserà chi nasconde la verità de'fatti; e se cotal taccia poss' addossarsi a quell' onesto, e veridico Avvocato dell' Assentista, cui, mercè la Divina assistenza, non rinveniransi alcuno, che possa cotal fallo sinora rimproverare, nè riprendere.

Or dunque se le rammentate franchigie sono di robe da' luoghi del Regno, dal di là de'Casali in questa Città, e Regia Dogana immesse; con verità dunque disse quell'onestissimo Relatore, che le franchigie del passato Assentista, erano state d'immissione, e non d'estrazione da questa Regia Dogana; dunque con nessuna ragione colui si carica, che sull'informo dell'Avvocato dell'Assentista, abbia egli così fatta relazione data fuori. Cosa, che si afferma con tanta franchezza; quando nè l'Assentista, nè il suo Avvocato stavano nè punto, nè poco intesi della relazione, dalla Regia Giunta di Marina, ordinata per sua istruzione; e quindi il voler tutto ciò liberamente spacciare, egli è da farsine scrupolo tale, che non possa miga assolversi dal *Magistrato della Repubblica delle lettere*; ma da Magistrato, che non rimette, se non si risarcisca altrui la offesa estimazione.

Noi però non sappiamo, come la Regia Dogana voglia sostenere con tanti argomenti, e ragioni, che le franchigie spedite per lo passato Assentista sieno state di estrazione per roba nata, e manofat-

(1) *Ibidem fol.69.at.ad 71.& at.*
(2) *Fol.73.at.degli atti pred.*

fatturata in questa Capitale, senz'avvedersi, che contraddica a se stessa, ed a'suoi libri, e pratica inveteratissima; e che sia ciò vero, eccone la dimostrazione.

Noi, che sebene non siamo Avvocati, nè altra cosa della Regia Dogana; non semo però cotanto delle materie doganali sceveri, e digiuni, come per avventura altri crede; e perciò brevemente avviseremo la pratica, che quella usa, allorchè la spedizione sia di estrazione.

Di due maniere sono le spedizioni di estrazione, una che fassi dal *Minuto*; l'altra per *Ruota*. Quando si spedisce dal *Minuto*, allora si consegna a colui, che spedisce, una polizza, o sia Cartella stampata, in cui si descrive il nome, e cognome di chi spedisce la roba, e si spiega se per mare, o per terra, se per lo Regno, o per fuori d'esso si faccia la estrazione; e descrivendosi a capo di cotal cartella il giorno, il mese, e l'anno della spedizione, si soggiugne poi: *Estrae dal Minuto di questa Regia Dogana di Napoli Gajo per mare*, ovvero *per terra* le infrascritte robe &c. Questa cartella si firma soltanto dagli Ufiziali del *Minuto*, così della Regia Dogana, come delle grana 23.; ed indi si registra nel libro, chiamato del *Minuto*, dagli Ufiziali a ciò destinati; e la cartella si dà a colui, che la roba estrae.

Allorchè si spedisce per *Ruota*, si fanno due polizze, cioè una manoscritta, in cui si descrive lo stesso, che pocanzi si è rammentato; ed un'altra stampata, che va firmata dal Signore Sopraintendente, Regj Doganiero, e Credenziere della Regia Dogana; ed Amministratore, e Credenziere delle grane 23. ad oncia; e chiamasi questo, *Responsale*. Così nell'una, come nell'altro si dice, e si spiega sempre: *Estrae* Gajo *per mare*, *o per terra*, per *Genova* per ragion di esempio, se sia per fuori Regno, ovvero per altro luogo del Regno; e queste cartelle si registrano ancora nel libro del Credenziere *totius pecuniæ*, così della Regia Dogana, come delle grana 23. Allora nel cavarsi la roba dalla Regia Dogana, la cartella manoscritta si ritiene da alcuni Ufiziali, che stanno nella porta della Regia Dogana, quali riscontrando la roba, che cavasi da essa, con quella, che sta descritta nella Cartella, lasciano cavarla fuori; il Responsale però si porta da colui, che spedisce, per sua cautela; acciò in ogni luogo possa dimostrare, essere stata quella roba spedita dalla Regia Dogana; ch'è quella *apodixa*, che rammenta *Goffredo di Gaeta* sopra

pra rapportato. L'anzidetta cartella manoscritta poi si pone in una filza, e si conserva sempre dalla Regia Dogana, non altrimenti, che si pratica ne'Banchi di questa Città, nel conservare le originali fedi di credito, o polizze.

Tutto ciò si pratica allorchè si spedisce per *estrarre*; poichè nelle rammentate polizze, o sieno *Cartelle*, e *Responsali* espressamente si spiega *ESTRAE DA QUESTA REGIA DOGANA*; e ciò tanto se sia roba dal Regno venuta in Dogana, quanto da qualunque altro luogo. Se poi la roba dalla Dogana si cava per farne uso in Napoli, Borghi, Distretto, e Casali; allora, perchè non è estrazione, ma rimane la roba nello stesso luogo, e territorio del Fondaco; o che sia roba da fuori Regno, o dal Regno immessa nella Regia Dogana, nelle polizze, o sieno cartelle si dice: *Gajo ha spedito &c.* senza farsi affatto menzione di *estrazione*; ma soltanto di *spedizione*, che vale a dire, non estrarsi la roba; e quindi ora maggiormente si ravvisa, quanto sia ideale quella estrazione di quel benedetto canape in frasca, di cui si è ragionato; mentre dicendosi nelle rapportate partite di Banco presentate dalla stessa Regia Dogana (1): *per canape immesso, e spedito in Regia Dogana*; il diritto al passato Assentista pagato dalla medesima, è d'immissione, e non di estrazione; altrimenti sarebbesi detto: *estratto*; come dalle originali cartelle può ravvisarsi.

Quanto si è rapportato, non crediamo, si voglia porre in forse; poichè noi chiamiamo in contesti gli stessi libri, e cartelle originali della Regia Dogana, quale potrà smentirci con essi, qualora tutto ciò vero non sia. Sebene però lo stesso dottissimo Anonimo anche l'affermi, ma non intutto, allorchè dice: *Perchè nella Dogana quando si spedisce roba da ESTRARRE, pagati, che siensi i diritti della ESTRAZIONE, SI NOTA BEN SE VOGLIASI ESTRARRE PER INFRA, O PER EXTRA REGNUM* (2).

Or dunque se dagli stessi libri della Regia Dogana, e dalle originali polizze, o sien cartelle, che conserva, si ravvisa quando le spedizioni sieno di *Estrazione*, e quando non lo sieno; perchè non ha ella prodotte, ed esibite, o le cartelle originali, o le legittime copie estratte da'libri del Credenziere *totius pecuniæ*, per dimostrare, che'l pas-

(1) *Atti per gli ordini dati da S.M. fol.* 54. *ad* 60.
(2) *Difesa pag.* 104.

passato Assentista, allorchè ha fatto uso della roba nata in Napoli, Borghi, Distretto, e Casali, così nella Regia Darsina, come quando la Regia Squadra sia partita, siasi detto nelle spedizioni *estrae* per lo tal luogo, ovvero *per infra*, *o extra Regnum*? non potrà certamente cotal documento produrre; perchè non mai si è riputata, n'è stata estrazione dell'Assentista di Marina, ciocchè nato in Napoli, Borghi, Distretto, e Casali, si è consumato nella Regia Darsina; ovvero si è alla Regia Squadra consegnato, quando la medesima sia partita.

E quindi il Tribunale della Regia Camera, allorchè ha spedite le provvisioni, ed ordini di franchigie dirette alla Regia Dogana, come ben' inteso della pratica, e costumanza della medesima, e molto più delle leggi doganali, non ha già ordinato, che si fossero concedute le franchigie per le tali, e tali robe, che l'Assentista *farà estrarre da cotesta Regia Dogana*; ma che *farà spedire da cotesta Regia Dogana*; secondochè si ravvisa apertamente da tutte quelle provvisioni, che'l dottissimo Anonimo si è affaticato di additare nella sua eruditissima Difesa; e di cui noi benanche n'accenniamo i fogli (1); colla cui formola di ordine si fa comprendere, primo, che la roba dovea già esser nella Regia Dogana immessa; e per conseguenza dovea esser roba, non già nata, o manofatturata in Napoli, Borghi, Distretto, e Casali, non soggetta a diritto doganale; ma in essa introdotta, o da fuori Regno, o da luoghi del Regno dal di là de'Casali, e Distretto, come altrove abbiamo avvisato; e fa inoltre conoscere, che le robe, che dall'Assentista si spedivano, non erano per estrazione. Tutte queste cose son note alla Regia Dogana; o almeno lo doveano essere; e perciò potea astenersi di cotanto affacennarsi, e far che fosse divenuta causa da contendersi, ciocchè è più chiaro, che non è il Sole nel fitto meriggio; e porre in disputa quelche non mai si è conteso dal tempo della fondazione del Regio maggior Fondaco di Napoli, sino al dì della presente intrapresa.

Nè dobbiamo tacere, che da alcun tempo in quà, ma dopo del litigio di già cominciato, la Regia Dogana, dubitando di sì fatta obbiezione, con destrezza, dappoichè, in esecuzione del Regal Dispaccio,

(1) *Atti dell'Assiento dell'anno 1746. vol. 2. fol. 35. àt. lit. A.*; *ibid. fol. 192. àt. lit. A.*; *ibid. fol. 160. àt. lit. B. Atti dell' Assiento del* 1743. *fol. 220. lit. C.*

cio, il povero Assentista è obbligato a far deposito de' pretesi diritti, e spedire la roba nata, o manofatturata in questa Capitale, suoi Borghi, Distretto, e Casali; usa, diciamo, la Regia Dogana la formola della estrazione; ma perchè le cartelle la stessa Regia Dogana le forma, e le firma; ed alla medesima non può resistersi dal povero Assentista, che altrimenti non potrebbe provvedere a' bisogni del suo Assiento; quindi ciascheduno conosce, che tutto ciò non solo non giovi alla Regia Dogana; ma che anzi come nuova pensata, maggiormente la ragione dell' Assentista confermi.

Passiamo all' altro esempio, che si adduce; questa è una provvisione di franchigia spedita dal Tribunale della Regia Camera per cantara 60. di sevo, e cantara 60. di riso, a' 28. Novembre 1744. (1); con cui si vuol'affermare, che facendosi del sevo anche in questa Città; perciò la franchigia sia per roba nella medesima Città nata; quale, perche doveasi nella Regia Darsina introdursi per lo spalmo delle Galee; quindi fece mestiere della franchigia; giacchè dovea quella trasportarsi, ed estrarsi dalla Città, per introdursi in luogo distinto, e separato dalla giurisdizione, e territorio della Regia Dogana.

In verità la conseguenza, che si deduce, e' tratta bene, se però non si opponessero più cose, che la dimostrano illegittima; mentre, la stessa provvisione ordina la franchigia per cantara 60. di sevo, e cantara 60. di riso, *che 'l magnifico Assentista generale D. Toussaint Combè farà spedire da cotesta predetta Regia Dogana* (2); il riso, è indubitato, che non nasca in questa Città, nè in alcuno de' suoi Casali; dunque era nella Regia Dogana introdotto, o da' luoghi del Regno, o da fuori d'esso, giacchè dovea spedirsi *da cotesta predetta Regia Dogana*, che vale a dire, ch'era già in Dogana; e se il riso era in Dogana, anche il sevo in essa era, perchè anche questo dovea *spedirsi da cotesta Regia Dogana*; e se colà era, dunque da fuori erasi ivi introdotto; perchè come si è detto, la roba, che nasce nel territorio del Fondaco, in esso non deve, nè può riporsi, attente le stesse fondamentali leggi di questa Regia Dogana; e se da fuori erasi in Dogana immesso, perchè era sottoposto al diritto della immissione, di cui era franco il passato Assentista; facea perciò mestiere la franchigia per sottrarnelo.

Mag-

(1) *Atti dell' Assiento dell'anno* 1743. *fol.* 220.
(2) *D. fol.* 220. *lit.C.*

Maggiormente si conosce con evidenza, che di fuori, e non già nato in Napoli, Borghi, Distretto, e Casali, era il sevo; poichè se tale fosse stato; consumandosi in Napoli, non era soggetto a diritto doganale, come roba nata nello stesso territorio, e luogo del Fondaco, come vogliono le leggi doganali, e la osservanza continua d'esse; doveasi soltanto il diritto nella estrazione; poichè la roba, che nasce nel territorio, e luogo del Fondaco, quando dal territorio esce, e si estrae, è soggett'al dazio di Dogana; ed allorchè la roba nata nel territorio di questo maggior Fondaco si estrae per luoghi del Regno, o per fuori d'esso, non dicesi *spedire*, ma *estrarsi*; e la pratica di soprarammentata è: *Estrae da questa Regia Dogana &c.*; come per contrario, quando è roba, da fuori in questo maggior Fondaco introdotta, e rimane per consumarsi nel suo territorio, dicesi: *Ha spedito in questa Regia Dogana &c.*; che perciò se 'l sevo predetto fosse stato di quello prodotto in questa Città, per doversi introdurre in quel figurato diviso territorio della Regia Darsina; avrebbesi dovuto dire, *che farà estrarre da cotesta Regia Dogana*; o almeno la spedizione, e cartella della Regia Dogana così avrebbe dovuto concepirsi; esibisca dunque la Regia Dogana le originali cartelle delle spedizioni, che sono nella filza, ed allora vedrassi se il sevo sia di Napoli, o da altro luogo in Dogana introdotto.

Tutte le anzidette ragioni, sono dimostrazioni, che non possono distruggersi, se prima non si atterrino le leggi, e pratica della Regia Dogana; ma noi ne vogliamo addurre un'altra, che conferma tutto ciò, che si è detto, ed è quella di far vedere, che 'l sevo sia venuto dalla Città d' Aversa, e non già sia nato in Napoli. Si sono negli atti presentate due copie autentiche di pubbliche scritture, cioè una de' 13. Luglio 1743. (1), l'altra de' 25. Aprile 1744. (2), da cui si ravvisa, che 'l passato Assentista D. Toussaint Cambè comperò dal magnifico Giuseppe di Crescenzo della Città d' Aversa cantara 80. di sevo per servigio del suo Assiento. Or dunque, come va la faccenda, è sevo di Napoli, o sevo d' Aversa quello, *che si è spedito da cotesta Regia Dogana*? si è da fuori immesso in Dogana, e quivi *spedito* per rimanere in Napoli? ovvero si è da Napoli *estratto* per quel nuovo separato, diviso, e distinto *territorio* della Regia

 Dar-

(1) *Atti per gli ordini di S. M. fol. 74. ad 76.*
(2) *Ibid. fol. 77. & 78.*

Darsina; ove quando da Napoli s'introduca la roba, esce questa dal *territorio, e giurisdizione della Regia Dogana*? ha rappresentato il vero, o 'l falso quell' onestissimo Relatore sulle assertive dell' Avvocato dell' Assentista, *il quale nasconde la verità de' fatti*? Il Sommo Dio però, ch' è la verità stessa, fa sì, che la verità non possa giammai nasconderfi; ma sempre manifestarsi, e risplendere.

Il dottissimo Anonimo per pruovare, che le franchigie spedite per lo sevo, sieno state per sevo nato in Napoli, e non già venuto da fuori, adduce una provvisione di franchigia spedit'a' 18. Agosto 1745. per barili trenta di sevo abbisognato per festeggiare il felicissimo parto della Nostra Clementissima Sovrana; e perchè quello era venuto da Livorno, per cagione della scarsezza, che ve n' era in questa Città; si spiegò perciò, che quello era venuto dall'anzidetto luogo; onde deduce, che quando la roba venga da fuori, allora si spieghi nella provvisione di franchigia, com' è seguito nell' anzidetta; ma quando poi non si spieghi, allora è pruova, che sia roba nata in Napoli.

Con buona pace di tanto eruditissimo Anonimo, cotal conseguenza non è vera; poichè non è necessario, che nelle provvisioni di franchigie si spieghi la roba onde venga; mentre quando la franchigia si concede, si dà sempre per roba, che sia sottoposto a diritto Doganale; e perciò, o che sia d'un luogo, o che sia d'un' altro, non dee vederlo il Tribunale della Regia Camera; molto più quando trattasi d' un' Assentista, che ha di bisogno di quantità di roba, quale compera ove più gli si rechi commodo, ed utile; potendola comperare o in Regia Dogana, o farla a dirittura venire per suo conto da fuori nella Regia Dogana; e perciò si sogliono spedire sempre le provvisioni, senza che in esse si spieghi, e dichiari il luogo, onde la roba venga; e quindi si ordina in esse, farsi franca la cotal roba, che 'l tale Assentista *farà spedire nella Regia Dogana*; poichè in tal guisa, dovendo tutta la roba per necessità esser' in Dogana da qualunque luogo, che venga; ed essendo in Dogana, dee esser soggett' a diritto; quindi per goderne la franchigia, si ordina, che della cotal roba, *che si farà spedire nella Regia Dogana* sia trattato immune.

Tal volta, perchè si sà il luogo, onde la roba viene, non già perchè sia necessario; ma per individuare più tosto la tal partita di roba com-

comperata già nel tal luogo, si dichiara da chi domanda la franchigia, la roba onde viene, come seguì nelle suddette provvisioni, in cui fu spiegato il luogo; perchè dovendo l'Attuario, che avea l'incombenza de'lumi, giustificare la spesa del prezzo, e del nolo, e sicurtà del sevo, volle nella provvisione di franchigia spiegare, onde dovea il sevo venire; acciò nel render conto del prezzo, si fosse veduto, ch'era già lo stesso sevo venuto da Livorno; del rimanente non è necessario, che 'l luogo si spieghi; mentre si è veduto nelle provvisioni di franchigia spedite per lo panno, coppole, tela, ed altro, in cui non si è il luogo enunciato; e pure il panno, e coppole sono state di S. Severino, e la tela di Castello a mare di Stabia.

Molto più non è necessario, che nelle provvisioni di franchigia, il Tribunale della Regia Camera dichiari il luogo, onde la roba venga; perchè, concedendosi la immunità in natura, e non già in danajo; allora, se la roba, di cui l'Assentista, o altra persona franca fa uso, sia soggetta al dazio doganale, si farà franca; se al dazio non sia soggetta, tampoco la Regia Dogana sarà in danno; perchè farà franca quella roba, che a dazio non è soggetta. Se poi la Regia Dogana per suo vantaggio, e per lucrare il quarto, il terzo, ed alcuna volta anche la metà, sopra la franchigia, vuole pagarla in danajo; tampoco può esser fraudata, perchè in tal caso di quella franchigia non può fassirne uso, perchè originalmente rimane in suo potere, e l'Assentista per contrario farà uso di altra roba di altro luogo, di cui ne pagherà il diritto, se al medesimo sia soggetta.

Tanto più non dee il Tribunale della Regia Camera spiegar nelle provvisioni di franchigia la roba onde venga; perchè la incombenza, ed obbligo della Regia Dogana seco porta, sapere onde la roba venga; e perciò la medesima tiene i suoi Credenzieri di mare, e terra, per tener propriamente conto di tutte le robe, che in Dogana s' immettono, onde vengano, e se per mare, o per terra; e perciò il volersi esagerare, come si fa dal dottissimo Anonimo, che sarebbe ciò cagionar' un danno grave, e quasi da non potersi comprendere, alla Regia Dogana, egli è lo esagerare un danno non vero, ed ideale; e piaccia a Dio, ed ogni danno, che alla Regia Dogana addivenga, altro non sia, che quello, che si esagera, ed estolle.

Si dice inoltre (1), che in tempo del passato Assentista siasi conceduta

G 6 la..

(1) *Difesa pag.* 181.

la franchigia per la estrazione della lana caprina da questa Città per fabbricare l'albascio in Gisoni, e che non possa negarsi questa esser franchigia di estrazione. Nè il Relatore, nè noi neghiamo essersi la lana caprina quindi per Gisoni estratta, per colà fabbricarsi l'albascio per servigio delle Galee; ma che cosa poi ne surga da ciò contro l'odierno Assentista, noi non comprendiamo; mentre non v'ha dubbio, che quando l'Assentista per suo conto, spese, e rischio da questa Città estragga roba, che vada, o nel Regno, o fuori di esso, sia soggett' al dazio doganale; e perciò, o debba pagarlo, se non abbia franchigie; ovvero se queste abbia, gli faccia mestiere dell' ordine, e provvisione di franchigia; ma la contesa presente non si aggira a ciò; ma per la roba, che non già l'Assentista; ma la Squadra seco estrae; su questo il dottissimo Anonimo dee addurre esempj, e non già di casi, che noi non contendiamo.

Oltrechè per la rammentata lana, le provvisioni furono dirette al Maestro Portolano di Terra di Lavoro per cagion della Tratta, e non già alla Regia Dogana; e la ragione si è, perchè quando da questa Città si estrae, non solo per conto degli Assentisti, ma di qualunque privata persona, o mercadante, lana, o seta per lavorarsi in alcun luogo del Regno, per poi nuovamente ricondursi in questa Città, di già ridotta in lavorìo; non mai si è in tal caso pagato il diritto alla Regia Dogana nella estrazione, che quindi della lana, o seta si è fatta; ma soltanto si è dallo estraente data la solita cautela di ricondurre in Dogana la lana, o la seta lavorata già, e manofatturata; e questa pratica almeno a noi è nota, essersi per lo addietro accostumata.

Si adducono inoltre alcune franchigie concedute al passato Assentista per i generi della minutenza; e volendo il dottissimo Anonimo, colla forza della sua eloquenza, dar'a divedere, che sia cotal'esempio una Rocca inespugnabile; giacchè furono quelle concedute precedenti relazioni ordinate dal Supremo Tribunale della Regia Camera, e suoi decreti dati fuori con pieno conoscimento di causa, intesi i savissimi, e zelantissimo Signori Avvocati Fiscali; crede già aver confermata la sua intrapresa.

Dic'egli dunque, che *nel 1747. comparve nel Tribunale della Regia Camera l'Assentista Generale della marina Monsieur Toussaint Combè; e senza distinguer roba immessa da fuori, o estratta da Napoli, domandovvi gli ordini* necessarj per la franchigia di tutt' i ge-

„ neri

„ neri di minutenze consegnate per servigio della Regia Corte nella
„ Munizione del Regio Arsenale, dal dì 5. Febrajo 1744. per tutto li
„ 23. Maggio. *Che fec' egli il Tribunale della Regia Camera per accordar a costui* „ la franchigia di tutt' i generi di Minutenze con-
„ segnate nella Munizione del Regio Arsenale? *Ordinò che il magnifico Razionale Commissario* „ Recognitis actis partiti, relationem
„ faciat. *Che fece il Razionale Commissario nella sua relazione? Andò forse esaminando tra* „ tutt' i generi di Minutenze consegna-
„ ti nella Munizione del Regio Arsenale, *quali fossero di immissione da' luoghi del Regno, e quali de' nati e lavorati in questa Capitale, Casali, e Distretto? Nulla di tai cose: Ma soltanto sugli atti del Partito alla rinfusa discorrendo, riferì, che in virtù di quello, si doveano all' Assentista soddisfare le franchigie, a tenor della quantità* di tutt' i generi da lui liquidata.

Indi prosiegue, che secondo la idea del presente partito, sarebbe stata necessaria la distinzione delle robe venute da fuori, da quelle prodotte, e lavorate in questa Capitale; poichè volendosi, che di queste non si abbia a pagar dazio nell' introdursi nella Darsina a servigio della Squadra marittima; doveasi per ogni verso *dall' Assentista Generale di Marina, dal Razional Commissario, da' Signori Avvocati del Regal Patrimonio, badar bene a non confondere roba venuta da' luoghi del Regno, per cui si paga dazio, e roba cittadina, per cui non se ne paga; per non incorrere in un' abbaglio di gravissimo danno alla Regia Dogana, anzi all'Erario Regio, bonificandogli a nome di franchigia, l'equivalente di un dazio, che non avesse mai pagato* (1).

Ah, Dio perdoni a *quel magnifico Razionale Commissario*, ed a que' *Signori Avvocati del Regal Patrimonio*, anzi a tutto il Tribunale della Regia Camera, che sappiendo, che della roba nata in Napoli, Borghi, Distretto, e Casali non debbasi dazio doganale, allorchè per servigio della Regia Squadra s' introduca nella Regia Darsina, non badarano bene *a non confondere roba venuta da' luoghi del Regno, e roba Cittadina*, allorchè si dette fuori cotal relazione, e liquidazione delle franchigie; altrimenti non sarebbesi incorso *in un' abbaglio di gravissimo danno della Regia Dogana, anzi dell' Erario Regio*; molto più a ciò non sarebbero urtati, se ficcate si avessero in mente senza indugio alcuno coteste riflessioni.

Ma

(1) *Difesa pag.* 182. & 183.

Ma di grazia veggiamo, che fece dippiù il Tribunale della Regia Camera; che i Signori Avvocati del Regal Patrimonio, dopo non aver badato bene a distinguer roba di fuori, da quella prodotta, e lavorata in questa Città.

Dappoichè il Signor Razionale Commessario ebbe riferit' i generi somministrati dal passato Assentista, quali, potrebbomo dire con franchezza essere stati da fuor' introdott' in questa Città, com' è l'albascio, che ha confessato lo stesso dottissimo Anonimo, e n'ha egli additate le provvisioni del Tribunale della Regia Camera; tela, che fu parte comprata in Nola, e spezialmente canne 24.m. con provvisioni del rammentato Tribunale (1); oltre quella venuta da Castello a Mare, di cui ora se ne sono presentat' i documenti (2); cannavaccio di Pasitano, di cui n'appariscono le provvisioni per non meno di canne 10.m. (3); ed altri generi, che propriamente in questa città non fabbricansi, e che alla stessa Regia Dogana, e da'suoi libri costa, da fuori esser venuti, e quì intromessi, come da detta relazione può ravvisarsi (4). Noi però dir ciò non vogliamo; ma soltanto, che dopo, che'l Tribunale della Regia Camera ordinò, che si fosse eseguita la relazione (5), ordinò parimenti alla Regia Dogana, *che per esecuzione dell'ordinato da questa Regia Camera coll' enunciato decreto, per tutte le quantità, e qualità de'generi di minutenze descritte nella sudetta preinserta relazione, che il prenominato magnifico Assentista Generale D.Toussaint Combè FARA' SPEDIRE DA COTESTA PREDETTA REGIA DOGANA, E SUE IMPOSIZIONI* (6) fosse stato trattato franco, ed immune di tutti, e qualsivoglia deritti.

Il dottissimo Anonimo porta alcuni pezzolini di cose; ma il più bello non cura, e perciò lo lascia via. Or dunque se il Tribunale della Regia Camera, dopo la relazione, ordinò, che la Regia Dogana avesse trattato franco il passato Assentista, per tutt'i generi descritti nella rammentata relazione, che costui avesse fatti *spedire* dalla stessa Regia

(1) *Atti dell'Assiento del 1743.fol.* 211.
(2) *Atti per gli ordini di S. M. fol.67.at. in signo.*
(3) *Atti dell'Assiento del 1743.fol.*135., & 217.
(4) *Atti dell'Assiento del 1743.pe'generi di Olone fol.* 92. & *seguen.*
(5) *Ibid.fol.*100.*at.*
(6) *Ibid.fol.*101.*at.*

gia Dogana; dunque distinze la roba di fuori, da quella fabbricata in questa Città; perchè qualora la roba fosse stata di quella prodotta in questa Città, non potea essere in Dogana, come si è dimostrato, e come la continua pratica insegna a ciascheduno, che comperi roba in questa Città, ed in essa prodotta. Questo dunque dippiù fece il Tribunale della Regia Camera; questo que' savissimi, ed o quanto avvedutissimi, e zelantissimi Signori Avvocati del Regal Patrimonio, e dell'interesse del Regio Erario molto molto attentissimi; quali non mai sono in alcun' abbaglio inciampati, per cui danno n' abbia avuto, nè la Regia Dogana, nè il Regio Erario, a riportare.

Egli però è da notare, che'l Tribunale della Regia Camera, ed i dottissimi, e zelantissimi Signori Avvocati del Regal Patrimonio, allorchè hanno concedute le franchigie per lo damasco, ormesino, sarti, ed altre robe lavorate in questa Capitale, ma che la materia sia da fuori venuta, siccom' è la seta, il canape, cottone, e simili; le franchigie si sono, diciamo, agli Assentisti concedute, non già per lo damasco; ma per la seta; non già per la cottonina, ma per lo cottone filato; non già per le sarti, ma per lo canape in frasca; come appunto è quella relazione de'12. di Ottobre 1747. per cantara 350. di sarti, che dopo la liquidazione, e relazione fatta dal Signor Razionale Commessario, e decreto del Tribunale della Regia Camera, furono dati gli ordini a'22. di Novembre per la franchigia del canape in frasca, *che 'l predetto magnifico Assentista Generale farà spedire da cotesta Regia Dogana* (1); onde vedesi, che non mai si sono agli Assentisti passati concedute le franchigie, se non per la roba da fuori venuta, ed intromessa in Dogana; perchè per lo diritto di miglioramento, o sia lavorìo, che la Dogana esige nella estrazione di tai robe quì manofatturate, oltre di quello della immissìon' esatto nell' introdursi la seta, per ragion d'esempio, il canape, il cotton filato, ed altra materia, non hanno gli Assentisti avuto bisogno di franchigia; perchè non si è riputata giammai estratta la roba, ch'ha abbisognata per servigio della Regia Squadra.

Anzi dall'altra liquidazione, o sia relazione fatta da quel Magn. Razionale Commessario a'8. di Agosto 1747., di cui il dottissimo Anonimo ha fatto tanto strepito, si ravvisa, che la franchigia non fu accordata già per canne 13061. di cottonina; ma per cantara 87. 7 —. di cotton

(1) *Atti pred. fol. 108. at.*

ton filato; e cantara 65. 30—. di canape in frasca, ch'è la materia di cui si compone, e si fabbrica la cottonina (1); qual liquidazione fu fatta secondochè tutte le altre precedenti erano state formate, e spezialmente dal Signor Razionale di Ajello, di cui nell'anzidetta relazione si fa degna rimembranza; quale per esser oggi Razionale della Regia Dogana, dovrebbesi rammentare di ciocchè egli molto bene sa, ed ha altre volte praticato.

Da tutto ciò dunque si ravvisa, che'l Tribunale Supremo della Regia Camera, i Signori Avvocati del Regal Patrimonio, il Magnifico Razionale Commessario, come ben' intesi delle leggi doganali; e molto più avveduti per l'interesse del Regio Erario; ed amantissimi di quella giustizia, ch'è l'unico oggetto, a cui si aggirano tutte le più gravi cure del nostro Gloriosissimo Sovrano, Padre, e Padrone, non mai hanno giudicato esser soggetta a dazio la roba nata in Napoli; ovvero il miglioramento di quelle robe, la cui materia da fuori s'introduce, e qui si lavora, che poi siasi per servigio della Regia Squadra nella Darsina introdotta.

Questo dunque, e non solamente quel che vuole il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, dissero il rammentato Tribunale, e suoi giustissimi Ministri; e quindi si conferm' anche ciocchè da noi si è detto, allorchè si è ragionato di quelle cantara 580. di canape in frasca, cioè, che i ducati 812. 79. dalla Regia Dogana bonificati al passato Affentista, sieno stati per lo diritto d'immissione, come roba venuta dal di là de'Casali, e non già da'Casali; poichè la franchigia si è conceduta per lo canape in frasca; e per contrario l'Assentista di quello ha fatto uso per la fabbrica delle sarti, come ravvisasi da dette relazioni, e liquidazioni; onde qualora fosse stato diritto di estrazione, la franchigia avrebbe dovuta concedersi per le sarti, e non già per lo canape in frasca; poichè siccome un cantajo di canape in frasca vien valutato in Tariffa per un'oncia; così poi un cantajo di sarti per due oncie vien tassato, che vale a dire, per doppio diritto; onde non già a ducati 913. 50., come si vuole (2), ma al doppio sarebbe montato il diritto delle cantara 580. di canape.

Lo stesso avrebbesi dovuto praticare per la cottonina, per cui avrebbesi do-

(1) *Atti del 1743. per l'Assiento de'generi di Olone fol. 92. lit. B. & ater.*

(2) *Difesa pag. 177.*

dovuta conceder la franchigia, non già ſolamente per lo cotton filato, e per lo canape in fraſca, ch' è la materia, di cui ſi compone, e che paga il diritto d'immiſſione; ma per la cottonina, di cui allorchè da queſta Città ſi eſtrae, oltre del rammentato diritto del cottone, e canape, pagaſi l'altro, che comprende il lavorìo, o ſia miglioramento; e ſiccome queſto ultimo ſi paga ſoltanto, allorchè la roba predetta, o qualunque altra quì manofatturata, da queſta Città ſi eſtrae; così, quando in eſſa, ſuoi Borghi, Diſtretto, e Caſali ſi uſa, cotal diritto non pagaſi; ond' è, che quantunque volte il Supremo Tribunale della Regia Camera non ha concedute franchigie per sì fatte robe, allorchè nella Regia Darſina ſi ſono introdotte per ſervigio della marittima Squadra, ma ſi bene per la ſola materia da fuori quì intromeſſa; dimoſtrazion' evidentiſſima è, che la roba, di cui ha fatto meſtier' agli Aſſentiſti per la Regia Squadra, non mai ſia ſtata ſoggetta a'diritti doganali, o che nella Reg. Darſina ſiaſi conſumata; o che ſulla ſteſſa Squadra ſiaſi imbarcata, quando oltre di coteſto lido ha le vele al vento date; parlando però ſempre noi di quella roba, che naſca, o ſi manofatturi in Napoli, Borghi, Diſtretto, e Caſali; e con altra diſtinzione ancora, acciocchè non ci ſi attacchi una briga, che la roba, che in detti luoghi naſce, e ne' medeſimi ſi manofattura, non ſoggiace a diritto alcuno; quella roba poi, la cui materia vien da fuori, e ne' rammentati luoghi ſi manofattura, dovrà ſoltanto ſoggiacere a quel diritto, che v' è sù quella materia nella immiſſione; ma al diritto poi di eſtrazione, che riſcuoteſi per ragion del lavorìo, o ſia miglioramento, di neſſuna maniera l' Aſſentiſta è ſoggetto, nè obbligato.

Ci ſovvraſta ora ſoltanto di riſponder' all' eſempio del lardo; per cui ha mancato poco, e 'l poverino Avvocato dell' Aſſentiſta, e ſecolui quell' oneſto Attuario, e 'l probiſſimo Signor Razionale Relatore, non ſieno rimaſi aſſorti da quel terribile oceano di graviſſim' eſclamazioni, che ſi ſon fatte; non per altro, ſe non perchè ſi è detto, che la provviſione, che conteneva cotal franchigia, per errore dello Scribente, eraſi dirett' alla Regia Dogana. Or cotal verità ſi è riputata cotanto moſtruoſa, che ſe *in alcuna reſia inciampato ſi foſſe ſin contro le Divine leggi*, non avrebbe tanto gridato, ſin dalla Numidia il Santo Veſcovo d' Ippona, o altro *dotto Chioſatore del Deuteronomio*.

Egli dunque è a ſaperſi, che negli atti dell'Aſſiento decorſo due provviſio-

visioni fra le altre molte, di franchigie si ravvisano, cioè una de' 30. Gennaro 1745. per *cantara ottocento di carna porcina*, cioè secento salate nella Torre dell'Annunziata, e *le rimanenti cantara dugento in altri luoghi del presente Regno* (1); ed un'altra de' 30. di Ottobre dello stesso anno, per cantara secento anche di carna porcina manofatturata in questa Città (2).

Nel tempo, che trattossi la Causa nella Regia Giunta di Marina, si attestò dall'Attuario, uomo per altro molto onesto, che rinvenivasi questa ultima provvisione di franchigia spedita per l' anzidetta roba monofatturata in Napoli; e che sebene quella fosse stata diretta così alla Regia Dogana, come agli Arrendamenti del Grano e mezzo a rotolo, Piazza maggiore, Scannaggio, Regale, ed altri; nulladimeno per abbaglio di colui, che scritte, e copiate avea le provvisioni, vi si era in quelle infilzat' anche la Regia Dogana, a cui non doveansi le provvisioni diriggere; perchè come roba manofatturata in Napoli, e che quì consumavasi, nulla avea che farci la stessa Regia Dogana; come allo 'ncontro entravano gli altri anzidetti Arrendamenti, che riscuoteno il loro diritto dalla roba, che quì nasce, o si manofattura, e quì stesso si consuma. Questo stesso ha riferito il Signor Razionale nella relazione ordinata dalla Regia Giunta di Marina per sua istruzione (3).

Or questo benedetto abbaglio è stato da tanto, che per più pagine continue (4), al dottissimo Anonimo, ha cagionata stizza tale, che in maniera alcuna non può egli renderfine persuaso; anzi per vieppiù far crescere la sua creduta ragione, dice, che non una, ma due provvisioni di franchigia si veggono spedite per salami manofatturati in Napoli, cioè l'anzidetta, e l'altra di sopra rapportata, per que' della Torre della Annunziata. Noi rispondendo prima a questa ultima, e poi a quella di Napoli, speriamo persuadere il dottissimo Anonimo, che debitamente fu spedita quella, che dicesi dell'Annunziata; e che però abbaglio fu l' altr' alla Regia Dogana diretta.

Per quanto si appartiene dunque alla provvisione di franchigia de' 30. di Gennaro del 1745., con buona permissione del dottissimo Anonimo,

(1) *Atti dell' Assiento del 1743. fol.236.*
(2) *Ibidem fol.294.*
(3) *Atti per lo ricorso fatto a S.M. fol.13.*
(4) *Difesa pag.176. e seguenti.*

nimo, con poca ragione, anzi con nessun'affatto, si querela; poichè se colui, che la cura si ha preso di osservar' i processi, per intere le provvisioni, e gli atti osservati avesse; non si sarebbero cotant'esagerazioni fatte. Le rammentate provvisioni dunque contengono, non già cantara secento, come si vuole (1), ma ottocento; cioè secento fabbricate nella Torre dell'Annunziata, e dugento in altri luoghi del Regno; onde fu che si diressero le provvisioni alla Regia Dogana, ed Arrendamento del Grano a rotolo, a cui fu ordinato, che *per le sudette cantara ottocento di carne porcina salata, che 'l Magnifico Assentista Generale D.Toussaint Combè farà trasportare dalla Torre della SS. Annunciata*, *ED ALTRI LUOGHI DEL PRESENTE REGNO*, l' avessero trattato com' è franca la Regia Corte (2).

Ciò posto, qual' egli è il male, che 'l dottissimo Anonimo rinviene in ta' provvisioni? quello, ch' essendo la Torre dell' Annunziata Casale di questa Città, laddove da quello introducasi roba in esso prodotta, in questa Capitale, non paghisi diritto d'immissione; paghisi bensì quello di estrazione, qualora vogliasi da questa Città per altrove estrarla; ond'è, ch'essendosi spedita provvisione di franchigia per la roba nata colà; ne surga quindi, che anche la roba nata, o manofatturata in Napoli, Borghi, Distretto, e Casali, ch'è abbisognata per gli Assentisti di Marina per servigio della Squadra, sia stata soggetta al diritto doganale. Questa è la conseguenza, ch' egli il dottissimo Anonimo ne trae; e pure questa non è vera; ed eccone la dimostrazione.

Noi abbiamo avvisato, che la provvisione non fu per secento, ma per ottocento cantara di salami, cioè secento fabbricate nella Torre dell' Annunziata, e dugento *IN ALTRI LUOGHI DEL REGNO*. I salami, che produconsi ne' Casali, ed introduconsi in questa Città, e quì si consumano, siccome altrove avvisammo, son soggetti al pagamento del grano e mezzo a rotolo; per contrario alla Regia Dogana non soggiacciono, come lo stesso degnissimo Autor della Difesa della Regia Dogana confessa, ed afferma (3); ma que' poi, che dal di là de' Casali s'introducono in questa Città, a quella son

(1) *Difesa pag.* 171.
(2) *Atti dell'Assiento del* 1743. *dict.fol.*236. *a t. lit.D.*
(3) *Difesa d. pag.* 171.

son sottoposti. E quindi, perchè delle rammentate ottocento cantara di salami, alcuni venivano dalla Torre dell' Annunziata, soggetti già al Grano a rotolo, ma non alla Regia Dogana; altri dal di là de' Casali, soggetti all'uno, ed all' altra; quindi furono spedite le provvisioni dirette alla Regia Dogana, ed Arrendamento del Grano a rotolo, acciò ciascheduno avesse fatti franchi que', che ad ogn' uno spettavano.

Oltrechè per non esser soggetto alla Regia Dogana il salame de' Casali allorchè s'introduce in questa Città, debbe quello esser di animali neri nati ne'Casali, e debbe venire con fedi delle Università, di esser roba colà nata; le secento cantara del passato Assentista, non erano di roba nata nella Torre dell' Annunziata, ma da altri luoghi del Regno colà introdotta, e salata soltanto ivi per commodo maggiore dell' Assentista; quale nell' introdursi in questa Città avrebbe avuto di bisogno della fede di quella Università per quì introdurlo; or come avrebbe quegli potuto riportarne tal fede, quando la roba colà non era nata? che ivi la roba non era nata, si ravvisa, perchè per secento cantara di salami, almeno vi si richiedevano tremila animali neri; e nella Torre dell'Annunziata, chi è, che non sappia, che tanti non ve ne sono? dunque anche necessariamente vi sarebbe la franchigia, per cotal ragione, abbisognata.

Molto più, perchè la Regia Dogana non mai permette far' introdurre in questa Città una quantità così prodigiosa di salami, che dicansi de' Casali; altrimenti ogni mercadante di tal genere, potrebbe in Napoli introdurre tutta quella quantità, che gli aggraderebbe, facendo gli animali neri da altro luogo, ne' Casali venire, ed ivi salarli; ed in tal guisa gran negozio farebbe la Regia Dogana in verità.

Passiamo all' altra de' 30. di Ottobre 1745.. Questa provvisione per verità contiene la franchigia di cantara secento di carne porcina salata, e manofatturata in questa Città, di cui si disse esser seguìto l'abbaglio del copista, o dello scribente, cotal proposizione, o per meglio dire, tal verità è stata così nojosa, che non v' è stato mezzo da persuadersine il dottissimo Anonimo; poichè non vuole, che debbasi rifonder' ad abbaglio, ed *errore*, *quel che ben può nascere da principj di ragione*, *o di legge* (1). Dunque se non nasca da principj

(1) *Difesa pag.*170.

cipj di ragione, o di legge, debbesi più tosto risonder'ad errore, ed abbaglio. I principj di ragione, e di legge sono, che la roba, che nasce in Napoli, e si consuma in Napoli stessa, non sia sottoposta a diritto di Dogana; e ciocchè non è sottoposto a cotal diritto, non ha bisogno della franchigia doganale; dunque l'essersi diretta la provvisione di franchigia alla Regia Dogana, deesi risonder' ad errore, ed abbaglio dello scribente, o copista.

Molto più allorchè la direzione della provvisione sia a più Arrendamenti, come fu quella di cui si ragiona; poichè fu diretta al Grano a rotolo, Piazza Maggiore, Scannaggio, Regale, ed altri, fra cui lo scribente vi ci affastellò anche la Regia Dogana.

Ma di grazia vuol persuadersi il dottissimo Anonimo dell'abbaglio? eccone la dimostrazione; nelle provvisioni si ordina, che *per le sudette cantara seicento di carne porcina, che il detto magnifico Assentista Generale D. Toussaint Combè FARA' FARE in questa Città* (1), si fosse trattato franco. La Regia Dogana, attente le sue leggi doganali, non ha ragione alcuna di pretender' il suo diritto, allorchè la carne si manofatturi per salarsi; ma dopo, che quella sia salata, e si estragga da Napoli; onde non doveasi, o prima, o nell'atto stesso, che quella si salava, e si manofatturava, ordinare alla Regia Dogana, che avesse trattato franco l'Assentista per quella roba, che *FARA' FARE*; ma dopo quella di già salata, e che si avesse voluto estrarre, prima della estrazione, si avrebbero dovute spedire le provvisioni; come per contrario, al Grano a rotolo doveansi prima spedire le provvisioni, perchè cotesto Arrendamento riscuote il suo diritto anche dalla carne fresca. Anzi perchè per manofatturare tai salati, gli animali neri doveano necessariamente venir da fuori di questa Città, e perciò erano quelli, nel quì introdursi, soggetti all'Arrendamento di Piazza Maggiore, Regale, Scannaggio, ed al grano a rotolo, ma alla Regia Dogana non già; quindi le provvisioni si spedirono dirette a detti Arrendamenti per le secento cantara di carne porcina, *CHE FARA' FARE*; che vale a dire, prima, che gli animali neri si fossero introdotti; altrimenti nell' introdursi sarebbero soggiaciuti al dazio, qualora non fossero precedute le provvisioni suddette; dunque se prima, nessun diritto vi avea la Regia Dogana acquistato; e se diritto non vi avea an-

(1) *Fol.294. Atti dell'Assiento del* 1743.

ancora; per errore furono ad essa anche quelle dirette. E crediamo, che ciò sia valevole a far conoscere l'abbaglio, e l'errore. Molto più, perchè cotal'errore non recò quel danno, che tanto si esagera, e fino a'Cieli si estolle, dalla Regia Dogana; anzi nessuno affatto glie ne cagionò; imperciocchè, ordinandosi con tai provvisioni, trattarsi franco quello Assentista per le secento cantara di carne salata nata in Napoli; e consumandosi quella in Napoli stessa, per cui la Regia Dogana non v'ha diritto; accordava essa all'Assentista, quel che in verità non potea pretendere; e si verificava perciò il volgar'adagio, che, si dona ciocchè non può vendersi. Dunque ove è il danno, di cui si grida, e si fa romore?

Ed affinchè non ci si dica, che anche noi vogliamo *largo campo da gridar a dritto, e a traverso*, ovvero *acquistar fama di sottile ingegno*; o pure *tramandare alle stampe, ciò che già tempo erasi notato ne' Repertorj*, o finalmente *volerci far ragione, ancorchè si conosca bene, di non averne* (1); ci si dica, tai provvisioni furono eseguite dalla Regia Dogana, o pur nò? se non lo furono, ed a che dunque tanto ingrandire, ed esclamar danno, ed interesse? e se furono eseguite, il che non è, potrebbe la Regia Dogana esibire la cartella della spedizione di tal roba, quale dovrebb' esser tuttavia nella filza; e se non v'è, e se tampoco si trovi descritta ne'l bri della Regia Dogana; dunque non fu eseguita; dunque maggiormente si ravvisa l'abbaglio.

Ma fingasi, che non vi sia intervenuto abbaglio, e che sia cotal provvisione, come il dottissimo Anonimo la vuole, ed alla medesima non resista la ragione, nè la legge; e che quella sia stata eseguita; perciò dunque la Regia Dogana potrebbe acquistar ragione, e dritto sulla roba che fa mestiere per la Regia Squadra? ed un solo atto sarebbe valevole a persuadere il dottissimo Autor della Difesa della Regia Dogana, a favor della medesim'a decidere, e determinare? specialmente con un'atto, se non in tutto erroneo, almeno torbido, dubbioso, ed oscuro? noi crediamo, che, per esser' egli un savissimo uomo, e della ragion civile, e di qualunque scienza ben'adorno, e fornito; ed altretanto giusto, e di ogni passione scevero, e lontano, indubitatamente il contrario egli pronunzierebbe. Molto più allorchè quella si conosca essersi data fuori per errore; e resisterle la

(1) *Difesa pag. 6.*

la legge , e la ragione ; e non essere stata giammai eseguita , ne osservata .

Ed ecco già , che da quanto abbiamo in questa disadorna , e sfornita Risposta addotto , e rapportato , crediamo , che, se non secondochè doveasi,almeno per quanto il nostro debole,e ruvido intendimento ha comportato , siasi pienamente dimostro , che la Regia Darsina non possa con proprietà legale dirsi divisa , e separata dal rimanente di questa nostra Amena , e nobil Partenope ; si perchè quella è parte , che unita alle altre , lo intero corpo materiale , e politico della medesima formano, e compongono ; ed anche, perchè quantunque volte edifizio continente riputar si volesse , anche parte della stessa Città materiale , e del corpo politico , e società civile , dalle stesse leggi , e Magistrati governata , e retta , quella sarebbe ; e quindi le leggi doganali , che a dazio , e vettigale non sottopongono la roba nata , o manofatturata in Napoli , Borghi , Distretto , e Casali , che negli stessi luoghi si usa , e si consuma ; sottraggono ancora dallo stesso dazio la medesima roba ne' rammentati luoghi nata , o manofatturata , e che nella Regia Darsina , e nel suo picciol seno marittimo dalla Squadra , e gente addetta al suo servigio si consuma .

Molto meno può la medesima, con proprietà legale , dirsi divisa da questa Città per ragion del *jus terrendi* , e giurisdizione , che colà dall' Eccellentissimo Signor Capitan Generale delle Forze marittime si tiene ; perchè esercitandosi cotesta sopra certe persone , non divide il territorio , ne pregiudica a' Magistrati ordinarj della Città . Molto più , perchè non è la giurisdizione contenziosa valevole a separare , e divider la giurisdizione , e territorio doganale . Nè la *Isauria* , nè *Benevento* , nè *Pontecorvo* , nè la *Chiesa di Barletta*, *e S.Angelo a Nido*, nè quanti esempj trarre si ponno d'una tale storia sacra , e profana , son valevoli a persuadere , che la Darsina possa , con proprietà legale, dirsi da Napoli divisa , e separata .

Crediamo ancora di aver bastevolmente dimostrato , che la roba stessa ne' medesimi luoghi nata , o manofatturata , che l' Assentista di Marina alla Squadra consegna , allorchè quindi parte , non poss' a diritto doganale soggettarsi ; poichè, dovendosi cotal diritto da chi estrae, estraendo la Regia Squadra , non possa perciò l' Assentista al pagamento di quello esser'obbligato . Molto più , perchè la consegna di cotal roba si fa nella Regia Darsina , cioè in Napoli stessa , ed ove sintanto , che si rinviene la roba , non ha su quella la Regia Dogana

na alcun diritto acquistato; donde poi estraendosi, perchè si estrae a spese, e rischio della Regia Corte, non è l'Assentista al diritto di estrazion tenuto.

Si è dimostrato inoltre, che 'l porre la roba a bordo della Squadra, altro seco non porti, se non la spesa della condottura, e non già quella della gabella, e dazio. Si è fatto anche conoscere co' più sodi principj legali, ed anche degl'*Istituti di Ragion Civile*, che 'l contratto tra l'Assentista, e la Regia Corte, sia puro, perfetto, e non condizionale; e che perciò, nella Regia Darsina, e non in mare, il dominio della roba nella Regia Corte si trasferisca; anzi co' *Riti* della Regia Camera, e colle leggi doganali si è avvisato, che pure ne' contratti condizionali, debbasi il diritto da colui, che la roba abbia comperata, allorchè dal compratore si estragga, e si trasporti.

E finalmente si è fatt' avvisata l'alterazion de' patti dell'Assiento, che nella Difesa della Regia Dogana si è commessa, e rappresentata; accozzandosi un capo delle postille, con capi differenti della offerta; acciò poi di tal guisa, avesse il suo dottissimo Autore l'agio avuto, di trarne tutte quelle conseguenze, che mostruose compariscono, quando i veri fatti nel suo essere, e stato, e come lo sono, si rappresentano. Essendosi dippiù divisato, che gli esempj dalla Regia Dogana nella sua Difesa addotti, ed avvisati, non solo, che non giovino alla sua intrapresa, ma anzi, che la pratica, e'l costume dimostrino, di non esser giammai cotal roba a diritto doganale sottomessa, nè soggettata.

E da tutto ciò, come legittima, infallibile, e veridica conseguenza, speriamo, che debba il Supremo Tribunale della Regia Camera, co' Signori Supremi Consiglieri aggiunti, confermare ciocchè la Regia Giunta di Marina, nella sua Consulta, a favor dell'Assentista rappresentò al Clementissimo nostro Monarca amabilissimo; cioè, che non abbia ragione la Regia Dogana di pretender pagamento di diritto doganale ne' rammentati casi, dalla suddetta roba; e che perciò, debbasi il deposito fatto, e per non mancare al Regal Servigio, eseguito, all'Assentista restituire. Pregando noi trattanto umilmente così gravissimi Senatori, che la causa debbon decider' e determinare, a degnarsi per questa volta a condonarci, se siamo loro stati dispiacevoli, e nojosi con tanto lungo ragionare; mentre l'aver noi dovuto rispondere' ad un chiarissimo, e dottissimo uomo, qual'è quegli, che a prò della Regia Dogana ha aringato (ancorchè Anonimo, e non conoscciu-

sciuto), e l'aver dovuto noi rischiarire, e nel suo vero aspetto i fatti rappresentare, ci ha costretti con dura necessità, ristucchevoli peravventura divenire.

Non tralasciando noi però dire, prevenendo ogni altro turbine di rimproveri, che anche a noi può sovvrastare, che: *Nosque ipsos redargui, refellique patiamur; quod ii ferunt animo iniquo, qui certis quibusdam destinatisque sententiis quasi addicti, & consecrati sunt, eâque necessitate constricti, ut etiam, quæ non probare soleant, ea cogantur constantiæ causa defendere; nos qui sequimur probabilia, nec ultra id, quam quod verisimile occurrerit, progredi possumus, & refellere sine pertinacia, & refelli sine iracundia parati sumus* (1).

Di Napoli a' 20. di Maggio 1751.

Basilio Palmieri

(1) *Cic. lib. 2. Tusculanar. disputat. cap. 2. num. 5.*